N. **91** R.V.

# *Città di Porcia*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **DECRETO LEGISLATIVO N. 175/2016 E S.M.I - PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI PORCIA AL 31/12/2022 E ART.30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 DICEMBRE 2022 N. 201 SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA. ADEMPIMENTI.**

---

L'anno **2023** il giorno **14** del mese di **DICEMBRE** alle **ore 15:50** nella Sala Consiliare "Lino Zanussi", in seguito ai diramati inviti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Al momento della trattazione del punto in oggetto, risultano presenti:

| | | Presente / Assente |
|---|---|---|
| Sartini Marco | Sindaco | Presente |
| Dell'Agnese Fabio | Presidente del Consiglio | Presente |
| Aramonte Tiziana | Consigliere | Presente |
| Basso Alberto | Consigliere | Presente |
| Bianchin Fabio | Consigliere | Presente |
| Biolcati Mauro | Consigliere | Presente |
| Blarasin Lorena | Consigliere | Presente |
| Bomben Cristina | Consigliere | Assente |
| Bonora Pietro | Consigliere | Presente |
| Cancian Michela | Consigliere | Presente |
| Da Giau Chiara | Consigliere | Assente |
| Gaiarin Giuseppe | Consigliere | Presente |
| Geretto Fiorella | Consigliere | Presente |
| Marinato Alessandro | Consigliere | Assente |
| Merlo Giulia | Consigliere | Presente |
| Moras Giuseppe | Consigliere | Assente |
| Paronetto Mario | Consigliere | Assente |
| Pasut Marilena | Consigliere | Presente |
| Santarossa Stefano | Consigliere | Presente |
| Terio Giulia | Consigliere | Presente |
| Turchet Riccardo | Consigliere | Presente |
| Turchet Claudio | Consigliere | Presente |
| Val Stefano | Consigliere | Presente |
| Vena Lorenzo | Consigliere | Presente |
| Zanetti Martina | Consigliere | Presente |

Totale presenti n. 20 Totale assenti n. 5

Presiede l'adunanza il Presidente **Fabio Dell'Agnese.**

Assiste il Segretario Generale **dott.ssa Paola Rover.**

Assumono le funzioni di scrutatore i Consiglieri Comunali:
1) Basso Alberto
2) Val Stefano
3) Biolcati Mauro

Constatato il numero degli intervenuti, il Presidente richiama l'oggetto all'ordine del giorno e cede la parola all'Assessore alla finanza pubblica, Lorenzo Vena per la presentazione al Consiglio Comunale della seguente proposta:

| |
|---|
| Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale<br>Segretario<br>n. proposta: 92 del 05/12/2023 |

**OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO N. 175/2016 E S.M.I - PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI PORCIA AL 31/12/2022 E ART.30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 223 DICEMBRE 2022 N 201 SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA. ADEMPIMENTI.**

**Premesso** che:

- con l'art. 18 della legge n. 124 del 7 agosto 2015, il legislatore, vista la diversa normativa riguardante le società a partecipazione pubblica, ha deciso di uniformare la materia delle società a partecipazione pubblica;
- la delega attribuita al Governo con la sopra citata legge è stata esercitata, per quanto riguarda le società a partecipazione pubblica, mediante il decreto legislativo n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" entrato in vigore lo scorso 23 settembre 2016, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (TUSP);
- il decreto legislativo n. 175/2016 è stato integrato e modificato dal decreto legislativo n. 100 ("decreto correttivo") in vigore dal 27 giugno 2017 e dalla L. n.119 del 01/10/2019;

**Considerato** che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del predetto Testo Unico, le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente, partecipazioni anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;

**Rilevato** che per effetto dell'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017:

1. *...omissis..le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione...omissis..;*
2. *i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*
   *a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;*
   *b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
   *c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
   *d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
   *e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
   *f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
   *g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4;*
3. *...omissis..e sono trasmessi con le modalità di cui art. 17 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4;*

Tenuto conto che l'art. 26 del sopra citato Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica prevede tra l'altro:
*…omissis…*
*12-quinquies: ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'art. 20, comma 2, lettera d (i piani di razionalizzazione, sono adottati ove le amministrazioni pubbliche rilevino partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019.*
Verificato che per quanto concerne le società partecipate dall'intestato Ente non ricorrono tali ipotesi;

**Considerato** altresì che le disposizioni del predetto TUSP devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Amministrazione, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**Ricordato** che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 24 del decreto legislativo n. 175/2016, con precedente deliberazione consiliare **n.84 del 27/09/2017** è stato adottato il piano di revisione straordinaria delle società partecipate dall'Amministrazione.
Il Dipartimento del Tesoro, con un avviso del 16 novembre 2018, ha comunicato l'avvio della rilevazione dei dati relativi all'esecuzione delle misure individuate nel provvedimento di revisione straordinaria adottato, precisando che l'adempimento riguarda esclusivamente le partecipazioni per le quali siano stati decisi:
la cessione a titolo oneroso (ovvero alienazione)
l'esercizio del diritto di recesso dalla società
Non ricorrendo le suddette fattispecie sulla base di quanto disposto con la citata deliberazione consiliare n. 84/2017, il Comune di Porcia è risultato escluso dall'adempimento.

**Ricordato** altresì che, ai sensi del citato art.20, comma 1 del TUSP, è stato approvato il Piano relativo alla revisione periodica delle partecipazioni detenute dal comune:
- deliberazione consiliare **n.97 del 27/12/2018** per le partecipazioni detenute al 31/12/2017,
- deliberazione consiliare **n.87 del 23/12/2019** per le partecipazioni detenute al 31/12/2018
- deliberazione consiliare **n.72 del 23/12/2020** per le partecipazioni detenute al 31/12/2019
- deliberazione consiliare **n.85 del 23/12/2021** per le partecipazioni detenute al 31/12/2020
- deliberazione consiliare **n.88 del 22/12/2022** per le partecipazioni detenute al 31/12/2021

**Preso atto** che:
- ai sensi del comma 4 del citato art. 20, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del Piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4

**Precisato** che:

- la maggior parte delle operazioni in oggetto investe le società a controllo pubblico, i cui requisiti risultano dal combinato disposto delle lettere b) ed m) del comma 1 dell'articolo 2 del TUSP, come specificato nelle citate linee guida [controllo solitario:1. il socio dispone della maggioranza assoluta dei voti in assemblea ordinaria, 2. il socio dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, 3. il socio esercita il controllo grazie a vincoli contrattuali con la società; controllo congiunto:1. una pluralità di soci esercita il controllo per effetto di norme di legge, di norme statutarie o di patti parasociali 2. una pluralità di soci dispone della maggioranza assoluta dei voti esercitabili

nell'assemblea ordinaria ed esercita il controllo, anche tramite comportamenti concludenti; 3. una pluralità di soci dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, anche tramite comportamenti concludenti; 4. una pluralità di soci esercita il controllo grazie a vincoli contrattuali con la società].

- nelle linee guida di cui al 1^ capoverso, al paragrafo *"4. PERIMETRO OGGETTIVO - 4.1 Partecipazioni oggetto della razionalizzazione periodica" è precisato che:*
  *"Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).*
  *Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".*
  *Una società si considera:*
  *- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;*
  *- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo pubblico.*
  *Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).*
  *Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca, da rendere nota agli organi societari, sulle misure di razionalizzazione da adottare.*
  *Si precisa, inoltre, che la nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL, che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute."*

  Con riferimento alle "partecipazioni indirette", pertanto, sono oggetto di revisione quelle partecipazioni che siano detenute attraverso una "tramite" di controllo, con esclusione di quelle detenute indirettamente attraverso una società "quotata" come definita dall'art. 2, comma 1, lettera p) dello stesso TUSP (società che emette azioni quotate in mercati regolamentati o che ha emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati) - art. 1 comma 5 del TUSP, salvo che la società indiretta non sia detenuta anche direttamente dall'amministrazione.
  Si richiamano inoltre le indicazioni contenute nella "Relazione sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche degli enti locali" approvata dalla Corte dei conti - sezione regionale di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia con deliberazione del 8 settembre 2021. La corte precisa che solo con riferimento a organismi o società direttamente partecipati per cui sussiste il controllo, l'Ente locale deve procedere alla individuazione delle società da questi partecipate che costituiscono appunto le partecipazioni indirette dell'Ente locale e che devono essere sottoposte a verifica dei requisiti previsti dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.
  Al riguardo si rinvia a quanto precisato nella relazione allegata sub A alla presente deliberazione, in ordine alle società partecipate indirettamente attraverso una *Tramite* a controllo pubblico.

**Preso atto** che:

- con deliberazione n. 22 del 21/12/2018 la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, in occasione della revisione periodica con scadenza 31/12/2018, aveva

adottato apposite *"Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016"*

- la struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP ha pubblicato, nell'appropriata sezione del Dipartimento del Tesoro, gli indirizzi in merito agli adempimenti a carico delle Pubbliche Amministrazioni con scadenza entro il 31 dicembre, relativamente ai quali in data 10/05/2021 è stato altresì stipulato un Protocollo d'intesa tra il Presidente della Corte dei conti ed il Ministro per l'economia
- la medesima struttu in meritora ha approvato un modello standard di schede per la revisione periodica delle partecipazioni da approvarsi entro il 31/12/2023, secondo gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e censimento delle partecipazioni pubbliche, condivisi con la corte dei Conti

- nell'avviso pubblicato lo scorso 20 novembre sul Portale dedicato il Dipartimento del Tesoro ha ricordato che:

- entro il prossimo 31 dicembre 2023, le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 devono approvare il provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2022 e la relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021 (art. 20, commi 1 e 2 e comma 4, del TUSP);

- ai fini della rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2022 le PA possono adottare le stesse modalità previste in occasione della rilevazione dei dati riferiti al 31 dicembre 2021;

- per l'elaborazione dei provvedimenti le Amministrazioni possono utilizzare le schede in formato elaborabile rese disponibili sul portale dedicato;

- gli adempimenti previsti sono:

- l'adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre (art 20, 1 comma), che si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, condotta dal Dipartimento del Tesoro ai sensi dell'art. 17 del decreto legge n. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014;

- la relazione sull'attuazione delle misure previste nel Piano adottato nell'anno precedente, con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre (art. 20, 4 comma);

**Preso atto**, inoltre, che:

- al presente provvedimento sono allegati quale parte integrante e sostanziale:
  - la relazione tecnica al piano ex art. 20, 1 comma del TUSP, che trova una sua sintesi rappresentativa, dettagliata, per ciascuna partecipazione detenuta, nel modello standard approvato dal Dipartimento del Tesoro secondo gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e censimento delle partecipazioni pubbliche, condivisi con la corte dei Conti
  - la relazione, ex art. 20, 4 comma del TUSP, sull'attuazione del precedente Piano di razionalizzazione approvato con la deliberazione consiliare n.88/2022 (ALL B)

- l'esito della ricognizione e la relazione sull'attuazione devono essere comunicati attraverso l'applicativo del Dipartimento del tesoro in maniera da essere disponibile per le sezioni regionali della Corte dei Conti e per la struttura del MEF competente per il monitoraggio;

**Visto** quanto previsto dagli artt. 5 e 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 come successivamente integrato e modificato;

**Precisato** che il 7^ comma dell'art. 20 del sopra indicato decreto, prevede, in caso di mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4, una sanzione amministrativa;

**Richiamato** il decreto legislativo di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica n. 201 del 23/12/2022 e dato atto:

- che relativamente all'ambito soggettivo l'art. 30 del citato decreto rubricato *Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali* dispone che i comuni, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, provvedano alla ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;
- che la ricognizione deve essere contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016;
- che la ricognizione riguarda solo i servizi affidati dai Comuni, intendendosi tutti i servizi "esternalizzati" dall'amministrazione ad esclusione dei servizi in economia, ciò in quanto trattasi di servizi sottratti al mercato perché erogati direttamente dall'ente locale;
-resta esclusa la ricognizione dei servizi a rete, a rilevanza economica, affidati da altri enti competenti che, insistendo sul medesimo territorio, abbiano autonomamente affidato un servizio in forma aggregata che includa il Comune stesso. Al riguardo l'ente competente ad analizzare la situazione gestionale dei servizi idrici e rifiuti forniti nel territorio di pertinenza del comune è l'AUSIR. Pertanto la Relazione predisposta dall'Autorità di Ambito viene allegata in appendice a fini meramente conoscitivi
- che relativamente all'ambito oggettivo occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico. Con decreto del Direttore del Ministero delle Imprese e del made in Italy del 31 agosto 2023 avente ad oggetto - Linee guida e indici di qualità per la regolamentazione dei servizi pubblici locali - emanato ai sensi dell'art. 8 comma 1 del d. lgs201/22, sono state emanate le prime linee guida. Il decreto introduce dunque un regime transitorio per la prima applicazione delle disposizioni del Tuspl e segnatamente la ricognizione dei servizi pubblici locali, limitatamente ai servizi individuati. I servizi menzionati dal richiamato decrecoto sono pertanto quelli presi a riferimento per la relazione di cui all'art. 30 del DLgs. 201/2022

**Considerato che:**
- nel silenzio della norma, la competenza in merito all'approvazione dell'atto ricognitivo sembra essere quella del Consiglio Comunale, posto che l'art. 30 richiama la contestualità di tale adempimento con l'approvazione dell'analisi annuale delle società partecipate, per la quale il Consiglio è già competente.
- nel caso di servizi affidati a società in house la ricognizione in esame costituisce appendice della relazione di cui all'art.20 del TUSP;

**Valutato** pertanto, anche relativamente agli affidamenti diversi dall'*in house*, di approvare la ricognizione dei SPL di rilevanza economica "contestualmente" alla razionalizzazione periodica delle partecipate (ex art. 20 TUSP);

**Considerato** che competono al consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'Ente locale a società di capitali ed alla concessione di servizi pubblici;

**Preso atto** del parere espresso dall'organo di revisione giusto protocollo …… in data …….. (all.D);

**Acquisiti** i seguenti prescritti pareri ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147bis del testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali di cui al Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i:

- parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica;
- parere favorevole del Responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile;

**SI PROPONE**

1. di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di approvare, in base a quanto previsto dall'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (TUSP), l'analisi ordinaria dell'assetto complessivo delle partecipazioni detenute, alla data del 31 dicembre 2022, dal comune di Porcia come risultante dall'allegato A) al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di confermare il mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dal Comune di Porcia al 31/12/2022, sussistendo i presupposti previsti dal citato decreto legislativo n. 175/2016 s.m.i, come dettagliato, per ciascuna partecipazione detenuta, nell'allegata Relazione (**All. A**) che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

4. di approvare la relazione sullo stato di attuazione del Piano adottato con deliberazione consiliare n. 88/2022 relativo alle partecipazioni detenute al 31/12/2021, come risultante dall'allegato **B**) al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

5. di approvare la Relazione allegata con l'analisi sulla situazione gestionale dei SPL forniti nel territorio di pertinenza dell'Ente (**All. C**), precisando che relativamente alle società in house è stata redatta dall'Autorità Unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR), in qualità di titolare dell'affidamento in house, una relazione ad hoc che costituisce un'appendice alla ricognizione delle società partecipate ex art 20 del D. Lgs.175/2016 di cui all'allegato A;

6. di incaricare gli organi ed il responsabile interessato, secondo le rispettive competenze, di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di tutti gli atti necessari e conseguenti a dare efficacia ai contenuti della presente deliberazione;

7. di dare atto che in ordine alle partecipazioni indirette, detenute dall'intestato Ente per il tramite di una società a controllo pubblico, ai fini della presente ricognizione ex art. 20 del TUSP, la ragione che ne giustifica il mantenimento è dettagliata nella relazione allegata sub A alla presente deliberazione;

8. di comunicare l'esito della ricognizione (Piano relativo alle partecipazioni detenute al 31/12/2022 e relazione su attuazione del Piano approvato con deliberazione consiliare n. 88/2022), come stabilito dal 3^comma dell'art. 20 del TUSP, con le modalità di cui all'art. 17 del decreto legge n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014;

9. di dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'art. 15, così come specificato dal sopra citato comma;

10. di trasmette copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal comune di Porcia e di pubblicare, ai sensi della normativa vigente, il presente provvedimento nel sito istituzionale dell'Ente- sezione *amministrazione trasparente*.

11. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi della vigente normativa, stante la necessità di procedere con tempestività all'adozione dei provvedimenti necessari al fine di rispettare il dettato normativo.

## *PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA DEL*
## *Segretario Generale*

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Porcia, lì 05 dicembre 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA PAOLA ROVER

## *PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE*

Parere di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione 92 del 05/12/2023 ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL.: *favorevole*

Comune di Porcia, lì 05 dicembre 2023

IL RESPONSABILE
dott. Nicoletta Bastasin

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 92 del 05/12/2023 sopra riportata;

Preso atto del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile così come previsto dall'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, e del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti giusto protocollo nr. 31933 del 06/12/2023.

Udita la presentazione dell'Assessore alla finanza pubblica, Lorenzo Vena;

Udito l'intervento per il quale si rimanda alla registrazione integralmente trascritta conservata nell'Ufficio Segreteria, così come previsto dall'art. 52, comma 3, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

Proceduto a votazione palese sulla proposta con il seguente risultato:

*Presenti e votanti 20*

*Assenti i Consiglieri: Bomben, Da Giau, Marinato, Moras e Paronetto.*

FAVOREVOLI 20 - CONTRARI 0 - ASTENUTI 0

## DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 92 del 05/12/2023 in ogni sua parte.

Dopo di che su proposta del Presidente, il **Consiglio Comunale**, attesa l'urgenza di provvedere in merito, con voti espressi per alzata di mano e con il seguente risultato:

FAVOREVOLI 20 - CONTRARI 0 - ASTENUTI 0

## *DELIBERA*

di dichiarare il presente provvedimento *immediatamente eseguibile* ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto,

| | |
|---|---|
| Il Presidente del Consiglio<br>Fabio Dell'Agnese | Il Segretario Generale<br>dott.ssa Paola Rover |

# Elenco firmatari

*ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI*

Questo documento è stato firmato da:

*NOME: DELL'AGNESE FABIO*
*CODICE FISCALE: **********
DATA FIRMA: 19/12/2023 12:37:28*

*NOME: PAOLA ROVER*
*CODICE FISCALE: **********
DATA FIRMA: 19/12/2023 13:07:07*

Allegato A

COMUNE DI PORCIA

**RELAZIONE ALLA REVISIONE ORDINARIA PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE AL 31/12/2022**

(art. 20 del decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017)

## 1. Premessa

L'art. 20 contenuto nel decreto legislativo n. 175/2016 così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP) ripropone, con una scadenza annuale, l'adempimento della «Razionalizzazione periodica delle partecipazioni» e richiede, alle pubbliche amministrazioni di effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

La presente relazione si propone di illustrare le modalità con cui l'Amministrazione deve effettuare l'adempimento richiesto dal legislatore, fornendo strumenti di lettura della attività ricognitiva posta in essere, di quella compilativa e di quella relativa alla predisposizione degli atti ed, infine, a quella di comunicazione delle risultanze finali ai soggetti che il legislatore ha individuato quali destinatari delle stesse.

## 2. La normativa di riferimento

Nella presente relazione di accompagnamento alla delibera di Consiglio, relativa alla revisione ordinaria ai sensi dell'art. 20 del TUSP, al fine di facilitarne la lettura, si riporta il contenuto del medesimo articolo.

***Art. 20 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche***

*1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*
*2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*
*a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
*b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
*c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
*d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*[1]
*e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
*f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
*g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*
*3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura*

[1] In ordine alla lettera d), il comma 12-quinquies dell'art. 26 dispone che il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019.
Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20

*di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.*
*4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.*
*5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.*
*6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.*
*7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9. (40)*
*8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*
*9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.*

## 3. I contenuti del piano di razionalizzazione periodica del comune di Porcia

Conclusa l'analisi dell'articolo, nei paragrafi successivi cercheremo di approfondire i contenuti dei vari commi e le attività poste in essere.

A tal fine il lavoro è stato articolato come segue:

-definizione del perimetro, con relativa rappresentazione grafica, delle partecipate da analizzare per l'elaborazione del Piano di razionalizzazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 20 del sopracitato

TUSP
-attuazione del piano approvato con CC n. 88/2022 relativo alle partecipazioni detenute al 31/12/21
-definizione del piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/22 - approvazione e trasmissione del Piano.

Detto iter trova riscontro non solo nell'articolato della norma ma anche nelle precisazioni del MEF e della Corte dei Conti per i quali il processo di razionalizzazione, nella sua formulazione periodica, rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni.

Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento.

È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione, come indicato anche dalla legge n. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) che ha imposto agli Enti Locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

## 3.1 Le partecipazioni societarie prese in considerazione

Il primo aspetto analizzato è stato quello di definire il cosiddetto "perimetro delle società" da considerare all'interno del piano di razionalizzazione periodica. Con riferimento al nostro Ente il grafico che segue evidenzia le relazioni tra le varie partecipazioni. La percentuale di partecipazione indicata si riferisce a quella detenuta dall'Ente, anche con riferimento alle partecipazioni indirette.

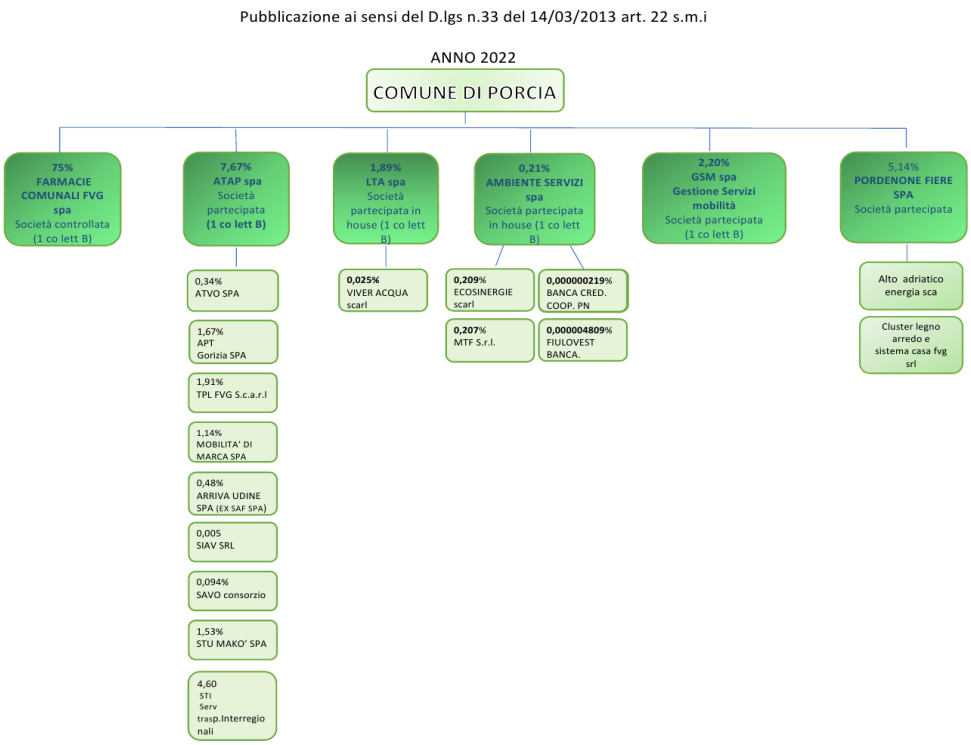

Se il grafico precedente fornisce una visione d'insieme, le due tabelle che seguono, distinguendo le partecipazioni dirette ed indirette, permettono di comprendere le attività di ciascuna ed il grado di partecipazione prima della proposta di razionalizzazione.

**Ricognizione delle società partecipate direttamente**

| Codice fiscale società | Denominazione società | Quota di partecipazione | Attività svolta | Note |
|---|---|---|---|---|
| 01434200935 | AMBIENTE SERVIZI S.p.A. | 0,21 | Raccolta di rifiuti soli urbani speciali, pericolosi e non. | |
| 00188590939 | ATAP S.p.A. | 7,67 | Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane | |
| 91026500933 | FARMACIE COMUNALI FVG S.p.A. | 75 | Farmacie | |
| 01469190936 | GESTIONE SERVIZI MOBILITA' S.p.A. | 2,20 | Altre attività connesse ai trasporti terrestri n.c.a | Con deliberazione del consiglio comunale n.47/2020 è stato deliberato l'affidamento in house dei servizi di manutenzione del verde pubblico alla società. |
| 04268260272 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A. | 1,896 | servizio idrico integrato, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio medesimo | |
| 00076940931 | PORDENONE FIERE S.p.A. | 5,14 | Esposizioni merceologiche | Con deliberazione consiliare n. 37/2020 è stata recepita l'attribuzione "ex lege" al comune di Porcia delle quote di partecipazione detenute dall'Uti del Noncello nella società "Pordenone fiere spa" ai sensi della Legge regionale n. 21/2019, art. 29 bis introdotto dalla l.r.n.9/2020 "disposizioni per la liquidazione delle unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse province". |

Con riferimento alle seguenti società partecipate direttamente è da precisare quanto segue:

**AMBIENTE SERVIZI SPA**

Con deliberazione n. 21 del 12 aprile 2019 l'Autorità di ambito- AUSIR ha affidato in house ad Ambiente e servizi spa e a GEA spa la titolarità della gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per la totalità dell'ambito di affidamento costituito dal territorio dei comuni dell'assemblea locale occidentale (CATO) con effetto per il territorio dei Comuni che abbiano la qualità di socio delle rispettive società e fino al 1° gennaio 2035.
Il Comune di Porcia, con atto consiliare n. 95 del 15 dicembre 2016 aveva deliberato l'affidamento in house del servizio di gestione dei rifiuti urbani alla società Ambiente servizi spa che pertanto risulta ora affidataria sino alla citata data del 01/01/2035.
In data 23-27 dicembre 2019 è stato sottoscritto digitalmente il contratto di servizio tra AMBIENTE SERVIZI SPA e l'AUSIR.

L'AUSIR, quale ente di governo per il Servizio idrico integrato e per il Servizio della gestione integrata dei rifiuti provvede attraverso i propri organi all'elaborazione e aggiornamento del Piano d'Ambito, alla scelta delle forme di gestione, all'individuazione degli ambiti di affidamento di dimensione almeno provinciale e all'affidamento del SII, all'elaborazione delle convenzioni di servizio, alla predisposizione della tariffa di base, alla predisposizione della Carta di servizio, al monitoraggio ed il controllo sull'attività dei gestori in ordine all'erogazione del servizio

**ATAP spa**

Società a capitale misto che svolge un servizio pubblico locale di rilevanza economica (trasporto locale).

Ai sensi di quanto normato dall' art. 8, comma 1, lettera b) e comma 5, della legge regionale n. 20 del 9 dicembre 2016, che ha disciplinato la soppressione delle Province del Friuli Venezia-Giulia nonché il trasferimento delle loro funzioni, è stata prevista, per successione della Provincia di Pordenone, l'assegnazione "ex lege" delle partecipazioni in società, enti, consorzi tra enti locali, fondazioni ed associazioni, tra cui ATAP al comune di Porcia.
A seguito di quanto comunicato dal Commissario liquidatore, è stato emesso un nuovo certificato azionario intestato al comune di Porcia, che rappresenta le azioni nominative detenute per un'interessenza pari al 7,67%. Con deliberazione consiliare n. 23/2018 l'Ente ha preso atto dell'avvenuta assegnazione delle partecipazioni suddette.
Ha aderito nel 2016 alla costituzione di una società consortile denominata Tpl Fvg s.c.a.r.l che risulta aggiudicataria della gara indetta dalla Regione FVG per la gestione del trasporto pubblico locale (come definitivamente aggiudicata con sentenza del Consiglio di Stato del 23/08/2019).
Si ricorda, poi, che il 15 novembre 2019 tra la Regione Friuli Venezia Giulia e TPL FVG scarl (di cui ATAP spa è socia) è stato sottoscritto il contratto di servizio, di durata decennale, per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale di persone automobilistico, urbano ed extraubano, tranviario e marittimo di competenza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; con l'avvio del nuovo contratto ATAP spa si trova ad operare in un contesto consortile, all'interno del quale assumono particolare importanza le norme che regolano il funzionamento di TPL FVG scarl.

**FARMACIE COMUNALI FVG spa**

In data 20 marzo 2015, l'assemblea ordinaria di Farmacie comunali ha provveduto alla nomina di un amministratore unico in sostituzione del consiglio di amministrazione, avviando un processo di contenimento dei costi di funzionamento della società; sempre nell'ottica del contenimento dei costi e al fine di ottimizzare le risorse nella gestione del servizio, con deliberazione consiliare n.6/2022 sono stati approvati gli indirizzi per la redazione del piano strategico 2022/2024, attraverso la definizione degli obiettivi di posizionamento strategico e delle azioni per il raggiungimento degli stessi. In particolare:
Obiettivo 1 – Adeguare il ruolo e le funzioni di Farmacie Comunali FVG alle trasformazioni in atto nel territorio e nella società anche attraverso la digitalizzazione dei servizi e dell'offerta di Farmacie FVG.
Obiettivo 2 – Creare sinergie e rafforzare le risorse, anche economiche, a disposizione di Farmacie Comunali FVG al fine di migliorare l'efficienza organizzativa ed il risultato economico.
Obiettivo 3 – Leggere i bisogni del territorio ed essere parte attiva nella creazione e nel rafforzamento della rete locale di risposta dei bisogni della comunità.
Obiettivo 4 – Gestire le Farmacie in coordinamento con i Comuni sviluppando un modello di Farmacia innovativo (investimenti, layout, budget), secondo valori, modelli e strumenti che possano garantire l'innovazione dei processi e dei prodotti, la qualità, la sicurezza sul lavoro e le pari opportunità.
Obiettivo 5 – sviluppare un modello di farmacia integrato con servizi medici e infermieristici anche in convenzione e in connessione con le offerte già esistenti.

La società ha in particolare provveduto:

- alla Revisione dello Statuto sociale con adeguamento alle disposizioni previste dall'art.26 del D.Lgs. n. 175/2016 (verbale del 12.12.2016; approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 26/01/2017)

- alla revisione del regolamento del personale, sulla base delle disposizioni del D.lgs. n. 165/2001

- all'approvazione con provvedimento dell'Amministratore Unico del PTPC (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione) 2023-2025 contenente le "misure di prevenzione della corruzione integrative del modello 231" di Farmacie Comunali FVG S.p.a., Società a capitale interamente pubblico, con sede in Porcia (PN) - Via Gabelli n° 4 in ossequio alle indicazioni fornite da ANAC con la delibera n. 1134/17 recante "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", che ha integrato la determinazione n. 8/15 recante le "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici". (di seguito per brevità "Linee Guida ANAC").

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno di FARMACIE COMUNALI FVG e i relativi compiti e funzioni sono i seguenti:

a) l'Organo di indirizzo politico-amministrativo:
Amministratore Unico
• designa il responsabile (art. 1, comma 7, della l. n. 190);
• adotta il P.T.P.C. e i suoi aggiornamenti (art. 1, commi 8 e 60, della l. n. 190);
• adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;

b) Assemblea
Viene informata sulle linee guida e le politiche principali in materia di trasparenza (illustrazione Programma Triennale per la Trasparenza) e anticorruzione (illustrazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione)

c) il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT)
• redige la proposta del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
• sottopone il Piano all'approvazione dell'organo di indirizzo politico-amministrativo;
• vigila sul funzionamento e sull'attuazione del Piano;
• propone, di concerto con il dirigente e i responsabili di servizio, modifiche al piano in relazione a cambiamenti normativi e/o organizzativi;
• propone forme di integrazione e coordinamento con il Piano della Trasparenza
• definisce procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
• individua il personale da inserire nei programmi di formazione;
• vigila sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 39/2013;
• cura la diffusione della conoscenza dei "Codici di comportamento" (Codice Etico) nell'Amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione e connessi obblighi di pubblicazione e comunicazione alla ANAC ai sensi dell'art. 15 del DPR 62/2013 "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti";
• pubblica, entro il 15 dicembre di ogni anno, sul sito web istituzionale una Relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'Organo di indirizzo politico dell'amministrazione (art.1 comma 14).

d) Organismo di Vigilanza (ODV)
• L'organo amministrativo di FARMACIE COMUNALI FVG ha conferito l'incarico di OdV collegiale, ai sensi dell'art. 6, lettera b) del Decreto 231/01, ai seguenti soggetti:
- Vania Gobat
- Michele Sessolo

- Stefano Mainardis

I compiti dell'ODV sono
• verifica sull'effettività del Modello Organizzativo in essere
• si coordina con il Responsabile per la prevenzione della Corruzione nella gestione delle misure che possono sovrapporsi, in quanto previste sia nel MOG che nel PTPC (es. Codice Etico ecc.)

e) tutti i dipendenti di FARMACIE COMUNALI FVG
• partecipano al processo di gestione del rischio (Allegato 1, par. B.1.2. P.N.A.);
• osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);
• segnalano le situazioni di illecito al soggetto preposto ai procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 55 bis comma 1 del D.Lgs. 165/2001 (art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001);
• segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241 del 1990; artt. 6 e 7 Codice di comportamento);
In particolare, nell'adozione del presente PIANO, il Responsabile ha attuato il coinvolgimento dei dipendenti responsabili di settore mediante una fattiva partecipazione al processo di gestione del rischio e sottolineando l'obbligo di osservare le misure contenute nel PTPC (art. 1, co. 14, della l. 190/2012).

f) i collaboratori a qualsiasi titolo di FARMACIE COMUNALI FVG:
• osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;

g) Responsabile della protezione dei dati - RPD, figura introdotta dagli artt. 37-39 del Regolamento (UE)
2016/679
L'ente ha provveduto alla nomina del Responsabile della protezione dei dati - RPD, figura introdotta dagli artt. 37-39 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). In merito, come da indicazioni del PNA 2018, le figure del DPO e del RPCT sono state tenute distinte ed affidate, pertanto, a due soggetti diversi. Ciò al fine di non innescare potenziali conflitti di interesse fra due funzioni per le quali deve essere garantita terzietà ed indipendenza, come prescrive sia il GDPR che la L. 190/12. Ciò detto, è bene chiarire che il rapporto fra le due figure è e deve rimanere sinergico. Infatti nel contesto degli adempimenti anticorruzione, il DPO deve costituire una figura di riferimento anche per il RPCT, sia per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, sia per questioni più peculiari: il RPCT, infatti, deve fare riferimento alle funzioni consulenziali del DPO per questioni inerenti il rapporto fra privacy e pubblicazioni in Amministrazione trasparente e nei casi in cui le istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali.

Il PTPC 2021-2023 è consultabile per esteso sul sito internet della società nella sezione all'uopo dedicata.

- agli adempimenti in tema di Privacy

Per svolgere le proprie attività nel rispetto dei principi di riservatezza e protezione dei dati personali, Farmacie comunali fvg spa ha adottato un insieme di misure organizzative, fisiche, logiche, procedurali ed informatiche finalizzato alla prevenzione dei rischi privacy, denominato anche MOP di FARMACIE COMUNALI e consultabile per esteso sul sito internet della società nella sezione all'uopo dedicata.

Le principali misure adottate sono
1) RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO)
2) ASSETTO ORGANIZZATIVO E PREPOSTI AL TRATTAMENTO
3) PROCEDURE INTERNE PER IL CORRETTO TRATTAMENTO DEI DATI
4) REGISTRO DEI TRATTAMENTI DEL TITOLARE (art. 30 comma 1 Reg. 679/16) E ANALISI DELL'IMPATTO DPIA
5) GARANZIE DI SICUREZZA INFORMATICA

- alla revisione del regolamento degli acquisti sotto soglia sulla base del Codice degli appalti (verbale del 04.12.2017)

Con provvedimento dell'Amministratore unico è stata adottata la relazione sul governo societario esercizio 2022, ex art 6 comma 4 del D.Lgs 175/2016.

Sono stati presentati in data 17/11/2023 dall'organo amministrativo al collegio sindacale:

A) Budget previsionale 2023-2025, redatto secondo le seguenti ipotesi:

- Fatturato ordinario in calo e margine in riduzione in virtù dei minori ricavi derivanti dai tamponi, ma in crescita rispetto al 2022 per tutti gli altri comparti;
- Costo del personale: tendenzialmente stabile con una riduzione dei costi compensata dagli aumenti derivanti dal rinnovo del contratto di lavoro. Possibili risparmi nell'ultima fase dell'anno;
- Altri costi: in diminuzione per i minori costi legati all'erogazione dei tamponi;
- Canone di Affidamento: in riduzione rispetto agli ultimi due anni in virtù dell'utile che non beneficia più dell'extraprofitto legato ai tamponi, ma in linea con il 2019, ultimo anno senza COVID.

B) Situazione contabile al 30/06/2023. I primi 6 mesi del 2023 sono stati in calo se presi nella loro globalità, per l'assenza dei tamponi, ma in crescita per quel che riguarda il resto dei comparti come evidenziato nell'ultima situazione presentata in CDA.

Prendendo inoltre in esame la situazione a aggiornata a Ottobre 2023 si vede come le vendite, al netto dei tamponi, hanno fatto recuperare parzialmente la perdita derivante dalla loro assenza.

**GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA**

E' una società a capitale interamente pubblico sottoposta a controllo analogo da parte degli enti soci.
Con deliberazione consiliare n. 47 del 29/10/2020 è stato deliberato l'affidamento in house alla società del servizio di manutenzione del verde pubblico nel territorio comunale. Il relativo contratto è stato sottoscritto in data 10/12/2020- Rep. A.P.16 del 10/12/2020. Pertanto la società risulta a tutti gli effetti riconducibile per l'ente al regime dell'in house. Nel corso dell'anno 2019, la percentuale di partecipazione dell'ente alla società è aumentata dal 2,00% al 2,20% a seguito dell'operazione di aumento gratuito del capitale sociale approvata dal comune di Porcia con deliberazione consiliare n.68 del 28/10/2019. Successivamente, in data 18 novembre 2019, l'assemblea societaria ha deliberato le operazioni sul capitale sociale, come risultante dal verbale redatto innanzi al notaio-dott. Gerardi con studio in Pordenone.

**LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE spa (LTA):**

La società è affidataria del servizio idrico integrato a seguito della fusione per incorporazione, con effetto giuridico dal 15/12/2017, di Sistema Ambiente srl, a cui è subentrata nell'affidamento in via diretta del medesimo servizio da parte del CATO.
Con la legge n. 5/2016 della Regione Friuli Venezia Giulia è stata costituita l'Agenzia denominata "Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti" (di seguito AUSIR), Ente di governo dell'ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo 152/2006. A tal fine la Consulta di Ambito "occidentale", a cui aderiva il comune di Porcia, con decreto del commissario liquidatore n.12/2018 ha approvato il bilancio consuntivo al 30/06/2018, riversando la propria liquidità finale all'AUSIR. A seguito deliberazione n. 10 del 15/02/2018 l'AUSIR è subentrato nei rapporti giuridici attivi e passivi

della medesima Consulta e conseguentemente nella titolarità della gestione del servizio idrico integrato, inizialmente affidato in house a Sistema Ambiente srl con deliberazione dell'assemblea di ambito "Occidentale" n. 7/2009 sino al 30/06/2039.
In data 12 giugno 2019 è stata sottoscritta la convenzione di gestione del servizio idrico integrato tra LTA SPA e l'AUSIR.
La società LTA ha emesso strumenti obbligazionari quotati in mercati regolamentati: segmento Extra Mot PRO di borsa italiana "Hydrobond" (emessi luglio 2014), ragione per la quale ad essa si applica la disciplina in deroga di cui all'art. 1, comma 5, del TUSP e, ai sensi di tale disposizione, come modificata dall'art. 1, comma 721 della legge n. 145/2018, le disposizioni del TUSP "si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'art. 2, comma 1, lettera p) nonché alle società da esse controllate".
Con deliberazione dell'Assemblea dei soci del 11 marzo 2021 è stato approvato il Regolamento del Servizio Idrico Integrato e il tariffario per le prestazioni e i servizi resi all'utenza valido sull'intero territorio gestito dalla Società.

**PORDENONE FIERE SPA:**
Nel corso dell'anno 2020 il comune ha acquisito ex lege una partecipazione nella società Pordenone Fiere spa. Infatti, secondo quando stabilito dall'art. 29 bis, comma 2 della L.R.n.21/2019 "le quote di partecipazione dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello nella società "Pordenone Fiere spa" sono attribuite in parti uguali ai comuni di Cordenons, Fontanafredda, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola."
A seguito della citata attribuzione il comune di Porcia è risultato destinatario di n.57.743 azioni della società "Pordenone Fiere spa" corrispondenti al 5,59% del capitale sociale, con effetto dal 1° luglio 2020. Dato che la divisione delle quote precedentemente detenute dall'UTI portava ad ottenere un numero di azioni non intero, per la precisione n. 57.742,57 azioni per ciascun Comune, si è reso necessario provvedere temporaneamente ad un arrotondamento per difetto attribuendo a ciascun Comune nr. 57.742 azioni per intero, con un residuo di nr. 4 azioni intestate congiuntamente ai sette Comuni aderenti alla cessata Unione territoriale. Nell'anno 2021 a seguito di un aumento di capitale della società, sono state rideterminate le quote di partecipazione societaria ed il comune di Porcia è divenuto titolare di n. 57742 azioni pari al 5,14% del capitale sociale.
In data 28 luglio 2021 è stato nominato il nuovo organo amministrativo e di revisione per il triennio 2021/2023.
E' una società mista, a prevalente partecipazione pubblica.

**Ricognizione delle società partecipate indirettamente**

| CF società | Denominazione società | Denominazione società/ organismo tramite | % Quota partecipazione società tramite | % Quota partecipazione indiretta P.A | Attività svolta | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01458550934 | ECO SINERGIE SCARL | **AMBIENTE SERVIZI S.p.A.** | 99,66 | 0,209 | Produzione energia elettrica, smaltimento rifiuti non pericolosi e pericolosi e recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami | Società possedute tramite una società a controllo pubblico |
| 00091700930 | BANCA DI CREDITO COOP. PORDENONESE SOC. COOP. | | 0,00010438 | 0,000000219 | Raccolta del risparmio ed esercizio del credito | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00067610931 | FRIULOVEST BANCA CREDITO COOP. SOC. COOP. | | 0,00229 | 0,000004809 | Raccolta del risparmio ed esercizio del credito | |
| 01286500309 | MTF SRL | | 99,00 | 0,207 | Raccolta, smaltimento, trattamento, recupero riciclaggio anche per conto di terzi enti pubblici, in qualsiasi forma, attraverso la costruzione e utilizzo di impianti tecnologici, discariche controllate; movimentazione e trasporto di tutte le classi di rifiuti ecc. | |
| 04042120230 | VIVERACQUA SCARL | **LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A.** | 1,35 | 0,025 | Servizi di committenza (art. 4, co.2, lett.e) e produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co.2, lett.d) | Società possedute tramite una società quotata ai sensi del d.lgs. 175/2016 |
| 84002020273 | ATVO SPA | **ATAP S.p.A**. | 4,46 | 0,34 | Servizio di trasporto pubblico automobilistico, servizio di noleggio da rimessa con conducente di autobus, biglietteria ed informazioni | Società possedute tramite una società NON a controllo pubblico |
| 00500670310 | ARRIVA UDINE SPA (EX SAF) | | 6,38 | 0,48 | Servizi di trasporto su strada di persone e cose | |
| 00505830315 | AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI SPA | | 21,80 | 1,67 | Trasporto pubblico, urbano suburbano ed extraurbano, noleggi con conducente, autoriparazioni in conto proprio e conto terzi | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02261650275 | CONSORZIO GESTIONE SERVIZI AUTOPARCO VENETO ORIENTALE-CONSORZIO SAVO | | 1,22 | 0,094 | Organizzazione servizi autotrasporto per conto ditte consorziate | |
| 04498000266 | MOBILITÀ DI MARCA | | 14,95 | 1,14 | trasporto terrestre di passeggeri con autobus a livello extraurbano | |
| 04021700580 | SIAV-SOCIETÀ IMMOBILIARE AUTOTRASPORTO VIAGGIATORI A RESPONSABILITÀ LIMITATA | | 0,06 | 0,005 | gestione immobili propri | |
| 01395020934 | STI-SERVIZI TRASPORTI INTEREGIONALI SPA | | 60% | 4,60% | noleggio con conducente autobus da rimessa | |
| 01569410937 | STU MAKO' SPA 27/01/16 deliberata messa in liquidazione della società in fase di espletamento procedure di asta telematica per vendita compendio immobiliare | | 20,00 | 1,53 | trasformazione e realizzazione di aree urbane e viabili (su beni propri) | |
| 01024770313 | TPL FVG SCARL | | 25,00 | 1,91 | trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane | |
| 01400720932 | ALTO ADRIATICO ENERGIA SOC. CONS. PER AZIONI | **PORDENONE FIERE S.p.A.** | 0,06 | 0,0031 | Servizi assistenza e consulenza in tema di risorse energetiche/idriche-commercializzazione energia-organizzazione eventi e fiere | Società possedute tramite una società NON a controllo pubblico |
| 02459370306 | CLUSTER LEGNO, ARREDO E SISTEMA CASA FVG SRL CONSORTILE | | 1,81 | 0,09 | consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale a supporto dei processi innovativi delle imprese… | |

Con riferimento a tutte le "partecipazioni indirette", si riporta quanto indicato negli appositi indirizzi condivisi sia dalla struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP che dalla Corte dei Conti e pubblicati, nell'apposita sezione del Dipartimento del Tesoro.

Al paragrafo "*4. PERIMETRO OGGETTIVO - 4.1 Partecipazioni oggetto della razionalizzazione periodica"* è precisato che:

"Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere «la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi».

Una società si considera:
- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo pubblico.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute per il tramite di una società o di un organismo controllati dall'Amministrazione medesima congiuntamente ad altre Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca - da rendere nota agli organi societari - sulle misure di razionalizzazione da adottare.

Si precisa, inoltre, che la nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL, che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute.

*5.2 Società a controllo pubblico*

"La nozione di "società a controllo pubblico" risulta dal combinato disposto delle lettere b) ed m) del comma 1 dell'articolo 2 del TUSP.

Sulla corretta individuazione di tale nozione, si richiamano le indicazioni contenute nell'orientamento concernente "*la nozione di "società a controllo pubblico" di cui all'articolo 2, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175*", pubblicato il 15 febbraio 2018 sul sito istituzionale del Dipartimento del tesoro *www.dt.mef.gov.it.*

In via esemplificativa, la fattispecie della "società a controllo pubblico" ricorre nelle seguenti ipotesi.
Controllo solitario:
1. il socio dispone della maggioranza assoluta dei voti in assemblea ordinaria;

2. il socio dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3. il socio esercita il controllo grazie a vincoli contrattuali con la società

Controllo congiunto:
1. una pluralità di soci esercita il controllo per effetto di norme di legge, di norme statutarie o di patti parasociali;
2. una pluralità di soci dispone della maggioranza assoluta dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed esercita il controllo, anche tramite comportamenti concludenti;
3. una pluralità di soci dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, anche tramite comportamenti concludenti;
4. una pluralità di soci esercita il controllo grazie a vincoli contrattuali con la società.

Ovviamente si considerano a controllo pubblico anche le società *in house* soggette al controllo analogo e al controllo analogo congiunto, nonché le società a totale partecipazione pubblica."

*Per la nozione di controllo si veda anche il paragrafo 5.2.*

Alla luce di tali indirizzi, sono oggetto di revisione periodica quelle partecipazioni che siano detenute attraverso una "tramite" di controllo, con esclusione di quelle detenute indirettamente attraverso una società "quotata" come definita dall'art. 2, comma 1, lettera p) dello stesso TUSP (società che emette azioni quotate o che ha emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati), salvo che la società indiretta non sia detenuta anche direttamente dall'amministrazione (art. 1 comma 5 del TUSP).
Al riguardo si evidenzia che:
-ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 comma 5 e 26 comma 5 del TUSP le disposizioni dello stesso non si applicano alle società quotate se non per espressa previsione
-con riferimento alle "partecipazioni indirette" possedute dal comune trova applicazione il citato art. 1 comma 5 in base al quale rimangono escluse le partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute attraverso una società di controllo "quotata", salvo che la società indiretta non sia detenuta anche direttamente dall'amministrazione.
Quindi, le partecipazioni detenute indirettamente dal comune di Porcia tramite LTA, società quotata ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera p) del TUSP, sono elencate nella presente relazione a fini meramente conoscitivi.

Si richiamano inoltre le indicazioni contenute nella "Relazione sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche degli enti locali" approvata dalla Corte dei conti - sezione regionale di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia con deliberazione del 8 settembre 2021. La corte precisa che solo con riferimento a organismi o società direttamente partecipati per cui sussiste il controllo, l'Ente locale deve procedere alla individuazione delle società da questi partecipate che costituiscono appunto le partecipazioni indirette dell'Ente locale e che devono essere sottoposte a verifica dei requisiti previsti dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Relativamente quindi alle partecipazioni detenute attraverso una "tramite" (non quotata) si precisa quanto segue:

- la società Pordenone Fiere spa è una società mista a prevalente partecipazione pubblica, i cui soci dispongono congiuntamente della maggioranza assoluta dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, ma non condividono alcuna modalità di esercizio coordinato del diritto di voto, né alcuna forma di controllo congiunto. Pertanto non ricorre il requisito del controllo come individuato negli indirizzi del dipartimento del Tesoro e della Corte dei Conti

- Atap spa è una società mista a prevalente partecipazione pubblica i cui soci dispongono congiuntamente della maggioranza assoluta dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, ma non condividono alcuna modalità di esercizio coordinato del diritto di voto, né alcuna forma di controllo congiunto. Pertanto non ricorre il requisito del controllo come individuato negli indirizzi del dipartimento del Tesoro e della Corte dei Conti

  Le società partecipate indirettamente dall'intestata amministrazione tramite ATAP spa e PORDENONE FIERE spa non sono quindi oggetto di razionalizzazione ma vengono comunque individuate anch'esse a fini esclusivamente conoscitivi.

- la società Ambiente servizi spa è una società in house sulla quale è esercitato congiuntamente da parte degli enti pubblici soci il controllo analogo disciplinato da specifica convenzione. Le società in cui detiene partecipazioni sono: Eco sinergie scarl, Mtf srl, Banca di credito coop. pordenonese soc. coop., Friulovest banca credito coop. soc. coop.

  Eco Sinergie S.c.r.l.
  Nel luglio 2012 Ambiente Servizi S.p.a. ha acquisito il controllo pieno della partecipata che è diventata così a tutti gli effetti società pubblica e nel novembre 2013 è entrata nella compagine sociale la Net Spa, appartenente allo stesso settore di Ambiente Servizi. Il 31 dicembre 2016 si è conclusa l'operazione di aumento di capitale sociale scindibile fino a euro 1.000.000, deliberata il 4 luglio 2014. Ad oggi il capitale sociale di Eco Sinergie pari a euro 2.050.000, risulta così suddiviso: 99,66% da Ambiente Servizi S. p.a. e 0,34% da Net S.p.a.

  Mtf S.r.l.
  Su autorizzazione dell'Assemblea di coordinamento intercomunale dell'11 febbraio 2017, Ambiente Servizi ha partecipato ad una procedura ad evidenza pubblica promossa dalla società Exe S.p.a., partecipata dalla Provincia di Udine e dalla Net S.p.a., per l'acquisto del 99% del capitale sociale della società Mtf S.r.l., società affidataria in-house della raccolta di rifiuti nel Comune di Lignano (UD), avanzando una proposta di acquisto di euro 2.000.000. L'offerta è risultata economicamente quella più vantaggiosa. Pertanto, dopo aver adempiuto alla richiesta del R.U.P. di trasmettere le delibere di autorizzazione all'acquisto anche di tutti i Consigli Comunali degli Enti Locali Soci, il giorno 5 maggio 2017 è stata comunicata la definitiva aggiudicazione. A seguito del gradimento del Comune di Lignano e il mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dello stesso, così come previsto dallo Statuto di Mtf S.r.l., il 10 novembre 2017 è stato sottoscritto il contratto di trasferimento della quota, diventando così Ambiente Servizi S.p.a. socio controllante della società Mtf S.r.l.
  L'acquisizione delle quote sociali di Mtf S.r.l. è un risultato rispondente agli interessi pubblici di cui sono portatori gli Enti locali soci di Ambiente Servizi S.p.a. e ciò in quanto la predetta partecipazione, consentendo di migliorare l'efficienza e l'economicità delle gestioni, andrà a beneficio dei cittadini ed utenti, nell'interesse dei quali gli enti locali hanno deciso di dar vita ad Ambiente Servizi S.p.a.
  Alla stessa, all'atto dell'acquisto, è stato attribuito un avviamento superiore ad euro 1.200.000 che è tutt'ora riconosciuto visto che la società controllata svolge attività di raccolta, smaltimento, trattamento e riciclaggio dei rifiuti solidi e liquidi per il Comune di Lignano e l'autorità d'ambito regionale AUSIR (dal 01 gennaio 2020 l'organo competente per la determinazione delle tariffe), con deliberazione n. 37/19 del 02/10/2019, ha approvato l'affidamento del servizio rifiuti alla società Mtf S.r.l. nel Comune di Lignano e il prolungamento della durata fino al 01 gennaio 2035.

  Banca di credito coop. pordenonese soc.coop.
  La società Ambiente Servizi SPA al 31.12.2020 partecipa direttamente in Banca di Credito Cooperativo Pordenonese - Società cooperativa; tale partecipazione sarà mantenuta anche per l'anno 2021 e non ci sono, alla data della presente, previsioni di recesso dalla stessa. La Società fa parte del Gruppo bancario cooperativo ICCREA. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle direttive emanate dalla Capogruppo ICCREA Banca S.p.A.

nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, in conformità del contratto di coesione cui essa aderisce o per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'autorità competente nell'interesse della stabilità del Gruppo. Bcc Pordenonese è frutto della fusione tra queste realtà cui si aggiunge l'acquisizione, nel 2016 di 6 filiali della Ex Bcc del Veneziano, quali Pramaggiore, Concordia Sagittaria, San Donà di Piave, San Stino di Livenza, Caorle ed Eraclea. Un istituto che, mantenendo la sua specifica identità di banca con natura mutualistica e locale, ha raggiunto importanti dimensioni che la collocano in una posizione di leader in Regione. Opera, infatti, con 35 filiali in un comprensorio di circa 70 Comuni, che vanno dai monti al mare, tra Friuli e Veneto Orientale.
A decorrere dal 01/01/2020 ha assunto efficacia la fusione per incorporazione tra BCC Pordenonese e BCC di Monastier e del Sile, con la ridenominazione della Banca in "Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile – Società Cooperativa". La fusione ha avuto effetto contabile dal 01/01/2020 ed effetto giuridico dal 22/01/2020; l'integrazione a livello informatico è avvenuta il 10/02/2020. In data 21 gennaio 2020 è stato stipulato il l'atto di fusione, i cui effetti civilistici sono decorsi dal 22 gennaio 2020, giorno di iscrizione di tale atto al Registro delle Imprese di Pordenone - Udine e di quello di Treviso - Belluno. Entrambe le banche dal 2018, con la sottoscrizione del Contratto di Coesione e dell'Accordo di Garanzia, fanno parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.
La società, solo indirettamente partecipata dagli Enti facenti parte della compagine sociale di Ambiente Servizi Spa, soddisfa il requisito di cui all'art.4 comma 9-ter del TUSP *("E' fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.")*

Friulovest banca credito coop. soc. coop:
La società Ambiente Servizi SPA al 31.12.2020 partecipa direttamente in Friulovest Banca – Credito Cooperativo - Società Cooperativa; tale partecipazione sarà mantenuta anche per l'anno 2021 e non ci sono, alla data della presente, previsioni di recesso dalla stessa. La Società fa parte del Gruppo Bancario Cooperativo avente come Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. (definito anche il "Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale") ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. (la "Capogruppo"). La Società è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo emana nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ovvero per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'Autorità competente nell'interesse della stabilità del gruppo, in conformità al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 s.m.i. ("TUB").
La società, solo indirettamente partecipata dagli Enti facenti parte della compagine sociale di Ambiente Servizi Spa, soddisfa il requisito di cui al sopra richiamato art.4 comma 9-ter del TUSP.

## 3.2 I precedenti provvedimenti di razionalizzazione posti in essere dall'Amministrazione

Al fine di comprendere il lavoro svolto e le decisioni adottate è necessario richiamare non solo il quadro giuridico di riferimento ma anche i precedenti atti posti in essere da parte dell'Amministrazione in attuazione di precedenti disposizioni normative o anche di scelte aziendali poste in essere autonomamente.
L'art. 24 del decreto legislativo n. 175/2016 così come modificato ed integrato con il decreto legislativo n. 100/2017, aveva posto a carico di tutte le amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, finalizzata alla loro razionalizzazione, che ha costituito un aggiornamento

del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dell'articolo 1 della Legge n. 190/2014

Nella tabella che segue si riportano, sinteticamente, i principali atti amministrativi adottati dal Comune:

| N. e data | Oggetto della deliberazione | riferimenti normativi |
|---|---|---|
| deliberazione del consiglio comunale n.91/2008 | **Ricognizione** delle società partecipate dall'Ente - ai sensi dell'art. 3, comma 28, della Legge 24.12.2007, n. 244 e s.m. e i. | dal comma 27 al comma 29 dell'art. 3 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) |
| deliberazione del consiglio comunale n.24/2015 | Piano operativo di **razionalizzazione** delle società partecipate - legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di Stabilità anno 2015) articolo 1, commi 611 e 612. | art. 1 commi 611 e 612 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) |
| deliberazione del consiglio comunale n.25/2016 | **Razionalizzazione** delle società partecipate e delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 1 co. 611 e 612 della legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) -relazione sui risultati conseguiti. | art. 1 commi 611 e 612 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) |
| deliberazione del consiglio comunale n.84/2017 | **Revisione straordinaria** delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n.175 e s.m.i – ricognizione partecipazione possedute - individuazione partecipazioni da alienare e/o conservare. Approvazione. | art. 24 d.lgs 175/2016 (TUSP) |
| deliberazione del consiglio comunale n.97/2018 | Art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017: **razionalizzazione periodica** delle partecipazioni pubbliche detenute dal comune di Porcia al 31/12/2017. | art. 20 d.lgs 175/2016 (TUSP) |
| deliberazione del consiglio comunale n.87/2019 | Art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 s.m.i<br>-comma 1 **revisione periodica** delle partecipazioni societarie detenute dal comune di Porcia al 31/12/2018<br>-comma 4 relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione approvato con C.C. n. 97 del 27/12/2018 con riferimento alle partecipazioni detenute al 31/12/2017 | art. 20 d.lgs 175/2016 (TUSP) |
| deliberazione del consiglio comunale n.72/2020 | Art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 s.m.i<br>-comma 1 **revisione periodica** delle partecipazioni societarie detenute dal comune di Porcia al 31/12/2019<br>-comma 4 relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione approvato con C.C. n. 87 del 23/12/2019 con riferimento alle partecipazioni detenute al 31/12/2018 | art. 20 d.lgs 175/2016 (TUSP) |
| deliberazione del consiglio comunale n.85/2021 | Art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 s.m.i<br>-comma 1 **revisione periodica** delle partecipazioni societarie detenute dal comune di Porcia al 31/12/2020<br>-comma 4 relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione approvato con C.C. n.72 del 23/12/2020 con riferimento alle partecipazioni detenute al 31/12/2019 | art. 20 d.lgs 175/2016 (TUSP) |
| deliberazione del consiglio | Art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 s.m.i | art. 20 d.lgs 175/2016 (TUSP) |

| | | |
|---|---|---|
| comunale n.88/2022 | -comma 1 **revisione periodica** delle partecipazioni societarie detenute dal comune di Porcia al 31/12/2021<br>-comma 4 relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione approvato con C.C. n.85 del 22/12/2021 con riferimento alle partecipazioni detenute al 31/12/2020 | |

Come può facilmente evincersi dalla tabella l'ultimo intervento ricognitivo e di razionalizzazione è stato quello previsto dal legislatore lo scorso anno con il piano di revisione ordinaria previsto dall'articolo 20 del TUSP. In esso si prevedeva con riferimento a ciascuna delle società di seguito riportate uno specifico percorso.

| Denominazione società | Quota di partecipazione | Azioni di razionalizzazione contenute in attuazione dell'art. 24 D. Lgs. 175/2016 |
|---|---|---|
| **AMBIENTE SERVIZI SPA** | 0,21% | Mantenimento senza interventi di razionalizzazione |
| ECO SINERGIE SCARL (partecipata tramite Ambiente Servizi spa) | 0,21% | Mantenimento senza interventi di razionalizzazione |
| MTF SRL (partecipata tramite Ambiente Servizi spa) | 0,207% | Mantenimento senza interventi di razionalizzazione |
| FRIULOVEST BANCA CREDITO COOP. SOC. COOP. (partecipata tramite Ambiente Servizi spa) | 0,000004809 | Mantenimento senza interventi di razionalizzazione |
| BANCA DI CREDITO COOP. PORDENONESE SOC. COOP. (partecipata tramite Ambiente Servizi spa) | 0,000000219 | Mantenimento senza interventi di razionalizzazione |
| **ATAP SPA** | 7,67% | Mantenimento senza interventi di razionalizzazione |
| **FARMACIE COMUNALI FVG SPA** | 75% | Mantenimento senza interventi di razionalizzazione |
| **GESTIONE SERVIZI MOBILTA' SPA** | 2,20% | Mantenimento senza interventi di razionalizzazione |
| **LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA** | 1,896% | Mantenimento senza interventi di razionalizzazione |
| **PORDENONE FIERE S.p.A** | 5,14 | Mantenimento senza interventi di razionalizzazione |

### 3.2.1 Attuazione delle misure previste nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021

Per le partecipazioni detenute al 31/12/2021 con deliberazione consiliare n.88 del 22/12/2022 è stato deliberato il mantenimento delle partecipazioni in essere, senza alcun intervento di razionalizzazione, in:

-Ambiente e Servizi spa e relative società partecipate

- ATAP spa (le relative società partecipate, non essendo Atap in controllo, non sono state oggetto di razionalizzazione)
- Farmacie comunali FVG spa
- GSM spa

- Livenza Tagliamento Acque spa (le relative società partecipate, essendo LTA società quotata ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera p) del TUSP, non sono state oggetto di razionalizzazione)
- Pordenone Fiere spa (le relative società partecipate indirettamente, non essendo Pordenone Fiere in controllo, non sono state oggetto di razionalizzazione)

### 3.3 Raccolta di informazioni

Conclusa la preliminare analisi delle partecipate e la loro distinzione tra partecipazioni dirette, indirette e quotate, la fase successiva è stata quella di raccogliere per ciascuna di esse quelle informazioni indispensabili per poter predisporre il piano di razionalizzazione periodica corrente.

L'analisi riguarda le società già incluse nel piano di revisione ordinaria di cui all'art. 20 del TUSP e partecipate dall'Amministrazione e approvato con la deliberazione consiliare n. 85/2021.

L'insieme delle informazioni raccolte ha permesso di costruire il Piano di razionalizzazione ordinario riferito alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2022, di cui alla presente delibera e le cui risultanze sono di seguito riportate.

#### 3.3.1 Le risultanze finali del Piano di revisione ordinaria

Le risultanze finali dell'attività di ricognizione e di successiva razionalizzazione delle partecipazioni dirette ed indirette possedute dall'ente sono riportate distinte per tipologia di interventi da porre in essere nelle tabelle che seguono.

Partecipazioni **dirette**:

| | **Tipologie di azioni** | **N. di partecipazioni** |
|---|---|---|
| **Partecipazioni da conservare** | Partecipazioni da mantenere senza azioni di razionalizzazione | 6 |
| | Partecipazioni da mantenere con azioni di razionalizzazione | = |
| **Partecipazioni da alienare** | Partecipazioni per le quali si prevede cessione/alienazione di quote | = |
| | Partecipazioni per le quali si prevede liquidazione della società | = |
| | Partecipazioni per le quali si prevede la fusione/incorporazione con altra società | = |

Partecipazioni **indirette**:

| | **Tipologie di azioni** | **N. di partecipazioni** |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **Partecipazioni da conservare** | Partecipazioni da mantenere senza azioni di razionalizzazione | n. 4 partecipazioni detenute tramite Ambiente servizi spa.<br><br>Le partecipazioni detenute tramite le società LTA spa, ATAP spa, PORDENONE FIERE spa non sono state oggetto della presente razionalizzazione come specificato al paragrafo 3.3 *Ricognizione delle società partecipate indirettamente* |
| | Partecipazioni da mantenere con azioni di razionalizzazione | = |
| **Partecipazioni da alienare** | Partecipazioni per le quali si prevede cessione/alienazione di quote | = |
| | Partecipazioni per le quali si prevede liquidazione della società | = |

La tabella che segue riporta l'elenco analitico delle società per le quali si propone il mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

| Progressivo | Denominazione società | Tipo di partecipazione | Attività svolta | % Quota di partecipazione detenuta dall'Ente | Esito della ricognizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMBIENTE SERVIZI S.p.A. | Diretta | Raccolta di rifiuti soli urbani speciali, pericolosi e non. | 0,21 | Mantenimento della partecipazione in quanto gestore di un SPL.<br>In data 23-27 dicembre 2019 è stato sottoscritto digitalmente il contratto di servizio tra AMBIENTE SERVIZI SPA e l'AUSIR, ente di governo dell'ambito per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative anche al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, istituito con LR n. 5/2016 |
| 2 | ECO SINERGIE SCARL | Indiretta | Produzione energia elettrica, smaltimento rifiuti non pericolosi e pericolosi e recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami | 0,21 | Mantenimento della partecipazione in quanto gestore di un servizio di interesse generale |
| 3 | MTF SRL | Indiretta | Raccolta, smaltimento, trattamento, recupero e riciclaggio anche per conto di terzi enti pubblici, in qualsiasi forma, attraverso la costruzione e utilizzo di impianti tecnologici, discariche controllate; movimentazione e trasporto di tutte le classi di rifiuti ecc. | 0,20 | Mantenimento della partecipazione in quanto gestore di un SPL., rispondente agli interessi pubblici di cui sono portatori gli Enti locali soci di Ambiente Servizi S.p.a |
| 4 | FRIULOVEST BANCA CREDITO COOP. SOC. COOP. | Indiretta | Raccolta del risparmio ed esercizio del credito | 0,000004809 | Mantenimento della partecipazione ai sensi dell'art.4 comma 9-ter del TUSP |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | BANCA DI CREDITO COOP. PORDENONESE SOC. COOP. | Indiretta | Raccolta del risparmio ed esercizio del credito | 0,000000219 | Mantenimento della partecipazione ai sensi dell'art.4 comma 9-ter del TUSP |
| 6 | ATAP SPA | Diretta | Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane | 7,67 | Produce un servizio di interesse generale mediante l'affidamento, con gara pubblica, da parte della Regione Friuli Venezia Giulia.<br>ATAP Spa ha aderito nel 2016 alla costituzione di una società consortile denominata Tpl Fvg s.c.a.r.l che risulta aggiudicataria della gara indetta dalla Regione FVG per la gestione del trasporto pubblico locale (come definitivamente aggiudicata con sentenza del Consiglio di Stato del 23/08/2019). |
| 7 | FARMACIE COMUNALI FVG SPA | Diretta | Farmacia | 75 | E' una società in house providing costituita per svolgere l'attività di gestione della farmacia comunale. Tale attività è preordinata a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute. Trattandosi di servizi equiparabili ai servizi pubblici di carattere sanitario la cui finalità pubblica è insita nel servizio stesso, l'ente locale ne mantiene la gestione diretta (in house) ed il controllo. |
| 8 | GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA | Diretta | Gestione globale dei servizi per la mobilità prodotti ed erogati a favore delle comunità locali degli Enti soci e affidanti | 2,20 | Mantenimento della partecipazione in quanto riconducibile alla fattispecie di servizio di interesse generale ex art. 4 comma 2 lett a) TUSP.<br>Con deliberazione consiliare n.47 del 29/10/2020 è stato approvato l'affidamento in house da parte dell'Ente del servizio di manutenzione del verde pubblico nel territorio comunale. |
| 9 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | Diretta | Produzione del servizio idrico integrato, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio medesimo | 1,896 | Mantenimento della partecipazione in quanto gestore di un SPL. La società, inoltre, risulta quotata avendo emesso, nel luglio 2014, strumenti obbligazionari quotati in mercati regolamentati: segmento Extra Mot PRO di borsa italiana "Hydrobond"<br>In data 12 giugno 2019 è stata sottoscritta la convenzione di gestione del servizio idrico integrato tra LTA SPA e l'AUSIR, ente di governo dell'ambito per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative anche al servizio idrico integrato, istituito con LR n. 5/2016. |
| 10 | PORDENONE FIERE S.p.A. | Diretta | | 5,14 | Mantenimento della partecipazione in quanto ai sensi dell'art. 4 comma 7 del d.lgs 175/2016 "Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche" sono ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici |

Per nessuna si è proposto:

⇒ il mantenimento della partecipazione prevedendo però specifici interventi di razionalizzazione;

⇒ l'alienazione con la previsione della cessione/alienazione di quote

⇒ l'alienazione con la previsione di fusione/incorporazione con altra società

## 4. Gli allegati al Piano

A conclusione di detta relazione si riportano le schede analitiche relative a ciascuna società censita attraverso l'utilizzo del modello standard approvato dal Dipartimento del Tesoro secondo gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e censimento delle partecipazioni pubbliche, condivisi con la corte dei Conti.

In appendice, la relazione di ricognizione ex art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022 redatta dall'Autorità Unica per i Servizi idrici e i Rifiuti (AUSIR) sulla situazione gestionale del servizio svolto dalla società Ambiente Servizi S.p.A. e dalla società Livenza Tagliamento Acque nel corso dell'anno 2022.

Dipartimento del Tesoro

# *SCHEDE DI RILEVAZIONE*
# *PER LA*
# REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
# da approvarsi entro il 31/12/2023
# (*Art. 20, c. 1, TUSP*)

## Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2022

## DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Codice Fiscale** | 01434200935 |
| **Denominazione** | AMBIENTE SERVIZI SPA |
| **Data di costituzione della partecipata** | 2001 |
| **Forma giuridica** | Società per azioni |
| **Tipo di fondazione** | Scegliere un elemento. |
| **Altra forma giuridica** | |
| **Stato di attività della partecipata** | attiva |
| **Data di inizio della procedura** (1) | |
| **Società con azioni quotate in mercati regolamentati** (2) | No |
| **Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)** (2) | no |
| **La società è un GAL**(2) | no |

(1) Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

(2) Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

## SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Stato** | Italia |
| **Provincia** | PN |
| **Comune** | SAN VITO AL TAGLIAMENTO |
| **CAP*** | 33078 |
| **Indirizzo*** | VIA CLAUZETTO 15 |
| **Telefono*** | 0434 842211 |
| **FAX*** | |
| **Email*** | amministrazione@ambienteservizi.net |

*campo con compilazione facoltativa

## SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link *http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007*

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Attività 1** | E.38.11 |
| **Attività 2** | |
| **Attività 3** | |
| **Attività 4** | |

## ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Società in house** | si |
| **Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)** | si |
| **Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016** | no |
| **Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #** | no |
| **Riferimento normativo società di diritto singolare (3)** | |
| **La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?** | no |
| **Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:** | Scegliere un elemento. |
| **Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)** | no |
| **Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)** | no |
| **Riferimento normativo atto esclusione (4)** | |

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

#Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

## DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

| NOME DEL CAMPO | Anno 2022 |
|---|---|
| **Tipologia di attività svolta** | Attività produttive di beni e servizi |
| **Numero medio di dipendenti** | 138 |
| **Numero dei componenti dell'organo di amministrazione** | 5 |
| **Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione** | 31.196 |
| **Numero dei componenti dell'organo di controllo** | 3 |
| **Compenso dei componenti dell'organo di controllo** | 27.270 |

| NOME DEL CAMPO | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Approvazione bilancio** | sì | sì | sì | sì | sì |
| **Risultato d'esercizio** | 1.279.730 | 1.088.235 | 642.499 euro | 814.850 euro | 642.943 euro |

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

**ATTENZIONE:** l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

## 1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "***Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)***".

| NOME DEL CAMPO | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| **A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni** | 26.773.632 | 25.573.808 | 22.616.629 euro |
| **A5) Altri Ricavi e Proventi** | 885.699 | 369.988 | 316.774 euro |
| **di cui Contributi in conto esercizio** | 394.710 | 159.928 | 97.263 euro |

## 2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: "***Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)***".

| NOME DEL CAMPO | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| **A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni** | | | |
| **A5) Altri Ricavi e Proventi** | | | |
| **di cui Contributi in conto esercizio** | | | |
| **C15) Proventi da partecipazioni** | | | |
| **C16) Altri proventi finanziari** | | | |
| **C17 bis) Utili e perdite su cambi** | | | |
| **D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni** | | | |

## 3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "*Tipologia di attività svolta*" dalla partecipata è: "***Attività bancarie e finanziarie***".

| NOME DEL CAMPO | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| **Interessi attivi e proventi assimilati** | | | |
| **Commissioni attive** | | | |

## 4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: "***Attività assicurative***".

| NOME DEL CAMPO | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| **I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione** | | | |
| **I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione** | | | |
| **II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione** | | | |
| **II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione** | | | |

## QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Tipologia di Partecipazione** | Partecipazione diretta |
| **Quota diretta** (5) | 0,2122% |
| **Codice Fiscale Tramite** (6) | |
| **Denominazione Tramite (organismo)** (6) | |
| **Quota detenuta dalla Tramite nella società** (7) | |

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

(6) Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

## QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Tipo di controllo** | controllo analogo congiunto |

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di orientamento del 15 febbraio 2018 emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

## INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento** | **Sì** |

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

| | |
|---|---|
| **Società controllata da una quotata** | **No** |
| **CF della società quotata controllante** (8) | |
| **Denominazione della società quotata controllante** (8) | |
| **La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?** | No |
| **Attività svolta dalla Partecipata** | produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) |
| **Descrizione dell'attività** | Raccolta di rifiuti solidi urbani speciali, pericolosi e non. Attività parzialmente analoga a quella svolta dalle partecipate controllate MTF e ECOSINERGIE detenute al fine di migliorare l'efficienza e l'economicità della gestione. Il servizio (SPL a rilevanza economica) è svolto nei confronti della collettività di riferimento. |
| **Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato** (9) | |
| **Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)** | si |
| **Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)** | no |
| **Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)** | no |
| **L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)** (10) | no |
| **Esito della revisione periodica** (11) | mantenimento senza interventi |
| **Modalità (razionalizzazione)** (12) | Scegliere un elemento. |
| **Termine previsto per la razionalizzazione** (12) | |
| **Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria** (13) | No |
| **Applicazione dell'art.24, comma 5-ter** (14) § | No |
| **Note*** | Con deliberazione n. 21 del 12 aprile 2019 l'Autorità di ambito-AUSIR ha affidato in house ad Ambiente e servizi spa e a GEA spa la titolarità della gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per la totalità dell'ambito di affidamento costituito dal territorio dei comuni dell'assemblea locale occidentale (CATO) con effetto per il territorio dei Comuni che abbiano la qualità di socio delle rispettive società e fino al 1° gennaio 2035. In data 23-27 dicembre 2019 è stato sottoscritto digitalmente il contratto di servizio tra AMBIENTE SERVIZI SPA e l'AUSIR. |

(8) Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

(9) Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

**Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:**

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle “Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.

Dipartimento del Tesoro

# *SCHEDE DI RILEVAZIONE*
# *PER LA*
# REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
# da approvarsi entro il 31/12/2023
# (*Art. 20, c. 1, TUSP*)

## Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2022

## DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Codice Fiscale** | 00188590939 |
| **Denominazione** | ATAP SPA |
| **Data di costituzione della partecipata** | 16/06/1976 |
| **Forma giuridica** | Società per azioni |
| **Tipo di fondazione** | Scegliere un elemento. |
| **Altra forma giuridica** | |
| **Stato di attività della partecipata** | attiva |
| **Data di inizio della procedura** (1) | |
| **Società con azioni quotate in mercati regolamentati** (2) | NO |
| **Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)** (2) | NO |
| **La società è un GAL**(2) | NO |

(1) Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

(2) Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

## SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Stato** | Italia |
| **Provincia** | PORDENONE |
| **Comune** | PORDENONE |
| **CAP*** | 33170 |
| **Indirizzo*** | VIA CANDIANI 26 |
| **Telefono*** | 0434 224411 |
| **FAX*** | |
| **Email*** | Atappnåtap.pn.it |

*campo con compilazione facoltativa

## SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link *http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007*

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Attività 1** | 49.31.00 trasporto 99,80% |
| **Attività 2** | 35.11.00 produzione energia elettrica 0,20% |
| **Attività 3** | |
| **Attività 4** | |

## ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Società in house** | no |
| **Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)** | no |
| **Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016** | no |
| **Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #** | no |
| **Riferimento normativo società di diritto singolare (3)** | |
| **La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?** | si |
| **Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:** | ARERA |
| **Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)** | no |
| **Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)** | no |
| **Riferimento normativo atto esclusione (4)** | |

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

#Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

## DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

| NOME DEL CAMPO | Anno 2021 |
|---|---|
| **Tipologia di attività svolta** | Attività produttive di beni e servizi |
| **Numero medio di dipendenti** | 229 |
| **Numero dei componenti dell'organo di amministrazione** | 5 |
| **Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione** | 120.346 |
| **Numero dei componenti dell'organo di controllo** | 3+2 supplenti |
| **Compenso dei componenti dell'organo di controllo** | 36.400 |

| NOME DEL CAMPO | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Approvazione bilancio** | sì | sì | sì | sì | sì |
| **Risultato d'esercizio** | 1.054.594 | 1.271.622 | 2.059.608 | 4.154.051 | 5.935.658 |

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

**ATTENZIONE:** l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

## 1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "***Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)***".

| NOME DEL CAMPO | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| **A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni** | 23.720.980 | 23.352.285 | 22.214.919 |
| **A5) Altri Ricavi e Proventi** | 2.728.643 | 3.389.770 | 2.663.348 |
| **di cui Contributi in conto esercizio** | 1.604.511 | 2.037.857 | 1.742.802 |

## 2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: "***Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)***".

| NOME DEL CAMPO | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| **A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni** | | | |
| **A5) Altri Ricavi e Proventi** | | | |
| **di cui Contributi in conto esercizio** | | | |
| **C15) Proventi da partecipazioni** | | | |
| **C16) Altri proventi finanziari** | | | |
| **C17 bis) Utili e perdite su cambi** | | | |
| **D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni** | | | |

## 3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "*Tipologia di attività svolta*" dalla partecipata è: "***Attività bancarie e finanziarie***".

| NOME DEL CAMPO | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| **Interessi attivi e proventi assimilati** | | | |
| **Commissioni attive** | | | |

## 4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: "***Attività assicurative***".

| NOME DEL CAMPO | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| **I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione** | | | |
| **I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione** | | | |
| **II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione** | | | |
| **II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione** | | | |

## QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Tipologia di Partecipazione** | Partecipazione diretta |
| **Quota diretta** (5) | 7,67% |
| **Codice Fiscale Tramite** (6) | |
| **Denominazione Tramite (organismo)** (6) | |
| **Quota detenuta dalla Tramite nella società** (7) | |

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

(6) Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

## QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Tipo di controllo** | nessuno |

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di orientamento del 15 febbraio 2018 emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

**INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE**

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento** | **Sì** |

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

| | |
|---|---|
| **Società controllata da una quotata** | **No** |
| **CF della società quotata controllante** (8) | |
| **Denominazione della società quotata controllante** (8) | |
| **La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?** | No |
| **Attività svolta dalla Partecipata** | produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) |
| **Descrizione dell'attività** | Trasporti pubblici ed attività connesse alla mobilità ed al trasporto pubblico.<br>Il servizio di trasporto è svolto nei confronti della collettività di riferimento |
| **Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato** (9) | |
| **Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)** | no |
| **Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)** | no |
| **Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)** | no |
| **L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)** (10) | no |
| **Esito della revisione periodica** (11) | mantenimento senza interventi |
| **Modalità (razionalizzazione)** (12) | Scegliere un elemento. |
| **Termine previsto per la razionalizzazione** (12) | |
| **Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria** (13) | No |
| **Applicazione dell'art.24, comma 5-ter** (14) § | No |
| **Note*** | |

(8) Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

(9) Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

(10) Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

(12) Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

(13) Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

(14) Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24,

comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

**Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:**

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.

Dipartimento del Tesoro

# *SCHEDE DI RILEVAZIONE*
# *PER LA*
# REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
# da approvarsi entro il 31/12/2023
# (*Art. 20, c. 1, TUSP*)

## Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2022

## DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Codice Fiscale** | 00091700930 |
| **Denominazione** | Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile - Società cooperativa |
| **Data di costituzione della partecipata** | 1895 |
| **Forma giuridica** | Società cooperativa |
| **Tipo di fondazione** | Scegliere un elemento. |
| **Altra forma giuridica** | |
| **Stato di attività della partecipata** | attiva |
| **Data di inizio della procedura** (1) | |
| **Società con azioni quotate in mercati regolamentati** (2) | |
| **Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)** (2) | |
| **La società è un GAL**(2) | |

(1) Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

(2) Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

## SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Stato** | Italia |
| **Provincia** | PN |
| **Comune** | Azzano Decimo |
| **CAP*** | 33082 |
| **Indirizzo*** | Via Trento, 1 |
| **Telefono*** | 0434 636201 |
| **FAX*** | |
| **Email*** | bccpn@legalmail.it |

*campo con compilazione facoltativa

## SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link *http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007*

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Attività 1** | 64.19.1 |
| **Attività 2** | |
| **Attività 3** | |
| **Attività 4** | |

## ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Società in house** | no |
| **Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)** | no |
| **Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016** | no |
| **Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #** | no |
| **Riferimento normativo società di diritto singolare (3)** | |
| **La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?** | no |
| **Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:** | Scegliere un elemento. |
| **Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)** | no |
| **Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)** | no |
| **Riferimento normativo atto esclusione (4)** | |

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

#Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

## DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

| NOME DEL CAMPO | Anno 2022 |
|---|---|
| **Tipologia di attività svolta** | Attività bancarie e finanziarie |
| **Numero medio di dipendenti** | 376 |
| **Numero dei componenti dell'organo di amministrazione** | 13 |
| **Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione** | |
| **Numero dei componenti dell'organo di controllo** | 3 |
| **Compenso dei componenti dell'organo di controllo** | |

| NOME DEL CAMPO | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Approvazione bilancio** | sì | sì | sì | sì | sì |
| **Risultato d'esercizio** | 27.243.545 | 9.370.539 | 9.026.000 | 7.664.000 | 7.007.000 |

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

**ATTENZIONE:** l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

## 1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "***Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)***".

| NOME DEL CAMPO | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| **A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni** | | | |
| **A5) Altri Ricavi e Proventi** | | | |
| **di cui Contributi in conto esercizio** | | | |

## 2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: "***Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)***".

| NOME DEL CAMPO | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| **A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni** | | | |
| **A5) Altri Ricavi e Proventi** | | | |
| **di cui Contributi in conto esercizio** | | | |
| **C15) Proventi da partecipazioni** | | | |
| **C16) Altri proventi finanziari** | | | |
| **C17 bis) Utili e perdite su cambi** | | | |
| **D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni** | | | |

## 3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "*Tipologia di attività svolta*" dalla partecipata è: "***Attività bancarie e finanziarie***".

| NOME DEL CAMPO | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| **Interessi attivi e proventi assimilati** | 65.960.926 | 49.151.017 | 46.257.000 |
| **Commissioni attive** | 34.602.072 | 33.988.776 | 31.082.000 |

## 4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: "***Attività assicurative***".

| NOME DEL CAMPO | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| **I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione** | | | |
| **I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione** | | | |
| **II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione** | | | |
| **II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione** | | | |

## QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Tipologia di Partecipazione** | Partecipazione indiretta |
| **Quota diretta** (5) | |
| **Codice Fiscale Tramite** (6) | 01434200935 |
| **Denominazione Tramite (organismo)** (6) | Ambiente Servizi S.p.A. |
| **Quota detenuta dalla Tramite nella società** (7) | 0,00010438% |

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

(6) Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

## QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Tipo di controllo** | nessuno |

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di orientamento del 15 febbraio 2018 emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

## INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento** | **Sì** |

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

| | |
|---|---|
| **Società controllata da una quotata** | **No** |
| **CF della società quotata controllante** (8) | |
| **Denominazione della società quotata controllante** (8) | |
| **La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?** | No |
| **Attività svolta dalla Partecipata** | attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis dlgs. n.385/1993 (art.4,c.9-ter) |
| **Descrizione dell'attività** | Raccolta del risparmio ed esercizio del credito |
| **Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato** (9) | |
| **Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)** | si |
| **Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)** | no |
| **Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)** | no |
| **L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)** (10) | no |
| **Esito della revisione periodica** (11) | mantenimento senza interventi |
| **Modalità (razionalizzazione)** (12) | Scegliere un elemento. |
| **Termine previsto per la razionalizzazione** (12) | |
| **Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria** (13) | No |
| **Applicazione dell'art.24, comma 5-ter** (14) § | No |
| **Note*** | |

(8) Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

(9) Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

(10) Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

(12) Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

(13) Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

(14) Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

**Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:**

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.

Dipartimento del Tesoro

# *SCHEDE DI RILEVAZIONE*
# *PER LA*
# REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
# da approvarsi entro il 31/12/2023
# (*Art. 20, c. 1, TUSP*)

## Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2022

## DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Codice Fiscale** | 01458550934 |
| **Denominazione** | ECO SINERGIE S.CONS. A R.L. |
| **Data di costituzione della partecipata** | 2002 |
| **Forma giuridica** | Società a responsabilità limitata |
| **Tipo di fondazione** | Scegliere un elemento. |
| **Altra forma giuridica** | |
| **Stato di attività della partecipata** | attiva |
| **Data di inizio della procedura** (1) | |
| **Società con azioni quotate in mercati regolamentati** (2) | no |
| **Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)** (2) | no |
| **La società è un GAL**(2) | no |

(1) Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

(2) Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

## SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Stato** | Italia |
| **Provincia** | PN |
| **Comune** | SAN VITO AL TAGLIAMENTO |
| **CAP*** | 33078 |
| **Indirizzo*** | VIA CLAUZETTO 42 |
| **Telefono*** | 0434 857030 |
| **FAX*** | |
| **Email*** | info@ecosinergie.it |

*campo con compilazione facoltativa

## SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link *http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007*

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Attività 1** | E.38.21.09 |
| **Attività 2** | |
| **Attività 3** | |
| **Attività 4** | |

## ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Società in house** | no |
| **Previsione nello statuto di limiti sul fatturato** (3) | Scegliere un elemento. |
| **Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016** | |
| **Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)** # | no |
| **Riferimento normativo società di diritto singolare** (3) | |
| **La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?** | no |
| **Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:** | Scegliere un elemento. |
| **Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)** | no |
| **Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)** | no |
| **Riferimento normativo atto esclusione** (4) | |

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

#Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

## DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

| NOME DEL CAMPO | Anno 2022 |
|---|---|
| **Tipologia di attività svolta** | Attività produttive di beni e servizi |
| **Numero medio di dipendenti** | 15 |
| **Numero dei componenti dell'organo di amministrazione** | 3 |
| **Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione** | 33.800 |
| **Numero dei componenti dell'organo di controllo** | 1 |
| **Compenso dei componenti dell'organo di controllo** | 8.750 |

| NOME DEL CAMPO | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Approvazione bilancio** | sì | sì | sì | sì | sì |
| **Risultato d'esercizio** | 584.813 | 1.249.993 | 491.638 euro | 673.906 euro | 413.649 euro |

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

**ATTENZIONE:** l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

## 1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "***Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)***".

| NOME DEL CAMPO | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| **A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni** | 10.915.539 | 11.898.417 | 8.683.815 |
| **A5) Altri Ricavi e Proventi** | 291.002 | 185.261 | 198.540 |
| **di cui Contributi in conto esercizio** | 93.295 | 21.664 | 10.737 |

## 2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: "***Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)***".

| NOME DEL CAMPO | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| **A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni** | | | |
| **A5) Altri Ricavi e Proventi** | | | |
| **di cui Contributi in conto esercizio** | | | |
| **C15) Proventi da partecipazioni** | | | |
| **C16) Altri proventi finanziari** | | | |
| **C17 bis) Utili e perdite su cambi** | | | |
| **D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni** | | | |

## 3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "*Tipologia di attività svolta*" dalla partecipata è: "***Attività bancarie e finanziarie***".

| NOME DEL CAMPO | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| **Interessi attivi e proventi assimilati** | | | |
| **Commissioni attive** | | | |

## 4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: "***Attività assicurative***".

| NOME DEL CAMPO | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| **I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione** | | | |
| **I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione** | | | |
| **II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione** | | | |
| **II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione** | | | |

## QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Tipologia di Partecipazione** | Partecipazione indiretta |
| **Quota diretta** (5) | |
| **Codice Fiscale Tramite** (6) | 01434200935 |
| **Denominazione Tramite (organismo)** (6) | AMBIENTE SERVIZI SPA |
| **Quota detenuta dalla Tramite nella società** (7) | 99,658% |

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

(6) Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

## QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Tipo di controllo** | nessuno |

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di orientamento del 15 febbraio 2018 emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

**INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE**

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento** | **Sì** |

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

| | |
|---|---|
| **Società controllata da una quotata** | **No** |
| **CF della società quotata controllante** (8) | |
| **Denominazione della società quotata controllante** (8) | |
| **La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?** | No |
| **Attività svolta dalla Partecipata** | produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) |
| **Descrizione dell'attività** | Produzione energia elettrica, smaltimento rifiuti non pericolosi e pericolosi e recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami. Il servizio è svolto nei confronti della collettività di riferimento |
| **Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato** (9) | |
| **Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)** | si |
| **Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)** | no |
| **Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)** | no |
| **L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)** (10) | no |
| **Esito della revisione periodica** (11) | mantenimento senza interventi |
| **Modalità (razionalizzazione)** (12) | Scegliere un elemento. |
| **Termine previsto per la razionalizzazione** (12) | |
| **Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria** (13) | No |
| **Applicazione dell'art.24, comma 5-ter** (14) § | No |
| **Note*** | |

(8) Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

(9) Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

(10) Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

(12) Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

(13) Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

(14) Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24,

comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

**Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:**

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.

Dipartimento del Tesoro

# *SCHEDE DI RILEVAZIONE*
# *PER LA*
# REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
# da approvarsi entro il 31/12/2023
# (*Art. 20, c. 1, TUSP*)

## Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2022

## DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Codice Fiscale** | 91026500933 |
| **Denominazione** | Farmacie Comunali F.V.G. Spa |
| **Data di costituzione della partecipata** | 2006 |
| **Forma giuridica** | Società per azioni |
| **Tipo di fondazione** | Scegliere un elemento. |
| **Altra forma giuridica** | |
| **Stato di attività della partecipata** | attiva |
| **Data di inizio della procedura** (1) | |
| **Società con azioni quotate in mercati regolamentati** (2) | no |
| **Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)** (2) | no |
| **La società è un GAL**(2) | no |

(1) Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

(2) Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

## SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Stato** | Italia |
| **Provincia** | Pordenone |
| **Comune** | Porcia |
| **CAP*** | |
| **Indirizzo*** | |
| **Telefono*** | |
| **FAX*** | |
| **Email*** | |

*campo con compilazione facoltativa

## SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link *http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007*

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Attività 1** | 47.73.10 |
| **Attività 2** | |
| **Attività 3** | |
| **Attività 4** | |

## ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Società in house** | si |
| **Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)** | si |
| **Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016** | |
| **Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #** | no |
| **Riferimento normativo società di diritto singolare (3)** | |
| **La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?** | no |
| **Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:** | Scegliere un elemento. |
| **Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)** | no |
| **Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)** | no |
| **Riferimento normativo atto esclusione (4)** | |

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

#Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

## DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

| NOME DEL CAMPO | Anno 2022 |
|---|---|
| **Tipologia di attività svolta** | Attività produttive di beni e servizi |
| **Numero medio di dipendenti** | 21 |
| **Numero dei componenti dell'organo di amministrazione** | 1 |
| **Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione** | 18.096 |
| **Numero dei componenti dell'organo di controllo** | 3 |
| **Compenso dei componenti dell'organo di controllo** | 11.500 |

| NOME DEL CAMPO | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Approvazione bilancio** | sì | sì | sì | sì | sì |
| **Risultato d'esercizio** | 183.591 | 232.887 | 116.060 | 75.688 | 103.238 |

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

**ATTENZIONE:** l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

## 1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "***Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)***".

| NOME DEL CAMPO | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| **A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni** | 5.348.673 | 5.163.126 | 4.683.533 |
| **A5) Altri Ricavi e Proventi** | 61.373 | 120.230 | 50.715 |
| **di cui Contributi in conto esercizio** | 0 | 3.626 | 42 |

## 2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: "***Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)***".

| NOME DEL CAMPO | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| **A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni** | | | |
| **A5) Altri Ricavi e Proventi** | | | |
| **di cui Contributi in conto esercizio** | | | |
| **C15) Proventi da partecipazioni** | | | |
| **C16) Altri proventi finanziari** | | | |
| **C17 bis) Utili e perdite su cambi** | | | |
| **D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni** | | | |

## 3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "*Tipologia di attività svolta*" dalla partecipata è: "***Attività bancarie e finanziarie***".

| NOME DEL CAMPO | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| **Interessi attivi e proventi assimilati** | | | |
| **Commissioni attive** | | | |

## 4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: "***Attività assicurative***".

| NOME DEL CAMPO | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| **I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione** | | | |
| **I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione** | | | |
| **II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione** | | | |
| **II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione** | | | |

## QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Tipologia di Partecipazione** | Partecipazione diretta |
| **Quota diretta** (5) | 75% |
| **Codice Fiscale Tramite** (6) | |
| **Denominazione Tramite (organismo)** (6) | |
| **Quota detenuta dalla Tramite nella società** (7) | |

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

(6) Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

## QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Tipo di controllo** | controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria |

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di orientamento del 15 febbraio 2018 emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

**INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE**

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento** | **Sì** |

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

| | |
|---|---|
| **Società controllata da una quotata** | **No** |
| **CF della società quotata controllante** (8) | |
| **Denominazione della società quotata controllante** (8) | |
| **La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?** | No |
| **Attività svolta dalla Partecipata** | produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) |
| **Descrizione dell'attività** | Alla società è affidato il diritto alla gestione delle farmacie comunali di cui è titolare il Comune, a fronte di un canone annuale. Il servizio farmaceutico oggetto dell'affidamento è svolto nei confronti della collettività di riferimento. |
| **Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato** (9) | |
| **Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)** | no |
| **Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)** | no |
| **Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)** | no |
| **L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)** (10) | si |
| **Esito della revisione periodica** (11) | mantenimento senza interventi |
| **Modalità (razionalizzazione)** (12) | Scegliere un elemento. |
| **Termine previsto per la razionalizzazione** (12) | |
| **Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria** (13) | No |
| **Applicazione dell'art.24, comma 5-ter** (14) § | No |
| **Note*** | |

(8) Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

(9) Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

(10) Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

(12) Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

(13) Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

(14) Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

**Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:**

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.

Dipartimento del Tesoro

# *SCHEDE DI RILEVAZIONE*
# *PER LA*
# REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
# da approvarsi entro il 31/12/2023
# (*Art. 20, c. 1, TUSP*)

## Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2022

## DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Codice Fiscale** | 00076940931 |
| **Denominazione** | PORDENONE FIERE SPA |
| **Data di costituzione della partecipata** | 01/07/2020 |
| **Forma giuridica** | Società per azioni |
| **Tipo di fondazione** | Scegliere un elemento. |
| **Altra forma giuridica** | |
| **Stato di attività della partecipata** | attiva |
| **Data di inizio della procedura** (1) | |
| **Società con azioni quotate in mercati regolamentati** (2) | no |
| **Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)** (2) | no |
| **La società è un GAL**(2) | no |

(1) Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

(2) Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

## SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Stato** | Italia |
| **Provincia** | PORDENONE |
| **Comune** | PORDENONE |
| **CAP*** | 33170 |
| **Indirizzo*** | VIALE TREVISO 1 |
| **Telefono*** | 0434232111 |
| **FAX*** | 0434232322 |
| **Email*** | info@fierapordenone.it |

*campo con compilazione facoltativa

## SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link *http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007*

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Attività 1** | 82.3000 |
| **Attività 2** | |
| **Attività 3** | |
| **Attività 4** | |

## ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Società in house** | no |
| **Previsione nello statuto di limiti sul fatturato** (3) | no |
| **Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016** | |
| **Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)** # | no |
| **Riferimento normativo società di diritto singolare** (3) | |
| **La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?** | no |
| **Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:** | Scegliere un elemento. |
| **Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)** | no |
| **Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)** | no |
| **Riferimento normativo atto esclusione** (4) | |

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

#Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

## DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

| NOME DEL CAMPO | Anno 2022 |
|---|---|
| **Tipologia di attività svolta** | Attività produttive di beni e servizi |
| **Numero medio di dipendenti** | 29 |
| **Numero dei componenti dell'organo di amministrazione** | 4 |
| **Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione** | 83.401 |
| **Numero dei componenti dell'organo di controllo** | 3 |
| **Compenso dei componenti dell'organo di controllo** | 22.880 |

| NOME DEL CAMPO | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Approvazione bilancio** | sì | sì | sì | sì | sì |
| **Risultato d'esercizio** | 527.328 | 870.517 | 40.680 | -497.415 | 518.385 |

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

**ATTENZIONE:** l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

## 1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "***Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)***".

| NOME DEL CAMPO | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| **A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni+** | 6.626.577 | 2.704.678 | 3.681.465 |
| **A5) Altri Ricavi e Proventi** | 749.610 | 2.815.330 | 1.126.781 |
| **di cui Contributi in conto esercizio** | 263.209 | 2.309.485 | 729.589 |

## 2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: "***Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)***".

| NOME DEL CAMPO | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| **A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni** | | | |
| **A5) Altri Ricavi e Proventi** | | | |
| **di cui Contributi in conto esercizio** | | | |
| **C15) Proventi da partecipazioni** | | | |
| **C16) Altri proventi finanziari** | | | |
| **C17 bis) Utili e perdite su cambi** | | | |
| **D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni** | | | |

## 3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "*Tipologia di attività svolta*" dalla partecipata è: "***Attività bancarie e finanziarie***".

| NOME DEL CAMPO | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| **Interessi attivi e proventi assimilati** | | | |
| **Commissioni attive** | | | |

## 4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: "***Attività assicurative***".

| NOME DEL CAMPO | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| **I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione** | | | |
| **I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione** | | | |
| **II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione** | | | |
| **II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione** | | | |

## QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Tipologia di Partecipazione** | Partecipazione diretta |
| **Quota diretta** (5) | 5,58976% |
| **Codice Fiscale Tramite** (6) | |
| **Denominazione Tramite (organismo)** (6) | |
| **Quota detenuta dalla Tramite nella società** (7) | |

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

(6) Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

## QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Tipo di controllo** | nessuno |

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di orientamento del 15 febbraio 2018 emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

## INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento** | **Sì** |

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

| | |
|---|---|
| **Società controllata da una quotata** | **No** |
| **CF della società quotata controllante** (8) | |
| **Denominazione della società quotata controllante** (8) | |
| **La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?** | No |
| **Attività svolta dalla Partecipata** | gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici (Art. 4, c. 7) |
| **Descrizione dell'attività** | Esposizioni merceologiche |
| **Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato** (9) | |
| **Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)** | no |
| **Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)** | no |
| **Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)** | no |
| **L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)** (10) | no |
| **Esito della revisione periodica** (11) | mantenimento senza interventi |
| **Modalità (razionalizzazione)** (12) | Scegliere un elemento. |
| **Termine previsto per la razionalizzazione** (12) | |
| **Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria** (13) | No |
| **Applicazione dell'art.24, comma 5-ter** (14) § | No |
| **Note*** | |

(8) Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

(9) Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

(10) Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

(12) Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

(13) Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

(14) Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

**Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:**

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.

Dipartimento del Tesoro

# *SCHEDE DI RILEVAZIONE*
# *PER LA*
# REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
# da approvarsi entro il 31/12/2023
# (*Art. 20, c. 1, TUSP*)

## Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2022

## DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Codice Fiscale** | 00067610931 |
| **Denominazione** | Friulovest Banca – Credito Cooperativo - Società Cooperativa |
| **Data di costituzione della partecipata** | 1891 |
| **Forma giuridica** | Società cooperativa |
| **Tipo di fondazione** | Scegliere un elemento. |
| **Altra forma giuridica** | |
| **Stato di attività della partecipata** | attiva |
| **Data di inizio della procedura** (1) | |
| **Società con azioni quotate in mercati regolamentati** (2) | |
| **Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)** (2) | |
| **La società è un GAL**(2) | |

(1) Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

(2) Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

## SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Stato** | Italia |
| **Provincia** | Pordenone |
| **Comune** | San Giorgio della Richinvelda |
| **CAP*** | 33095 |
| **Indirizzo*** | Via Richinvelda, 4 |
| **Telefono*** | 0427 968811 |
| **FAX*** | |
| **Email*** | banca@pec.friulovestbanca.it |

*campo con compilazione facoltativa

## SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link *http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007*

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Attività 1** | 64.19.1 |
| **Attività 2** | |
| **Attività 3** | |
| **Attività 4** | |

## ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Società in house** | no |
| **Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)** | no |
| **Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016** | no |
| **Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #** | no |
| **Riferimento normativo società di diritto singolare (3)** | |
| **La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?** | no |
| **Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:** | Scegliere un elemento. |
| **Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)** | no |
| **Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)** | no |
| **Riferimento normativo atto esclusione (4)** | |

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

#Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

## DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

| NOME DEL CAMPO | Anno 2022 |
|---|---|
| **Tipologia di attività svolta** | Attività bancarie e finanziarie |
| **Numero medio di dipendenti** | 153 |
| **Numero dei componenti dell'organo di amministrazione** | 9 |
| **Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione** | |
| **Numero dei componenti dell'organo di controllo** | 3 |
| **Compenso dei componenti dell'organo di controllo** | |

| NOME DEL CAMPO | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Approvazione bilancio** | sì | sì | sì | sì | sì |
| **Risultato d'esercizio** | 8.724.211 | 5.114.700 | 2.514.268 | 652.000 | 3.283.000 |

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

**ATTENZIONE:** l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

## 1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "***Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)***".

| NOME DEL CAMPO | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| **A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni** | | | |
| **A5) Altri Ricavi e Proventi** | | | |
| **di cui Contributi in conto esercizio** | | | |

## 2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: "***Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)***".

| NOME DEL CAMPO | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| **A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni** | | | |
| **A5) Altri Ricavi e Proventi** | | | |
| **di cui Contributi in conto esercizio** | | | |
| **C15) Proventi da partecipazioni** | | | |
| **C16) Altri proventi finanziari** | | | |
| **C17 bis) Utili e perdite su cambi** | | | |
| **D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni** | | | |

## 3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "*Tipologia di attività svolta*" dalla partecipata è: "***Attività bancarie e finanziarie***".

| NOME DEL CAMPO | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| **Interessi attivi e proventi assimilati** | 28.728.645 | 20.642.000 | 18.316.000 |
| **Commissioni attive** | 10.479.101 | 9.938.000 | 8.444.000 |

## 4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: "***Attività assicurative***".

| NOME DEL CAMPO | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| **I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione** | | | |
| **I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione** | | | |
| **II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione** | | | |
| **II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione** | | | |

## QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Tipologia di Partecipazione** | Partecipazione indiretta |
| **Quota diretta** (5) | |
| **Codice Fiscale Tramite** (6) | 01434200935 |
| **Denominazione Tramite (organismo)** (6) | Ambiente Servizi S.p.A. |
| **Quota detenuta dalla Tramite nella società** (7) | 0,00229% |

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

(6) Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

## QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Tipo di controllo** | nessuno |

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di orientamento del 15 febbraio 2018 emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

**INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE**

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento** | **Sì** |

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

| | |
|---|---|
| **Società controllata da una quotata** | **No** |
| **CF della società quotata controllante** (8) | |
| **Denominazione della società quotata controllante** (8) | |
| **La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?** | No |
| **Attività svolta dalla Partecipata** | attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis dlgs. n.385/1993 (art.4,c.9-ter) |
| **Descrizione dell'attività** | Raccolta risparmio e esercizio del credito |
| **Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato** (9) | |
| **Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)** | si |
| **Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)** | no |
| **Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)** | Scegliere un elemento. |
| **L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)** (10) | no |
| **Esito della revisione periodica** (11) | mantenimento senza interventi |
| **Modalità (razionalizzazione)** (12) | Scegliere un elemento. |
| **Termine previsto per la razionalizzazione** (12) | |
| **Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria** (13) | No |
| **Applicazione dell'art.24, comma 5-ter** (14) § | No |
| **Note*** | |

(8) Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

(9) Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

(10) Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

(12) Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

(13) Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

(14) Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

**Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:**

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.

Dipartimento del Tesoro

# *SCHEDE DI RILEVAZIONE*
# *PER LA*
# REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
# da approvarsi entro il 31/12/2023
# (*Art. 20, c. 1, TUSP*)

## Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2022

## DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Codice Fiscale** | 01469190936 |
| **Denominazione** | GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA |
| **Data di costituzione della partecipata** | 12/04/2002 |
| **Forma giuridica** | Società per azioni |
| **Tipo di fondazione** | Scegliere un elemento. |
| **Altra forma giuridica** | |
| **Stato di attività della partecipata** | attiva |
| **Data di inizio della procedura** (1) | |
| **Società con azioni quotate in mercati regolamentati** (2) | no |
| **Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)** (2) | no |
| **La società è un GAL**(2) | no |

(1) Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

(2) Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

## SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Stato** | Italia |
| **Provincia** | PORDENONE |
| **Comune** | PORDENONE |
| **CAP*** | 33170 |
| **Indirizzo*** | CORSO V. EMANUELE II N.64 |
| **Telefono*** | 0434209098 |
| **FAX*** | |
| **Email*** | info@gsm-pn.it |

*campo con compilazione facoltativa

## SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link *http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007*

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Attività 1** | 52.21.9 |
| **Attività 2** | 81.3 |
| **Attività 3** | |
| **Attività 4** | |

## ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Società in house** | si |
| **Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)** | si |
| **Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016** | no |
| **Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #** | no |
| **Riferimento normativo società di diritto singolare (3)** | |
| **La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?** | no |
| **Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:** | Scegliere un elemento. |
| **Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)** | no |
| **Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)** | no |
| **Riferimento normativo atto esclusione (4)** | |

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

#Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

## DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

| NOME DEL CAMPO | Anno 2022 |
|---|---|
| **Tipologia di attività svolta** | Attività produttive di beni e servizi |
| **Numero medio di dipendenti** | 36 |
| **Numero dei componenti dell'organo di amministrazione** | 1 |
| **Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione** | 41.800 |
| **Numero dei componenti dell'organo di controllo** | 3 |
| **Compenso dei componenti dell'organo di controllo** | 14.000 |

| NOME DEL CAMPO | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Approvazione bilancio** | sì | sì | sì | sì | sì |
| **Risultato d'esercizio** | 649.272 | 545.106 | 363.024 | 315.495 | 247.096 |

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

**ATTENZIONE:** l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

## 1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "***Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)***".

| NOME DEL CAMPO | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| **A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni** | 5.762.014 | 5.011.921 | 3.672.604 |
| **A5) Altri Ricavi e Proventi** | 269.625 | 237.410 | 226.343 |
| **di cui Contributi in conto esercizio** | 6.000 | 43.426 | 37.398 |

## 2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: "***Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)***".

| NOME DEL CAMPO | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| **A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni** | | | |
| **A5) Altri Ricavi e Proventi** | | | |
| **di cui Contributi in conto esercizio** | | | |
| **C15) Proventi da partecipazioni** | | | |
| **C16) Altri proventi finanziari** | | | |
| **C17 bis) Utili e perdite su cambi** | | | |
| **D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni** | | | |

## 3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "*Tipologia di attività svolta*" dalla partecipata è: "***Attività bancarie e finanziarie***".

| NOME DEL CAMPO | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| **Interessi attivi e proventi assimilati** | | | |
| **Commissioni attive** | | | |

## 4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: "***Attività assicurative***".

| NOME DEL CAMPO | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| **I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione** | | | |
| **I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione** | | | |
| **II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione** | | | |
| **II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione** | | | |

## QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Tipologia di Partecipazione** | Partecipazione diretta |
| **Quota diretta** (5) | 2,20% |
| **Codice Fiscale Tramite** (6) | |
| **Denominazione Tramite (organismo)** (6) | |
| **Quota detenuta dalla Tramite nella società** (7) | |

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

(6) Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

## QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Tipo di controllo** | controllo analogo congiunto |

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di orientamento del 15 febbraio 2018 emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

**INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE**

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento** | **Sì** |

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

| | |
|---|---|
| **Società controllata da una quotata** | **No** |
| **CF della società quotata controllante** (8) | |
| **Denominazione della società quotata controllante** (8) | |
| **La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?** | Si |
| **Attività svolta dalla Partecipata** | produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) |
| **Descrizione dell'attività** | Gestore in chiave globale dei servizi pubblici locali con rilevanza economica per la mobilità urbana secondo il modello dell'in house providing.<br>Affidato in house il servizio di manutenzione del verde pubblico comunale. |
| **Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato** (9) | |
| **Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)** | no |
| **Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)** | no |
| **Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)** | no |
| **L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)** (10) | no |
| **Esito della revisione periodica** (11) | mantenimento senza interventi |
| **Modalità (razionalizzazione)** (12) | Scegliere un elemento. |
| **Termine previsto per la razionalizzazione** (12) | |
| **Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria** (13) | No |
| **Applicazione dell'art.24, comma 5-ter** (14) § | No |
| **Note*** | |

(8) Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

(9) Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

(10) Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

(12) Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

(13) Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

(14) Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

**Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:**

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.

Dipartimento del Tesoro

# *SCHEDE DI RILEVAZIONE*

# *PER LA*

# REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

# da approvarsi entro il 31/12/2023

# (*Art. 20, c. 1, TUSP*)

# Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2022

LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A. – CF 04268260272

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Codice Fiscale** | 04268260272 |
| **Denominazione** | **Livenza Tagliamento Acque S.P.A.** |
| **Anno di costituzione della società** | 2014 |
| **Forma giuridica** | Società per azioni |
| **Tipo di fondazione** | Scegliere un elemento. |
| **Altra forma giuridica** | |
| **Stato della società** | La Società è attiva |
| **Anno di inizio della procedura** [(1)] | |
| **Società con azioni quotate in mercati regolamentati** [(2)] | |
| **Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)** [(2)] | Prestiti obbligazionari quotati in mercati regolamentati: Segmento Extra Mot PRO di Borsa Italiana "Hydrobond" emessi luglio 2014. |
| **La società è un GAL**[(2)] | NO |

(1) Compilare il campo "anno di inizio della procedura" solo se nel campo "stato della società" è stato selezionato un elemento diverso da "La società è attiva"

(2) Nell'applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

## SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Stato** | Italia |
| **Provincia** | VE |
| **Comune** | Portogruaro |
| **CAP*** | 30026 |
| **Indirizzo*** | Piazza della Repubblica, n. 1 |
| **Telefono*** | 0434 1854 700 |
| **FAX*** | |
| **Email*** | info@pec.lta.it |

*campo con compilazione facoltativa

## SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link *http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007*

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Attività 1** | Raccolta trattamento e fornitura acqua (36.00.00) |
| **Attività 2*** | Gestione reti fognarie (37.00) |
| **Attività 3*** | Raccolta e depurazione acque di scarico (37.00.00) |
| **Attività 4*** | Altre attività collegate al S.I.I. |

*campo con compilazione facoltativa

## ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Società in house** | **SI** |
| **Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)** | SI |
| **Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016** | No |
| **Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)** | NO |
| **Riferimento normativo società di diritto singolare (3)** | |
| **La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato** | SI |
| **Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3)** | D. Lgs. 50/2016 - art. 3 co. 1 lettera e) punto 1.2. |
| La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? | SI |
| Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: | ARERA |
| **Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)** | SI |
| **Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)** | NO |
| **Riferimento normativo atto esclusione (4)** | |

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

## DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

| NOME DEL CAMPO | Anno 2022 |
|---|---|
| **Tipologia di attività svolta** | Servizio Idrico Integrato |
| **Numero medio di dipendenti** | 184,89 |
| **Numero dei componenti dell'organo di amministrazione** | 5 |

| NOME DEL CAMPO | Anno 2022 |
|---|---|
| **Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione** | 55.800 |
| **Numero dei componenti dell'organo di controllo** | 3 |
| **Compenso dei componenti dell'organo di controllo** | 24.500 (sindaci) e 23.115 (revisori) |

| NOME DEL CAMPO | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Approvazione bilancio** | si | si | si | si | si |
| **Risultato d'esercizio** | 915.954 | 1.165.395 | 534.824 | 1.684.657 | 3.185.717 |

**ATTENZIONE:** l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

## 1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "***Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)***".

| NOME DEL CAMPO | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| **A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni** | 29.457.144 | 28.123.013 | 26.910.239 |
| **A5) Altri Ricavi e Proventi** | 5.267.572 | 3.431.168 | 3.085.060 |
| **di cui Contributi in conto esercizio** | 910.660 | 0 | 2.580.301 |

## QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Tipologia di Partecipazione** | Partecipazione diretta |
| **Quota diretta** (5) | 1,896 |
| **Codice Fiscale Tramite** (6) | |
| **Denominazione Tramite (organismo)** (6) | |
| **Quota detenuta dalla Tramite nella società** (7) | |

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

(6) Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

## QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Tipo di controllo** | controllo congiunto per effetto di norme statutarie |

## INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento** | **SI** |
| **Società controllata da una quotata** | **NO** |
| **CF della società quotata controllante** [8] | |
| **Denominazione della società quotata controllante** [8] | |

[8] Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì"

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.

| | |
|---|---|
| **La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?** | SI |
| **Attività svolta dalla Partecipata** | Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) |
| **Descrizione dell'attività** | Gestione servizio idrico integrato a favore della collettività di riferimento dei 42 comuni soci |
| **Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato** [9] | |
| **Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)** | NO |
| **Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)** | NO |
| **Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)** | NO |
| **L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)** [10] | NO |
| **Esito della revisione periodica** | MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI |
| **Modalità (razionalizzazione)** [11] | Scegliere un elemento. |
| **Termine previsto per la razionalizzazione** [11] | |
| **Note*** | |

Dipartimento del Tesoro

# *SCHEDE DI RILEVAZIONE*
# *PER LA*
# REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
# da approvarsi entro il 31/12/2023
# (*Art. 20, c. 1, TUSP*)

## Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2022

## DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Codice Fiscale** | 01286500309 |
| **Denominazione** | MTF SRL |
| **Data di costituzione della partecipata** | 1983 |
| **Forma giuridica** | Società a responsabilità limitata |
| **Tipo di fondazione** | Scegliere un elemento. |
| **Altra forma giuridica** | |
| **Stato di attività della partecipata** | attiva |
| **Data di inizio della procedura** (1) | |
| **Società con azioni quotate in mercati regolamentati** (2) | no |
| **Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)** (2) | no |
| **La società è un GAL**(2) | no |

(1) Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

(2) Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

## SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Stato** | Italia |
| **Provincia** | UD |
| **Comune** | LIGNANO SABBIADORO |
| **CAP*** | 33054 |
| **Indirizzo*** | VIALE EUROPA 26 |
| **Telefono*** | 0431511488 |
| **FAX*** | |
| **Email*** | info@mtfsrl.it |

*campo con compilazione facoltativa

## SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link *http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007*

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Attività 1** | E.38.11 |
| **Attività 2** | |
| **Attività 3** | |
| **Attività 4** | |

## ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Società in house** | si |
| **Previsione nello statuto di limiti sul fatturato** (3) | si |
| **Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016** | |
| **Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)** # | no |
| **Riferimento normativo società di diritto singolare** (3) | |
| **La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?** | no |
| **Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:** | Scegliere un elemento. |
| **Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)** | no |
| **Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)** | no |
| **Riferimento normativo atto esclusione** (4) | |

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

#Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

## DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

| NOME DEL CAMPO | Anno 2022 |
|---|---|
| **Tipologia di attività svolta** | Attività produttive di beni e servizi |
| **Numero medio di dipendenti** | 17 |
| **Numero dei componenti dell'organo di amministrazione** | 3 |
| **Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione** | 3.991 |
| **Numero dei componenti dell'organo di controllo** | 3 |
| **Compenso dei componenti dell'organo di controllo** | 23.419 |

| NOME DEL CAMPO | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Approvazione bilancio** | sì | sì | sì | sì | sì |
| **Risultato d'esercizio** | 229.929 | 449.637 | 16.242 euro | 250.787 euro | 237.116 euro |

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

**ATTENZIONE:** l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

## 1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "***Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)***".

| NOME DEL CAMPO | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| **A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni** | 4.520.530 | 5.155.819 | 4.953.022 euro |
| **A5) Altri Ricavi e Proventi** | 607.051 | 17.999 | 95.859 euro |
| **di cui Contributi in conto esercizio** | 11.889 | 15.378 | |

## 2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: "***Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)***".

| NOME DEL CAMPO | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| **A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni** | | | |
| **A5) Altri Ricavi e Proventi** | | | |
| **di cui Contributi in conto esercizio** | | | |
| **C15) Proventi da partecipazioni** | | | |
| **C16) Altri proventi finanziari** | | | |
| **C17 bis) Utili e perdite su cambi** | | | |
| **D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni** | | | |

## 3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "*Tipologia di attività svolta*" dalla partecipata è: "***Attività bancarie e finanziarie***".

| NOME DEL CAMPO | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| **Interessi attivi e proventi assimilati** | | | |
| **Commissioni attive** | | | |

## 4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: "***Attività assicurative***".

| NOME DEL CAMPO | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| **I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione** | | | |
| **I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione** | | | |
| **II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione** | | | |
| **II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione** | | | |

## QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Tipologia di Partecipazione** | Partecipazione indiretta |
| **Quota diretta** (5) | |
| **Codice Fiscale Tramite** (6) | 01434200935 |
| **Denominazione Tramite (organismo)** (6) | AMBIENTE SERVIZI SPA |
| **Quota detenuta dalla Tramite nella società** (7) | 99,00% |

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

(6) Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

## QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Tipo di controllo** | nessuno |

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di orientamento del 15 febbraio 2018 emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

**INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE**

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---|
| **Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento** | **Sì** |

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

| | |
|---|---|
| **Società controllata da una quotata** | **No** |
| **CF della società quotata controllante** (8) | |
| **Denominazione della società quotata controllante** (8) | |
| **La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?** | No |
| **Attività svolta dalla Partecipata** | produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) |
| **Descrizione dell'attività** | Raccolta, smaltimento, trattamento, recupero e riciclaggio anche per conto di terzi enti pubblici, in qualsiasi forma, attraverso la costruzione e utilizzo di impianti tecnologici, discariche controllate; movimentazione e trasporto di tutte le classi di rifiuti ecc<br>Il servizio è svolto nei confronti della collettività di riferimento |
| **Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato** (9) | |
| **Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)** | si |
| **Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)** | no |
| **Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)** | no |
| **L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)** (10) | no |
| **Esito della revisione periodica** (11) | mantenimento senza interventi |
| **Modalità (razionalizzazione)** (12) | Scegliere un elemento. |
| **Termine previsto per la razionalizzazione** (12) | |
| **Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria** (13) | No |
| **Applicazione dell'art.24, comma 5-ter** (14) § | No |
| **Note*** | L' AUSIR con deliberazione n. 37/19 del 02/10/2019, ha approvato l'affidamento del servizio rifiuti alla società Mtf S.r.l. nel Comune di Lignano e il prolungamento della durata fino al 01 gennaio 2035 |

(8) Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

(9) Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

(10) Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

(12) Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

(13) Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato

selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

**Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:**

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle “Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.

*RELAZIONE DI RICOGNIZIONE*
*EX ART. 30, D.LGS. N. 201 DEL 2022, PER L'ANNO 2022*
*GESTORE LTA S.P.A.*

# *- PARTE PRIMA -*
# *INTRODUZIONE GENERALE*

## *CAPITOLO 1.*
## *LA RELAZIONE DI RICOGNIZIONE*
## *PREVISTA DALL'ART. 30, D.LGS. N. 201 DEL 2022.*

### *1.1. Oggetto e scopo della relazione di ricognizione.*

A) Nell'art. 30, d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 [1] è così previsto (secondo le modifiche introdotte dall'art. 18, co. 11, lett. a, d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, conv. dalla l. 21 aprile 2023, n. 41):
«*1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.*
*2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.*
*3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto*».

B) Lo scopo della disposizione e della relazione di ricognizione è individuato nel successivo art. 31, co. 1: «*rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e*

[1] Essendo preordinata dalla legge a fini di trasparenza e conoscibilità, questa Relazione contiene i *link* in rete agli atti e documenti indicati nel testo quando in esso appaiono per la prima volta (e talora anche successivamente per una migliore lettura). Le deliberazioni dell'AUSIR sono invece pubblicate – secondo la legislazione statale e regionale, nonché secondo lo Statuto dell'AUSIR – sul sito dell'Ente (http://www.ausir.fvg.it/amministrazione-trasparente).

*la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*».

Tale scopo era indicato anche nella *Relazione illustrativa* che il Governo (Draghi-I) aveva allegato allo schema del decreto legislativo, inviato alle Camere per i pareri di competenza: fornire «*ampia pubblicità al fine di conoscibilità e trasparenza*», con l'ulteriore precisazione «*in modo da permettere ad operatori economici così come a cittadini e utenti di avanzare proposte*» (pag. 4, *Relazione illustrativa*, nel fascicolo della Camera dei deputati, Atto del Governo 003).

C) Le indicate disposizioni del d.lgs. n. 201 del 2022 si riallacciano ai principi e criteri direttivi posti dal Parlamento al Governo nella legge di delegazione 5 agosto 2022, n. 118, che è la *Legge annuale per il mercato e la concorrenza - Concorrenza 2021* (cfr. in particolare art. 8, co. 2, lett. h, s, u).

D) Il d.lgs. n. 201 del 2022, che contiene il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, costituisce anche attuazione del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza), secondo cui la Repubblica italiana doveva approvare, entro dicembre 2022, la legge sulla concorrenza 2021 (misura M1C2-6), nonché «*tutti gli strumenti attuativi (anche di diritto derivato, se necessario) per l'effettiva attuazione e applicazione delle misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2021*» (misura M1C2-8: cfr. decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, oggi in www.italiadomani.gov.it).

E) L'AUSIR (Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti) deve redigere la relazione-ricognizione per i servizi affidati nel territorio di sua competenza perché rientra nel novero degli «*enti competenti*», (art. 30, co. 1, d.lgs. n. 201 del 2022), a loro volta definiti dal medesimo decreto (art. 2, co. 1, lett. b) come gli enti locali e anche «*gli altri soggetti competenti a regolare o organizzare i servizi di interesse economico generale di livello locale, ivi inclusi gli enti di governo degli ambiti o bacini di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e le forme associative tra enti locali previste dall'ordinamento*».

Difatti l'AUSIR (v. *infra*, § 1.4.) è stata costituita dalla l. Regione Friuli-Venezia Giulia 15 aprile 2016, n. 5 quale «*Ente di governo dell'ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*» (con l'aggiunta di alcuni Comuni della Regione Veneto per il solo servizio idrico integrato: cfr. art. 4, co. 1).

F) La relazione-ricognizione annuale, *ex* art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022, è destinata a sommarsi alla relazione sullo stato di attuazione dei Piani d'ambito (per il servizio idrico integrato e per il servizio rifiuti) che ogni anno l'AUSIR deve presentare al Consiglio e alla Giunta della Regione Friuli-Venezia

Giulia, sempre per fini di trasparenza e conoscibilità, in base alla legge regionale n. 5 del 2016 (cfr. art. 14).

***1.2. Periodo di riferimento per la ricognizione: anno 2022.***

A) Questa Relazione è storicamente la prima del genere previsto dall'art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022.

B) Essendo questa Relazione da redigere e approvare entro il 31 dicembre 2023 (cfr. co. 3 del medesimo art. 30), in essa l'AUSIR ha preso a riferimento l'anno 2022, per il quale esiste una base (certa e consolidata) di dati, in particolare sotto il profilo tariffario, sia per il servizio idrico integrato che per il servizio rifiuti, salvi alcuni riferimenti a dati, atti o eventi del 2021 o del 2023 che talvolta si faranno in questa Relazione per una migliore comprensione degli argomenti trattati.

***1.3. Indicazioni dell'ANAC sulla relazione di ricognizione ex art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022.***

A) L'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione), cui la Relazione deve essere inviata, non ha sinora adottato linee guida o un modello per le relazioni *ex* art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022, pur riservandosi di farlo in futuro al fine di «*orientare l'azione degli enti interessati verso comportamenti uniformi e conformi alla normativa vigente, favorendo la diffusione di best practices*» (cfr. https://www.anticorruzione.it/-/trasparenza-dei-servizi-pubblici-locali-di-rilevanza-economica ).

B) Sul suo sito, invece, l'ANAC ha indicato per il servizio idrico integrato e il servizio rifiuti alcuni atti e indicatori dell'ARERA, *ex* art. 7, d.lgs. n. 201 del 2022, di cui l'AUSIR ha tenuto conto in questa Relazione e prima ancora - secondo precisi doveri di legge - nei suoi vari atti d'esercizio delle funzioni riferite a tali servizi.

***1.4. L'AUSIR quale ente competente ad approvare la relazione ex art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022.***

A) La legge regionale n. 5 del 2016, istitutiva dell'AUSIR, si pone espressamente in attuazione dello Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia (cfr. art. 1, co. 2, l.r. n. 5 del 2016), in particolare di quelle clausole statutarie secondo cui la Regione ha potestà legislativa piena nella materia «*ordinamento degli enti locali*» e potestà legislativa concorrente nella materia «*disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale e assunzione di tali servizi*» (art. 4, co. 1, punto 1-*bis*; art. 5, co. 1, punto 7, Statuto).

L'AUSIR è stata «*istituita a far data dal 1° gennaio 2017*» ed è divenuta «*operativa*» il 17 gennaio 2018 con la nomina del suo Direttore generale (art. 23, co. 1, l.r. n. 5 del 2016).

L'AUSIR è istituita nella speciale forma di «*ente pubblico economico*» (art. 1, co. 2, Statuto AUSIR; art. 4, co. 3, l.r. n. 5 del 2016) e ha «*autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, contabile, tecnica e patrimoniale*» (art. 1, co. 2, Statuto AUSIR; art. 4, co. 3, l.r. n. 5 del 2016). La sua contabilità

è «*economico-patrimoniale*», sicchè l'AUSIR «*tiene le scritture contabili e formula il bilancio secondo le prescrizioni contenute nel codice civile, in quanto compatibili*» (art. 4, co. 4, l.r. n. 5 del 2016).

B) Si è detto che all'AUSIR «*partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (…) per l'intero Ambito territoriale ottimale*», il quale è costituito per il servizio rifiuti dal territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, mentre per il servizio idrico integrato da tale territorio più il territorio di alcuni Comuni del Veneto secondo l'Intesa conclusa il 30 ottobre 2017 fra le due Regioni (Comuni di Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Meduna di Livenza, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza e Teglio Veneto: art. 4, co. 1, art. 3, co. 1-2, l.r. n. 5 del 2016).

Infatti con la legge regionale del 2016 si è voluto superare la logica della precedente disciplina regionale, che ancorava al livello provinciale la dimensione degli ambiti ottimali, e quindi si è previsto l'accorpamento degli ambiti territoriali in un ambito regionale unico, nella consapevolezza che una maggiore efficienza è raggiungibile organizzando il SII in bacini ancora più ampi rispetto a quelli provinciali. Analogamente si è previsto per il servizio rifiuti, le cui funzioni e gestioni prima erano di livello comunale.

Le precedenti cinque Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato – di livello provinciale - sono state messe in liquidazione e poi sciolte, le loro funzioni trasferite all'AUSIR (art. 24, l.r. n. 5 del 2016).

C) L'AUSIR è chiamata all'esercizio delle «*funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*» (art. 4, co. 5, l.r. n. 5 del 2016).

Le funzioni svolte dall'AUSIR nei confronti dei Gestori riguardano in particolare:
- la definizione, la predisposizione e l'aggiornamento del Piano d'Ambito, costituito dall'insieme dei seguenti atti: ricognizione delle infrastrutture, programma degli interventi, modello gestionale e organizzativo, piano economico-finanziario, definizione della tariffa che i Gestori applicheranno all'utenza;
- la definizione degli ambiti di affidamento dei servizi (almeno di livello provinciale) e la decisione sull'affidamento dei servizi;
- il controllo sulle attività svolte dai Gestori, in ragione della disciplina complessiva del servizio.

D) La legge regionale prevede la partecipazione obbligatoria all'AUSIR dei Comuni (come detto, tutti quelli del Friuli-Venezia Giulia, nonché alcuni Comuni del Veneto per il solo servizio idrico integrato:

art. 4, co. 1, l.r. n. 5 del 2016): in totale i Comuni sono 226 (215 del Friuli-Venezia Giulia; 11 del Veneto).

Non si tratta di una partecipazione "all'ente", bensì di una partecipazione "nell'ente" da parte dei rappresentanti dei Comuni, cioè i Sindaci: infatti tale partecipazione dei Comuni si attua (a) «*mediante la partecipazione dei rappresentanti (dei Comuni) agli organi dell'Ente*» (l'Assemblea regionale d'Ambito, il Consiglio di Amministrazione, le Assemblee locali), nonché (b) «*mediante la nomina da parte dei rappresentanti dei Comuni degli organi*» ulteriori dell'AUSIR (il Presidente, il Direttore generale, il Revisore dei conti: cfr. art. 1, co. 3, Statuto AUSIR).

I Comuni non hanno quote di partecipazione nell'AUSIR (come sarebbe se invece essa fosse - ad esempio – un consorzio di diritto pubblico oppure una società di capitali), ma sono gli stessi rappresentanti dei Comuni (i Sindaci) a costituire gli organi dell'AUSIR, direttamente (Assemblea regionale d'Ambito, Consiglio di Amministrazione, Assemblee locali), oppure indirettamente (Presidente, Revisore dei conti, Direttore generale, tutti nominati dall'Assemblea regionale d'Ambito).

A sua volta l'AUSIR non ha alcuna partecipazione nelle società che gestiscono i servizi nel territorio di competenza.

E) Fra gli organi spicca l'Assemblea regionale d'Ambito, che «*svolge le funzioni (dell'AUSIR) con riferimento all'intero Ambito territoriale ottimale*» (art. 6, co. 7, l.r. n. 5 del 2016).

L'Assemblea regionale d'Ambito è costituita da «*venti Sindaci eletti (…) dalle quattro Assemblee locali per la gestione integrata dei rifiuti urbani*», nonché dai «*sei Sindaci dei Comuni della Regione con il maggior numero di abitanti secondo l'ultimo censimento dell'ISTAT (che) sono membri di diritto*». Per il servizio idrico integrato l'Assemblea regionale «*è integrata da una rappresentanza di componenti con diritto di voto nominati tra i Sindaci dei Comuni della Regione Veneto*» (art. 6, co. 1-2, l.r. n. 5 del 2016).

I membri assegnati all'organo sono in totale 28 di cui 2 componenti in rappresentanza della Regione del Veneto per il solo servizio idrico integrato.

F) Il Presidente dell'AUSIR è nominato nel suo seno dall'Assemblea regionale d'Ambito (art. 6, co. 6, art. 6 *bis*, art. 7, l.r. n. 5 del 2016); i suoi compiti sono elencati dalla legge stessa (art. 7, co. 2 e 3, l.r. n. 5 del 2016).

G) Il Consiglio di amministrazione è «*composto da sette membri eletti dall'Assemblea regionale d'ambito fra i suoi componenti, compreso il Presidente; due dei membri del Consiglio di*

*amministrazione devono essere eletti tra i rappresentanti dei membri di diritto dell'Assemblea regionale d'ambito, uno eletto tra i rappresentanti delle Comunità di Montagna*»; «*con riferimento all'espletamento delle funzioni relative al servizio idrico il Consiglio di amministrazione è integrato dai due Sindaci dei Comuni della Regione Veneto, già componenti dell'Assemblea regionale d'ambito dell'AUSIR*»; anche i compiti del CdA sono elencati dalla legge (art. 6 *bis*, co. 1-2, l.r. n. 5 del 2016).

I membri assegnati all'organo sono in totale 9 di cui 2 componenti in rappresentanza della Regione del Veneto per il solo servizio idrico integrato.

H) Le Assemblee locali hanno funzioni di consultazione e di approvazione di atti riguardanti affidamenti, interventi e tariffa dei servizi, nei confronti dell'Assemblea regionale d'Ambito; esse sono 6 ("Occidentale Pordenonese"; "Occidentale"; "Interregionale"; "Centrale"; "Orientale goriziana"; "Orientale triestina"); sono costituite da tutti i Sindaci dei Comuni ricadenti nel territorio di ciascuna Assemblea locale (cfr. art. 8, l.r. n. 5 del 2016).

I) Il Direttore generale – nominato dall'Assemblea regionale d'Ambito a seguito di selezione pubblica – svolge compiti di amministrazione attiva, essendogli affidata «*la responsabilità gestionale, amministrativa e contabile*» dell'AUSIR (art. 10, co. 2, l.r. n. 5 del 2016). Alle dipendenze del Direttore generale è organizzata un'apposita «*struttura tecnico operativa*» (art. 4, co. 6, l.r. n. 5 del 2016).

L) Infine anche il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea regionale d'Ambito (art. 9, l.r. n. 5 del 2016).

M) Gli oneri di funzionamento dell'AUSIR sono a carico della tariffa (dunque degli utenti del servizio) perché vale la regola secondo cui «*i costi di funzionamento dell'AUSIR sono in quota parte a carico delle tariffe del servizio idrico integrato e in quota parte a carico del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nel rispetto della normativa vigente*» (art. 4, co. 1°, l.r. n. 5 del 2016).

***

## *- PARTE SECONDA -*
## *SERVIZIO IDRICO INTEGRATO*

### *CAPITOLO 1.*
### *L'INQUADRAMENTO NORMATIVO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI, DELLA GESTIONE E DELLA REGOLAZIONE.*

#### *1.1. Organizzazione delle funzioni e della gestione: livello statale. In particolare, il ruolo di ARERA.*

A) È bene subito chiarire – sia pur in sintesi - il significato di alcune parole, espressioni e sigle che ricorrono in questa Relazione.

"Servizio idrico integrato (SII)": è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali (art. 141, co. 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

"Altri servizi idrici": è l'insieme delle attività attinenti ai servizi idrici, diverse da quelle comprese nel SII, come ad esempio la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi o bottini, lo svolgimento di altri lavori e servizi conto terzi, attinenti, collegati o riconducibili ai servizi idrici.

"Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)", già Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG), già Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ed i Servizi idrici (AEEGSI): è un'autorità indipendente per l'intero territorio nazionale, in origine istituita con la l. 14 novembre 1995, n. 481 per i settori dell'energia elettrica e del gas naturale, che nel tempo si è vista attribuire funzioni anche nei settori dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore; opera per garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità e tutelare gli interessi di utenti e consumatori, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti i servizi con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse; è di particolare importanza la sua attività di regolazione tariffaria; avendo più volte cambiato funzioni e nomi, d'ora in poi si userà per semplicità il nome attuale, ARERA, o anche solo il termine Autorità.

"Gestore del Servizio Idrico Integrato" o "Gestore": è il soggetto che gestisce il SII oppure ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, in virtù di qualunque titolo giuridico e con qualunque forma giuridica, in un determinato territorio, compresi dunque i Comuni che gestiscono tali servizi in economia.

“Metodo tariffario idrico (MTI-3)”: è il vigente metodo di calcolo delle tariffe, approvato con deliberazione ARERA 27 dicembre 2019, n. 580/2019/R/idr, aggiornato e modificato con deliberazione 23 giugno 2020, n. 235/2020/R/idr e con deliberazione 30 dicembre 2021, 639/2021/R/idr, quest’ultima recante recante “*Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato*”.

“TICSI”: è il “*Testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti*”, approvato con deliberazione ARERA 28 settembre 2017, 665/2017/R/idr.

“RQTI”: è la “*Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono*”, contenente i parametri (indicatori) di monitoraggio della qualità del servizio, approvato con deliberazione ARERA 27 dicembre 2017, n. 917/2017/R/idr (integrata e modificata nel 2021).

“Piano regionale di tutela delle acque (PRTA)”: è il piano di settore (a livello regionale) previsto dall’art. 121, d.lgs. n. 152 del 2006, con cui le Regioni individuano gli interventi volti a garantire la tutela delle risorse idriche e la sostenibilità del loro sfruttamento per il conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva n. 2000/60/CE. Nella Regione Friuli-Venezia Giulia il Piano regionale di Tutela delle Acque è stato approvato con decreto del Presidente 20 marzo 2018 n. 74 (in seguito integrato e modificato). Nella Regione Veneto il Piano di Tutela delle Acque è stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale 5 novembre 2009, n. 107 (in seguito integrata e modificata).

“Piano d'Ambito (PdA)”: è il documento programmatico, previsto dall’art. 149, d.lgs. n. 152 del 2006 e dall’art. 13, l.r. n. 5 del 2016, nel quale s’individuano gli obiettivi da raggiungere nel periodo di affidamento e si definiscono gli *standard* prestazionali di servizio, necessari al rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa vigente.

B) Limitandosi al periodo repubblicano, la materia delle acque è stata oggetto di numerosi atti normativi che hanno disciplinato tale materia sotto svariati profili.

C) Quanto alla stessa nozione di servizio idrico integrato e all’organizzazione delle relative funzioni pubbliche, spicca la cd. legge Galli, l. 16 gennaio 1994, n. 36, che fu un atto di “grande legislazione”, capace di rappresentare un punto di svolta rispetto al passato con l’introduzione di concetti e soluzioni poi ripresi e affinati nella legislazione successiva.

Infatti con la legge Galli:
- si affermò l’idea del ciclo completo delle acque con la definizione del servizio idrico integrato, inteso come l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi

civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue (compresi gli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del medesimo servizio);
- si introdusse una logica di tipo industriale nell'erogazione del servizio;
- si individuò una nuova dimensione territoriale sovracomunale di riferimento, cioè l'ambito territoriale ottimale, con l'obiettivo di superare la frammentazione e conseguire adeguate dimensioni gestionali, comunque nel rispetto dei bacini o sub-bacini idrografici sottesi;
- si definì meglio il perimetro delle attività in capo ai diversi soggetti coinvolti, operando una netta separazione tra l'attività di indirizzo e controllo e l'attività di gestione, individuando poi nella prima attività – essenzialmente "pubblica" - gli specifici ruoli dello Stato centrale, delle Regioni, degli Enti Locali;
- si istituì per l'intero territorio nazionale il Comitato per la Vigilanza sull'uso delle Risorse idriche (CoViRI), poi Commissione Nazionale di Vigilanza sulle Risorse idriche (CoNViRI), con competenze sul monitoraggio della qualità dei servizi e della tutela degli utenti, sulla verifica della corretta redazione dei Piani d'Ambito, sulla vigilanza in ordine alla corretta applicazione della riforma del SII;
- si definì un metodo *standard* (cd. metodo normalizzato) per il calcolo della tariffa.

La legge Galli fu abrogata dal d.lgs. n. 152 del 2006 che riformulò la disciplina del settore idrico dettando indicazioni più precise sui compiti e sulle attività che fanno capo ai diversi soggetti coinvolti, iniziando ad adeguare anche l'ordinamento interno alla disciplina europea sull'affidamento del servizio.

Attraverso vari passaggi successivi, anche referendari, che non occorre qui riepilogare, si è giunti al vigente d.lgs. n. 201 del 2022, il quale non abroga espressamente il d.lgs. n. 152 del 2006, introducendo piuttosto «*la disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale*», stabilendo «*principi comuni, uniformi ed essenziali, in particolare i principi e le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento nell'accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti*» (art. 1, co. 1-2). Tale disciplina generale è posta a integrazione di quelle di settore secondo determinate condizioni (art. 4, co. 1) e si applica anche al servizio idrico integrato, per il quale inoltre lo stesso decreto stabilisce alcune disposizioni speciali (cfr. ad es. art. 33).

D) Quanto alla regolazione tariffaria per l'acquedotto, le origini si possono far risalire al provvedimento CIP 4 ottobre 1974, n. 45, che aveva carattere sperimentale e si applicava alle cd. gestioni pilota di Genova, Napoli, Roma, Torino, nonché Trieste. Nelle premesse s'individuavano gli obiettivi di «*correlare il più possibile le tariffe ai costi*» e di «*stimolare la limitazione dei costi superflui*». Nelle disposizioni si fissavano una tariffa base, una tariffa agevolata e una tariffa per i

consumi eccedenti.

Con il successivo provvedimento CIP 11 agosto 1975, n. 26 furono emanate le norme attuative per la determinazione delle tariffe, il cui scopo dichiarato era il «*ripianamento economico della gestione aziendale*» sulla base del conteggio delle spese correnti, dei ricavi e delle spese di natura non ricorrente (investimenti), ripartite su più esercizi.

Diversa la situazione nel settore fognario perché per lungo tempo i servizi di fognatura e depurazione non furono considerati servizi a pagamento bensì servizi per l'igiene pubblica. Ancora negli artt. 247 e s., r.d. 14 settembre 1931, n. 1175 (*Testo Unico per la finanza locale*) il contributo per la fognatura non era la regola, ma poteva essere autorizzato solo con decreto reale per necessità ed essere oggetto di riduzione, affrancamento, esenzione per varie ragioni. Nel 1976 con la cd. legge Merli, l. 10 maggio 1976, n. 319, si stabilì l'onerosità dei servizi «*relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto decadenti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici*», prevedendo il pagamento di «*un canone o diritto secondo apposita tariffa*» (art. 16, co. 1).

Il salto di qualità fu compiuto con la legge n. 36 del 1994 in cui si prevedeva «*la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio*» riferiti all'erogazione del servizio idrico integrato (inteso quale ciclo completo delle acque, cioè acquedotto, fognatura, depurazione: art. 13, co. 2). Il metodo di determinazione della tariffa venne poi introdotto con il d.m. 1° agosto 1996, "*Metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento*".

L'ultimo passaggio decisivo avvenne nel 2011 con il trasferimento delle funzioni di regolazione tariffaria del SII all'AEEG (poi ARERA). L'Autorità, già in possesso di significative esperienze di regolazione nei settori energetici, riformulò il metodo tariffario, anzitutto recependo gli esiti del *referendum* del giugno 2011 (con cui fu eliminata dalla legge la remunerazione in tariffa del capitale investito dal Gestore), poi superando alcuni problemi riscontrati nel sistema previgente e legati ai seguenti fattori: finanziabilità del servizio idrico integrato, per quanto riguarda gli investimenti; eterogeneità delle tariffe tra Gestori diversi; mancanza di un sistema di valutazione efficace della qualità del servizio.

Il nuovo metodo tariffario – lo si è accennato prima - è il risultato di successivi interventi dell'Autorità: fu introdotto in via transitoria per l'anno 2013 con deliberazione n. 585/2012 (MTT); fu affinato dalla deliberazione n. 643/2013 (MTI) per gli anni 2014-2015; fu ridefinito con deliberazione n. 664/2015 (MTI-2) per gli anni 2016-2019 e con deliberazione n. 918/2017 per il biennio 2018-2019; infine risulta oggi stabilito per gli anni 2020-2023 con deliberazione n. 580/2019 (MTI-3), a sua volta modificata con deliberazione n. 235/2021 e con deliberazione n. 639/2021 (per

l'aggiornamento biennale 2022-2023).

Parallelamente l'ARERA ha anche regolato diversi altri aspetti del servizio: infatti con deliberazione n. 665/2017 è stato approvato il "*Testo integrato corrispettivi servizi idrici*" (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti; con deliberazione n. 917/2017 è stata approvata la "*Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico*" (RQTI), introducendo i parametri di monitoraggio sulla qualità del servizio e associando ad essi un sistema di premialità; con altri atti si sono disciplinati aspetti peculiari del servizio (come la gestione della morosità e del sistema di misura).

***1.2. Organizzazione delle funzioni e della gestione: livello regionale.***

A) Dal 2005 nella Regione Friuli-Venezia Giulia (l.r. 23 giugno 2005, n. 13) le funzioni di governo del SII per il territorio di ciascun ATO furono affidate alle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, una per ogni bacino, comunque sovracomunale, in attuazione della legislazione statale (prima l. n. 36 del 1994, artt. 8-9; poi d.lgs. n. 152 del 2006, art. 148).

B) Tali Autorità furono in seguito «*soppresse*» dalla legge statale (art. 2, co. 186 *bis*, l. 23 dicembre 2009, n. 191), con cui al contempo si assegnava alle Regioni il compito di attribuire con loro leggi «*le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza*».

C) Per la Regione Friuli-Venezia Giulia fu quindi approvata la l.r. 29 dicembre 2010, n. 22, con cui (art. 4, co. 44 e s.) furono istituite le Consulte d'Ambito Territoriale Ottimale (CATO) quali nuovi Enti di Governo d'Ambito**,** nelle forme di cooperazione tra i Comuni e le ex Province, per l'organizzazione del servizio idrico integrato in ciascun ambito ottimale; esse subentrarono alle soppresse Autorità d'Ambito a partire dal 1° gennaio 2013.

D) Infine, con la l.r. n. 5 del 2016 fu istituita l'AUSIR quale Ente di Governo e individuato l'ambito unico regionale; le Consulte d'ambito furono poste in liquidazione; all'AUSIR passarono le loro funzioni e i loro rapporti giuridici (attivi e passivi).

E) Sull'organizzazione dell'AUSIR si veda sopra (Parte Prima, § 1.4.).

***1.3. Organizzazione della regolazione. In particolare, la regolazione tariffaria; la normativa tecnica per acquedotto, fognatura, depurazione.***

A) Si è detto che il vigente metodo tariffario è stato approvato con deliberazione ARERA n. 580/2019, integrata e modificata dalle deliberazioni n. 235/2020 e n. 639/2021. Questa regolamentazione è

valida per il quadriennio 2020-2023.

Secondo questo metodo, per ogni anno è definito un moltiplicatore tariffario $\vartheta$ che rappresenta il limite di variazione della tariffa rispetto all'anno di riferimento ed è dato dalla seguente espressione:

$$\vartheta^a = \frac{VRG^a}{\sum_u \underline{tarif}_u^{2019} \bullet (\underline{vscal}_u^{a-2})^T + R_b^{a-2}}$$

dove:

- VRG è il vincolo riconosciuto ai ricavi del gestore del SII, in pratica il limite superiore dei ricavi del gestore in funzione delle sue spese;

- $\Sigma\ tarif_u^{2019}$ x $(vscal_u^{a-2})^T$ è il ricavo stimato del gestore del SII, corrispondente alla sommatoria dei prodotti scalari, per ciascuna tipologia di utente, del vettore delle componenti tariffarie ($tarif_u^{2019}$) riferito all'anno 2019, per il trasposto del vettore delle variabili di scala effettivamente rilevate ($vscal_u^{a-2}$), riferito all'anno (a-2); in pratica rappresenta l'ipotetico ricavo del gestore sulla base delle tariffe anno 2019 e dei consumi dell'anno (a-2);

- $R_b^{a-2}$ esprime i ricavi delle altre attività idriche, come risultanti dal bilancio dell'anno (a-2). Le "altre attività idriche" è l'insieme delle attività attinenti ai servizi idrici, diverse da quelle comprese nel SII quali ad esempio la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua non potabile o ad uso industriale, la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi o bottini;

Per ciascun anno *a*, il vincolo ai ricavi è dato da:

$$VRG^a = Capex^a + FoNI^a + Opex^a + ERC^a + Rc_{TOT}^a$$

dove:

- la componente *Capex* rappresenta i costi delle immobilizzazioni e include gli oneri finanziari, gli oneri fiscali e gli ammortamenti;
- la componente *FoNI* è destinata al sostegno degli obiettivi specifici e degli interventi che ne conseguono;
- la componente *Opex* rappresenta i costi operativi del gestore;
- la componente *ERC* rappresenta i costi ambientali e della risorsa eccedenti rispetto a quelli già incorporati nelle precedenti componenti;
- $Rc_{TOT}$ è la componente a conguaglio relativa al vincolo ai ricavi del gestore dell'anno (*a*-2).

Al fine della valorizzazione del VRG per gli anni 2022, 2023, come specificato nell'art. 27-*bis* della deliberazione ARERA n. 580/2019 e s.m.i, l'Ente di governo dell'ambito può riconsiderare, su istanza del gestore e per la copertura dei costi efficienti, le predisposizioni tariffarie relative alle annualità 2012 e 2013, nonché al periodo 21 luglio-31 dicembre 2011, potendo predisporre la componente di conguaglio aggiuntiva opportunamente inflazionata. Nella pratica l'AUSIR ha preferito rinunciare al riconoscimento di tali conguagli, rinviando al futuro l'applicazione di queste componenti a seguito di ulteriori determinazioni in merito da parte della Autorità stessa.

Per ciascun anno 2022, 2023 può essere valorizzata, su motivata istanza da parte dell'Ente di governo dell'ambito, una componente aggiuntiva di natura previsionale, da inserire nell'ambito della componente di costo per l'energia elettrica, volta ad anticipare almeno in parte gli effetti del *trend* di crescita del costo dell'energia elettrica.

B) Se dunque il *VRG* rappresenta il massimo ricavo cui può ambire il Gestore, l'articolazione tariffaria si occupa di suddividere tale importo tra le diverse tipologie di clienti e per diverse fasce di consumo.

Con deliberazione n. 665/2017 (TICSI) l'ARERA ha formulato gli indirizzi per raggiungere obiettivi di armonizzazione, semplificazione e razionalizzazione dei sistemi di articolazione tariffaria applicati.

Gli usi previsti dall'articolazione possono essere i seguenti:

a) uso domestico (nell'ambito del quale possono essere individuate le seguenti sotto-tipologie: uso domestico residente, uso condominiale, uso domestico non residente);
b) uso industriale;
c) uso artigianale e commerciale;
d) uso agricolo e zootecnico;
e) uso pubblico non disalimentabile;
f) uso pubblico disalimentabile;
g) altri usi (utenze diverse residuali).

I corrispettivi applicati alle **utenze domestiche** sono articolati prevedendo, per ciascuno dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, le seguenti componenti:

- una *quota variabile*, proporzionale al consumo, con la precisazione che, limitatamente al servizio di acquedotto, tale quota è modulata per fasce di consumo;
- una *quota fissa*, non correlata al consumo, che - in linea generale - rifletta gli oneri afferenti alla sicurezza degli approvvigionamenti.

Le fasce di consumo ai fini della tariffazione della quota di acquedotto sono:

- *una fascia di consumo annuo agevolato*, definita sulla base dalla quantità essenziale di acqua, fissata pari a 50 litri/(abitante*giorno), ossia 18,25 mc/ab/anno;
- *una fascia a tariffa base;*
- *da una a tre fasce di eccedenza,* sulla base delle valutazioni compiute dall'Ente di governo dell'ambito, con la precisazione che le tariffe di eccedenza sono tra loro crescenti.

I corrispettivi applicati alle **utenze non domestiche** non prevedono la fascia agevolata.

Per i **reflui industriali scaricati in fognatura** sono fornite delle espressioni per determinare il corrispettivo riferite alle componenti di fognatura e depurazione. Tale corrispettivo tiene conto sia del volume scaricato in fognatura che della qualità del refluo scaricato, a differenza delle utenze "civili" (domestiche e non domestiche), per le quali invece la qualità del refluo non è un parametro tariffario.

Altra importante differenza è che, mentre per le utenze "civili" la quota scaricata in fognatura è *ex lege* pari a quella prelevata dall'acquedotto, per le utenze industriali la quota scaricata in fognatura può essere diversa se misurata.

C) Negli anni l'ARERA inoltre ha introdotto aliquote aggiuntive, finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi [2].

D) Oltre all'indicata disciplina sulla tariffa, per il servizio idrico integrato rilevano sicuramente anche quegli atti in cui si stabiliscono obiettivi minimi per i Gestori, generando una conseguente necessità di investimenti.

Al momento l'atto più importante è la citata deliberazione ARERA n. 917/17 (RQTI) perché il meccanismo in essa previsto, con penali e premi, influenza sensibilmente la pianificazione.

**Acquedotto**

*Direttiva UE 16 dicembre 2020, n. 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo*

[2] Con deliberazione n. 6/2013 l'Autorità, ha istituito la componente tariffaria UI1 destinata alla perequazione dei costi del servizio idrico in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi, espressa in centesimi di euro per metro cubo e applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, fognatura e depurazione. Con deliberazione n. 664/2015 l'Autorità ha istituito la componente tariffaria UI2 per la promozione della qualità contrattuale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione (art.33). Con la deliberazione n. 918/2017 l'Autorità ha quantificato la componente UI2 in 0,9 centesimi di euro/metro cubo. Con la deliberazione n. 897/2017 l'Autorità ha recepito le direttive del d.p.c.m. 13 ottobre 2016, adottando il Testo Integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico (TIBSI). Dal 1° gennaio 2022 la componente UI3 è pari a 1,79 centesimi di €/mc per ciascun servizio prestato. Non viene applicata agli utenti beneficiari di bonus idrico. Con la deliberazione n. 580/2019 l'Autorità ha determinato la componente UI4 in 0,4 centesimi di euro/metro cubo, da applicarsi a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione del corrispettivo di acquedotto, fognatura, depurazione a decorrere dal 1° gennaio 2020.

*umano*: è la direttiva europea che disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano, garantendone la salubrità e la pulizia; gli obbiettivi con essa perseguiti sono la protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla eventuale contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendo la salubrità e la pulizia delle medesime; al fine di assicurare che l'applicazione del nuovo metodo introdotto nella Direttiva (UE) 2015/1787 non sia limitata agli aspetti del monitoraggio, la direttiva n. 2020/2184 ha scelto un nuovo approccio generalizzato, riguardante la sicurezza dell'acqua basato sul rischio che copre l'intera catena di approvvigionamento, dal bacino idrografico all'estrazione, al trattamento, allo stoccaggio, compresa la distribuzione.

*D.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31*, *"Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano"*: è la trasposizione italiana di tale direttiva europea; oggi il decreto e la direttiva sono abrogati.

*D.lgs. 23 febbraio 2023, n. 18*, *"Attuazione della direttiva 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano*: è la trasposizione italiana della direttiva europea n. 2020/2184 e abroga il d.lgs. n. 31 del 2001.

*D.P.C.M. 4 marzo 1996*, *"Disposizione in materia di risorse idriche"*: il decreto contiene indicazioni sugli *standard* minimi da garantire all'utenza quali la dotazione minima giornaliera e la pressione al contatore.

*D.M. 21 aprile 2017, n. 93*, *"Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea"*: il regolamento fissa obblighi di revisione periodica e di vigilanza sui contatori e impone delle caratteristiche minime degli stessi.

**Fognatura e depurazione**

*Direttiva 21 maggio 1991, n. 271/91/CEE*, *concernente il trattamento delle acque reflue urbane*: è la direttiva europea che fissa obblighi di collettamento e depurazione degli agglomerati sopra i 2000 A.E.; le criticità dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue ancora presenti sul territorio nazionale hanno determinato, a partire dal 2004, l'avvio, da parte della Commissione europea, di quattro procedure di infrazione (cause C 251/17, C 85/1 - entrambe oggetto di sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europe – causa C 668/19 e il parere motivato 2017/2181), relative alla violazione della direttiva; tali procedure interessano oltre 900 agglomerati, relativi a poco più di 29 milioni di abitanti equivalenti in Italia; nella Regione Friuli Venezia Giulia le infrazioni in materia di acque reflue hanno visto aprire procedure riguardanti molti agglomerati;

oggi quelli per i quali si è ancora in fase di risoluzione, tuttavia, sono quelli di Rivignano, Prata di Pordenone, San Giorgio della Richinvelda e Maniago.

*D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152*, *"Norme in materia ambientale", in particolare la Parte III "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*: è la terza parte del cd. Testo Unico Ambientale, suddivisa in quattro sezioni, di cui le prime tre sostituiscono in modo pressoché integrale la normativa previgente nei settori della difesa del suolo, della tutela delle acque e della gestione delle risorse idriche; la quarta sezione contiene le "disposizioni transitorie e finali" comuni alle tre sezioni precedenti.

*Piano regionale di tutela delle acque (PRTA)*: approvato con D.P.Reg. n. 74 del 20 marzo 2018, per il Friuli-Venezia Giulia disciplina nel dettaglio gli obblighi da osservare nella gestione delle acque reflue e quindi costituisce potenzialmente la fonte di maggiori investimenti per l'adeguamento delle infrastrutture; in particolare rilevano le seguenti norme di attuazione: l'art. 11, per gli obblighi di collettamento presso gli impianti di depurazione, soggetti a verifica triennale da parte della Regione; l'art. 16, per i limiti di emissione degli scarichi di acque reflue urbane in acque superficiali non soggetti alle disposizioni della DIR 91/271/CEE; l'art. 17, per i limiti di emissione degli scarichi di acque reflue urbane sul suolo non soggetti alle disposizioni della DIR 91/271/CEE; l'art. 20, per i sistemi di disinfezione; l'art. 21, per gli scaricatori di piena; l'art. 22, per gli scaricatori di emergenza a servizio delle stazioni di sollevamento delle reti fognarie; l'art. 23, per il quale gli obblighi derivanti dagli articoli da 15 a 22 devono essere ottemperati entro otto anni (2026).

*Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2015, n. 11*, *"Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque":* la legge regionale prevede una serie coordinata di azioni finalizzate a definire lo stato delle conoscenze e attuare una gestione del territorio che, considerandone i limiti fisici, persegua il risparmio delle risorse, la riduzione del rischio idrogeologico e idraulico, la prevenzione e la stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico e il rispetto dell'ambiente; gli art. 54 *bis* e s. disciplinano gli impianti di depurazione di acque reflue urbane, per salvaguardare la qualità dei corpi idrici.

***

## *CAPITOLO 2.*
## *L'ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI NEL TERRITORIO DELL'AUSIR.*

### *2.1. Organizzazione territoriale delle gestioni nel territorio curato dall'AUSIR (la Regione Friuli-Venezia Giulia e i territori di alcuni Comuni del Veneto).*

A) Al 31 dicembre 2022, sono sette i Gestori del SII che operano nell'Ambito ottimale unico regionale, in virtù di affidamenti disposti non dall'AUSIR ma dalle precedenti amministrazioni pubbliche con funzioni in materia di servizio idrico integrato, in particolare le ATO e poi le Consulte d'Ambito, alle quali ultime per legge regionale è succeduta l'AUSIR (in tali funzioni e in tutti i rapporti esistenti):

1. AcegasApsAmga S.p.A.;
2. Acquedotto del Carso – Kraški Vodovod S.p.A.;
3. Acquedotto Poiana S.p.A.;
4. CAFC S.p.A.;
5. HydroGEA S.p.A.;
6. IrisAcqua S.r.l.;
7. Livenza Tagliamento Acque S.p.A.

Originariamente il numero dei Gestori era più ampio, ma negli ultimi anni si sono realizzate diverse operazioni di aggregazione, nell'ottica di ridurre la frammentazione gestionale: ad esempio nel 2016 Carniacque è stata incorporata da CAFC; nel 2017 Sistema Ambiente si è fuso con LTA.

B) Il sistema di gestione territoriale risulta dalla cartografia sotto riportata, in cui tutti i Comuni sono evidenziati con colori diversi in base alla Società che ne gestisce il servizio idrico integrato (o segmenti di esso). Il Comune di Cercivento non presenta alcuna colorazione poiché gestisce il servizio in economia. Il Comune di Sappada è stato gestito da BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. fino all'anno 2019, poi è entrato nella gestione di CAFC S.p.A. dal 1° gennaio 2020.

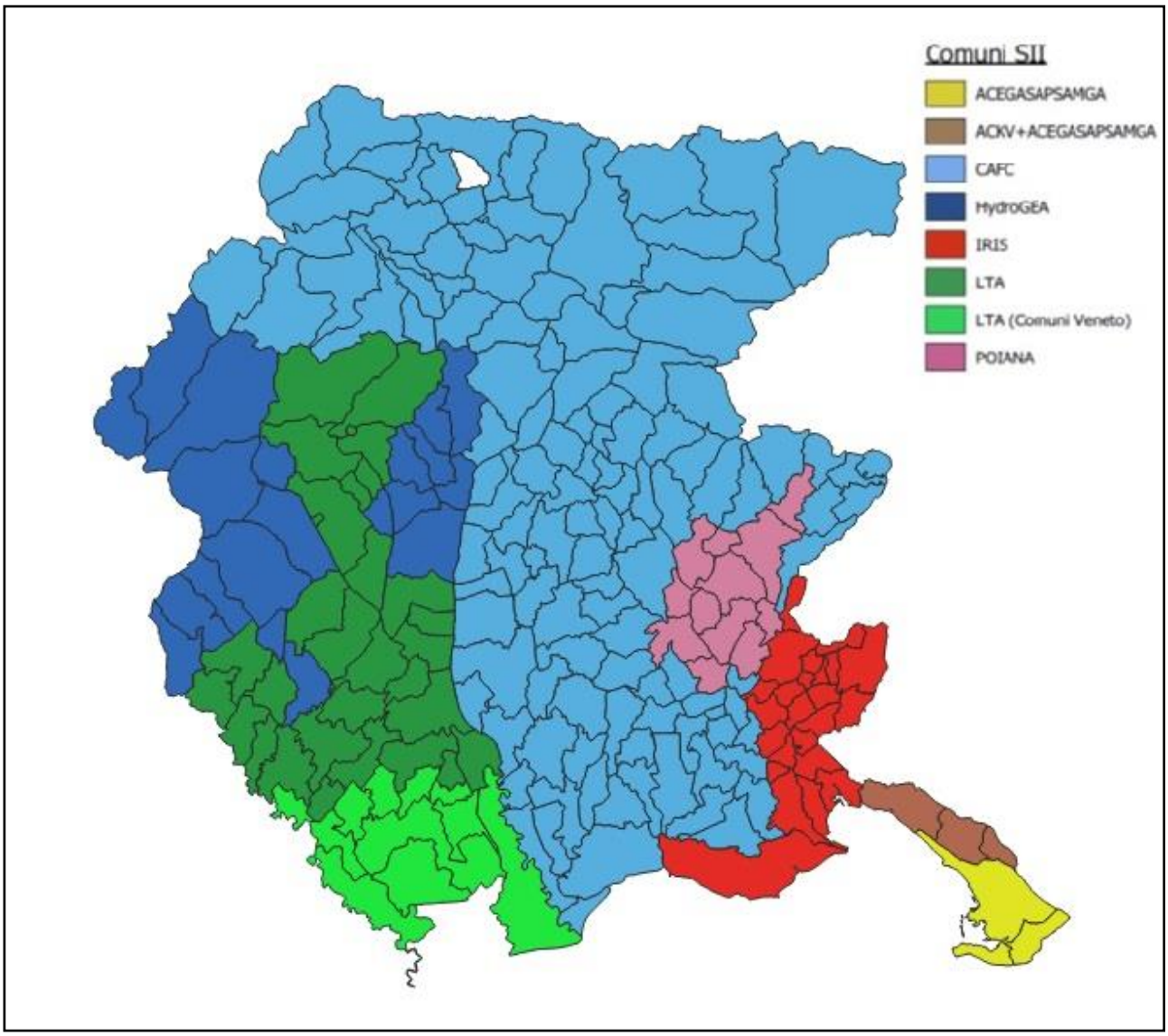


*Distribuzione territoriale dei Gestori regionali al 31 dicembre 2022.*

### *2.2. Gli aspetti quantitativi dei servizi nell'Ambito ottimale unico.*

A) Per aspetti quantitativi s'intendono sia quelli riferiti alle infrastrutture, sia quelli riferiti alla consistenza del servizio svolto.

B) Con riferimento **al segmento acquedotto**, il servizio idrico nell'Ambito ottimale unico capta dall'ambiente all'incirca 200 milioni di metri cubi di acqua. Questo volume viene in parte disperso a causa delle perdite, che rappresentano circa il 44% del totale.

Ciò significa che il volume consumato dall'utenza è pari a circa 111 milioni di metri cubi, con una dotazione idrica apparente (compresi, cioè, i consumi industriali e rispetto ai soli abitanti residenti) di 256 l/(gg*ab).

| **Anno 2021** | | |
|---|---|---|
| **volume totale** | mc | **197.257.943** |
| **volume fatt. totale** | mc | **110.861.887** |
| **Perdite tot.** | % | **43,8** |
| **Ab tot. serviti 2021** | n | **1.185.748** |
| **dotazione idrica apparente** | l/(gg*ab) | **256,2** |

Nel dettaglio si riporta la provenienza dell'acqua, distinta per tipologia (dati 2022):

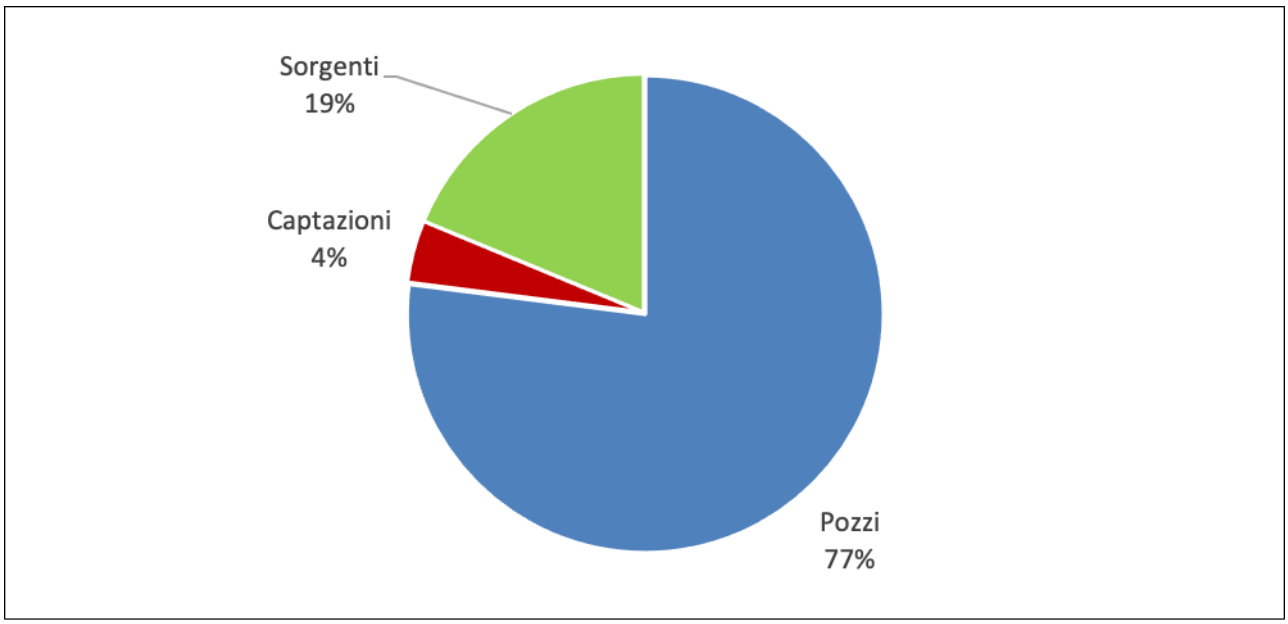


I pozzi sono complessivamente la fonte di approvvigionamento prevalente (dati 2022).

| | TOT ATO |
|---|---|
| **POZZI** | |
| numero | 218 |
| volume prelevato | 138.479.251 |
| **CAPTAZIONI** | 0 |
| numero | 34 |
| volume prelevato | 7.624.463 |
| **SORGENTI** | 0 |
| numero | 637 |
| volume prelevato | 33.723.915 |

Gli scambi all'ingrosso fra i Gestori, sia interni che esterni alla Regione (dati 2022), sono stati:

| | PARTE VENDITITRICE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Acegas** | **ACKV** | **Poiana** | **CAFC** | **HydroGEA** | **IrisAcqua** | **LTA** | **ALTRI** |
| **PARTE ACQUIRENTE** | **Acegas** | | | | | | | | |
| | **ACKV** | 876.253 | | | | | | | |
| | **IrisAcqua** | 3.225.439 | | | 80.389 | | | | 1.421.540 |
| | **CAFC** | | | 123.062 | | 293.740 | | | 37.703 |
| | **Poiana** | | | | 582.522 | | | | |
| | **LTA** | | | | | 1.344.239 | | | 623.200 |
| | **HydroGEA** | | | | | | | 52.287 | |
| | **ALTRI** | | | | | 144.675 | | | |

Complessivamente i cespiti hanno la seguente consistenza (dati 2022):

| | Regione |
|---|---|
| **SOLLEVAMENTI** | |
| numero | 538 |
| con telecontrollo | 316 |
| **SERBATOI** | |
| numero | 1.022 |
| volume complessivo | 236.208 |
| **POTABILIZZAZIONI** | |
| numero impianti | 59 |
| volume trattato | 50.613.067 |
| **RETI** | |
| sviluppo (con allacci) | 14.489 |
| n. contatori | 544.664 |

C) Con riferimento **al segmento fognatura**, complessivamente i cespiti hanno la seguente consistenza (dati 2022):

| | Regione | [%] |
|---|---|---|
| **SOLLEVAMENTI** | | |
| con telecontrollo | 663 | 70% |
| con scarico emergenza | 104 | 11% |
| con gruppo elettrogeno | 62 | 7% |
| numero tot. | 942 | |
| **SFIORATORI** | | |
| con telecontrollo | 112 | 6% |
| con griglia fissa | 978 | 51% |
| con griglia automatica | 67 | 3% |
| numero tot. | 1.923 | |
| **RETE FOGNARIA Km** | | |
| rete nera | 1.021 | |
| rete mista | 6.570 | |
| sviluppo tot. | 7.698 | |

Si osserva che gli impianti di sollevamento sono dotati di sistemi di telecontrollo, ma non sempre sono dotati di scarico di emergenza e gruppo elettrogeno; gli sfioratori sono scarsamente telecontrollati e non sono dotati generalmente di sistemi di trattenuta dei solidi come previsto dall'art. 21 del PRTA, se prescritto nell'autorizzazione.

Per quanto riguarda la rete fognaria, si riporta la statistica delle condotte suddivise per reti miste e nere (dati 2022). Non fanno parte di questa trattazione le reti meteoriche (o reti bianche) gestite direttamente dai Comuni.

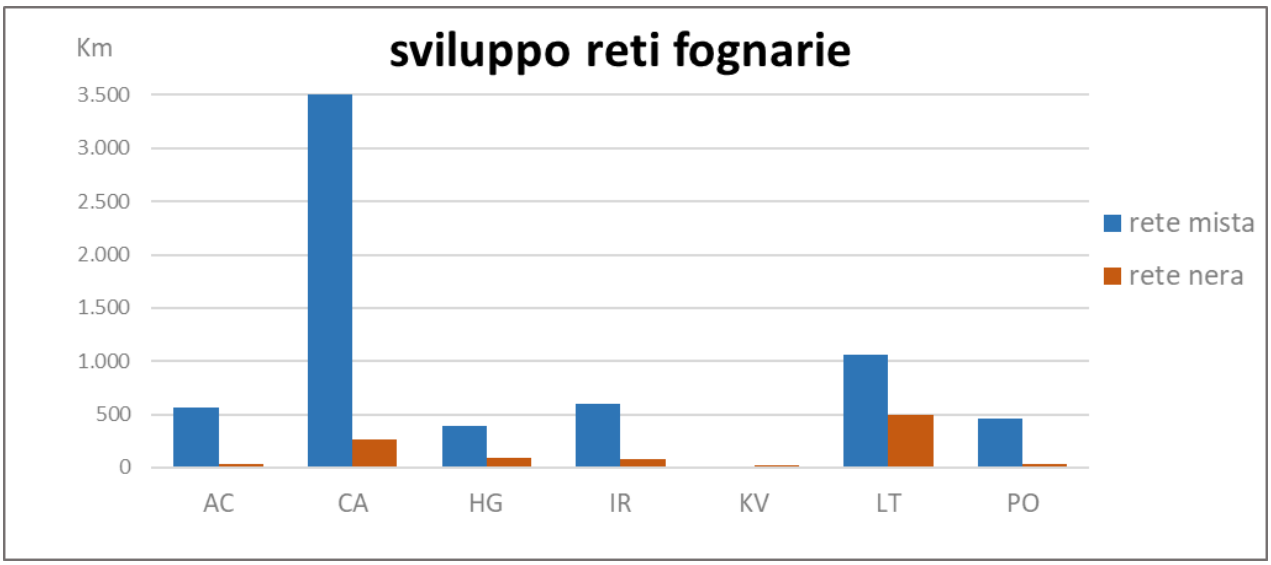


*Sviluppo reti fognarie [Km] nere e miste anno (2022).*

D) Con riferimento **al segmento depurazione**, nella tabella seguente si rappresentano i depuratori secondo diverse classificazioni, in particolare per tipologia impiantistica e dimensione (dati 2022):

| | TOT ATO |
|---|---|
| **PER TIPO (numero) n** | |
| vasche Imhoff | 395 |
| primario | 13 |
| secondario | 260 |
| terziario | 95 |
| TOT n | 763 |
| **PER TIPO (carico) AE** | - |
| vasche Imhoff | 93.542 |
| primario | 20.145 |
| secondario | 306.539 |
| terziario | 2.115.597 |
| Altro AE (n) | 108.950 (16) |
| **PER DIMENSIONE n** | - |
| A.E. < 2.000 | 658 |
| 2.000 <= A.E. < 10.000 | 95 |
| 10.000 <= A.E. < 100.000 | 21 |
| A.E. >= 100.000 | 4 |
| A.E. >= 500.000 | 1 |

Nel grafico sottostante sono messe a confronto le percentuali di trattamento del carico depurato rispetto ai vari tipi di trattamento paragonando i dati del 2021 con quelli del 2022: si osserva una costanza delle tipologie di trattamento negli anni valutati e il netto predominio del trattamento dei reflui con sistemi sino al terziario.

Il numero di vasche Imhoff sul territorio è più elevato rispetto al numero degli impianti di trattamento terziari, i quali, però, lavorano i reflui di un numero di A.E molto superiore.

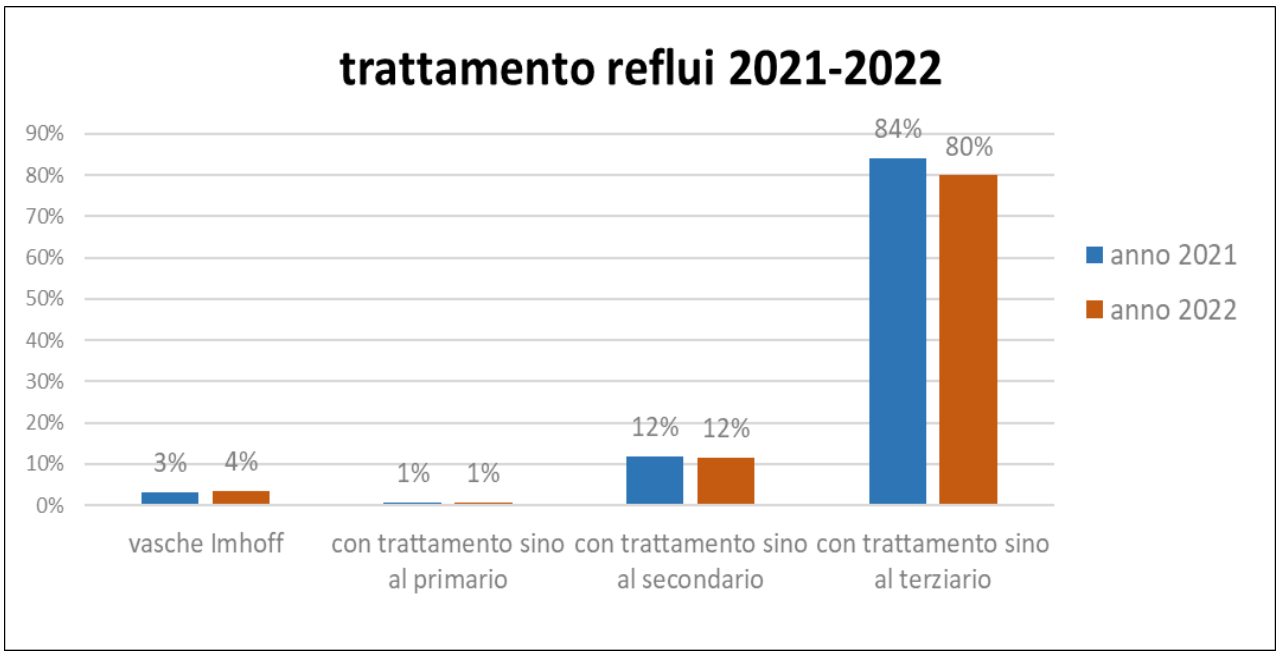


*Confronto modalità trattamento reflui anni 2021-2022.*

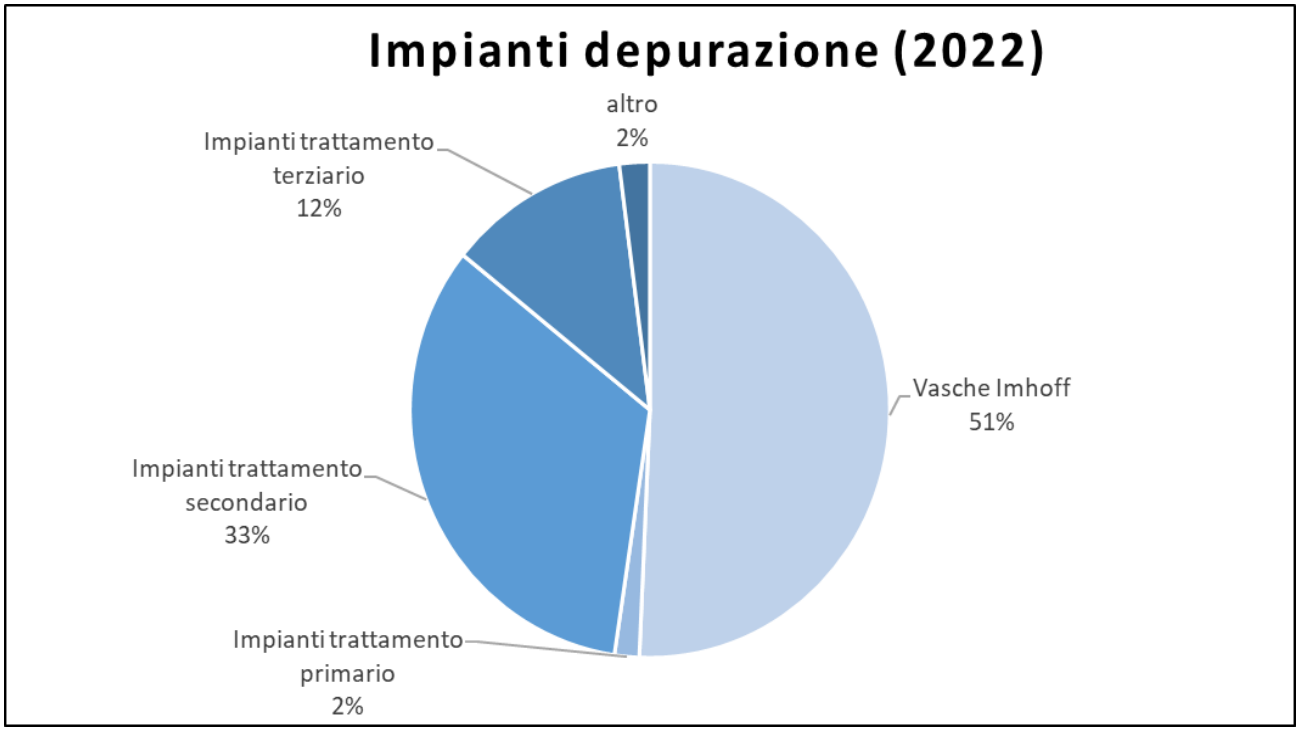


*Composizione per percentuale tipologia impianti di depurazione all'interno ATO (2022).*

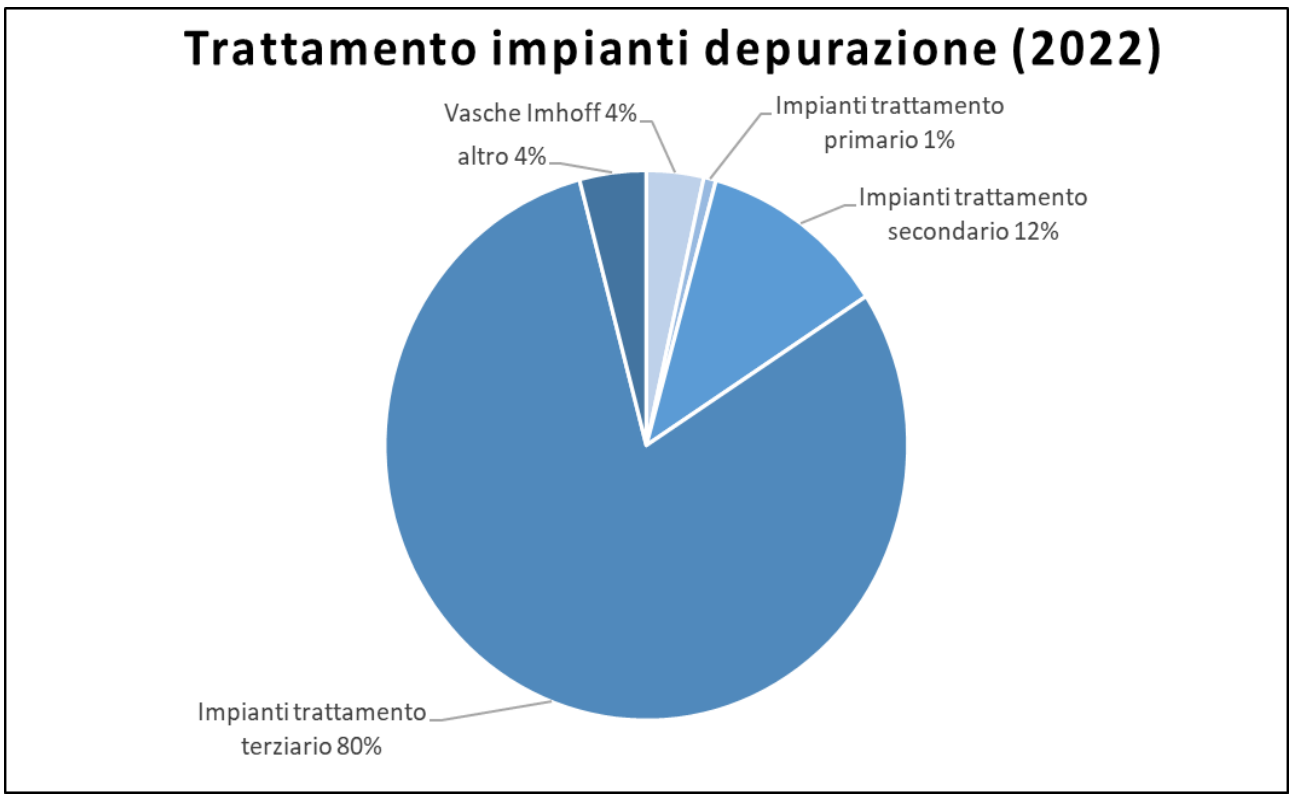


*Composizione per percentuale di trattamento del carico del refluo degli impianti di depurazione all'interno dell'ATO (2022).*

Le vasche Imhoff, pur rappresentando la maggioranza dei sistemi di trattamento, processano solamente il **4%** degli abitanti equivalenti, a favore di infrastrutture più performanti. Complessivamente vengono serviti 947.753 abitanti residenti; la percentuale media di copertura del servizio è pari al 80%.

| DATI anno 2021* | TOT ATO |
|---|---|
| Abitanti serviti da acquedotto | 1.178.380 |
| Abitanti serviti da depurazione | 947.753 |
| copertura del servizio % | 80% |

*(*) Fonte: predisposizione tariffaria (RDT - dati tecnici) aggiornamento 2022-2023. Per l'anno 2022 sono disponibili i soli dati relativi al servizio di acquedotto. Per uniformità, pertanto, i dati riportati nella tabella soprastante si riferiscono all'annualità 2021.*

### *2.3. Le infrazioni alla direttiva europea n. 271/91 e lo stato della loro risoluzione.*

A) Dal 2004 l'Italia ha subito alcune procedure d'infrazione per violazione dei seguenti articoli della direttiva n. 271/91:
- art. 3: l'estensione delle reti fognarie nell'intero agglomerato;
- art. 4: l'obbligo di trattamento biologico (trattamento secondario);
- art. 5: l'obbligo di trattamento con rimozione di azoto e fosforo (trattamento terziario) nel caso di scarico in area sensibile.
- art. 10: trattamento non sufficiente del carico nelle normali condizioni climatiche locali.

In particolare le procedure sono state finora:
- la procedura d'infrazione n. 2004/2034 (con sentenze di condanna della Corte di giustizia UE in causa C-565/10 e in causa C-251/17), per n. 81 agglomerati con carico generato maggiore di 15.000 abitanti equivalenti e scarico in area normale;
- la procedura d'infrazione n. 2009/2034 (con sentenza di condanna della Corte di giustizia UE in causa C-85/13), per il mancato rispetto della direttiva in 16 agglomerati (28 interventi) superiori per numero ai diecimila abitanti equivalenti, che scaricano in aree sensibili;
- la procedura d'infrazione n. 2014/2059 (con sentenza di condanna della Corte di giustizia UE in causa C-668/19), per n. 817 agglomerati con carico generato maggiore di 2.000 abitanti equivalenti e scarico in area normale o sensibile;
- la procedura d'infrazione n. 2017/2181 (ancora in fase d'istruttoria), sul non corretto trattamento delle acque reflue urbane.

B) Per il territorio di competenza dell'AUSIR, nella tabella seguente si indicano le infrazioni o condanne, gli agglomerati, i Gestori interessati, le tipologie delle infrazioni, nonché lo stato della loro risoluzione al 31 dicembre 2022:

| INFRAZIONE / CONDANNA | AGGLOMERATO | GESTORE | Art. 3 | Art. 4 | Art. 5 | STATO AL 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I2004/2034 | TRIESTE | AcegasApsAmga | | X | X | RISOLTO |
| I2014/2059 | TRIESTE MUGGIA | AcegasApsAmga | | | X | RISOLTO (non ancora valutazione di risoluzione espressa da UE) |
| I2009/2034 | CIVIDALE del FRIULI | Acquedotto Poiana | | | X | RISOLTO |
| I2009/2034 | LATISANA (Capoluogo) | CAFC | | | X | RISOLTO |
| I2004/2034 | CERVIGNANO | CAFC | X | | | RISOLTO |
| I2009/2034 | CODROIPO; SEDEGLIANO; FLAIBANO | CAFC | | | X | RISOLTO |
| I2009/2034 | TOLMEZZO | CAFC | | | X | RISOLTO |
| I2009/2034 | UDINE | CAFC | | | X | RISOLTO |
| I2014/2059 | TRICESIMO | CAFC | | X | | RISOLTO |
| **I2014/2059** | **RIVIGNANO** | **CAFC** | | **X** | | **IN FASE DI RISOLUZIONE** |
| I2014/2059 | PASIAN DIPRATO | CAFC | | X | | RISOLTO |
| I2014/2059 | SAN DANIELE DEL FRIULI | CAFC | | | | RISOLTO (non ancora valutazione di risoluzione espressa da UE) |
| I2014/2059 | SAPPADA | CAFC | | X | | RISOLTO (non ancora valutazione di risoluzione espressa da UE) |
| I2009/2034 | PORDENONE; PORCIA; ROVEREDO; CORDENONS | HydroGEA / LTA | | | X | RISOLTO |
| I2009/2034 | AVIANO (Capoluogo) | HydroGEA | | | X | RISOLTO |
| I2009/2034 | GRADO | IrisAcqua | | X | X | RISOLTO |
| I2009/2034 | GORIZIA | IrisAcqua | | X | | RISOLTO |
| I2009/2034 | GRADISCA D'ISONZO | IrisAcqua | | X | X | RISOLTO |
| I2009/2034 | CORMONS | IrisAcqua | | X | X | RISOLTO |
| I2009/2034 | SACILE | LTA | | | X | RISOLTO |
| I2009/2034 | SAN VITO AL TAGLIAMENTO | LTA | | | X | RISOLTO |
| **I2014/2059** | **MANIAGO** | **LTA** | **X** | **X** | **X** | **IN FASE DI RISOLUZIONE** |
| **I2014/2059** | **PRATA DI PORDENONE** | **LTA** | | **X** | | **IN FASE DI RISOLUZIONE** |
| I2014/2059 | FIUME VENETO | LTA | | X | X | RISOLTO |
| **I2017/2181** | **SAN GIORGIO RICHINVELDA** | **LTA** | | **X** | | **IN FASE DI RISOLUZIONE** |

***2.4. Gli aspetti qualitativi servizi nell'Ambito ottimale unico regionale. In particolare, i macro-indicatori M1 (perdite idriche), M2 (interruzioni del servizio), M3 (qualità dell'acqua erogata), M4 (adeguatezza del sistema fognario), M5 (smaltimento dei fanghi in discarica), M6 (qualità delle acque depurate).***

A) La misura della qualità del servizio offerto si definisce **livello di servizio**, che esprime la qualità di una certa prestazione.

La **criticità** è la condizione di sofferenza del sistema causata dall'insufficiente valore di uno o più livelli di servizio e viene superata con azioni gestionali/organizzative e di investimento.

B) Nei Piani d'Ambito il livello di servizio è il parametro fondamentale che da una parte serve per valutare il servizio, dall'altra serve per assegnare risorse congrue rispetto agli obiettivi gestionali.

C) La fonte primaria dei livelli di servizio è la Carta del Servizio del Gestore, redatta anzitutto in attuazione delle direttive impartite con d.p.c.m. 27 gennaio 1994 ("*Principi sulla erogazione dei servizi pubblici*") e con d.p.c.m. 29 aprile 1999 ("*Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato*").

Più recentemente la qualità del servizio è stata regolata dall'ARERA con:

- la deliberazione n. 655/2015, "*Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono*";
- la deliberazione n. 218/2016, "*Disposizioni per l'erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale*";
- la deliberazione n. 917/2017, "*Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico*" (RQTI).

Di particolare interesse è quest'ultima deliberazione (cd. RQTI), che introduce gli indicatori per valutare l'efficienza del servizio idrico integrato relativamente agli aspetti infrastrutturali (non si occupa, cioè, dei rapporti contrattuali con gli utenti).

Il sistema introdotto dal RQTI è di tipo premiale: ogni Gestore riceve degli obiettivi di miglioramento o mantenimento in funzione del proprio livello di servizio; il raggiungimento o il mantenimento di tali obiettivi è poi ricondotto a un sistema di incentivazioni o penalizzazioni (in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi).

Occorre soprattutto osservare che gli indicatori (divisi in *standard* specifici, macroindicatori e indicatori semplici) consentono una lettura sintetica del livello qualitativo del servizio.

D) I dati di qualità tecnica utili per la valutazione delle *performance* del Gestore vengono raccolte

da ARERA con frequenza biennale. I dati riportati in questa relazione fanno riferimento alla raccolta RQTI dell'anno solare 2021 e corrispondono alle informazioni più aggiornate al 31 dicembre 2022.

**M1: perdite idriche**

Il primo macro-indicatore riguarda le perdite idriche, considerate come differenza tra volumi immessi in acquedotto e volumi in uscita.

Tale valore, che deve essere il più basso possibile, assume rilevanza in funzione dei volumi assoluti immessi e dei costi di distribuzione, collegati in particolar modo ai costi energetici.

Le perdite vengono misurate sia in rapporto allo sviluppo delle condotte (perdita/km), sia in rapporto al volume di acqua potabile immesso in rete.

| INDICATORE M1 (2021) | TOT. ATO |
|---|---|
| volumi prelevati | 197.257.943 |
| volumi fatturati | 110.861.886 |
| Perdite mc | 86.396.057 |
| km condotte | 12.928 |
| M1a* | 18,31 |
| M1B** | 43,8% |

** perdite lineari mc/Km/gg*

*** perdite %*

**M2: interruzioni del servizio**

Il macro-indicatore M2 si riferisce alle interruzioni del servizio di acquedotto.

È definito come la somma della durata delle interruzioni programmate e non programmate annue, moltiplicate per il numero di utenti finali interessati dall'interruzione stessa e rapportata al numero totale di utenti finali serviti dal Gestore.

Ad integrazione del macro-indicatore M2, è stato definito l'indicatore G2.1 ("*disponibilità risorse idriche*"), che rappresenta il rapporto tra risorse disponibili e risorse richieste nel giorno del massimo consumo.

| INDICATORE M2 (2021) | TOT. ATO |
|---|---|
| utenti finali serviti dal gestore per il servizio di acquedotto (compresi utenti indiretti) - n | 748.693 |
| utenti finali (compresi utenti indiretti) soggetti ad interruzioni del servizio nell'anno (di durata maggiore o uguale ad 1 ora) - n | 206.709 |

| | |
|---|---|
| indicatore G2.1: disponibilità di risorse idriche - % | 170,8 |
| M2: Interruzioni del servizio - ore | 0,71 |

### M3: qualità acqua erogata

Il gruppo M3 indica la qualità dell'acqua erogata sulla base dell'incidenza delle ordinanze di non potabilità e del tasso di analisi non conformi. Si articola nelle tre componenti M3a, M3b e M3c:
- M3a: la componente è determinata come numero di utenze interessate da sospensioni o limitazioni dell'uso della risorsa ai fini potabili, correlato al numero di giorni nell'anno per cui sono risultate vigenti le medesime sospensioni o limitazioni d'uso, e infine rapportato al numero complessivo di utenti finali allacciati al servizio di acquedotto;
- M3b: la componente è determinata come numero di campioni di acqua analizzati dal gestore nell'ambito dei controlli interni, effettuati sulla rete di distribuzione a valle di eventuali impianti di potabilizzazione, per i quali è stata rilevata una non conformità per uno o più valori di parametro, ai sensi del d.lgs. n. 31 del 2001, rapportato al numero complessivo di campioni di acqua analizzati dal Gestore nell'ambito di tali controlli interni;
- M3c: la componente è determinata come numero di parametri non conformi all'Allegato I, Parte A e/o B e/o C del d.lgs. n. 31 del 2001 nei campioni di acqua analizzati nell'anno dal Gestore nell'ambito dei controlli interni, effettuati sulla rete di distribuzione a valle di eventuali impianti di potabilizzazione, rapportato al numero complessivo di parametri analizzati nell'anno dal Gestore nell'ambito di tali controlli interni.

| INDICATORE M3 (2021) | TOT. ATO |
|---|---|
| M3a: Incidenza ordinanze di non potabilità - % | 0,00 |
| M3b: tasso di campioni da controlli interni non conformi - % | 1,18 |
| M3c: tasso di parametri da controlli interni non conformi - % | 0,09 |

### M4: adeguatezza sistema fognario

Il gruppo M4 indica l'adeguatezza del sistema fognario tramite i seguenti indicatori:
- M4a: frequenza allagamenti o sversamenti [n/100 km];
- M4b: adeguatezza normativa scaricatori di piena [% non adeguati], con la precisazione che gli sfioratori sono regolamenti da normative regionali, per cui il dato non è omogeneo a livello nazionale; nella Regione Friuli-Venezia Giulia la norma di riferimento è l'art. 21 del PTA;
- M4c: controllo sfioratori di piena [% non ispezionati];
- G4.1: rotture annue/km di fognatura ispezionata.

Questo gruppo M4 è rivolto principalmente alle fognature miste, che sono predominanti nell'Ambito

unico.

| INDICATORE M4 (2021) | TOT. ATO |
|---|---|
| M4a: frequenza allagamenti e/o sversamenti da fognatura - n./100 km | 1,411 |
| M4b: adeguatezza normativa degli scaricatori di piena (% non adeguati) - % | 2,0 |
| M4c: controllo degli scaricatori di piena (% non controllati) - % | 0,9 |
| Lunghezza totale della rete di fognatura mista (esclusi gli allacci) soggetta a ispezione - km | 174,74 |
| Lunghezza totale della rete di fognatura bianca (esclusi gli allacci) soggetta a ispezione - km | 7,87 |
| Lunghezza totale della rete di fognatura nera (esclusi gli allacci) soggetta a ispezione - km | 25,77 |
| Lunghezza totale della rete fognaria principale (esclusi gli allacci) soggetta ad ispezione - km | 208,38 |
| Numero di episodi di allagamento da fognatura mista che hanno determinato situazioni di disagio o di pericolo - n | 36 |
| Numero di episodi di allagamento da fognatura bianca che hanno determinato situazioni di disagio o di pericolo - n | 0 |
| Numero di episodi di sversamento da fognatura nera - n | 17 |

Nell'istogramma riportato sotto si può leggere la lunghezza della rete di fognatura (soggetta ad ispezione) gestita da ogni Gestore e come questa sia suddivisa in rete bianca, nera e mista. AcegasApsAmga S.p.A. e IrisAcqua S.r.l. non possiedono tratti di fognatura nera ma solo mista. LTA S.p.A. si occupa di più km di fognatura nera rispetto a quella mista, mentre HydroGEA S.p.A. gestisce quasi per metà fognatura nera e reti di fognatura mista.

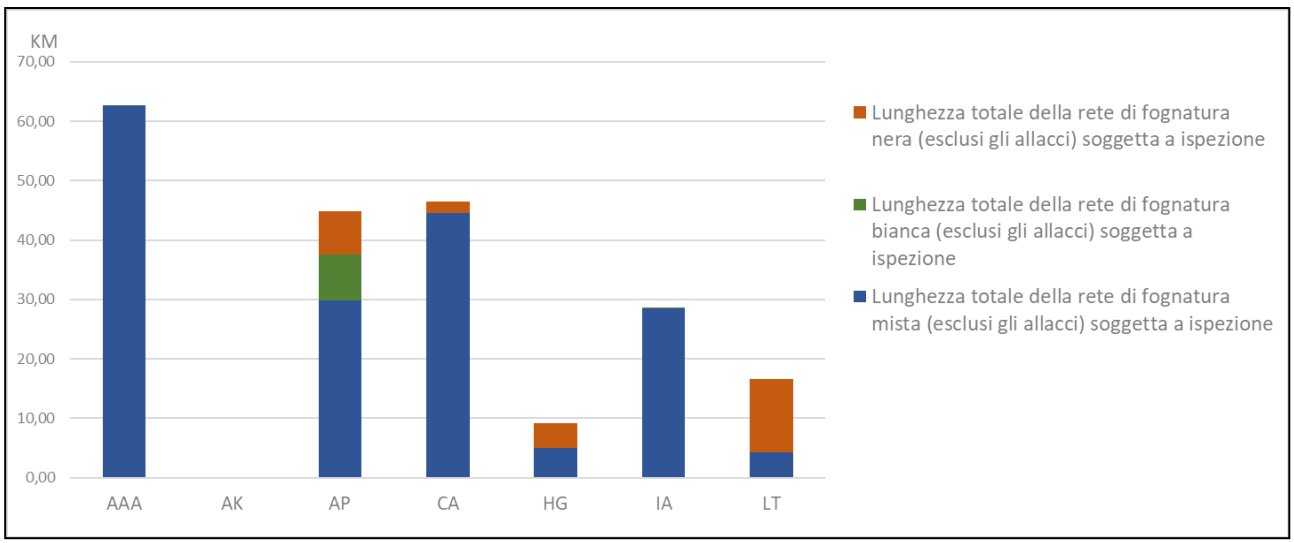


*Lunghezza totale della rete di fognatura per Gestore (anno 2021).*

I due grafici seguenti mostrano invece il confronto, rispettivamente, tra l'estensione della rete di fognatura mista per ogni Gestore con il relativo numero di episodi di allagamento e il paragone tra l'estensione della rete di fognatura mista rispetto agli episodi di sversamento.

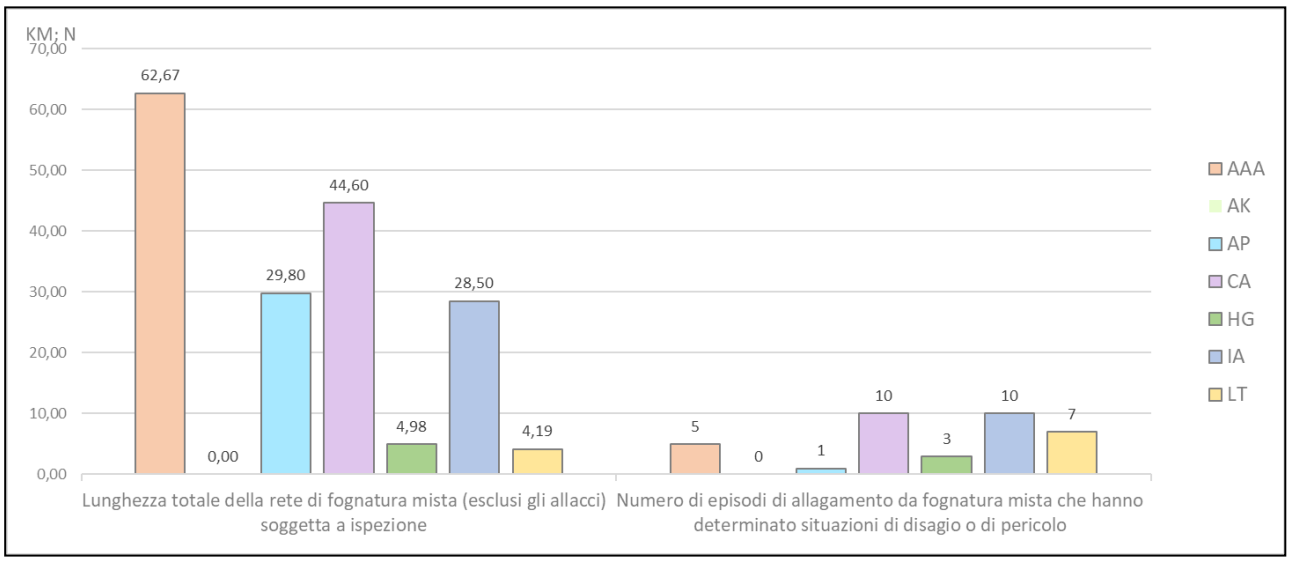


*Confronto tra km di rete di fognatura mista e numero di episodi di allagamento.*

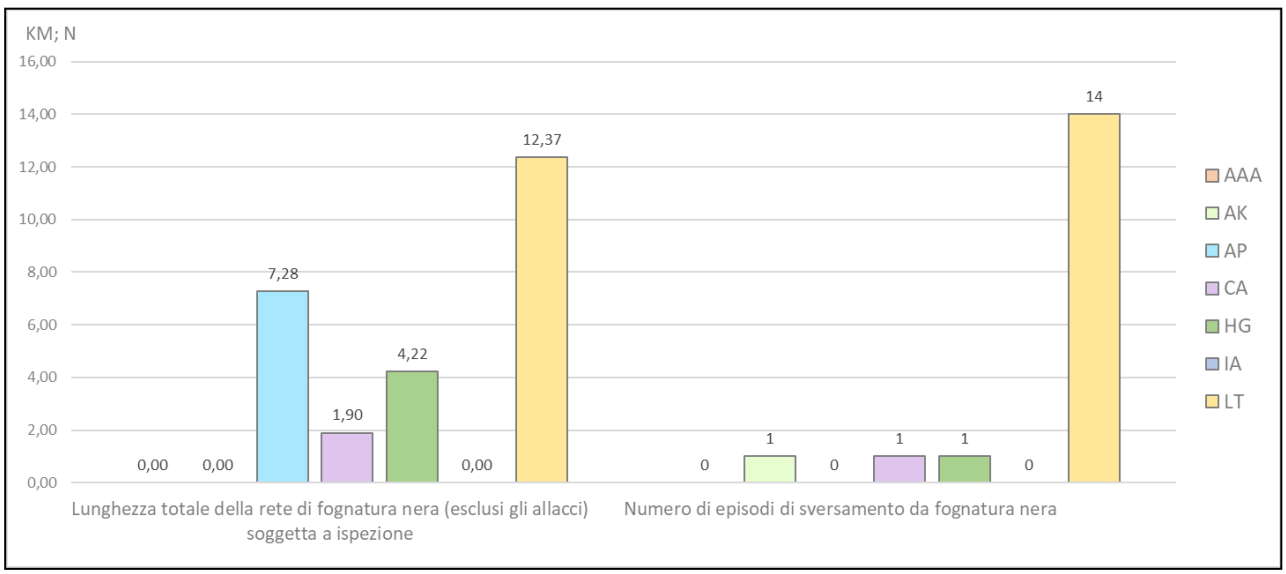


*Confronto tra km di rete di fognatura nera e numero di episodi di sversamento.*

**M5: smaltimento fanghi in discarica**

Il gruppo M5 riguarda la depurazione, in particolare le modalità di smaltimento dei fanghi (considerando lo smaltimento a discarica non virtuoso), mentre gli indicatori semplici descrivono la copertura del servizio e la presenza di infrazioni comunitarie:

- M5: rapporto percentuale tra la quota di fanghi di depurazione misurata in sostanza secca (di seguito anche: SS) complessivamente smaltita in discarica nell'anno di riferimento e la quantità di fanghi di depurazione misurata in SS complessivamente prodotta in tutti gli impianti di depurazione presenti nel territorio di competenza del gestore nel medesimo anno;
- G5.1: "*Assenza di agglomerati inclusi nelle procedure di infrazione non ancora giunte a sentenza della Corte di Giustizia Europea*";
- G5.2: "*Copertura del servizio di depurazione rispetto all'utenza servita dall'acquedotto*";
- G5.3: "*Impronta di carbonio del servizio di depurazione*", valutato in accordo alla norma UNI EN ISO 14064-1 e misurato in termini di tonnellate di $CO_2$ equivalente.

| INDICATORE M5 (2021) | TOT. ATO |
|---|---|
| Quantità complessiva di fanghi di depurazione in uscita dagli impianti (in termini di sostanza secca) - t SS | 7.285 |
| A) di cui quantità complessiva di fanghi di depurazione destinati allo smaltimento finale in discarica - t SS | 251 |
| B) di cui quantità complessiva di fanghi di depurazione destinati al riutilizzo/recupero - t SS | 7.035 |
| B1) di cui spandimento diretto in agricoltura - t SS | 4.142 |
| B2) di cui per produzione di compost - t SS | 462 |
| B3) di cui in termovalorizzatori - t SS | 754 |
| B4) di cui mono-incenerito in impianti dedicati - t SS | 0 |
| B5) di cui altro - t SS | 1.677 |
| Percentuale di sostanza secca mediamente contenuta nel quantitativo di fanghi complessivamente prodotto - % | 17,88 |
| M5: Smaltimento fanghi in discarica - % | 3,81 |
| G5.1: Assenza di agglomerati inclusi nelle procedure di infrazione non ancora giunte a sentenza della Corte di Giustizia Europea - A.E. | 2.190 |
| Numero di utenti finali serviti dal gestore per il servizio di depurazione (compresi utenti indiretti) - n | 608.634 |
| G5.2: Copertura del servizio di depurazione rispetto all'utenza servita da acquedotto - % | 81,29 |

Il grafico riportato sotto mostra l'indicatore semplice G5.2 "*Copertura del servizio di depurazione rispetto all'utenza servita dall'acquedotto*". Da esso appare che la maggior parte dell'utenza servita per l'acquedotto è anche servita per la depurazione.

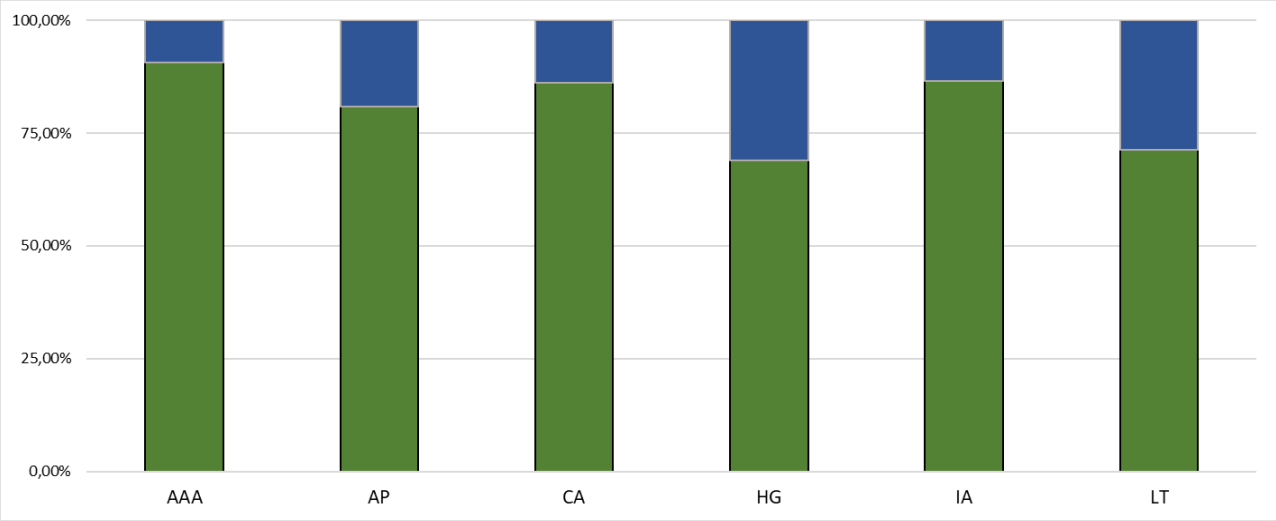


*G5.2: Copertura del servizio di depurazione rispetto all'utenza servita da acquedotto (anno 2021).*

Il grafico qui sotto mostra la destinazione dei fanghi da depurazione.

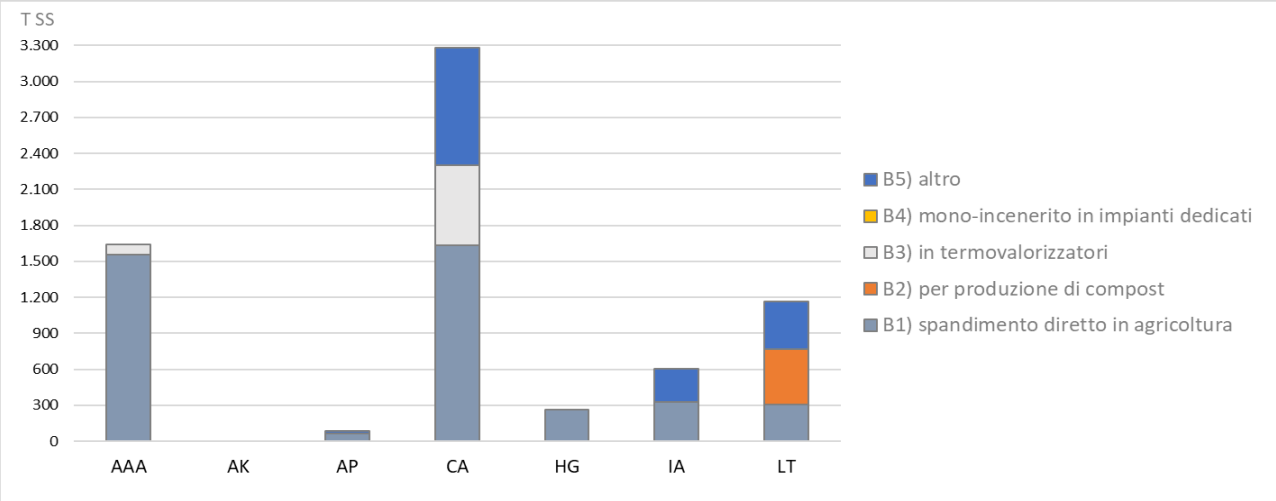


*Produzione dei fanghi di depurazione volti al riutilizzo/recupero distinti per destinazione (anno 2021).*

Si osserva che: la maggioranza dei fanghi è attualmente smaltita in agricoltura; bassa è la percentuale destinata ad utilizzo nei termovalorizzatori; solo LTA destina una percentuale significativa alla produzione del *compost*.

**M6: qualità acque depurata**

Il gruppo M6 riguarda la depurazione e in particolare la qualità delle acque depurate:
- M6: tasso di superamento dei limiti nei campioni di acque depurata; la valutazione puntuale di superamento dei limiti di emissione si intende effettuata con riferimento alle concentrazioni limitatamente ai soli parametri presenti nella tabella 1 mentre, con riferimento agli impianti di trattamento di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili, ai valori contenuti nella tabella 2 dell'Allegato 5 alla parte III del d.lgs. n. 152 del 2006 (BOD5, COD, solidi sospesi, azoto totale e fosforo totale);
- G6.1: "*qualità acqua depurata- valore esteso*", determinato come tasso percentuale di campioni caratterizzati da superamento in relazione anche ai limiti di emissione indicati nella tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del d.lgs. n. 152 del 2006, limitatamente ai parametri inquinanti inclusi nelle rispettive autorizzazioni allo scarico e sottoposti a controllo da Allegato A 37 da parte dell'Autorità competente e ad autocontrollo, in aggiunta ai parametri delle tabelle 1 e 2 del medesimo Allegato;
- G6.2: "*Numerosità dei campionamenti eseguiti*";
- G6.3: "*Tasso di parametri risultati oltre i limiti*".

| INDICATORE M6 (2021) | TOT. ATO |
|---|---|
| G6.2 Numerosità dei campionamenti eseguiti - n | 1.339 |
| Numero parametri analizzati nei campioni eseguiti dal gestore sulle acque reflue scaricate dagli impianti di depurazione - n | 18.712 |
| G6.3 Tasso di parametri risultati oltre i limiti - % | 0,98% |
| M6: Qualità acqua depurata (valori limiti tab. 1 e 2- vedere RQTI 19.5) - % | 7,06% |
| G6.1: Qualità acqua depurata- esteso (valori limiti tab. 3 - vedere RQTI 19.6) - % | 11,16% |

***

## *CAPITOLO 9.*
## *LA GESTIONE DI LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE-LTA S.P.A.*

### *9.1. Brevi cenni sulla storia amministrativa della gestione di LTA.*

A) Nel 2022 la gestione di servizio idrico integrato condotta da LTA ha interessato i territori dei Comuni di Annone Veneto, Azzano Decimo, Brugnera, Casarsa della Delizia, Cavasso Nuovo, Chions, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Cordenons, Cordovado, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Frisanco, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Maniago, Meduna di Livenza, Meduno, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Porcia, Portogruaro, Pramaggiore, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Teglio Veneto, Vajont, Valvasone Arzene, Vivaro e Zoppola.

Come detto (sopra, § 1.4.B), fra i Comuni appena citati quelli di Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Meduna di Livenza, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza e Teglio Veneto appartengono alla Regione Veneto, ma rientrano nell'ambito unico governato dall'AUSIR (e sono interessati dalla gestione di LTA).

B) L'affidamento e la gestione del servizio di LTA sono secondo il modello cd. *in house providing*.

LTA è una società per azioni a totale controllo pubblico, nata nel 2014 dalla fusione di Acque del Basso Livenza S.p.A. e CAIBT S.p.A. che erano le due società di gestione operanti nell'allora esistente Ambito Territoriale Ottimale Interregionale (ATO) "Lemene" fra la Regione Veneto e la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Con varie deliberazioni succedutesi nel tempo (in particolare, deliberazioni 17 dicembre 2013, n. 21 e 29 dicembre 2017, n. 17) l'Assemblea della Consulta d'ambito per il servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene" affidò *in house* a LTA il servizio in tale ambito, ridefinendo infine il termine di scadenza di tale affidamento al 30 giugno 2039 quando (2017) la stessa LTA, a seguito di fusione, incorporò anche Sistema Ambiente s.r.l., che operava nel diverso Ambito Territoriale Ottimale "Friuli Occidentale", rientrante nella sola Regione Friuli-Venezia Giulia.

Quanto a quest'ultima società Sistema Ambiente, infatti, con deliberazione 29 giugno 2009, n. 7 l'Assemblea dell'Autorità d'Ambito dell'ATO "Occidentale" aveva affidato *in house* alla stessa Sistema Ambiente, nonché a GEA S.p.A. (in seguito divenuta HydroGea S.p.A.) «*la titolarità della gestione del servizio idrico integrato per la totalità dell'ambito territoriale ottimale "Occidentale" con*

*effetto per i territori dei Comuni che (avessero) la qualità di socio*» di tali Società e con scadenza 30 giugno 2039. Successivamente (nel 2010 e nel 2013) l'Autorità d'Ambito e poi la Consulta d'Ambito "Occidentale" (succeduta alla prima) confermarono la sussistenza dei requisiti e la prosecuzione dell'affidamento e della relativa gestione di Sistema Ambiente.

Oggi il rapporto è regolato dalla Convenzione di gestione 12 giugno 2019 fra l'AUSIR (nel frattempo succeduta per legge regionale a entrambe le Consulte d'ambito sopra ricordate) e LTA, dove è anche confermata l'indicata scadenza unitaria del 30 giugno 2039 (art. 5, co. 1).

Per l'esercizio congiunto del controllo analogo sulla Società, secondo il modello *in house providing*, è stata stipulata un'apposita Convenzione 18 gennaio 2018 fra i Comuni soci di LTA (cfr. anche Statuto societario, art. 32).

C) Con riferimento al Piano d'Ambito o sue parti le principali deliberazioni della Consulta d'Ambito "Occidentale" furono:

- la deliberazione n. 2 del 29 maggio 2009 con cui fu approvato il Piano d'Ambito;
- la deliberazione n. 20 del 22 dicembre 2011 con cui fu approvato l'aggiornamento del Piano d'Ambito;
- la deliberazione n. 18 del 10 dicembre 2015 con cui fu approvato l'ulteriore aggiornamento del Piano d'Ambito.

In materia la principale deliberazione dell'Assemblea della Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene" fu la n. 4 del 24 luglio 2017, di approvazione del Piano d'Ambito.

In materia le principali deliberazioni dell'AUSIR (precisamente, delle Assemblee locali "Interregionale" e "Occidentale Pordenonese", nonché dell'Assemblea regionale d'Ambito) sono state invece:

- la deliberazione dell'Assemblea locale "Interregionale" 11 giugno 2018, n. 2, recante "*Aggiornamento del Programma degli Interventi (PdI) del Gestore Livenza Tagliamento Acque S.p.A. ai sensi dell'art. 8, co. 7, lett. c) della L.R. n. 5/2016 e della Deliberazione ARERA n. 918/2017/R/IDR*";
- la deliberazione dell'Assemblea locale "Occidentale Pordenonese" 11 luglio 2018, n. 2, recante "*Aggiornamento del Programma degli Interventi (PdI) del Gestore Livenza Tagliamento Acque S.p.A. ai sensi dell'art. 8, co. 7, lett. c) della L.R. n. 5/2016 e della Deliberazione ARERA n. 918/2017/R/IDR*";
- la deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito 24 luglio 2018, n. 27, recante "*Approvazione dell'aggiornamento biennale delle tariffe del SII per le annualità 2018 e 2019 ai sensi della Deliberazione ARERA n. 918/2017/R/IDR – Gestore Livenza Tagliamento Acque S.p.A.*";

- la deliberazione dell'Assemblea locale "Interregionale" 14 febbraio 2019, n. 1, recante "*Aggiornamento dell'articolazione tariffaria e approvazione della nuova struttura dei corrispettivi da applicare all'utenza secondo le disposizioni della deliberazione ARERA n. 665/2017/R/IDR del 28 settembre 2017 (TICSI) – Gestore Livenza Tagliamento Acque S.p.A.*";
- la deliberazione dell'Assemblea locale "Occidentale Pordenonese" 27 marzo 2019, n. 2, recante "*Aggiornamento dell'articolazione tariffaria e approvazione della nuova struttura dei corrispettivi da applicare all'utenza secondo le diposizioni della deliberazione ARERA n. 665/2017/R/IDR del 28 settembre 2017 (TICSI) – Gestore Livenza Tagliamento Acque S.p.A.*";
- la deliberazione dell'Assemblea locale "Occidentale Pordenonese" 5 novembre 2019, n. 4, recante "*Aggiornamento dell'articolazione tariffaria e approvazione della nuova struttura dei corrispettivi da applicare all'utenza secondo le diposizioni della deliberazione ARERA n. 665/2017/R/IDR del 28 settembre 2017 (TICSI) – Gestore Livenza Tagliamento Acque S.p.A. Rettifica parziale della deliberazione dell'Assemblea locale "Occidentale Pordenonese" n. 2/2019*";
- la deliberazione dell'Assemblea locale "Interregionale" 6 novembre 2019, n. 4, recante "*Aggiornamento dell'articolazione tariffaria e approvazione della nuova struttura dei corrispettivi da applicare all'utenza secondo le diposizioni della deliberazione ARERA n. 665/2017/R/IDR del 28 settembre 2017 (TICSI) – Gestore Livenza Tagliamento Acque S.p.A. Rettifica parziale della deliberazione dell'Assemblea locale "Interregionale" n. 1/2019*";
- la deliberazione dell'Assemblea locale "Interregionale" 10 marzo 2021, n. 2, recante "*Predisposizione del Piano delle Opere Strategiche per lo sviluppo delle infrastrutture idriche 2020/2027 e aggiornamento del Programma degli Interventi 2020/2023, ai sensi della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 – Gestore LTA S.p.A.*";
- la deliberazione dell'Assemblea locale "Occidentale Pordenonese" 18 marzo 2021, n. 3, recante "*Predisposizione del Piano delle Opere Strategiche per lo sviluppo delle infrastrutture idriche 2020/2027 e aggiornamento del Programma degli Interventi 2020/2023, ai sensi della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 – Gestore Livenza Tagliamento Acque S.p.A.*";
- la deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito del 23 marzo 2021, n. 11, recante "*Predisposizione della tariffa del SII per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 e adozione dello schema regolatorio ex deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR - gestore Livenza Tagliamento Acque S.p.A.*";
- la deliberazione dell'Assemblea locale "Occidentale pordenonese" 24 ottobre 2022, n. 3, recante "*Aggiornamento del Programma degli Interventi per il biennio 2022-2023 con evidenza delle varianti al Piano delle Opere Strategiche 2020/2027, ai sensi della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR, n. 639/2021/R/IDR e n. 229/2022/R/IDR – Gestore Livenza Tagliamento*

*Acque S.p.A.*";

- la deliberazione dell'Assemblea locale "Interregionale" del 27 ottobre 2022, n. 1, recante "*Aggiornamento del Programma degli Interventi per il biennio 2022-2023 con evidenza delle varianti al Piano delle Opere Strategiche 2020/2027, ai sensi della deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR, n. 639/2021/R/IDR e n. 229/2022/R/IDR – Gestore Livenza Tagliamento Acque S.p.A.*".

D) Con deliberazione 24 novembre 2022, n. 59 l'Assemblea regionale d'Ambito dell'AUSIR ha approvato l'aggiornamento della Carta dei Servizi di LTA, in ottemperanza alla deliberazione ARERA 21 dicembre 2021, n. 609/2021/R/IDR.

***9.2. Aspetti dimensionali di LTA (valore della produzione; estensione del bacino servito; popolazione residente; ricavi da articolazione tariffaria). Aspetti quantitativi del servizio gestito da LTA, riferiti alle infrastrutture e alla consistenza del servizio svolto, distinti per l'acquedotto, la fognatura e la depurazione.***

A) Di seguito sono riportati alcuni dati dimensionali riferiti al Gestore (aggiornamento al 31 dicembre 2022).

Anzitutto il valore della produzione ha avuto un incremento nell'anno 2022.

| **Livenza Tagliamento Acque S.p.A.** | |
|---|---|
| Territorio servito Kmq: | 1.690 |
| N. comuni serviti: | 41 |
| Popolazione (fonte ISTAT 01.01.2022): | 288.697 |
| Scadenza concessione | 30.06.2039 |
| Valore della produzione (2016) | 32.351.103 |
| 2017 | 32.487.379 |
| 2018 | 34.945.145 |
| 2019 | 36.777.199 |
| 2020 | 30.896.636 |
| 2021 | 42.243.367 |
| 2022 | 49.475.512 |

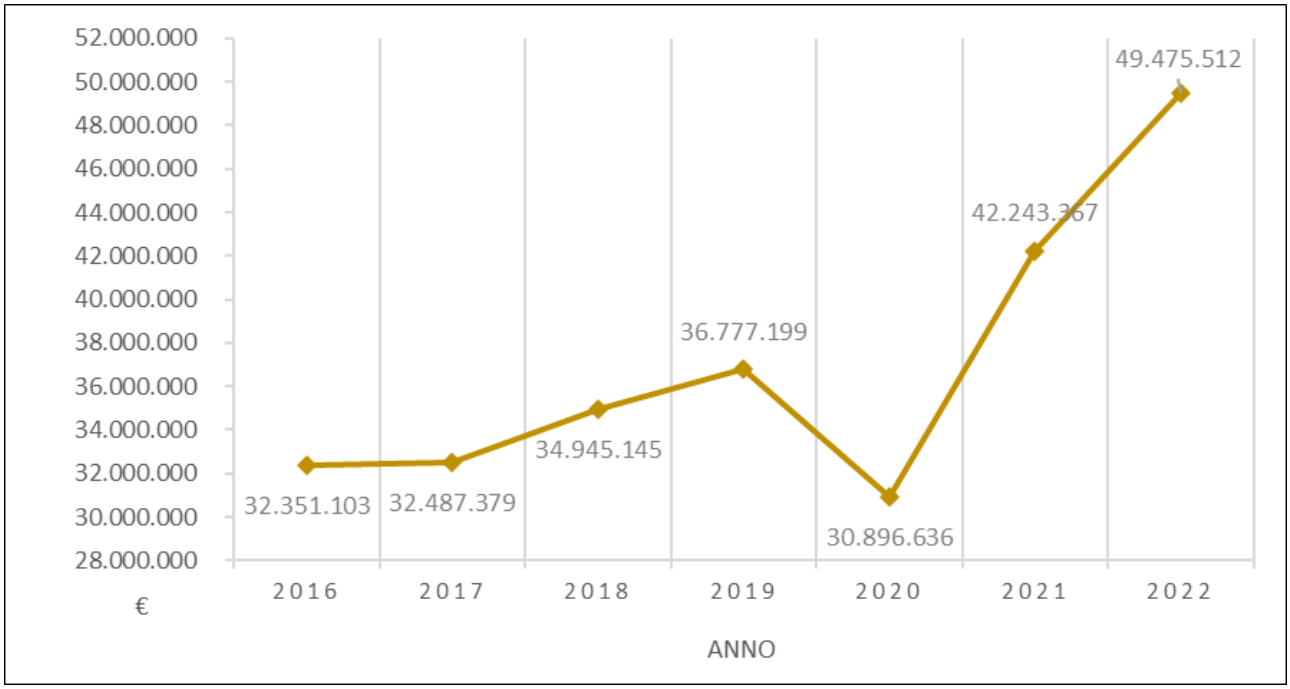


*Andamento valore della produzione (2016-2022) LTA S.p.A.*

B) Nel 2022 LTA:

- ha coperto il 20,1% dell'estensione del bacino unico regionale (totale 8.423 Kmq - fonte ISTAT al 1° gennaio 2022);
- ha servito il 22,6% della popolazione residente del bacino unico regionale (totale 1.278.243 abitanti nel 2022 - fonte ISTAT al 1° gennaio 2022);
- ha conseguito il 21% dei ricavi da articolazione tariffaria 2022 del bacino unico regionale (totale 182.150.460 euro).

C) Con riferimento agli aspetti quantitativi riferiti **al segmento acquedotto**, i dati per LTA sono:

| (anno 2021 RQTI) | LT |
|---|---|
| volumi prelevati | 34.629.470 |
| volumi fatturati | 19.560.383 |
| perdite | 15.069.087 |

I pozzi sono la fonte di approvvigionamento prevalente del Gestore (dati 2022).

| | LT |
|---|---|
| **POZZI** | |
| numero | 63 |
| volume prelevato | 27.157.919 |

| | |
|---|---|
| **CAPTAZIONI** | |
| numero | 5 |
| volume prelevato | 1.327.400 |
| **SORGENTI** | |
| numero | 18 |
| volume prelevato | 3.091.120 |

Infine si rappresentano i cespiti di acquedotto del Gestore (dati 2022).

| | **LT** |
|---|---|
| **SOLLEVAMENTI** | |
| con telecontrollo | 25 |
| altro | 23 |
| **numero** | 25 |
| **SERBATOI** | |
| numero | 68 |
| volume complessivo | 36.625 |
| **POTABILIZZAZIONI** | |
| numero impianti | 6 |
| volume trattato | 2.625.910 |
| **RETI** | |
| sviluppo (con allacci) | 3.147 |
| n. contatori | 102.949 |

D) Con riferimento **al segmento fognatura**, nella tabella seguente si rappresentano i cespiti di LTA (dati 2022).

| | **LT** |
|---|---|
| **SOLLEVAMENTI** | |
| con telecontrollo | 249 |
| con scarico emergenza | n.d. |
| con gruppo elettrogeno | 1 |
| numero tot. | 292 |
| **SFIORATORI** | |
| con telecontrollo | 0 |
| con griglia fissa | 45 |
| con griglia automatica | 3 |
| numero tot. | 254 |
| **RETE FOGNARIA Km** | |
| rete nera | 492 |
| rete mista | 1.058 |
| sviluppo tot. | 1.550 |

E) Con riferimento **al segmento depurazione**, nella tabella seguente si rappresentano i depuratori per la gestione di LTA, secondo diverse classificazioni, in particolare per tipologia impiantistica e dimensione (dati 2022):

| | LT |
|---|---|
| **PER TIPO (numero) n** | |
| vasche Imhoff | 53 |
| primario | 0 |
| secondario | 50 |
| terziario | 19 |
| TOT n | 122 |
| **PER TIPO (carico) AE** | |
| vasche Imhoff | 16.728 |
| primario | 0 |
| secondario | 37.699 |
| terziario | 220.000 |
| Altro AE (n) | 106.650 (15) |
| **PER DIMENSIONE n** | |
| A.E. < 2.000 | 111 |
| 2.000 <= A.E. < 10.000 | 18 |
| 10.000 <= A.E. < 100.000 | 7 |
| A.E. >= 100.000 | 1 |
| A.E. >= 500.000 | 0 |

Gli abitanti serviti per acquedotto e depurazione da LTA sono i seguenti:

| DATI anno 2021* | LT |
|---|---|
| Abitanti serviti da acquedotto | 239.958 |
| Abitanti serviti da depurazione | 159.150 |
| copertura del servizio % | 66% |

*(*) Fonte: predisposizione tariffaria (RDT - dati tecnici) aggiornamento 2022-2023. Per l'anno 2022 sono disponibili i soli dati relativi al servizio di acquedotto. Per uniformità, pertanto, i dati riportati nella tabella soprastante si riferiscono all'annualità 2021.*

### *9.3. Aspetti qualitativi del servizio gestito da LTA. In particolare, lo stato di rispetto dei macro-indicatori M1 (perdite idriche), M2 (interruzioni del servizio), M3 (qualità dell'acqua erogata), M4 (adeguatezza del sistema fognario), M5 (smaltimento dei fanghi in discarica), M6 (qualità delle acque depurate).*

A) Per l'indicatore **M1 (perdite idriche)** i valori e le classificazioni di LTA sono:

| INDICATORE M1 (2021) | LT |
|---|---|
| volumi prelevati | 34.629.470 |
| volumi fatturati | 19.560.383 |
| Perdite mc | 15.069.087 |
| km condotte | 3.186 |
| M1a* | 10,74 |
| M1B** | 43,5% |

** perdite lineari mc/Km/gg*

*** perdite %*

| CLASSIFICAZIONE | LT |
|---|---|
| CLASSE 2016 | D |
| CLASSE 2017 | D |
| CLASSE 2018 | D |
| CLASSE 2019 | C |
| CLASSE 2020 | C |
| CLASSE 2021 | C |

B) Per il macro-indicatore **M2 (interruzioni del servizio)** i valori e le classificazioni di LTA sono:

| INDICATORE M2 (2021) | LT |
|---|---|
| utenti finali serviti dal gestore per il servizio di acquedotto (compresi utenti indiretti) - n | 138.504 |
| utenti finali (compresi utenti indiretti) soggetti ad interruzioni del servizio nell'anno (di durata maggiore o uguale ad 1 ora) - n | 12.959 |
| indicatore G2.1: disponibilità di risorse idriche - % | 101,0 |
| M2: Interruzioni del servizio - ore | 0,19 |

| CLASSIFICAZIONE | LT |
|---|---|
| CLASSE 2016 | A |
| CLASSE 2017 | A |
| CLASSE 2018 | A |
| CLASSE 2019 | A |
| CLASSE 2020 | A |
| CLASSE 2021 | A |

Si osserva che il Gestore è in classe A (minime interruzioni del servizio.

C) Per il macro-indicatore **M3 (qualità acqua erogata)** i valori e le classificazioni di LTA sono:

| INDICATORE M3 (2021) | LT |
|---|---|
| M3a: Incidenza ordinanze di non potabilità - % | 0,00 |
| M3b: tasso di campioni da controlli interni non conformi - % | 1,47 |

| | |
|---|---|
| M3c: tasso di parametri da controlli interni non conformi - % | 0,04 |

| CLASSIFICAZIONE | LT |
|---|---|
| CLASSE 2016 | C |
| CLASSE 2017 | C |
| CLASSE 2018 | C |
| CLASSE 2019 | E |
| CLASSE 2020 | E |
| CLASSE 2021 | C |

Si osserva che LTA ha migliorato la propria classe di due livelli in un anno.

D) Per il macro-indicatore **M4 (adeguatezza sistema fognario)** i valori e le classificazioni di LTA sono:

| INDICATORE M4 (2021) | LT |
|---|---|
| M4a: frequenza allagamenti e/o sversamenti da fognatura - n./100 km | 1,343 |
| M4b: adeguatezza normativa degli scaricatori di piena (% non adeguati) - % | 0,4 |
| M4c: controllo degli scaricatori di piena (% non controllati) - % | 0,4 |
| Lunghezza totale della rete di fognatura mista (esclusi gli allacci) soggetta a ispezione - km | 4,19 |
| Lunghezza totale della rete di fognatura bianca (esclusi gli allacci) soggetta a ispezione - km | 0,00 |
| Lunghezza totale della rete di fognatura nera (esclusi gli allacci) soggetta a ispezione - km | 12,37 |
| Lunghezza totale della rete fognaria principale (esclusi gli allacci) soggetta ad ispezione - km | 16,56 |
| Numero di episodi di allagamento da fognatura mista che hanno determinato situazioni di disagio o di pericolo - n | 7 |
| Numero di episodi di allagamento da fognatura bianca che hanno determinato situazioni di disagio o di pericolo - n | 0 |
| Numero di episodi di sversamento da fognatura nera - n | 14 |

| CLASSIFICAZIONE | LT |
|---|---|
| CLASSE 2016 | C |
| CLASSE 2017 | C |
| CLASSE 2018 | A |
| CLASSE 2019 | A |
| CLASSE 2020 | A |
| CLASSE 2021 | E |

Si osserva che LTA si occupa di più km di fognatura mista rispetto a quella nera (cfr. sopra, § 9.2.D).

E) Per il macro-indicatore **M5 (smaltimento fanghi in discarica)** i valori e le classificazioni di LTA sono:

| INDICATORE M5 (2021) | LT |
|---|---|
| Quantità complessiva di fanghi di depurazione in uscita dagli impianti (in termini di sostanza secca) - t SS | 1.274 |
| A) di cui quantità complessiva di fanghi di depurazione destinati allo smaltimento finale in discarica - t SS | 112 |
| B) di cui quantità complessiva di fanghi di depurazione destinati al riutilizzo/recupero - t SS | 1.162 |
| B1) di cui spandimento diretto in agricoltura - t SS | 304 |
| B2) di cui per produzione di compost - t SS | 462 |
| B3) di cui in termovalorizzatori - t SS | 0 |
| B4) di cui mono-incenerito in impianti dedicati - t SS | 0 |
| B5) di cui altro - t SS | 396 |
| Percentuale di sostanza secca mediamente contenuta nel quantitativo di fanghi complessivamente prodotto - % | 19,30 |
| M5: Smaltimento fanghi in discarica - % | 8,79 |
| G5.1: Assenza di agglomerati inclusi nelle procedure di infrazione non ancora giunte a sentenza della Corte di Giustizia Europea - A.E. | 2.190 |
| Numero di utenti finali serviti dal gestore per il servizio di depurazione (compresi utenti indiretti) - n | 98.606 |
| G5.2: Copertura del servizio di depurazione rispetto all'utenza servita da acquedotto - % | 71,19 |

| CLASSIFICAZIONE | LT |
|---|---|
| CLASSE 2016 | A |
| CLASSE 2017 | A |
| CLASSE 2018 | A |
| CLASSE 2019 | A |
| CLASSE 2020 | A |
| CLASSE 2021 | A |

Si osserva che LTA rientra costantemente nella classe migliore.

F) Per il macro-indicatore **M6 (qualità acque depurate)** i valori e le classificazioni di LTA sono:

| INDICATORE M6 (2021) | LT |
|---|---|
| G6.2 Numerosità dei campionamenti eseguiti - n | 388 |
| Numero parametri analizzati nei campioni eseguiti dal gestore sulle acque reflue scaricate dagli impianti di depurazione - n | 5.102 |
| G6.3 Tasso di parametri risultati oltre i limiti - % | 0,39% |
| M6: Qualità acqua depurata (valori limiti tab. 1 e 2- vedere RQTI 19.5) - % | 1,14% |
| G6.1: Qualità acqua depurata- esteso (valori limiti tab. 3 - vedere RQTI 19.6) - % | 4,64% |

| CLASSIFICAZIONE | LT |
|---|---|
| CLASSE 2016 | B |
| CLASSE 2017 | B |
| CLASSE 2018 | B |
| CLASSE 2019 | B |
| CLASSE 2020 | B |
| CLASSE 2021 | B |

***9.4. Lo stato di attuazione degli interventi in capo a LTA al 31 dicembre 2022. In particolare, la spesa complessiva per investimenti; i contributi pubblici impiegati nello stesso periodo, compresi i contributi stanziati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia; la spesa pro capite (riferita alle utenze servite da acquedotto); la spesa specifica (riferita ai volumi di acqua potabile fatturati).***

A) Secondo l'impostazione originaria (l. n. 36 del 1994; d.lgs. n. 152 del 2006; l.r. n. 5 del 2016) il Piano d'Ambito comprende anche un *Programma degli Interventi* che è commisurato all'intero periodo di gestione e indica gli interventi di nuova costruzione, di manutenzione straordinaria, nonché di adeguamento degli impianti da realizzare e i relativi tempi di attuazione, necessari al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio.

A seguito della regolazione del sistema predisposta dall'ARERA, è stato introdotto un orizzonte più breve, corrispondente ad un quadriennio (c.d. "*periodo regolatorio*"). L'attuale quadriennio regolatorio fa riferimento al periodo 2020-2023 (MTI-3).

B) Di seguito si farà riferimento a quanto previsto nella programmazione dell'annualità 2022, analizzando per LTA la spesa complessiva per investimenti programmata, i contributi pubblici che il Gestore ha previsto di introitare nello stesso periodo, la spesa *pro-capite* (riferita alle utenze servite da acquedotto), la spesa specifica (riferita ai volumi di acqua potabile fatturati).

| **LTA S.p.A. dati al 31.12.2022** | | |
|---|---|---|
| Investimenti 2022 | € | 31.727.904 € |
| di cui contributi pubblici | € | 1.963.726 € |
| Investimento annuo per utenze (lordo contributi) | €/utenze/anno | 262,13 |
| Investimento annuo per utenze (netto contributi) | €/utenze/anno | 245,91 |
| Investimento annuo per mc venduto (lordo contributi-solo mc acquedotto) | €/mc/anno | 1,79 |
| Investimento annuo per mc venduto (netto contributi- solo mc acquedotto) | €/mc/anno | 1,68 |

C) Qui di seguito è riportata la tabella dove sono riepilogate le spese per investimenti 2022 in euro effettivamente sostenute dal Gestore (cfr. nota LTA Prot. AUSIR n. 3558/2023), distinti per segmento del servizio idrico integrato, comunicati all'AUSIR da LTA:

| **SPESE PER INVESTIMENTO 2022 – LTA [€]** | |
|---|---|
| Acquedotto | 11.830.750,40 |
| Depurazione | 6.108.313,00 |
| Fognatura | 12.663.231,40 |
| Altri/Generici | 1.125.609,00 |
| Totale | 31.727.903,80 |

D) Nel corso del 2022 l'AUSIR ha trasferito a favore di tutti i gestori risorse pubbliche pari a complessivi Euro 11.846.508,32, destinate alla realizzazione di opere del servizio idrico integrato. Si riporta di seguito la tabella riepilogativa riferita a LTA, con l'indicazione della denominazione dell'intervento finanziato, della somma trasferita e della fonte di finanziamento.

| TITOLO INTERVENTO | SOMMA TRASFERITA | BENEFICIARIO | FONTE DI FINANZIAMENTO |
|---|---|---|---|
| Intervento denominato "Condotta Campo Pozzi Colesit – Centrale di Forcate, Comune di Fontanafredda" | 1.316.192,14 € | LTA S.p.A. | L.R. 12/2009, art. 5, co. 4, 5, 6 e 7 |
| DGSTA_22_0277 – Connessione delle reti fognarie dei comuni di San Giorgio della Richinvelda e Arzene e collettamento a depuratore unico | 138.000,00 € | LTA S.p.A. | AP dd 22.07.2019 – PO Ambiente FSC 2014/2020 |
| DGSTA_22_0272 – Estensione della rete fognaria - Comune di Prata di Pordenone – 1° stralcio | 98.600,00 € | LTA S.p.A. | AP dd 22.07.2019 – PO Ambiente FSC 2014/2020 |
| DGSTA_22_0273 – Adeguamento e ampliamento del depuratore di San Cassiano | 101.200,00 € | LTA S.p.A. | AP dd 22.07.2019 – PO Ambiente FSC 2014/2020 |
| DGSTA_22_0275 – Estensione della rete fognaria - Maniago | 150.000,00 € | LTA S.p.A. | AP dd 22.07.2019 – PO Ambiente FSC 2014/2020 |
| DGSTA_22_0276 – Potenziamento depuratore di Via San Giovanni e collegamento alla rete fognaria – Comune di Prata di Pordenone | 150.000,00 € | LTA S.p.A. | AP dd 22.07.2019 – PO Ambiente FSC 2014/2020 |

### *9.5. (segue) Infrazioni alla direttiva UE n. 271/1991. In particolare, lo stato della loro risoluzione al 31 dicembre 2022 con riferimento al territorio gestito da LTA.*

A) Si rinvia al precedente § 2.3. per gli agglomerati, oggetto d'infrazione, cui è interessato il gestore LTA, e per lo stato di risoluzione delle relative infrazioni al 31 dicembre 2022.

### *9.6. Il rispetto degli obblighi stabiliti nella Convenzione di gestione. Gli oneri e i risultati della gestione in house di LTA in capo al cd. ente affidante.*

A) Nel 2022 l'AUSIR non ha sollevato a LTA contestazioni per inadempimenti rispetto alla Convenzione di gestione, né ha ricevuto da terzi (in particolare, dai Comuni o dall'utenza) lamentele oppure richieste di contestazioni d'inadempimento verso lo stesso Gestore.

B) Come detto (§ 9.1.), il servizio di LTA non fu affidato dall'AUSIR, bensì dalle pregresse e ormai sciolte Consulte d'ambito "Lemene" e "Occidentale".

Essendo l'AUSIR - per legge regionale – subentrata a tali Consulte nelle funzioni e nei rapporti, si

ritiene (anche in assenza di ulteriori, diverse indicazioni dell'ANAC: v. sopra, Parte Prima, § 1.3.) che ai fini di questa Relazione l'AUSIR si debba considerare come «*ente affidante*» in capo al quale rilevare in questa Relazione «*gli oneri e i risultati*» dell'affidamento *in house* alla società LTA (art. 30, co. 1, ult. per., d.lgs. n. 201 del 2022).

C) Nel 2022 non vi sono stati oneri derivati all'AUSIR dall'affidamento *in house* alla società LTA.

Peraltro, né le Consulte d'Ambito, né l'AUSIR hanno mai avuto partecipazioni (dirette o indirette) al capitale sociale di LTA.

Oggi tale scelta risulta confermata e sancita in generale dallo stesso d.lgs. n. 201 del 2022 (art. 6, co. 2), secondo cui «*al fine di garantire il rispetto del principio*» di separazione fra le funzioni di regolazione, di indirizzo e di controllo e quelle di gestione dei servizi, «*gli enti di governo dell'ambito o le Autorità specificamente istituite per la regolazione e il controllo dei servizi pubblici locali non possono direttamente o indirettamente partecipare a soggetti incaricati della gestione del servizio*» e «*non si considerano partecipate indirettamente le società formate o partecipate dagli enti locali ricompresi nell'ambito*».

Comunque né LTA, né i Comuni soci hanno informato l'AUSIR di operazioni fatte nel 2022 da tali Comuni nei confronti di LTA che hanno comportato oneri per i Comuni stessi (come ad es. ripianamenti delle perdite, trasferimenti straordinari, aperture di credito, aumenti di capitale, trasferimenti straordinari di partecipazioni, rilascio di garanzie, ecc.).

D) Resta il fatto che gli oneri di funzionamento dell'AUSIR sono a carico della tariffa (dunque degli utenti del servizio), come già spiegato (sopra, Parte Prima, § 1.4.).

E) Quanto ai risultati della gestione *in house* di LTA, essi si ricavano sia dai dati (quantitativi e qualitativi) illustrati nei precedenti § 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., sia dalla tariffa approvata per LTA (v. *infra*, § 9.7.).

### *9.7. L'aggiornamento biennale (2022-2023) della tariffa di LTA: la deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito dell'AUSIR 24 novembre 2022, n. 59 e la conseguente deliberazione dell'ARERA 14 marzo 2023, n. 104/2023/R/IDR. La tariffa di LTA.*

A) Con deliberazione 24 novembre 2022, n. 59 l'Assemblea regionale d'Ambito dell'AUSIR ha approvato l'aggiornamento biennale (2022-2023) della predisposizione della tariffa per LTA (ai sensi delle deliberazioni ARERA n. 580/2019/R/IDR, n. 639/2021/R/IDR e n. 229/2022/R/IDR), in particolare aggiornando il cd. schema regolatorio di tale Gestore.

B) Con deliberazione 14 marzo 2023, n. 104/2023/R/IDR l'ARERA ha approvato tale schema regolatorio e, «*tenuto conto degli obiettivi specifici*» per LTA, ha anche deciso «*di rideterminare, quali valori massimi delle tariffe (…) i valori del moltiplicatore ϑ (…) per gli anni 2022 e 2023*».

C) Come accennato in precedenza, nella tariffa del Gestore (meglio, nello schema regolatorio e negli atti che lo compongono) si combinano i dati riguardanti al contempo la qualità e la quantità del servizio nel bacino d'utenza servito.

Pertanto qui di seguito è riportato l'aggiornamento del cd. Piano Economico-Finanziario 2020-2023 per LTA (approvato con l'indicata deliberazione AUSIR n. 59 del 2022 quale Allegato E).

## PIANO TARIFFARIO

| SCHEMI REGOLATORI | UdM | Del 580/2019/R/IDR | Del 639/2021/R/IDR |
|---|---|---|---|
| $VRG^{2018}$ | euro | 35.900.070 | 35.900.070 |
| Popolazione residente cui aggiungere 0,25xabitanti fluttuanti | n. abitante | 261.719 | 261.719 |
| $\frac{VRG^{2018}}{pop+0{,}25pop_{flut}} \leq VRG_{PM}$ (SI) oppure $\frac{VRG^{2018}}{pop+0{,}25pop_{flut}} > VRG_{PM}$ (NO) | SI/NO | SI | SI |
| Nessuna aggregazione o variazione dei processi tecnici significativa: (NO)<br>oppure<br>Presenza di aggregazioni o variazioni dei processi tecnici significative: (SI) | SI/NO | SI | SI |
| $\sum_{2020}^{2023} IP_a^{\exp} + CFP_a^{\exp}$ | euro | 118.126.629 | 111.025.608 |
| $RAB_{MTI-2}$ | euro | 70.527.526 | 70.527.526 |
| $\frac{\sum_{2020}^{2023} IP_a^{\exp} + CFP_a^{\exp}}{RAB_{MTI-2}} \leq \omega$ (SI) oppure $\frac{\sum_{2020}^{2023} IP_a^{\exp} + CFP_a^{\exp}}{RAB_{MTI-2}} > \omega$ (NO) | SI/NO | NO | NO |
| **SCHEMA REGOLATORIO (A)**<br>**SCHEMA REGOLATORIO DI CONVERGENZA (B)** | **A/B** | **Schema regolatorio** | **Schema regolatorio** |
| $\psi$ | (0,4-0,8) | 0,80 | 0,80 |
| **SCHEMA REGOLATORIO** | **(I, II, III, IV, V, VI)** | **VI** | **VI** |

**SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente (include eventuali rimodulazioni)**

| | UdM | ANNO 2020 | ANNO 2021 | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| $Opex^a$ | euro | 15.563.172 | 15.471.081 | 19.498.419 | 19.142.100 |
| $Capex^a$ | euro | 2.871.890 | 2.570.827 | 3.230.993 | 3.180.585 |
| $FoNI^a$ | euro | 11.046.373 | 10.150.285 | 9.669.842 | 12.672.047 |
| $RC^a_{TOT}$ | euro | -694.306 | -554.466 | 981.375 | 1.610.516 |
| $ERC^a$ | euro | 9.110.174 | 10.450.777 | 6.319.497 | 7.399.125 |
| **$VRG^a$ predisposto dal soggetto competente** | **euro** | **37.897.303** | **38.088.504** | **39.700.128** | **44.004.373** |

**SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente**

| | UdM | ANNO 2020 | ANNO 2021 | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| $VRG^a$ predisposto dal soggetto competente | euro | 37.897.303 | 38.088.504 | 39.700.128 | 44.004.373 |
| $R^{a-2}_b$ | euro | 692.554 | 866.410 | 793.548 | 536.705 |
| $\Sigma\ tarif^{2019} \cdot vscal^{a-2}$ | euro | 37.206.202 | 36.660.667 | 35.272.314 | 36.328.161 |
| **$\vartheta^a$ predisposto dal soggetto competente** | n. (3 cifre decimali) | **1,000** | **1,015** | **1,101** | **1,194** |

**SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione ARERA)**

| | UdM | ANNO 2020 | ANNO 2021 | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Limite al moltiplicatore tariffario | n. (3 cifre decimali) | 1,085 | 1,085 | 1,101 | 1,194 |
| **$VRG^a$** (coerente con $\vartheta$ applicabile) | euro | **37.897.303** | **38.088.504** | **39.700.128** | **44.004.373** |
| **$\vartheta^a$ applicabile** | n. (3 cifre decimali) | **1,000** | **1,015** | **1,101** | **1,194** |

| COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex , FNInew, ERC | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | UdM | ANNO 2020 | ANNO 2021 | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
| $Opex^{a}_{end}$ | euro | 8.813.585 | 8.585.668 | 12.105.511 | 11.865.507 |
| $Opex^{a}_{al}$ | euro | 6.464.059 | 6.599.885 | 7.078.768 | 6.946.867 |
| $Op^{new,a}$ | euro | 118.217 | 118.217 | 146.829 | 162.415 |
| $Opex^{a}_{QT}$ | euro | 103.709 | 103.709 | 103.709 | 103.709 |
| $Opex^{a}_{QC}$ | euro | 63.602 | 63.602 | 63.602 | 63.602 |
| $Op^{a}_{social}$ | euro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $Op^{a}_{mis}$ | euro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $Op^{a}_{COVID}$ | euro | 0 | | | |
| **$Opex^{a}$** (al netto degli ERC) | euro | **15.563.172** | **15.471.081** | **19.498.419** | **19.142.100** |
| $AMM^{a}$ | euro | 1.075.544 | 1.060.292 | 1.411.898 | 1.418.477 |
| $OF^{a}$ | euro | 1.300.705 | 1.105.624 | 1.321.663 | 1.286.630 |
| $OFisc^{a}$ | euro | 495.641 | 404.911 | 497.432 | 475.478 |
| $\Delta CUIT^{a}_{Capex}$ | euro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **$Capex^{a}$** (al netto degli ERC) | euro | **2.871.890** | **2.570.827** | **3.230.993** | **3.180.585** |
| $IP_{t}^{exp}$ | euro | 17.793.443 | 24.500.656 | 23.670.023 | 24.709.493 |
| $Capex^{a}$ | euro | 3.185.822 | 3.991.054 | 3.995.733 | 4.785.732 |
| **$FNI^{new,a}$** | euro | **7.996.400** | **6.571.751** | **3.228.237** | **5.802.663** |
| $ERC^{a}_{capex}$ | euro | 313.932 | 1.420.227 | 764.740 | 1.605.148 |
| $ERC^{a}_{opex}$ | euro | 8.796.242 | 9.030.550 | 5.554.757 | 5.793.978 |
| **$ERC^{a}$** | euro | **9.110.174** | **10.450.777** | **6.319.497** | **7.399.125** |

| FONDO NUOVI INVESTIMENTI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | UdM | ANNO 2020 | ANNO 2021 | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
| $FNI^{a}_{FoNI}$ | euro | 7.996.400 | 6.571.751 | 3.228.237 | 5.802.663 |
| $AMM^{a}_{FoNI}$ | euro | 3.049.973 | 3.578.534 | 4.007.257 | 4.616.245 |
| $\Delta CUIT^{a}_{FoNI}$ | euro | 0 | 0 | 2.434.349 | 2.253.138 |
| $\Delta T^{ATO}_{G,ind}$ | euro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $\Delta T_{G,tot}$ | euro | 0 | | 0 | 0 |
| **$FoNI^{a}$** | euro | **11.046.373** | **10.150.285** | **9.669.842** | **12.672.047** |

| INVESTIMENTI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | UdM | ANNO 2020 | ANNO 2021 | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
| **Investimenti al lordo dei contributi** | **euro** | **21.286.222** | **30.612.519** | **26.842.596** | **32.284.272** |
| Contributi | euro | 3.492.779 | 6.111.863 | 3.172.572 | 7.574.779 |
| Investimenti al netto dei contributi | euro | 17.793.443 | 24.500.656 | 23.670.023 | 24.709.493 |
| CIN | euro | 87.465.284 | 101.183.885 | 112.307.139 | 128.652.332 |
| $CIN_{fp}$ | euro | 49.869.683 | 60.117.560 | 68.918.346 | 77.916.748 |
| OF/CIN | % | 1,49% | 1,09% | 1,43% | 1,50% |

| Meccanismi incentivanti per il miglioramento della qualità, controllo sui livelli raggiunti e modalità di copertura dei premi | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | UdM | ANNO 2020 | ANNO 2021 | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
| **Strumento allocativo (€/mc)** | €/mc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| $(1+\gamma^{OP}_{1,j})$*max(0;ΔOpex) | euro | 146.354 | 146.354 | 146.354 | 146.354 |

| Trasferimento importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario Unico (Del. 440/2017/R/idr) | | |
|---|---|---|
| | **UdM** | **2020-2023** |
| Fabbisogno degli investimenti per adeguamento agglomerati oggetto di condanne UE del 19/07/2012 e 10/04/2014 | euro | 4.567.700 |
| Fabbisogno di investimenti coperto da tariffa | euro | 3.267.700 |
| Fabbisogno di investimenti coperto con risorse regionali o altre fonti pubbliche | euro | 1.300.000 |
| Risorse da destinare alla contabilità speciale del Commissario Unico | euro | 0 |
| Parte del VRG destinata alla contabilità speciale del Commissario Unico | euro | 0 |
| Risorse regionali o altre fonti pubbliche destinate alla contabilità speciale del Commissario Unico | euro | 0 |

| VALORE RESIDUO A FINE CONCESSIONE | | |
|---|---|---|
| | **UdM** | ***Del 639/2021/R/IDR*** |
| $Ip_{c,t}$ | euro | 661.271.786 |
| $FA_{IP,c,t}$ | euro | 277.591.762 |
| $CFP_{c,t}$ | euro | 521.437.894 |
| $FA_{CFP,c,t}$ | euro | 181.493.878 |
| LIC | euro | 7.631.960 |
| **VR a fine concessione** | euro | **51.367.968** |

**CONTO ECONOMICO**

| Voce_Conto_Economico | UdM | ANNO 2020 | ANNO 2021 | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi da tariffe | euro | 26.180.432 | 27.527.616 | 31.332.945 | 31.583.283 |
| Contributi di allacciamento | euro | 1.450.000 | 2.169.383 | 18.446 | 36.891 |
| Altri ricavi SII | euro | 4.389.508 | 4.097.164 | 520.025 | 520.025 |
| Ricavi da Altre Attività Idriche | euro | 866.410 | 866.410 | 793.548 | 536.705 |
| **Totale Ricavi** | **euro** | **32.886.349** | **34.660.573** | **32.664.963** | **32.676.904** |
| Costi Operativi (al netto del costo del personale) | euro | - 14.324.708 | - 14.512.771 | - 14.132.889 | - 13.992.662 |
| Costo del personale | euro | - 9.581.170 | - 9.581.170 | - 10.486.735 | - 10.486.735 |
| **Totale Costi** | **euro** | **- 23.905.878** | **- 24.093.940** | **- 24.619.624** | **- 24.479.397** |
| **MOL** | **euro** | **8.980.471** | **10.566.633** | **8.045.339** | **8.197.507** |
| Ammortamenti | euro | - 5.851.554 | - 5.790.153 | - 4.636.773 | - 5.536.655 |
| **Reddito Operativo** | **euro** | **3.128.917** | **4.776.480** | **3.408.566** | **2.660.852** |
| Interessi passivi | euro | - 1.243.346 | - 1.164.618 | - 1.378.793 | - 1.206.447 |
| **Risultato ante imposte** | **euro** | **1.885.571** | **3.611.862** | **2.029.773** | **1.454.405** |
| IRES | euro | - 526.074 | - 1.007.709 | - 566.307 | - 405.779 |
| IRAP | euro | | | | |
| **Totale imposte** | **euro** | **- 526.074** | **- 1.007.709** | **- 566.307** | **- 405.779** |
| **Risultato di esercizio** | **euro** | **1.359.497** | **2.604.152** | **1.463.466** | **1.048.626** |

**RENDICONTO FINANZIARIO**

| Voce_Rendiconto_Finanziario | UdM | ANNO 2020 | ANNO 2021 | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI) | euro | 26.180.432 | 27.527.616 | 28.526.479 | 28.778.888 |
| Contributi di allacciamento | euro | 1.450.000 | 2.169.383 | 550.000 | 550.000 |
| Altri ricavi SII | euro | 639.859 | 639.859 | 520.025 | 520.025 |
| Ricavi da Altre Attività Idriche | euro | 866.410 | 866.410 | 793.548 | 536.705 |
| **RICAVI OPERATIVI** | **euro** | **29.136.701** | **31.203.268** | **30.390.053** | **30.385.618** |
| Costi operativi | euro | - 23.158.689 | - 23.346.751 | - 24.487.505 | - 24.347.278 |
| **COSTI OPERATIVI MONETARI** | **euro** | **- 23.158.689** | **- 23.346.751** | **- 24.487.505** | **- 24.347.278** |
| Imposte | euro | - 526.074 | - 1.007.709 | - 566.307 | - 405.779 |
| **IMPOSTE** | **euro** | **- 526.074** | **- 1.007.709** | **- 566.307** | **- 405.779** |
| **FLUSSI DI CASSA ECONOMICO** | **euro** | **5.451.938** | **6.848.808** | **5.336.241** | **5.632.561** |
| Variazioni circolante commerciale | euro | 2.979.537 | 2.513.100 | 1.180.465 | 4.270.383 |
| Variazione credito IVA | euro | - | - 344.081 | - | - 214.169 |
| Variazione debito IVA | euro | - | - | - | - 97.616 |
| **FLUSSI DI CASSA OPERATIVO** | **euro** | **8.431.475** | **9.017.826** | **6.516.706** | **9.591.158** |
| Investimenti con utilizzo del FoNI | euro | - 8.205.595 | - 7.364.147 | - 9.726.302 | - 13.318.400 |
| Altri investimenti | euro | - 13.080.626 | - 23.248.372 | - 6.884.913 | - 9.355.141 |
| **FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO** | **euro** | **- 12.854.747** | **- 21.594.692** | **- 10.094.510** | **- 13.082.383** |
| FoNI | euro | 11.042.504 | 10.103.391 | 9.669.842 | 12.672.047 |
| Eventuale anticipazione da CSEA | euro | - | - | - | - |
| Erogazione debito finanziario a breve | euro | - 2.383.553 | 488.887 | - 2.954.485 | 1.068.728 |
| Erogazione debito finanziario medio - lungo termine | euro | - | - | - | - |
| Erogazione contributi pubblici | euro | 3.492.779 | 6.111.863 | 2.112.472 | 6.167.259 |
| Apporto capitale sociale | euro | - | - | - | - |
| **FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI** | **euro** | **- 703.017** | **- 4.890.552** | **- 1.266.680** | **6.825.651** |
| Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi | euro | 12.703.657 | - 2.296.459 | - 2.182.813 | - 3.198.590 |
| Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi | euro | - 1.243.346 | - 1.164.618 | - 1.378.793 | - 1.206.447 |
| Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti | euro | - | - | - | - |
| Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti | euro | - | - | - | - |
| Eventuale restituzione a CSEA | euro | - | - | - | - |
| **TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO** | **euro** | **11.460.311** | **- 3.461.077** | **- 3.561.607** | **- 4.405.037** |
| **FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO** | **euro** | **10.757.295** | **- 8.351.629** | **- 4.828.287** | **2.420.614** |
| Valore residuo a fine concessione | euro | - | - | - | - |
| Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi) | euro | - | - | - | - |

**INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'**

| Indicatore | Udm | |
|---|---|---|
| TIR unlevered | % | |
| TIR levered | % | |
| ADSCR | n. | |
| DSCR minimo | n. | |
| LLCR | n. | |

**STATO PATRIMONIALE**

| | ANNO 2020 | ANNO 2021 | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| **ATTIVO** | 166.543.593 | 182.065.234 | 208.847.902 | 224.135.019 |
| **A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria** | **124.917.813** | **149.740.179** | **162.333.648** | **189.166.524** |
| I - Immobilizzazioni immateriali | 14.913.249 | 14.230.163 | 19.957.889 | 19.395.527 |
| II - Immobilizzazioni materiali | 105.770.225 | 131.275.676 | 134.730.033 | 162.125.271 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | 4.234.340 | 4.234.340 | 7.645.726 | 7.645.726 |
| **C) Attivo circolante** | **41.405.156** | **32.104.431** | **46.248.949** | **34.703.190** |
| I - Rimanenze | 1.146.760 | 1.146.760 | 1.129.862 | 1.129.862 |
| II - Crediti | 21.069.157 | 20.120.062 | 28.419.908 | 24.064.266 |
| III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 15.689.239 | 7.337.609 | 10.699.179 | 3.509.062 |
| IV - Disponibilità liquide | 3.500.000 | 3.500.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| **D) Ratei e risconti** | **220.624** | **220.624** | **265.305** | **265.305** |

**STATO PATRIMONIALE**

| | ANNO 2020 | ANNO 2021 | ANNO 2022 | ANNO 2023 |
|---|---|---|---|---|
| **PASSIVO** | 166.543.593 | 182.065.234 | 208.847.902 | 224.135.019 |
| **A) Patrimonio netto** | **66.908.172** | **84.192.052** | **65.540.963** | **83.137.608** |
| I - Capitale | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 |
| II - Riserva da soprapprezzo delle azioni | 27.507 | 27.507 | 27.507 | 27.507 |
| III - Riserve di rivalutazione | 12.821.811 | 12.821.811 | 12.821.811 | 12.821.811 |
| IV - Riserva legale | 811.744 | 811.744 | 922.718 | 922.718 |
| V - Riserve statutarie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI - Altre riserve | 32.202.957 | 46.882.683 | 31.140.065 | 47.688.085 |
| VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII - Utile (perdita) portato a nuovo | 1.684.657 | 3.044.154 | 1.165.395 | 2.628.861 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | 1.359.497 | 2.604.152 | 1.463.466 | 1.048.626 |
| X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **B) Fondi per rischi e oneri** | **1.712.627** | **2.459.817** | **1.779.172** | **1.911.291** |
| **C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato** | **1.215.529** | **1.215.529** | **1.207.102** | **1.207.102** |
| **D) Debiti** | **49.231.891** | **48.644.242** | **65.841.477** | **63.399.830** |
| 1) obbligazioni | 26.200.000 | 25.500.000 | 44.678.890 | 42.926.390 |
| 2) obbligazioni convertibili | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) debiti verso soci per finanziamenti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) debiti verso banche | 12.229.167 | 10.632.708 | 8.880.471 | 7.434.381 |
| 5) debiti verso altri finanziatori | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) acconti | 0 | 0 | 7.724 | 7.724 |
| 7) debiti verso fornitori | 5.731.026 | 7.295.030 | 5.032.107 | 6.005.603 |
| 8) debiti rappresentati da titoli di credito | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9) debiti verso imprese controllate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10) debiti verso imprese collegate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11) debiti verso controllanti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12) debiti tributari | 408.129 | 552.935 | 501.183 | 384.630 |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 0 | 0 | 531.512 | 431.512 |
| 14) altri debiti | 4.663.569 | 4.663.569 | 6.209.590 | 6.209.590 |
| **E) Ratei e risconti** | **47.475.373** | **45.553.594** | **74.479.188** | **74.479.188** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Dividend Payout Ratio** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** | **0,00%** |

### *9.8. Conclusioni.*

In ragione dei dati sopra illustrati si ritiene - per quanto di competenza - che la gestione del servizio realizzata nel 2022 dal Gestore abbia avuto un andamento compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario della gestione, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi contrattuali, in conformità ai pertinenti atti e indicatori stabiliti dall'ARERA.

***

*RELAZIONE DI RICOGNIZIONE*
*EX ART. 30, D.LGS. N. 201 DEL 2022, PER L'ANNO 2022*
*GESTORE AMBIENTE SERVIZI S.P.A.*

# *- PARTE PRIMA -*
# *INTRODUZIONE GENERALE*

## *CAPITOLO 1.*
## *LA RELAZIONE DI RICOGNIZIONE*
## *PREVISTA DALL'ART. 30, D.LGS. N. 201 DEL 2022.*

### *1.1. Oggetto e scopo della relazione di ricognizione.*

A) Nell'art. 30, d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 [1] è così previsto (secondo le modifiche introdotte dall'art. 18, co. 11, lett. a, d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, conv. dalla l. 21 aprile 2023, n. 41):
«*1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.*
*2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.*
*3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto*».

[1] Essendo preordinata dalla legge a fini di trasparenza e conoscibilità, questa Relazione contiene i *link* in rete agli atti e documenti indicati nel testo quando in esso appaiono per la prima volta (e talora anche successivamente per una migliore lettura). Le deliberazioni dell'AUSIR sono invece pubblicate – secondo la legislazione statale e regionale, nonché secondo lo Statuto dell'AUSIR – sul sito dell'Ente (http://www.ausir.fvg.it/amministrazione-trasparente).

B) Lo scopo della disposizione e della relazione di ricognizione è individuato nel successivo art. 31, co. 1: «*rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*».

Tale scopo era indicato anche nella *Relazione illustrativa* che il Governo (Draghi-I) aveva allegato allo schema del decreto legislativo, inviato alle Camere per i pareri di competenza: fornire «*ampia pubblicità al fine di conoscibilità e trasparenza*», con l'ulteriore precisazione «*in modo da permettere ad operatori economici così come a cittadini e utenti di avanzare proposte*» (pag. 4, *Relazione illustrativa*, nel fascicolo della Camera dei deputati, Atto del Governo 003).

C) Le indicate disposizioni del d.lgs. n. 201 del 2022 si riallacciano ai principi e criteri direttivi posti dal Parlamento al Governo nella legge di delegazione 5 agosto 2022, n. 118, che è la *Legge annuale per il mercato e la concorrenza - Concorrenza 2021* (cfr. in particolare art. 8, co. 2, lett. h, s, u).

D) Il d.lgs. n. 201 del 2022, che contiene il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, costituisce anche attuazione del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza), secondo cui la Repubblica italiana doveva approvare, entro dicembre 2022, la legge sulla concorrenza 2021 (misura M1C2-6), nonché «*tutti gli strumenti attuativi (anche di diritto derivato, se necessario) per l'effettiva attuazione e applicazione delle misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2021*» (misura M1C2-8: cfr. decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, oggi in www.italiadomani.gov.it).

E) L'AUSIR (Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti) deve redigere la relazione-ricognizione per i servizi affidati nel territorio di sua competenza perché rientra nel novero degli «*enti competenti*», (art. 30, co. 1, d.lgs. n. 201 del 2022), a loro volta definiti dal medesimo decreto (art. 2, co. 1, lett. b) come gli enti locali e anche «*gli altri soggetti competenti a regolare o organizzare i servizi di interesse economico generale di livello locale, ivi inclusi gli enti di governo degli ambiti o bacini di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e le forme associative tra enti locali previste dall'ordinamento*».

Difatti l'AUSIR (v. *infra*, § 1.4.) è stata costituita dalla l. Regione Friuli-Venezia Giulia 15 aprile 2016, n. 5 quale «*Ente di governo dell'ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*» (con l'aggiunta di alcuni Comuni della Regione Veneto per il solo servizio idrico integrato: cfr. art. 4, co. 1).

F) La relazione-ricognizione annuale, *ex* art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022, è destinata a sommarsi alla

relazione sullo stato di attuazione dei Piani d'ambito (per il servizio idrico integrato e per il servizio rifiuti) che ogni anno l'AUSIR deve presentare al Consiglio e alla Giunta della Regione Friuli-Venezia Giulia, sempre per fini di trasparenza e conoscibilità, in base alla legge regionale n. 5 del 2016 (cfr. art. 14).

***1.2. Periodo di riferimento per la ricognizione: anno 2022.***

A) Questa Relazione è storicamente la prima del genere previsto dall'art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022.

B) Essendo questa Relazione da redigere e approvare entro il 31 dicembre 2023 (cfr. co. 3 del medesimo art. 30), in essa l'AUSIR ha preso a riferimento l'anno 2022, per il quale esiste una base (certa e consolidata) di dati, in particolare sotto il profilo tariffario, sia per il servizio idrico integrato che per il servizio rifiuti, salvi alcuni riferimenti a dati, atti o eventi del 2021 o del 2023 che talvolta si faranno in questa Relazione per una migliore comprensione degli argomenti trattati.

***1.3. Indicazioni dell'ANAC sulla relazione di ricognizione ex art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022.***

A) L'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione), cui la Relazione deve essere inviata, non ha sinora adottato linee guida o un modello per le relazioni *ex* art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022, pur riservandosi di farlo in futuro al fine di «*orientare l'azione degli enti interessati verso comportamenti uniformi e conformi alla normativa vigente, favorendo la diffusione di best practices*» (cfr. https://www.anticorruzione.it/-/trasparenza-dei-servizi-pubblici-locali-di-rilevanza-economica ).

B) Sul suo sito, invece, l'ANAC ha indicato per il servizio idrico integrato e il servizio rifiuti alcuni atti e indicatori dell'ARERA, *ex* art. 7, d.lgs. n. 201 del 2022, di cui l'AUSIR ha tenuto conto in questa Relazione e prima ancora - secondo precisi doveri di legge - nei suoi vari atti d'esercizio delle funzioni riferite a tali servizi.

***1.4. L'AUSIR quale ente competente ad approvare la relazione ex art. 30, d.lgs. n. 201 del 2022.***

A) La legge regionale n. 5 del 2016, istitutiva dell'AUSIR, si pone espressamente in attuazione dello Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia (cfr. art. 1, co. 2, l.r. n. 5 del 2016), in particolare di quelle clausole statutarie secondo cui la Regione ha potestà legislativa piena nella materia «*ordinamento degli enti locali*» e potestà legislativa concorrente nella materia «*disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale e assunzione di tali servizi*» (art. 4, co. 1, punto 1-*bis*; art. 5, co. 1, punto 7, Statuto).

L'AUSIR è stata «*istituita a far data dal 1° gennaio 2017*» ed è divenuta «*operativa*» il 17 gennaio 2018 con la nomina del suo Direttore generale (art. 23, co. 1, l.r. n. 5 del 2016).

L'AUSIR è istituita nella speciale forma di «*ente pubblico economico*» (art. 1, co. 2, Statuto AUSIR; art.

4, co. 3, l.r. n. 5 del 2016) e ha «*autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, contabile, tecnica e patrimoniale*» (art. 1, co. 2, Statuto AUSIR; art. 4, co. 3, l.r. n. 5 del 2016). La sua contabilità è «*economico-patrimoniale*», sicchè l'AUSIR «*tiene le scritture contabili e formula il bilancio secondo le prescrizioni contenute nel codice civile, in quanto compatibili*» (art. 4, co. 4, l.r. n. 5 del 2016).

B) Si è detto che all'AUSIR «*partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (…) per l'intero Ambito territoriale ottimale*», il quale è costituito per il servizio rifiuti dal territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, mentre per il servizio idrico integrato da tale territorio più il territorio di alcuni Comuni del Veneto secondo l'Intesa conclusa il 30 ottobre 2017 fra le due Regioni (Comuni di Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Meduna di Livenza, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza e Teglio Veneto: art. 4, co. 1, art. 3, co. 1-2, l.r. n. 5 del 2016).

Infatti con la legge regionale del 2016 si è voluto superare la logica della precedente disciplina regionale, che ancorava al livello provinciale la dimensione degli ambiti ottimali, e quindi si è previsto l'accorpamento degli ambiti territoriali in un ambito regionale unico, nella consapevolezza che una maggiore efficienza è raggiungibile organizzando il SII in bacini ancora più ampi rispetto a quelli provinciali. Analogamente si è previsto per il servizio rifiuti, le cui funzioni e gestioni prima erano di livello comunale.

Le precedenti cinque Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato – di livello provinciale - sono state messe in liquidazione e poi sciolte, le loro funzioni trasferite all'AUSIR (art. 24, l.r. n. 5 del 2016).

C) L'AUSIR è chiamata all'esercizio delle «*funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*» (art. 4, co. 5, l.r. n. 5 del 2016).

Le funzioni svolte dall'AUSIR nei confronti dei Gestori riguardano in particolare:

- la definizione, la predisposizione e l'aggiornamento del Piano d'ambito, costituito dall'insieme dei seguenti atti: ricognizione delle infrastrutture, programma degli interventi, modello gestionale e organizzativo, piano economico-finanziario, definizione della tariffa che i Gestori applicheranno all'utenza;
- la definizione degli ambiti di affidamento dei servizi (almeno di livello provinciale) e la decisione sull'affidamento dei servizi;
- il controllo sulle attività svolte dai Gestori, in ragione della disciplina complessiva del servizio.

D) La legge regionale prevede la partecipazione obbligatoria all'AUSIR dei Comuni (come detto, tutti quelli del Friuli-Venezia Giulia, nonché alcuni Comuni del Veneto per il solo servizio idrico integrato: art. 4, co. 1, l.r. n. 5 del 2016): in totale i Comuni sono 226 (215 del Friuli-Venezia Giulia; 11 del Veneto).

Non si tratta di una partecipazione "all'ente", bensì di una partecipazione "nell'ente" da parte dei rappresentanti dei Comuni, cioè i Sindaci: infatti tale partecipazione dei Comuni si attua (a) «*mediante la partecipazione dei rappresentanti (dei Comuni) agli organi dell'Ente*» (l'Assemblea regionale d'Ambito, il Consiglio di Amministrazione, le Assemblee locali), nonché (b) «*mediante la nomina da parte dei rappresentanti dei Comuni degli organi*» ulteriori dell'AUSIR (il Presidente, il Direttore generale, il Revisore dei conti: cfr. art. 1, co. 3, Statuto AUSIR).

I Comuni non hanno quote di partecipazione nell'AUSIR (come sarebbe se invece essa fosse - ad esempio – un consorzio di diritto pubblico oppure una società di capitali), ma sono gli stessi rappresentanti dei Comuni (i Sindaci) a costituire gli organi dell'AUSIR, direttamente (Assemblea regionale d'Ambito, Consiglio di Amministrazione, Assemblee locali), oppure indirettamente (Presidente, Revisore dei conti, Direttore generale, tutti nominati dall'Assemblea regionale d'Ambito).

A sua volta l'AUSIR non ha alcuna partecipazione nelle società che gestiscono i servizi nel territorio di competenza.

E) Fra gli organi spicca l'Assemblea regionale d'Ambito, che «*svolge le funzioni (dell'AUSIR) con riferimento all'intero Ambito territoriale ottimale*» (art. 6, co. 7, l.r. n. 5 del 2016).

L'Assemblea regionale d'Ambito è costituita da «*venti Sindaci eletti (…) dalle quattro Assemblee locali per la gestione integrata dei rifiuti urbani*», nonché dai «*sei Sindaci dei Comuni della Regione con il maggior numero di abitanti secondo l'ultimo censimento dell'ISTAT (che) sono membri di diritto*». Per il servizio idrico integrato l'Assemblea regionale «*è integrata da una rappresentanza di componenti con diritto di voto nominati tra i Sindaci dei Comuni della Regione Veneto*» (art. 6, co. 1-2, l.r. n. 5 del 2016).

I membri assegnati all'organo sono in totale 28 di cui 2 componenti in rappresentanza della Regione del Veneto per il solo servizio idrico integrato.

F) Il Presidente dell'AUSIR è nominato nel suo seno dall'Assemblea regionale d'Ambito (art. 6, co. 6, art. 6 *bis*, art. 7, l.r. n. 5 del 2016); i suoi compiti sono elencati dalla legge stessa (art. 7, co. 2 e 3, l.r. n. 5 del 2016).

G) Il Consiglio di amministrazione è «*composto da sette membri eletti dall'Assemblea regionale d'ambito fra i suoi componenti, compreso il Presidente; due dei membri del Consiglio di amministrazione devono essere eletti tra i rappresentanti dei membri di diritto dell'Assemblea regionale d'ambito, uno eletto tra i rappresentanti delle Comunità di Montagna*»; «*con riferimento all'espletamento delle funzioni relative al servizio idrico il Consiglio di amministrazione è integrato dai due Sindaci dei Comuni della Regione Veneto, già componenti dell'Assemblea regionale d'ambito dell'AUSIR*»; anche i compiti del CdA sono elencati dalla legge (art. 6 *bis*, co. 1-2, l.r. n. 5 del 2016).

I membri assegnati all'organo sono in totale 9 di cui 2 componenti in rappresentanza della Regione del Veneto per il solo servizio idrico integrato.

H) Le Assemblee locali hanno funzioni di consultazione e di approvazione di atti riguardanti affidamenti, interventi e tariffa dei servizi, nei confronti dell'Assemblea regionale d'Ambito; esse sono 6 ("Occidentale Pordenonese"; "Occidentale"; "Interregionale"; "Centrale"; "Orientale goriziana"; "Orientale triestina"); sono costituite da tutti i Sindaci dei Comuni ricadenti nel territorio di ciascuna Assemblea locale (cfr. art. 8, l.r. n. 5 del 2016).

I) Il Direttore generale – nominato dall'Assemblea regionale d'Ambito a seguito di selezione pubblica – svolge compiti di amministrazione attiva, essendogli affidata «*la responsabilità gestionale, amministrativa e contabile*» dell'AUSIR (art. 10, co. 2, l.r. n. 5 del 2016). Alle dipendenze del Direttore generale è organizzata un'apposita «*struttura tecnico operativa*» (art. 4, co. 6, l.r. n. 5 del 2016).

L) Infine anche il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea regionale d'Ambito (art. 9, l.r. n. 5 del 2016).

M) Gli oneri di funzionamento dell'AUSIR sono a carico della tariffa (dunque degli utenti del servizio) perché vale la regola secondo cui «*i costi di funzionamento dell'AUSIR sono in quota parte a carico delle tariffe del servizio idrico integrato e in quota parte a carico del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nel rispetto della normativa vigente*» (art. 4, co. 1°, l.r. n. 5 del 2016).

***

## *- PARTE SECONDA -*
## *SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI*

### *CAPITOLO 1.*
### *L'INQUADRAMENTO NORMATIVO*
### *DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI:*
### *ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI, DELLA GESTIONE E DELLA REGOLAZIONE.*

#### ***1.1. Organizzazione delle funzioni e della gestione: livello statale. In particolare, il ruolo di ARERA.***

A) Nel d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art. 183, co. 1, lett. n) si definisce la gestione dei rifiuti come «*la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari*», non costituendo invece «*attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati*».

Definita ciascuna di queste attività, poi, la gestione integrata dei rifiuti è intesa come «*il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade (…), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti*» (d.lgs. n. 152 del 2006, art. 183, co. 1, lett. ll).

Secondo la stessa legislazione statale, la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di «*ambiti territoriali ottimali*», definiti dalle Regioni, alle quali inoltre è «*demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti*» urbani (d.lgs. n. 152 del 2006, art. 200, co. 1, e art. 201, co. 1).

B) Successivamente, abolite le Autorità d'ambito (cfr. art. 2, co. 186 *bis*, l. 23 dicembre 2009, n. 191), con l'art. 3 *bis*, d.l. 13 agosto 2011, n. 138 si è confermata e anzi rafforzata la scelta di attribuire alle Regioni la definizione del «*perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi*» (co. 1).

Si è inoltre stabilito che «*le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza*

*economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati (dalle Regioni) cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente*» (co. 1 *bis*), con significative regole pure sugli affidamenti (cfr. anche co. 2 e s.).

Tutte queste disposizioni e «*le altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica*» - secondo il medesimo art. 3 *bis*, d.l. n. 138 del 2011 (cfr. co. 6 *bis*) - si dovevano intendere «*riferite, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani*», sicché il relativo servizio era per questa via ricondotto definitivamente nell'alveo di tale tipologia di servizi pubblici (e dunque della relativa disciplina).

C) Qualche anno dopo il legislatore statale (l. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, co. 527°) ha attribuito all'ARERA per l'intero territorio nazionale anche alcune rilevanti funzioni in materia di rifiuti, fra cui spiccano, per quanto si dirà in seguito:

- quella di predisporre e aggiornare periodicamente il «*metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga"*» (cfr. lett. f);
- quella di «*approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento*» (cfr. lett. h);
- quella di «*definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché' vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi*» (cfr. lett. b).

D) Si è giunti infine al vigente d.lgs. n. 201 del 2022, il quale non abroga espressamente il d.lgs. n. 152 del 2006, introducendo piuttosto «*la disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale*», stabilendo «*principi comuni, uniformi ed essenziali, in particolare i principi e le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento nell'accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti*» (art. 1, co. 1-2). Tale disciplina generale è posta a integrazione di quelle di settore secondo determinate condizioni (art. 4, co. 1) e si applica anche al servizio di gestione dei rifiuti urbani, per il quale inoltre lo stesso decreto stabilisce alcune disposizioni speciali (cfr. ad es. art. 33).

***1.2. Organizzazione delle funzioni e della gestione: livello regionale.***

A) Nella Regione Friuli-Venezia Giulia, come già accennato, anche per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani vale la l.r. n. 5 del 2016, con cui fu istituita l'AUSIR quale Ente di Governo e individuato l'ambito unico, che è l'intero territorio della Regione.

B) Sull'organizzazione dell'AUSIR si veda sopra (Parte Prima, § 1.4.).

***1.3. Organizzazione della regolazione. In particolare, il Piano d'ambito dell'AUSIR; il Metodo Tariffario Rifiuti (MRT-2) di ARERA per il periodo regolatorio 2022-2025 e la predisposizione tariffaria dell'AUSIR per il 2022; il ruolo dei Comuni nella determinazione della TARI.***

A) Con deliberazione 10 dicembre 2019, n. 52 l'Assemblea regionale d'Ambito dell'AUSIR – all'esito di un complesso procedimento in cui furono coinvolte la Regione e le quattro Assemblee locali dell'AUSIR – approvò il Piano d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Il documento, come stabilito dall'art. 13, l.r. n. 5 del 2016, fu predisposto in coerenza con la pianificazione regionale di settore e con i contenuti previsti dall'art. 203, co. 3, d.lgs. n. 152 del 2006, vale a dire:
a) la ricognizione degli impianti e delle infrastrutture esistenti;
b) il programma degli interventi;
c) il modello gestionale e organizzativo del servizio;
d) il piano economico-finanziario.

B) Con deliberazione 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif, l'ARERA ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

Partendo dall'esperienza dell'applicazione del MTR per la redazione dei piani economico-finanziari 2020 e 2021, con questa deliberazione l'ARERA ha introdotto alcune significative innovazioni alla disciplina regolatoria del servizio di gestione dei rifiuti urbani, tra cui merita evidenziare:

- **la regolazione quadriennale**, in base alla quale l'applicazione del MTR-2 già nel corso del 2022 ha prodotto i piani economico-finanziari di ciascuna delle quattro annualità del secondo periodo regolatorio 2022-2025; in base all'art. 8 della deliberazione, peraltro, tali prospetti sono sottoposti ad aggiornamento obbligatorio al termine del primo biennio (aggiornamento PEF 2024-2025) e in qualsiasi momento del periodo regolatorio «*al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano (…) con procedura partecipata dal gestore» (cd. aggiornamento "infra-periodo*");
- l'individuazione degli **impianti di chiusura del ciclo** e i criteri di determinazione delle tariffe di accesso agli stessi.

Nel complesso il MTR-2 ha confermato l'impianto generale del precedente MTR impiegato per la regolazione tariffaria 2020-2021, ovvero:

- definizione di un perimetro (della gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati) uniforme per l'intero territorio nazionale, articolato in n. 5 categorie, che sono raccolta e trasporto dei rifiuti, spazzamento e lavaggio stradale, gestione delle tariffe e rapporti con l'utenza, trattamento e recupero dei rifiuti, trattamento e smaltimento dei rifiuti, con la precisazione che ogni valutazione relativa agli oneri riconducibili alle attività esterne al ciclo di gestione dei rifiuti urbani viene mantenuta in capo alle Amministrazioni comunali;
- definizione di un criterio uniforme per la determinazione dei costi efficienti di esercizio e di investimento dell'anno "a", basato sull'elaborazione mediante precisi algoritmi di calcolo dei dati consuntivi di gestione dell'anno "a-2"; in particolare, trattandosi di un metodo finalizzato alla predisposizione dei PEF quadriennali 2022-2025, l'art. 7 MTR-2 stabilisce che «*i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno a = {2022,2023,2024,2025} per il servizio del ciclo integrato, salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati: a) per l'anno 2022 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di* riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie; b) per gli anni 2023, 2024 e 2025, in *sede di prima approvazione: con riferimento ai costi d'esercizio, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile…*»; se sono assenti i dati contabili 2021, quindi, anche i PEF degli anni successivi al primo (2023-2024-2025) devono essere elaborati sulla scorta dei costi efficienti 2020, rinviando all'aggiornamento biennale il riallineamento delle componenti di costo ai «*dati risultanti da fonti contabili obbligatorie dell'anno (a-2)*»;
- applicazione di un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie (cd. *price-cap*), ovvero di un tetto di incremento rispetto al PEF dell'anno precedente basato su una combinazione di fattori che tengono in considerazione sia la dinamica inflazionaria, sia il riconoscimento dei margini finanziari per il raggiungimento di *target* migliorativi della gestione a beneficio dell'ambiente e dell'utenza finale, sia della necessità di assorbire gli effetti del d.lgs. n. 116 del 2020 (modifiche in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e possibilità di conferimento delle stessa al di fuori del servizio pubblico);
- suddivisione delle competenze tra i soggetti che intervengono nel procedimento di approvazione dei PEF e dei corrispettivi.

Per quest'ultimo aspetto l'art. 7 della deliberazione ARERA fa la seguente distinzione di soggetti e di competenze:

- **il Gestore del servizio** (inteso come il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, oppure i singoli servizi che lo compongono, inclusi dunque i Comuni che gestiscono in economia), cui spetta il compito di predisporre il piano economico finanziario per

il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e di trasmetterlo all'Ente territorialmente competente (co. 7.1), corredato da (co. 7.3): (a) una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. n. 445 del 2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; (b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; (c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

- **l'Ente territorialmente competente** (nella Regione FVG, l'AUSIR), che ha il compito di validare il piano economico finanziario mediante «*la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario» (co. 7.4), di assumere «le pertinenti determinazioni» e di «trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025*» (co. 7.5); laddove risultino operativi su un medesimo ambito tariffario più gestori (inclusi i Comuni che gestiscono in economia) compete sempre all'AUSIR – ai sensi dell'art. 29.1 del MTR-2 – acquisire da ciascuno la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il PEF quadriennale di ciascun ambito tariffario;
- **la stessa ARERA**, che verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale (co. 7.7).

Bisogna segnalare che - ai sensi dell'art. 7, co. 8 della deliberazione ARERA - i prezzi risultanti dai piani economico-finanziari validati dall'Ente Territorialmente Competente (AUSIR) costituiscono i prezzi massimi del servizio che fino all'approvazione definitiva da parte dell'ARERA possono essere applicati agli utenti dei servizi.

C) Infatti spetta a ciascun Comune predisporre e approvare la tariffa per il suo territorio in ragione del piano economico-finanziario e dei prezzi massimi in esso contenuti: per il Friuli-Venezia Giulia è stabilito che «*le aliquote delle prestazioni patrimoniali che le persone fisiche e giuridiche sono tenute a versare in relazione all'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono definite, per il territorio di competenza, da ciascun Comune della Regione nel rispetto della normativa nazionale di settore*» (l.r. n. 5 del 2016, art. 22, co. 1°). Pertanto, così come nelle altre Regioni, anche in Friuli-Venezia Giulia i Comuni approvano i corrispettivi a carico dell'utenza, cioè la TARI oppure la tariffa cd. corrispettiva ai sensi dell'articolo 1, comma 668, l. 27 dicembre 2013, n. 147.

Più spesso è il Comune ad approvare la TARI e a riscuoterla, ma nella Regione Friuli-Venezia Giulia da tempo esistono anche (e stanno aumentando) Comuni che hanno optato per la tariffa

corrispettiva che – secondo l'indicata disposizione statale del 2013 - è «*in luogo della TARI*» ed è «*applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani*», anziché dal Comune.

D) Di seguito si riepilogano i provvedimenti di validazione dei piani economico-finanziari per il quadriennio 2022-2025 assunti dall'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR, ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363 del 2021. Il bacino di gestione interessato da ciascun provvedimento è identificato mediante il nominativo della Società affidataria del servizio:

| Bacino di gestione | Provvedimento di validazione del PEF 2022 ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif e s.m.i. |
|---|---|
| **AcegasApsAmga S.p.A.** | Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 29/22 dd 28.04.2022 |
| **SNUA S.r.l.** | Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 30/22 dd 28.04.2022 |
| **A&T 2000 S.p.A.** | Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 33/22 dd 17.05.2022 |
| **Ambiente Servizi S.p.A.** | Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 34/22 dd 17.05.2022 |
| **GEA S.p.A.** | Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 35/22 dd 17.05.2022 |
| **NET S.p.A.** | Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 37/22 dd 17.05.2022 |
| **MTF S.r.l.** | Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 39/22 dd 26.05.2022 |
| **Isontina Ambiente S.r.l.** | Deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 41/22 dd 26.05.2022 |

E) Viste le novità e la complessità del nuovo Metodo MTR-2, nonché la sua applicazione nell'intero territorio nazionale (dunque per un numero elevatissimo di bacini tariffari), con riferimento al Friuli-Venezia Giulia l'ARERA è riuscita sinora ad approvare la predisposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (periodo 2022-2025) per il solo territorio del Comune di Trieste, capoluogo di Regione (deliberazione 14 febbraio 2023, n. 52/2023/R/rif.).

### *1.4. I livelli quali-quantitativi del servizio e il raggiungimento degli obbiettivi di piano; il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) di ARERA e le Carte della qualità del servizio.*

A) Nel 2022 l'ARERA ha completato anche la regolazione della qualità tecnica e contrattuale, aggiungendo alla complessiva disciplina del servizio un importante tassello, alla cui attuazione è chiamata l'AUSIR, ponendo anche le basi per svolgere nel futuro una dettagliata ricognizione e schedatura delle modalità di erogazione del servizio adottate in ciascun territorio comunale, così di fatto superando la deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR 29 giugno 2020, n. 16, con cui era stato approvato lo schema tipo di disciplinare tecnico per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che si poneva l'obbiettivo di agevolare il procedimento di standardizzazione dell'offerta, nel rispetto delle specificità e delle prerogative di ciascuna realtà

locale.

Infatti l'ARERA con deliberazione 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/rif ha approvato la nuova "*Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*", in particolare il cd. Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un *set* di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi e omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi *standard* generali differenziati per schemi regolatori (v. immagine seguente), individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni.

| | | PREVISIONI DI OBBLIGHI E STRUMENTI DI CONTROLLO IN MATERIA DI QUALITÀ TECNICA (CONTINUITÀ, REGOLARITÀ, E SICUREZZA DEL SERVIZIO) | |
|---|---|---|---|
| | | QUALITÀ TECNICA= NO | QUALITÀ TECNICA= SI |
| PREVISIONI DI OBBLIGHI IN MATERIA DI QUALITÀ CONTRATTUALE | QUALITÀ CONTRATTUALE = NO | SCHEMA I<br>LIVELLO QUALITATIVO MINIMO | SCHEMA III<br>LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO |
| | QUALITÀ CONTRATTUALE = SI | SCHEMA II<br>LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO | SCHEMA IV<br>LIVELLO QUALITATIVO AVANZATO |

Fonte: del. ARERA n. 15/2022/R/rif, Allegato A, art. 3.1.

In particolare, bisogna segnalare le seguenti disposizioni generali perché esse illustrano alcuni tratti fondamentali del nuovo assetto dato alla regolazione della qualità tecnica e contrattuale:

- «*il TQRIF si applica dal 1° gennaio 2023*» (art. 1, co. 2);
- «*sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel (…) TQRIF tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, relativamente agli utenti domestici e non domestici del servizio medesimo*» (art. 2, co. 1, TQRIF);
- «*qualora le attività incluse nel servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani siano gestite da soggetti distinti, tali disposizioni si applicano: a) al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, per le prestazioni inerenti all'attivazione, variazione o cessazione del servizio di cui al Titolo II, ai reclami, alle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati di cui al Titolo III, ai punti di contatto con l'utente di cui al Titolo IV, e alle modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti di cui al Titolo V; b) al gestore della raccolta e trasporto e al gestore dello spazzamento e del lavaggio delle strade, ognuno per le attività di propria competenza, con riferimento al ritiro dei rifiuti su chiamata di cui al Titolo VI, agli interventi per disservizi e per la riparazione delle attrezzature per la raccolta*

*domiciliare di cui al Titolo VII, alle disposizioni relative alla continuità e regolarità del servizio di cui al Titolo VIII e al Titolo IX, e alla sicurezza del servizio di cui al Titolo X*» (art. 2, co. 2, TQRIF);

- «*in deroga a quanto previsto al precedente comma 2.2, lettera a), l'Ente territorialmente competente può individuare quale soggetto obbligato agli adempimenti contenuti nel presente TQRIF inerenti ai punti di contatto con l'utente di cui al Titolo IV e alla gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni di cui al Titolo III riguardanti le attività di raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio delle strade, il gestore delle suddette attività previa intesa con lo stesso e con le Associazioni dei consumatori locali, in luogo del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti*» (art. 2, co. 4, TQRIF);
- «*l'Ente territorialmente competente approva per ogni singola gestione un'unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a tal fine, in caso di pluralità di gestori dei singoli servizi, l'Ente territorialmente competente integra in un unico testo coordinato i contenuti delle Carte di qualità predisposte dai singoli gestori ciascuno per i servizi di rispettiva competenza*» (art. 5, co. 1, TQRIF);
- «*la Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, di cui al precedente comma 1 deve essere pubblicata ai sensi dell'articolo 3 del TITR sul sito web del gestore del servizio integrato, ovvero di ciascun gestore dei singoli servizi che lo compongono, deve essere conforme alle disposizioni del presente TQRIF, indicare il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori, e contenere, con riferimento a ciascun servizio, l'indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e relativi standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dall'Autorità, nonché degli standard ulteriori o migliorativi previsti dall'Ente territorialmente competente*» (art. 5, co. 2, TQRIF).

B) A seguito della nuova deliberazione ARERA, anzitutto l'AUSIR ha comunicato a tutti i Gestori e Comuni dell'Ambito territoriale ottimale regionale, ai sensi dell'art. 2.2 della stessa deliberazione ARERA, l'intenzione di non introdurre gli *standard* qualitativi ulteriori rispetto a quelli «*minimi previsti dal TQRIF, fatto salvo il mantenimento di quelli migliorativi e/o ulteriori già eventualmente previsti nei contratti di servizio in essere*».

Poi con deliberazione 15 marzo 2022, n. 23 l'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR ha individuato il posizionamento delle 215 gestioni regionali nella matrice degli schemi regolatori sopra riportata e ha assunto per tutte le gestioni il livello qualitativo minimo, intendendo in tal modo procedere a una progressiva applicazione dei vincoli qualitativi imposti da ARERA e a una graduale implementazione dei connessi costi operativi e di investimento nei PEF (e, di riflesso, nella TARI/tariffa applicata agli utenti).

A giugno 2022 l'AUSIR ha avviato un tavolo tecnico per la definizione dello schema unico regionale

della Carta della qualità di cui all'art. 5 TQRIF, al quale hanno preso parte tutti gli attuali Gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani operanti nell'ambito ottimale *ex* art. 3 l.r. n. 5 del 2016.
All'esito dei numerosi incontri del tavolo tecnico, l'AUSIR e i Gestori hanno condiviso un possibile schema tipo della Carta della qualità da replicare sull'intero territorio regionale, che si articola in: (1) un documento principale denominato "*Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*", contenente i principi generali e gli *standard* qualitativi applicabili all'intero bacino di gestione di ciascuna Società; (2) alcuni allegati tecnici di dettaglio, ai quali è rimandata la regolazione della qualità tecnica e contrattuale del servizio in ciascun bacino tariffario.

In sede di compilazione degli allegati tecnici, è stato chiesto ai Gestori di interfacciarsi con i rispettivi uffici comunali al fine di prevedere nelle Carte anche la disciplina relativa ai servizi svolti in economia dagli Enti locali.

C) Oggi sono in via di conclusione tutti i procedimenti di approvazione delle 215 Carte della qualità come sopra redatte, sicché nella prossima Relazione annuale si potrà eventualmente illustrare il seguito di tale vicenda di regolazione.

***

## *CAPITOLO 2.*
## *L'ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI NEL TERRITORIO DELL'AUSIR.*

### *2.1. Organizzazione territoriale delle gestioni nel territorio curato dall'AUSIR (la Regione Friuli-Venezia Giulia).*

A) Dal 2019 al 2021 l'AUSIR ha realizzato una complessiva riorganizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'intero Ambito Territoriale Ottimale Regionale attraverso affidamenti o riconoscimenti delle gestioni esistenti, come illustrato nella cartina seguente.

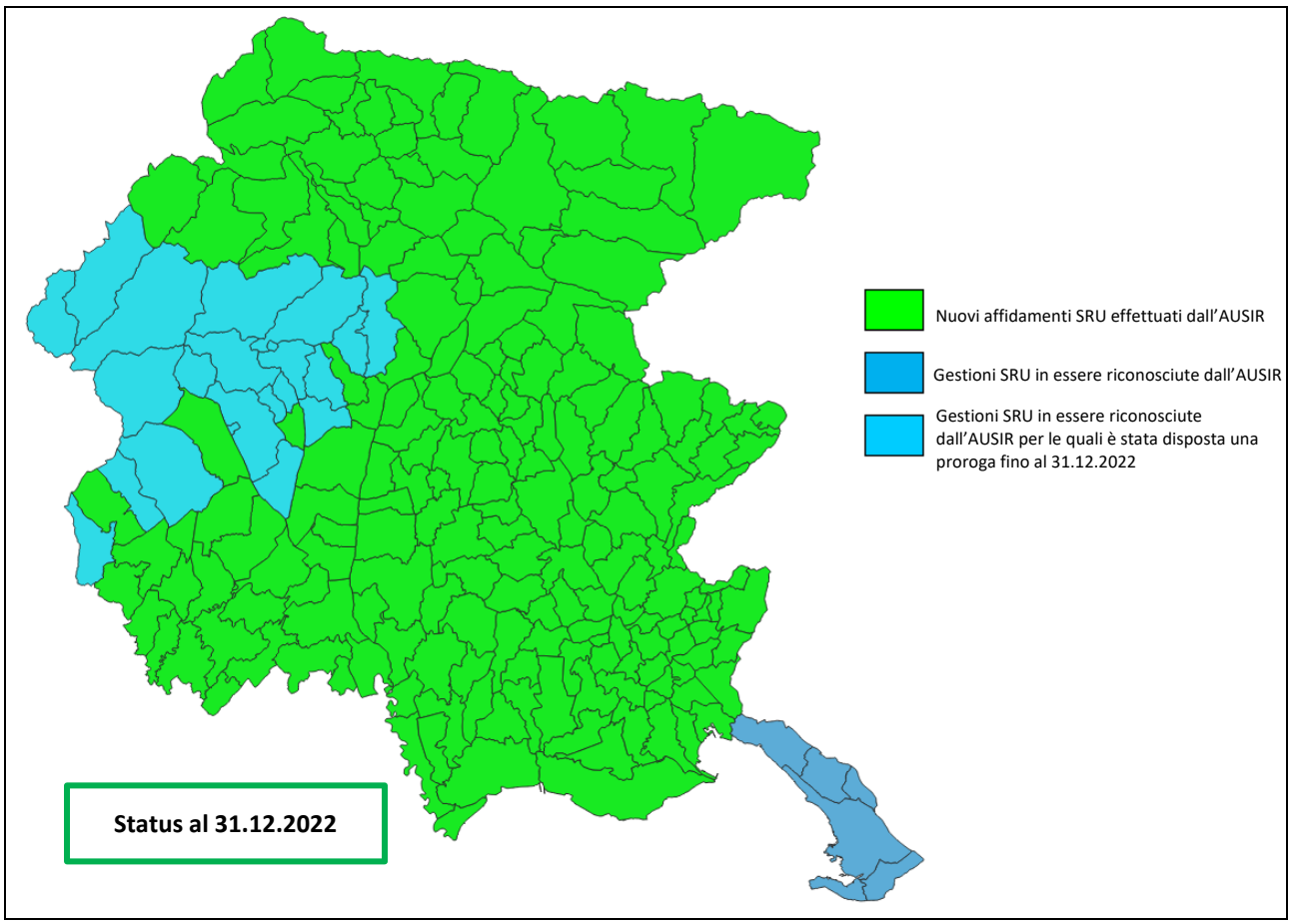


Al 31 dicembre 2022:

- la riorganizzazione del servizio con i nuovi affidamenti era già a regime per n. 188 Comuni della Regione con scadenza al 1° gennaio 2035;
- per i n. 21 Comuni del bacino di SNUA S.r.l. la gestione del servizio è stata prorogata sino al 31 dicembre 2022 nelle more della conclusione del procedimento relativo all'acquisizione da parte dei Comuni interessati della partecipazione in una delle due Società affidatarie del servizio nella ex-Provincia di Pordenone (Ambiente Servizi S.p.A. e GEA S.p.A.);

- per i restanti 6 Comuni (costituenti la ex-Provincia di Trieste) le gestioni in essere prima dell'operatività dell'AUSIR permangono fino alla loro naturale scadenza.

B) Le due cartine seguenti rappresentano i Gestori, i territori gestiti e le forme di affidamento.

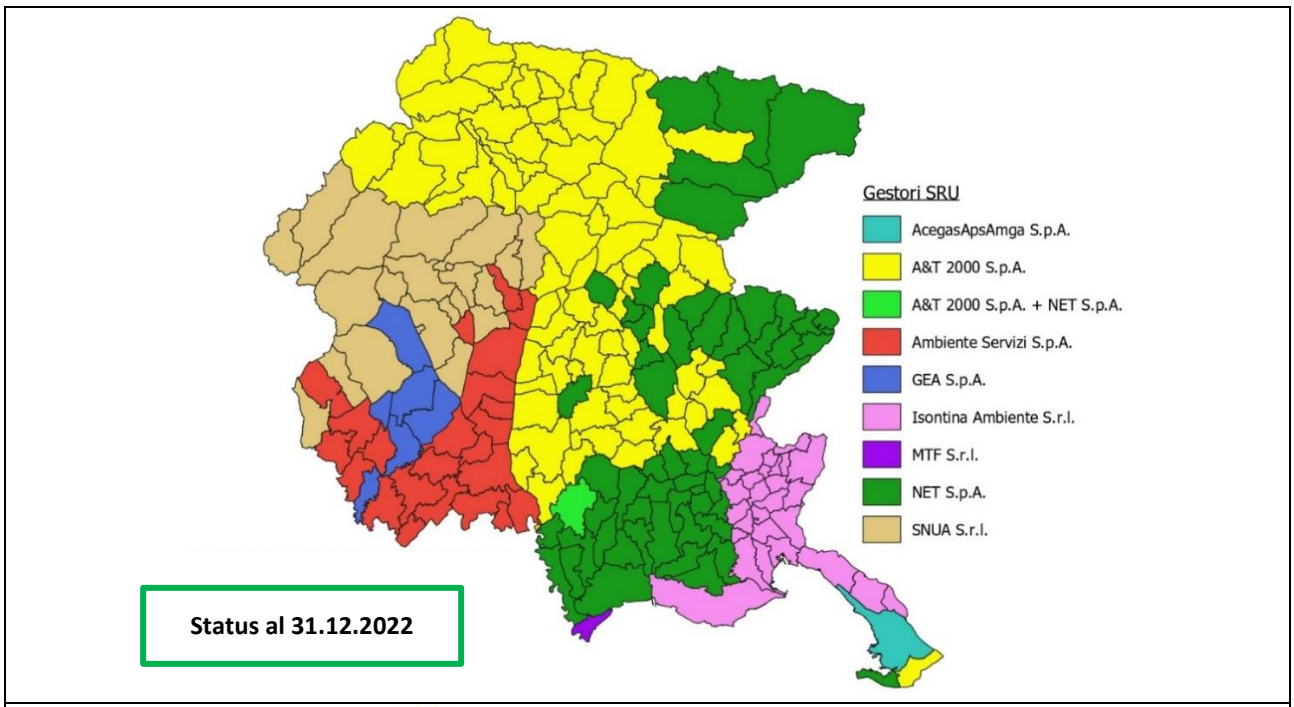


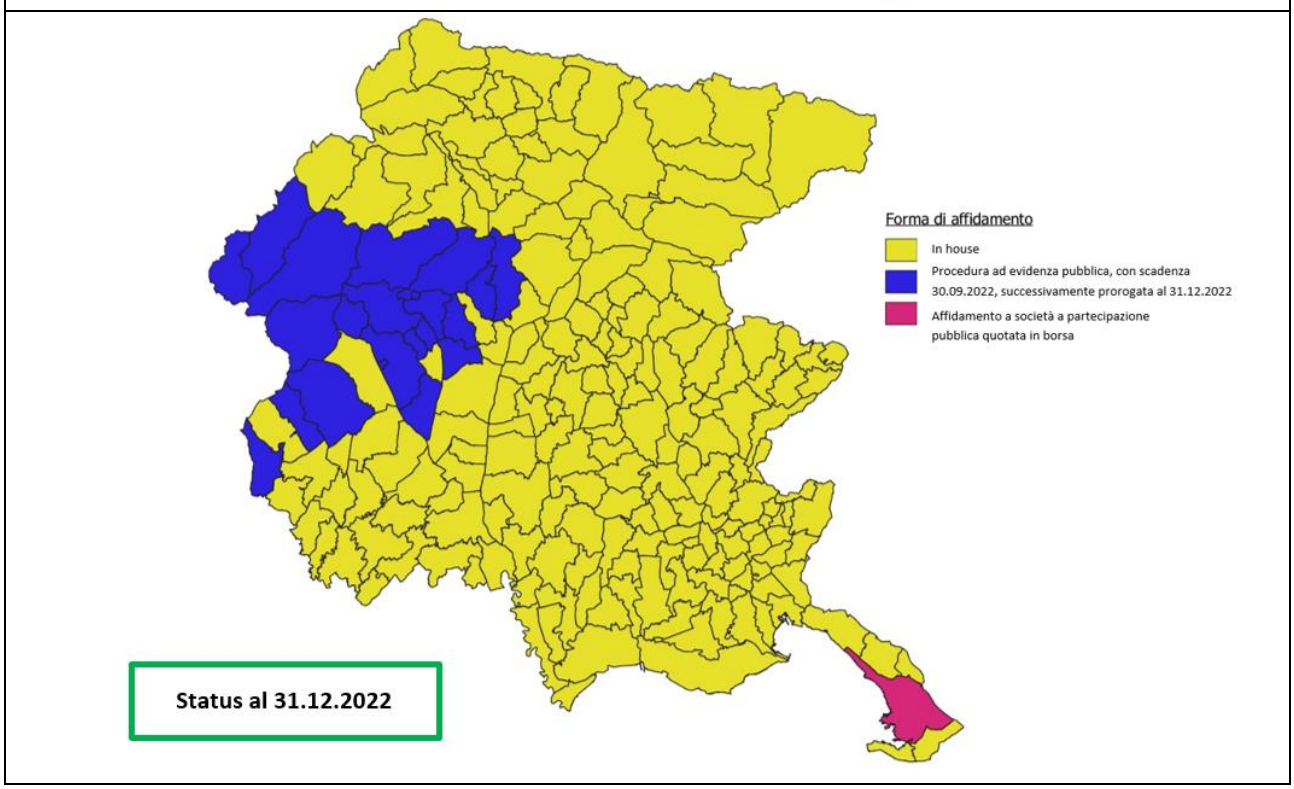

C) L'attività prodotta negli anni di operatività dell'AUSIR ha favorito il progressivo riallineamento delle scadenze delle gestioni, come risulta dal confronto delle rappresentazioni seguenti: al 31 dicembre 2022 si discostavano dalla scadenza del 1° gennaio 2035 i soli Comuni del bacino di gestione di SNUA S.r.l. e i 6 Comuni della ex-Provincia di Trieste.

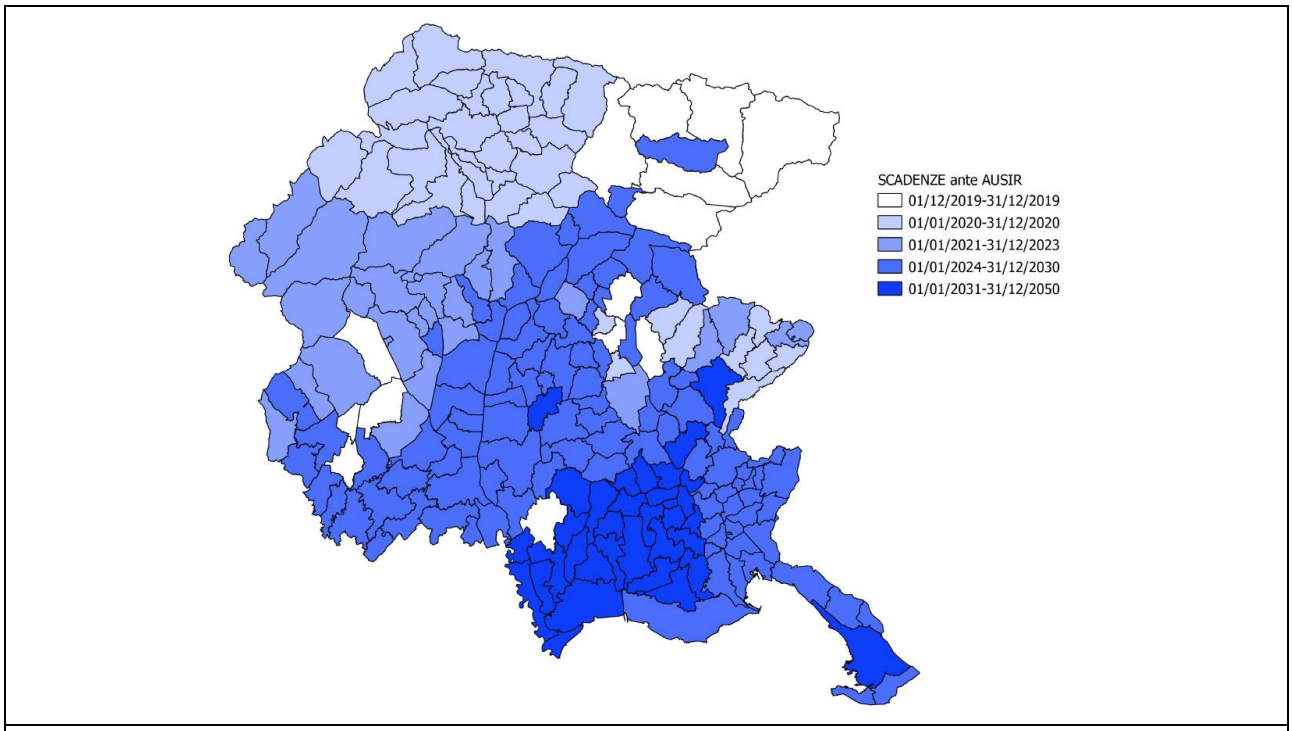


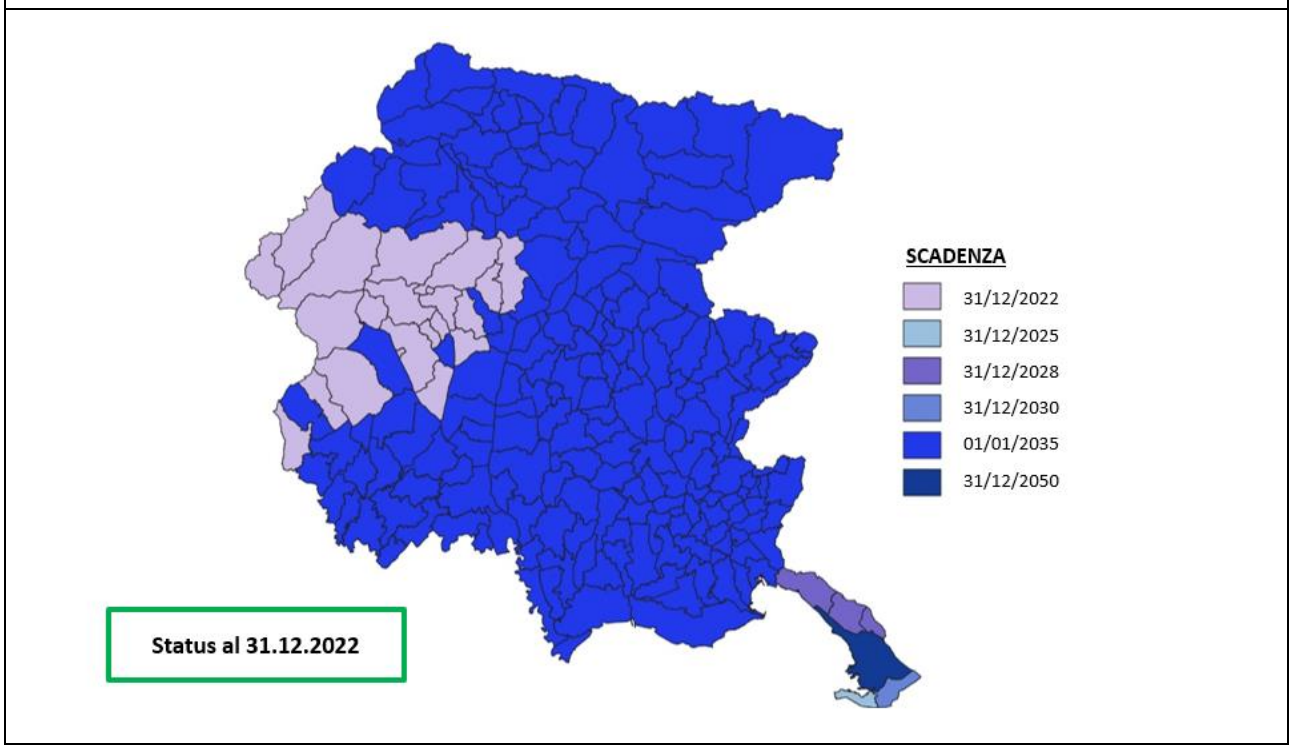

### *2.2. Aspetti dimensionali delle gestioni nell'Ambito unico regionale. In particolare, gli abitanti e i Comuni serviti; l'estensione territoriale e la suddivisione per zone altimetriche; i PEF validati; la raccolta differenziata.*

A) Sotto il profilo dell'individuazione dei soggetti operanti nell'Ambito regionale, la tabella riepilogativa di seguito riportata indica al 2022 i dati relativi agli 8 bacini di gestione, evidenziando per ciascuno la popolazione residente, il numero di Comuni serviti dal medesimo Gestore e l'estensione superficiale dell'area servita:

| | Abitanti residenti (*) | Comuni serviti | kmq |
|---|---|---|---|
| **Bacino di gestione [Gestore principale]** | | | |
| **A&T 2000 S.p.A.** | 230.144 | 78,5 (**) | 2.931,64 |
| **AcegasApsAmga S.p.A.** | 199.015 | 1 | 85,10 |
| **Ambiente Servizi S.p.A.** | 172.404 | 23 | 809,36 |
| **GEA S.p.A.** | 92.171 | 6 | 253,01 |
| **Isontina Ambiente S.r.l.** | 149.108 | 28 | 564,72 |
| **MTF S.r.l.** | 6.833 | 1 | 15,71 |
| **NET S.p.A.** | 300.074 | 56,5 (**) | 2.059,96 |
| **SNUA S.r.l.** | 44.898 | 21 | 1.212,99 |

(*) Dati servizio demografico dell'Istat al 01.01.2022.
(**) incluso il territorio di competenza nel Comune di Rivignano Teor.

B) In base alla suddivisione in zone altimetriche operata dall'ISTAT, sul territorio regionale si registra la seguente distribuzione:

| | Z1 Montagna interna | Z3 Collina interna | Z4 Collina litoranea | Z5 Pianura | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ambito unico regionale** | | | | | |
| **TOTALE** | 60.951 | 193.160 | 228.833 | 711.703 | Popolazione servita |
| | 58 | 44 | 6 | 107 | Comuni serviti |

C) La tabella sotto riportata riassume l'ammontare dei PEF validati dall'AUSIR per il 2022 nell'intero Ambito unico regionale.

| | Quota Gestore "principale" 2022 (netto IVA) - € | Quota Comune, prestatori d'opera e IVA (2022) - € | Totale 2022 - € | Popolazione servita al 01.01.2022 - Ab. eq. |
|---|---|---|---|---|
| **Ambito unico regionale** | | | | |
| **TOTALE** | 149.711.137,35 | 28.217.838,20 | 177.928.975,54 | 1.239.810 (*) (**) |

(*) Per il bacino di gestione di MTF S.r.l. è stata considerata una popolazione equivalente di circa 42.000 ab, in coerenza con le valutazioni di cui alla relazione ex art. 34 D.L. 179/2012 allegata alla deliberazione di affidamento n. 37/2019.

(**) Per l'ambito tariffario di Grado è stata considerata una popolazione equivalente di circa 17.900 ab, in coerenza con le valutazioni operate per Lignano Sabbiadoro.

D) La disciplina europea e quella statale in attuazione richiedono l'attivazione di gestioni accurate in materia di differenziazione, per favorire il conseguimento degli obiettivi vincolanti di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio, garantendo sia un riciclaggio di elevata qualità, sia l'impiego di materie prime secondarie di qualità.

Con decreto del Presidente della Regione 15 luglio 2022, n. 88 è stato approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani – Aggiornamento 2022, che prevede tra gli altri il seguente obiettivo per il Friuli-Venezia Giulia: «*Op2. Incremento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Al fine di potenziare l'invio al riciclaggio dei rifiuti urbani e di promuovere l'attuazione di sistemi di raccolta differenziata che garantiscano la massima differenziazione, l'obiettivo prevede che entro il 2027 la raccolta differenziata dei rifiuti urbani raggiunga almeno il 75%, laddove l'articolo 3 della L.R. 34/2017 fissa, entro il 2024, il raggiungimento di almeno il 70%*».

Relativamente ai risultati in termini di raccolta differenziata (RD), il Piano d'Ambito fotografava la seguente condizione di partenza:

| | % RD 2018 | % RD obiettivo per il primo triennio |
|---|---|---|
| **SUB-AMBITO** | | |
| **Assemblea Occidentale** | 83% | 88% |
| **Assemblea Centrale** | 70% | 85% |
| **Assemblea Orientale goriziana** | 68% | 81% |
| **Assemblea Orientale triestina (escluso Trieste)** | 60% | 80% |
| **Città di Trieste** | 41% | 48% (*) |

(*) Nelle more dell'aggiornamento triennale del piano, per il Comune di Trieste è stato assunto un target di raccolta differenziata per il 2022 pari al 48%, quale obbiettivo intermedio nel percorso di adeguamento della gestione SRU ai vincoli europei (Direttiva UE 2018/852).

L'ARPA FVG nel suo sito raccoglie, bonifica e valida i principali dati annuali e semestrali su produzione e gestione dei rifiuti nella Regione Friuli-Venezia Giulia, allo scopo di fornire un quadro conoscitivo costantemente aggiornato, anche suddiviso per Comune, ove i dati annuali sono certificati, mentre i dati semestrali sono raccolti e pubblicati al solo fine statistico (https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/rifiuti/sezioni-principali/rifiuti-urbani/produzione-di-rifiuti-urbani-in-fvg/).

***

## *CAPITOLO 5.*
## *LA GESTIONE DI AMBIENTE SERVIZI S.P.A.*

### *5.1. Brevi cenni sulla storia amministrativa della gestione di Ambiente Servizi.*

A) Nel 2022 il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani condotto da Ambiente Servizi ha interessato i territori dei Comuni di Arba, Azzano Decimo, Brugnera, Casarsa della Delizia, Castelnovo del Friuli, Chions, Cordovado, Fiume Veneto, Fontanafredda, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Porcia, Pravisdomini, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Valvasone Arzene e Zoppola.

B) L'affidamento e la gestione del servizio di Ambiente Servizi sono secondo il modello cd. *in house providing*.

Con la deliberazione 12 aprile 2019, n. 21, l'Assemblea regionale d'Ambito dell'AUSIR decise: «*1) di individuare il territorio dei Comuni dell'Assemblea locale "Occidentale" quale ambito ottimale di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*»; 2) «*di scegliere per tale ambito la forma di affidamento in house providing del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in capo ad Ambiente Servizi s.p.a. e GEA s.p.a.*»; 3) «*di affidare ad Ambiente servizi s.p.a. e GEA s.p.a. la titolarità della gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per la totalità dell'ambito di affidamento con effetto per i territori dei Comuni che abbiano la qualità di socio delle rispettive società*», alle condizioni stabilite nella stessa deliberazione, fra cui «*la durata minima di tale affidamento in 15 anni, decorrenti dall'avvio del servizio stesso, con la conseguenza di sottoporre allo stato l'affidamento al termine finale del 1° gennaio 2035*».

A seguito di tale affidamento a regime dell'intero servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, il rapporto è regolato dal *Contratto di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati*, stipulato il 27 dicembre 2019 fra l'AUSIR e Ambiente Servizi, dove è anche ripresa l'indicata scadenza del 1° gennaio 2035 (art. 5, co. 1).

Per l'esercizio congiunto del controllo analogo sulla Società, secondo il modello *in house providing*, è prevista anche un'apposita Convenzione fra i Comuni soci di Ambiente Servizi, *ex* art. 30, d.lgs. n. 267 del 2000.

C) Con riferimento al Gestore Ambiente Servizi si segnalano le seguenti ulteriori deliberazioni dell'AUSIR:

- la deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR 10 dicembre 2019, n. 52, recante "*Approvazione del Piano d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*";

- la deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR 10 dicembre 2019, n. 53, recante "*Approvazione dello schema tipo di contratto di servizio per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 203 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- la deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR 29 giugno 2020, n. 16, recante "*Approvazione dello schema tipo di disciplinare tecnico per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 203 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- la deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR 27 maggio 2021, n. 23, recante "*Validazione dei piani economico-finanziari per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 6 della deliberazione ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF e della deliberazione ARERA 24 novembre 2020, n. 493/2020/R/RIF – Bacino di gestione Ambiente Servizi S.p.A.*";
- la deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR 17 maggio 2022, n. 34, recante "*Validazione dei piani economico-finanziari per il quadriennio 2022-2025, ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF e s.m.i. – Bacino di gestione Ambiente Servizi S.p.A.*".

### *5.2. I principali dati di Ambiente Servizi e della relativa gestione.*

A) Di seguito sono riportati alcuni dati dimensionali riferiti al Gestore (aggiornamento al 31 dicembre 2022).

Nel 2022 per il bacino di gestione di Ambiente Servizi gli abitanti residenti sono stati n. 172.404 (14,43%), i Comuni serviti n. 23, l'estensione del territorio servito kmq 809,36 (10,20%).

La distribuzione per zone altimetriche è stata la seguente:

| | Z1<br>Montagna interna | Z3<br>Collina interna | Z4<br>Collina litoranea | Z5<br>Pianura | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Bacino di gestione Ambiente Servizi S.p.A.** | - | 6.726 | - | 165.678 | Popolazione servita |
| | - | 4 | - | 19 | Comuni serviti |

B) L'ammontare del PEF validato dall'AUSIR per il 2022 è stato:

| | Quota AS 2022 (netto IVA) - € | Quota Comune, prestatori d'opera e IVA (2022) - € | Totale 2022 - € | Popolazione servita al 01.01.2022 - Ab. |
|---|---|---|---|---|
| **Bacino di gestione Ambiente Servizi S.p.A.** | 18.688.685,78 | 2.987.705,73 | 21.676.391,52 | 172.404 |

C) I valori *pro capite* derivanti dagli importi validati nel bacino di gestione di Ambiente Servizi per l'anno 2022 unitamente ai risultati in termini di raccolta differenziata (%RD) così come determinati

da ARPA FVG per l'anno 2022, ponderati in virtù della popolazione residente, sono stati:

| | Costo SRU pro-capite medio 2022 - € | Costo GESTORE pro-capite medio 2022 (netto IVA) - € | %RD medio ponderato 2022 fonte: ARPA FVG (*) - € | Popolazione servita - Ab. |
|---|---|---|---|---|
| **Bacino di gestione Ambiente Servizi S.p.A.** | 125,73 | 108,40 | 81,48% | 172.404 |

Sotto il profilo della variazione annua, il prospetto qui di seguito consente il confronto tra gli importi validati dall'AUSIR nel 2021 e quelli 2022 sopraesposti:

| | Quota AS (netto IVA) | | | Costo SRU | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | Variazione | 2021 | 2022 | Variazione |
| **Bacino di gestione Ambiente Servizi S.p.A.** | 17.716.426,31 | 18.688.685,78 | 5,49% | 20.681.190,22 | 21.676.391,52 | 4,81% |

D) Cogliendo l'innovazione del MTR-2, in base alla quale i procedimenti di predisposizione tariffaria completati nel 2022 hanno prodotto per ciascun bacino tariffario i PEF quadriennali 2022-2025, con la tabella sotto riportata si vuole dar conto dell'evoluzione dei costi del Gestore Ambiente Servizi medi ponderati *pro capite* validati dall'AUSIR a partire dal 2020, anno di prima applicazione dell'MTR, e fino al 2025.

| | Media ponderata €Gest/Ab 2020 | Media ponderata €Gest/Ab 2021 | Media ponderata €Gest/ Ab 2022 | Media ponderata €Gest/Ab 2023 | Media ponderata €Gest/Ab 2024 | Media ponderata €Gest/Ab 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bacino di gestione Ambiente Servizi S.p.A.** | 99,19 | 102,41 | 108,40 | 109,88 | 110,88 | 110,29 |

In talune circostanze i *trend* che emergono dalla precedente tabella possono essere influenzati, ad esempio, dalle dinamiche di trasferimento al Gestore "principale" di alcuni servizi precedentemente curati in economia dal Comune, dal passaggio a tariffa corrispettiva disposto dall'Ente locale o dal superamento del *price-cap* (nel qual caso, tutti i costi ammissibili del Comune sono di fatto direttamente riconosciuti nel totale del PEF). Si offre quindi di seguito la rappresentazione riferita ai costi complessivi medi ponderati:

| | Media ponderata €tot/Ab 2020 | Media ponderata €tot/Ab 2021 | Media ponderata €tot/Ab 2022 | Media ponderata €tot/Ab 2023 | Media ponderata €tot/Ab 2024 | Media ponderata €tot/Ab 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bacino di gestione Ambiente Servizi S.p.A.** | 117,38 | 119,55 | 125,73 | 127,90 | 129,62 | 129,86 |

E) L'analisi sotto riportata illustra il "peso" del costo del Gestore (comprensivo di IVA) rispetto al

totale del PEF validato per l'anno di riferimento (2022). I dati sono stati ponderati, all'interno del bacino di gestione, in virtù della popolazione residente sul relativo bacino tariffario.

| | Costo COMUNE+SOGGETTI TERZI medio ponderato 2022 | Costo GESTORE+IVA medio ponderato 2022 |
|---|---|---|
| **Bacino di gestione Ambiente Servizi S.p.A.** | 5,07% | 94,93% |

F) Ponendo attenzione alla composizione del bacino di gestione di Ambiente Servizi nel 2022 sotto il profilo della popolosità dei territori serviti, risulta la situazione seguente:

| | <1.000 ab | 1.000 - 5.000 | 5.000 - 10.000 | 10.000 - 30.000 | >30.000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bacino di gestione Ambiente Servizi S.p.A.** | 831 | 24.612 | 45.015 | 101.946 | - | Popolazione servita nel cluster |
| | 88,68 € | 114,81 € | 105,85 € | 107,30 € | - | Costo GESTORE medio pro-capite |
| | 0,5% | 14,3% | 26,1% | 59,1% | - | % Popolazione/Popolazione servita |

G) Di seguito si procede infine a una illustrazione puntuale della distribuzione dei valori €/ab all'interno del bacino di gestione di Ambiente Servizi.

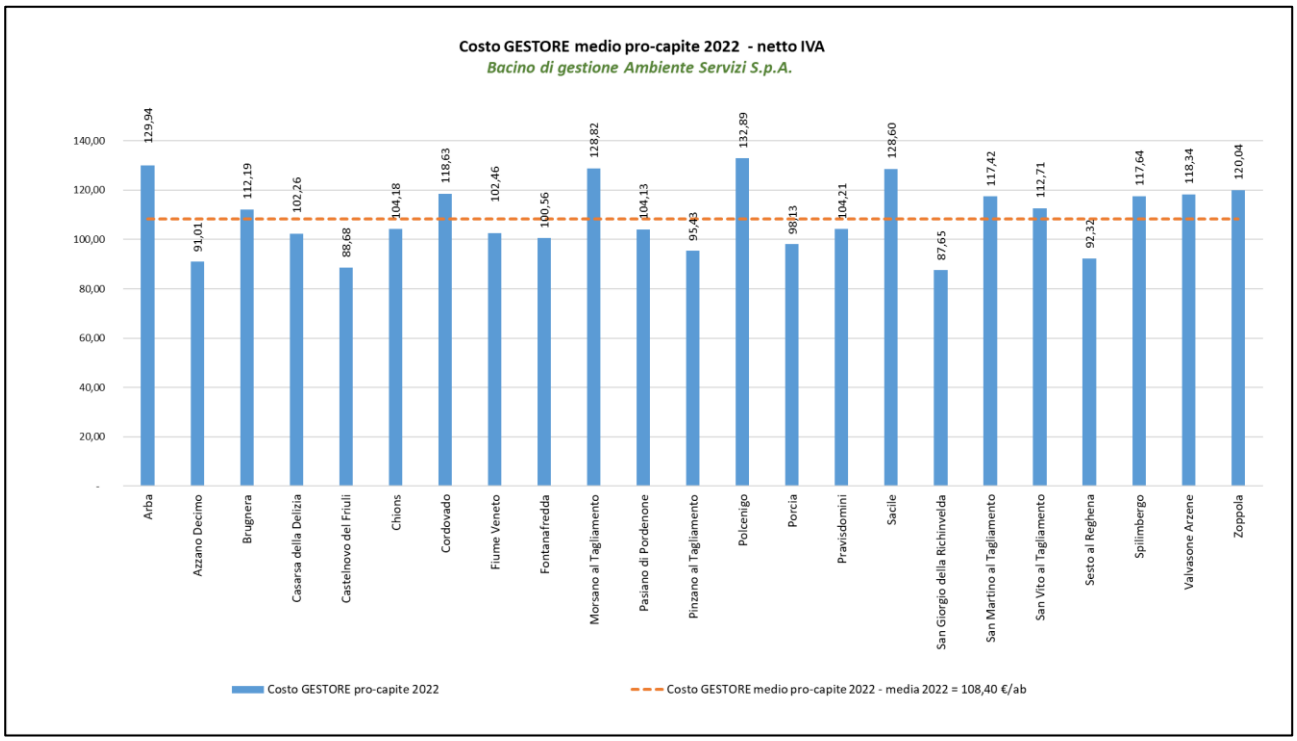

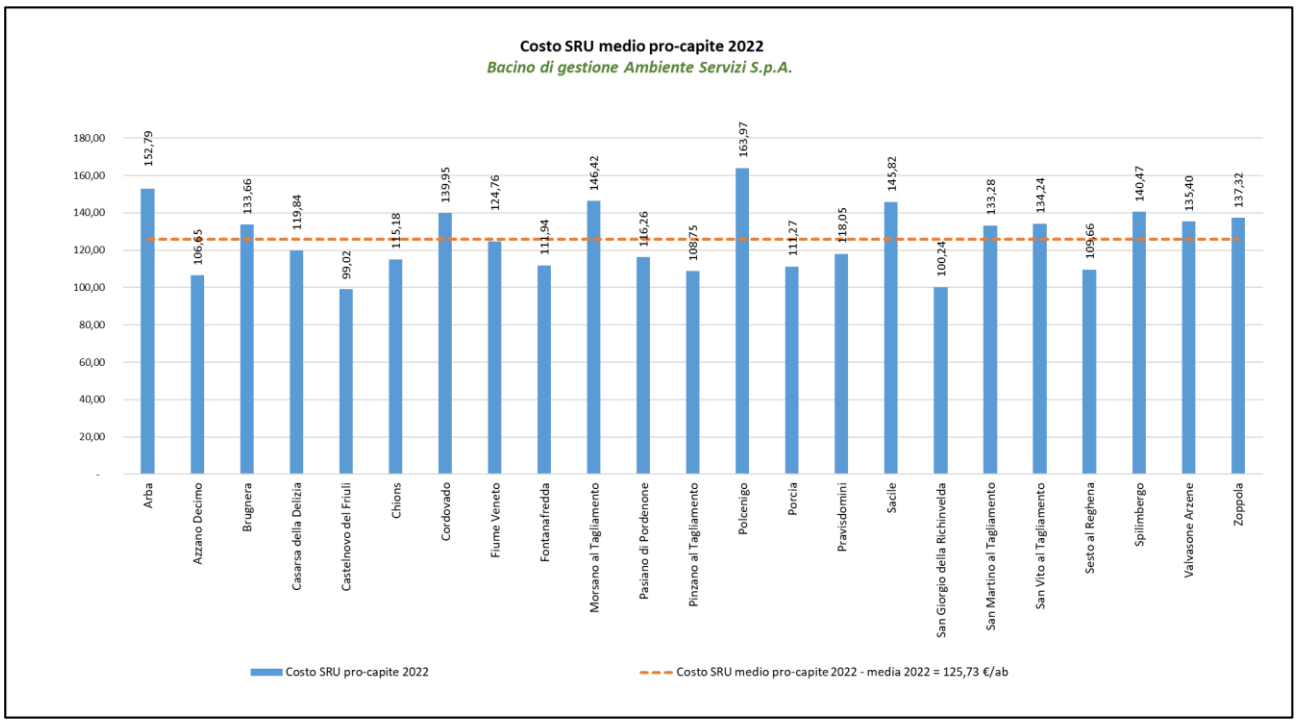


H) Quanto alla raccolta differenziata Comune per Comune, con riferimento anche all'anno 2022, in ragione dei dati ARPA la situazione è la seguente:

| Bacino di gestione Ambiente Servizi | GESTORE | RD 2021 | RD 2022 |
|---|---|---|---|
| Arba | Ambiente Servizi S.p.A. | 79,95% | 78,80% |
| Azzano Decimo | Ambiente Servizi S.p.A. | 80,83% | 80,59% |
| Brugnera | Ambiente Servizi S.p.A. | 81,17% | 80,51% |
| Casarsa della Delizia | Ambiente Servizi S.p.A. | 84,37% | 83,89% |
| Castelnovo del Friuli | Ambiente Servizi S.p.A. | 76,26% | 75,86% |
| Chions | Ambiente Servizi S.p.A. | 87,48% | 88,25% |
| Cordovado | Ambiente Servizi S.p.A. | 86,63% | 86,52% |
| Fiume Veneto | Ambiente Servizi S.p.A. | 82,03% | 81,28% |
| Fontanafredda | Ambiente Servizi S.p.A. | 81,73% | 81,75% |
| Morsano al Tagliamento | Ambiente Servizi S.p.A. | 79,43% | 79,18% |
| Pasiano di Pordenone | Ambiente Servizi S.p.A. | 82,81% | 83,05% |
| Pinzano al Tagliamento | Ambiente Servizi S.p.A. | 74,05% | 72,34% |
| Polcenigo | Ambiente Servizi S.p.A. | 76,20% | 74,72% |
| Porcia | Ambiente Servizi S.p.A. | 85,84% | 85,22% |
| Pravisdomini | Ambiente Servizi S.p.A. | 83,68% | 83,43% |
| Sacile | Ambiente Servizi S.p.A. | 79,63% | 79,42% |
| San Giorgio della Richinvelda | Ambiente Servizi S.p.A. | 77,43% | 76,21% |
| San Martino al Tagliamento | Ambiente Servizi S.p.A. | 84,17% | 84,45% |
| San Vito al Tagliamento | Ambiente Servizi S.p.A. | 83,10% | 81,52% |

| Bacino di gestione Ambiente Servizi | GESTORE | RD 2021 | RD 2022 |
|---|---|---|---|
| Sesto al Reghena | Ambiente Servizi S.p.A. | 87,10% | 86,76% |
| Spilimbergo | Ambiente Servizi S.p.A. | 76,56% | 75,88% |
| Valvasone Arzene | Ambiente Servizi S.p.A. | 86,18% | 86,20% |
| Zoppola | Ambiente Servizi S.p.A. | 82,32% | 81,77% |

### *5.3. Gli investimenti operati da Ambiente Servizi nel corso del 2022.*

A) Al fine di valutare quali investimenti siano stati operati nel corso del 2022, l'AUSIR ha chiesto ad Ambiente Servizi di fornire le seguenti informazioni relative ai costi di investimento sostenuti per il proprio bacino di gestione, specificando per ciascuno di essi:

- titolo e categoria dell'investimento;
- importo complessivo dell'investimento, con evidenza della quota eventualmente coperta da finanziamenti regionali e/o nazionali e/o comunitari;
- quota dell'investimento già completata al 31.12.2021;
- quota dell'investimento realizzata nell'anno di riferimento (ovvero, dal 01.01.2022 al 31.12.2022);
- data presunta di completamento dell'investimento.

Dall'indagine condotta risultano i valori riportati nella tabella seguente:

| | Costo complessivo dell'investimento [€] | Costo realizzato fino al 31.12.2021 [€] | Costo completato tra 01.01.2022 e 31.12.2022 [€] | Costo da completare a partire dal 01.01.2023 [€] | Investimento 2022 pro-capite [€/Ab] |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ambiente Servizi S.p.A.** | 1.060.102,13 € | - € | 937.796,13 € | 122.306,00 € | 5,44 |

B) Per quanto riguarda gli investimenti riconosciuti a finanziamento, la situazione per Ambiente Servizi è la seguente:

| | Costo complessivo dell'investimento [€] | Di cui quote coperte da finanziamento/i | % | Tipologia di finanziamento/i |
|---|---|---|---|---|
| **Ambiente Servizi S.p.A.** | 1.060.102,13 € | - € | 0% | - |

C) Di seguito si procede ad un'analisi specifica degli investimenti operati da Ambiente Servizi nel suo bacino di gestione, come comunicati dallo stesso Gestore per l'anno 2022.

| | cat. | Costo totale dell'investimento | di cui quote coperte da finanziamento | tipologia finanziamento | Costo già completato al 01.01.2021 | Costo completato tra 01.01.2022 e 31.12.2022 | Costo da completare a partire dal 01.01.2023 | Data presunta di completamento dell'investimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ambiente Servizi** | | | | | | | | |
| Software applicativo acquistato | D | 215.417,00 € | 215.417,00 € | | - € | 196.047,00 € | 19.370,00 € | 31/12/2023 |

| | cat. | Costo totale dell'investimento | di cui quote coperte da finanziamento | tipologia finanziamento | Costo già completato al 01.01.2021 | Costo completato tra 01.01.2022 e 31.12.2022 | Costo da completare a partire dal 01.01.2023 | Data presunta di completamento dell'investimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costi amplificazione / miglioramento fabbricati aree terz. | B | 80.711,00 € | 80.711,00 € | | - € | 80.711,00 € | - € | |
| Costruzioni leggere | B | 149.793,97 € | 149.793,97 € | | - € | 149.793,97 € | - € | |
| Impianti specifici | E | 139.302,00 € | 139.302,00 € | | - € | 36.366,00 € | 102.936,00 € | 31/12/2023 |
| Impianti interni spec.com tel | D | 10.110,00 € | 10.110,00 € | | - € | 10.110,00 € | - € | |
| Attrezzatura officina e simili | A | 265,00 € | 265,00 € | | - € | 265,00 € | - € | |
| Attrezzatura apparecc. industriale e simili | A | 4.753,48 € | 4.753,48 € | | - € | 4.753,48 € | - € | |
| Contenitori rifiuti | A | 395.469,21 € | 395.469,21 € | | - € | 395.469,21 € | - € | |
| Navette | A | 12.000,00 € | 12.000,00 € | | - € | 12.000,00 € | - € | |
| Attrezzatura specifica su automezzi | D | 8.130,00 € | 8.130,00 € | | - € | 8.130,00 € | - € | |
| Mobili e arredi | A | 24.945,86 € | 24.945,86 € | | - € | 24.945,86 € | - € | |
| Macchine d'ufficio elettroniche | D | 19.204,61 € | 19.204,61 € | | - € | 19.204,61 € | - € | |

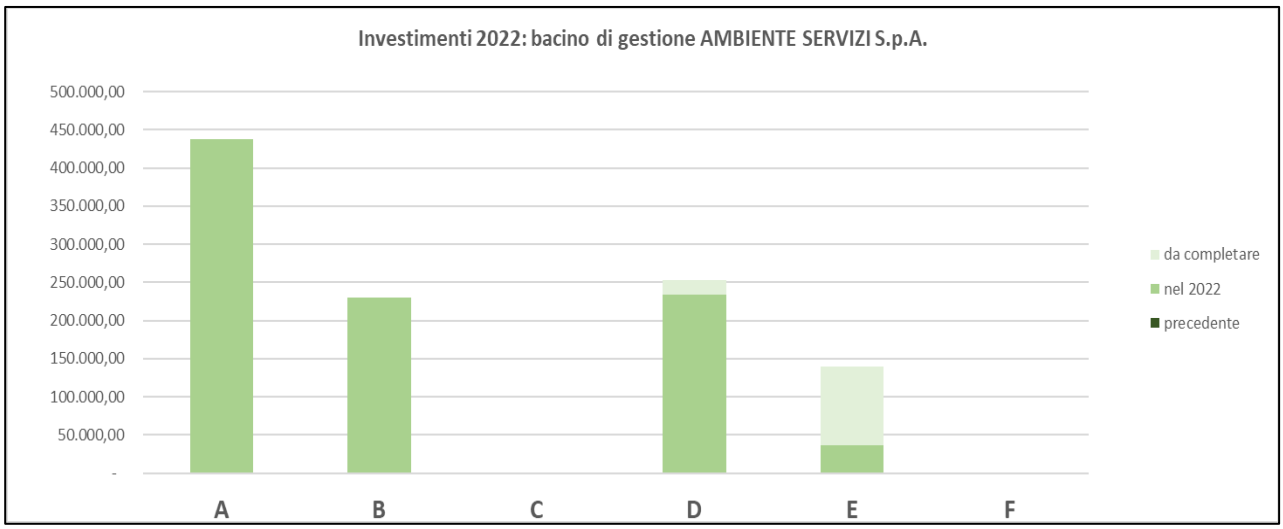

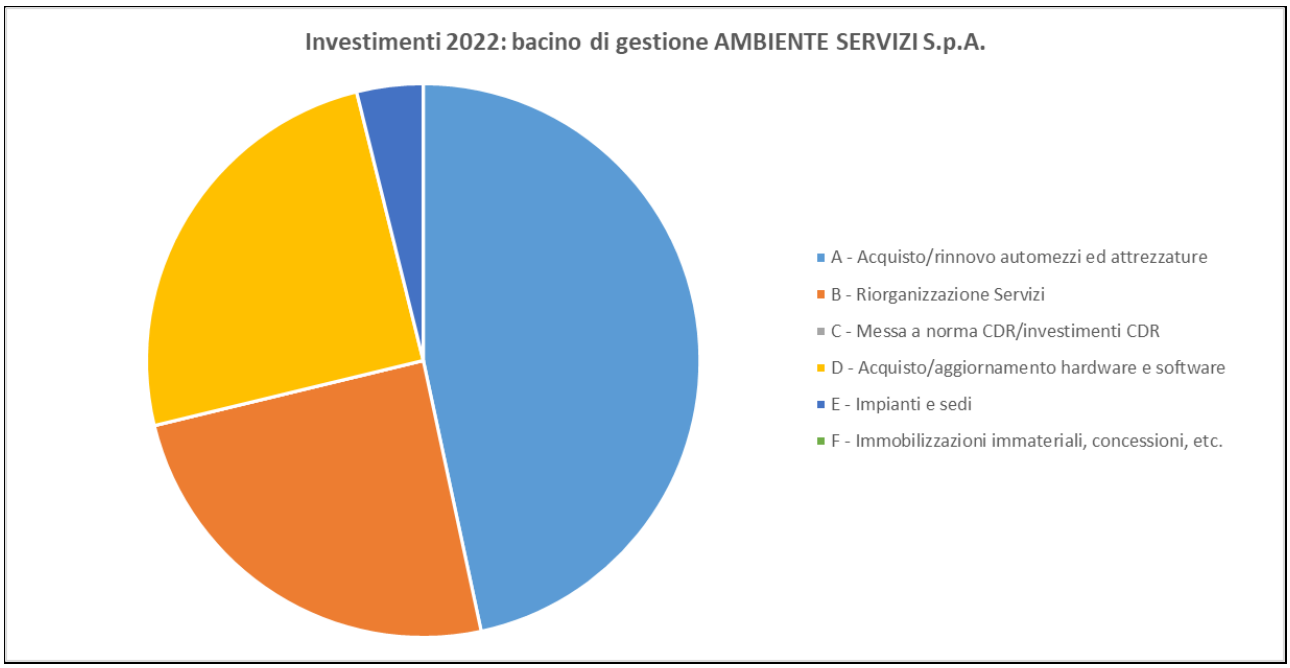


***5.4. Il rispetto degli obblighi stabiliti nel Contratto di servizio. Gli oneri e i risultati della gestione in house di Ambiente Servizi in capo al cd. ente affidante.***

A) Nel 2022 l'AUSIR non ha sollevato a Ambiente Servizi contestazioni per inadempimenti rispetto al Contratto di servizio, né ha ricevuto da terzi lamentele oppure richieste di contestazioni d'inadempimento verso lo stesso Gestore.

B) Come detto (§ 5.1.), il servizio di Ambiente Servizi fu affidato dall'AUSIR.

Si ritiene (anche in assenza di ulteriori, diverse indicazioni dell'ANAC: v. sopra, Parte Prima, § 1.3.) che ai fini di questa Relazione l'AUSIR si debba considerare come «*ente affidante*» in capo al quale rilevare in questa Relazione «*gli oneri e i risultati*» dell'affidamento *in house* alla società Ambiente Servizi (art. 30, co. 1, ult. per., d.lgs. n. 201 del 2022).

C) Nel 2022 non vi sono stati oneri derivati all'AUSIR dall'affidamento *in house* alla società Ambiente Servizi.

Peraltro, l'AUSIR non ha mai avuto partecipazioni (dirette o indirette) al capitale sociale di Ambiente Servizi.

Oggi tale scelta risulta confermata e sancita in generale dallo stesso d.lgs. n. 201 del 2022 (art. 6, co. 2), secondo cui «*al fine di garantire il rispetto del principio*» di separazione fra le funzioni di

regolazione, di indirizzo e di controllo e quelle di gestione dei servizi, «*gli enti di governo dell'ambito o le Autorità specificamente istituite per la regolazione e il controllo dei servizi pubblici locali non possono direttamente o indirettamente partecipare a soggetti incaricati della gestione del servizio*» e «*non si considerano partecipate indirettamente le società formate o partecipate dagli enti locali ricompresi nell'ambito*».

Comunque né Ambiente Servizi, né i Comuni soci hanno informato l'AUSIR di operazioni fatte nel 2022 da tali Comuni nei confronti di Ambiente Servizi che hanno comportato oneri per i Comuni stessi (come ad es. ripianamenti delle perdite, trasferimenti straordinari, aperture di credito, aumenti di capitale, trasferimenti straordinari di partecipazioni, rilascio di garanzie, ecc.), secondo anche quanto confermato di recente da Ambiente Servizi all'AUSIR (con nota di prot. interno n. 3733/2023).

D) Resta il fatto che gli oneri di funzionamento dell'AUSIR sono a carico della tariffa (dunque degli utenti del servizio), come già spiegato (sopra, Parte Prima, § 1.4.).

E) Quanto ai risultati della gestione *in house* di Ambiente Servizi, essi si ricavano sia dai dati illustrati nei precedenti § 5.2. e 5.3., sia dai piani economico-finanziari (PEF) per ciascun territorio comunale, validati dall'AUSIR, coi relativi prezzi che devono essere considerati da ogni Comune per il proprio territorio perché essi rappresentano comunque i prezzi massimi applicabili all'utenza fino all'approvazione definitiva dell'ARERA (v. *infra*, § 5.5.).

### *5.5. La validazione dei piani economico-finanziari per il quadriennio 2022-2025 con riferimento al bacino di gestione di Ambiente Servizi.*

A) Con deliberazione 17 maggio 2022, n. 34 l'Assemblea regionale d'Ambito dell'AUSIR ha validato «*i piani economico-finanziari degli ambiti tariffari (riferiti ai territori comunali serviti da Ambiente Servizi) per il quadriennio 2022-2025*», precisando «*che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, co. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF, i prezzi risultanti dai piani economico-finanziari di cui all'allegato F costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati fino all'approvazione definitiva da parte dell'ARERA*», il cui procedimento è in corso di svolgimento.

B) In ragione di tale validazione la situazione Comune per Comune è la seguente:

| Bacino di gestione Ambiente Servizi | regime tariffario | PEF AUSIR 2022 | Corrispettivo 2022 gestore | Corrispettivo 2022 Comune comprensivo di IVA | Superamento limite ex art. 4 MTR-2 | Incremento % su PEF 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arba | TARI | 194.651 | 165.541 | 29.110 | NO | 4,94% |
| Azzano Decimo | TARI | 1.670.070 | 1.425.285 | 244.785 | NO | 4,83% |
| Brugnera | TARI | 1.238.789 | 1.039.758 | 199.031 | NO | 4,75% |

| Bacino di gestione Ambiente Servizi | regime tariffario | PEF AUSIR 2022 | Corrispettivo 2022 gestore | Corrispettivo 2022 Comune comprensivo di IVA | Superamento limite ex art. 4 MTR-2 | Incremento % su PEF 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casarsa della Delizia | TARI | 987.514 | 842.616 | 144.898 | NO | 4,69% |
| Castelnovo del Friuli | TARI | 82.289 | 73.692 | 8.597 | NO | 5,33% |
| Chions | TARI | 587.411 | 531.322 | 56.090 | NO | 2,21% |
| Cordovado | TARI | 381.501 | 323.379 | 58.122 | NO | 4,87% |
| Fiume Veneto | TARI | 1.464.610 | 1.202.771 | 261.839 | NO | 5,08% |
| Fontanafredda | TARI | 1.428.562 | 1.283.332 | 145.230 | NO | 5,32% |
| Morsano al Tagliamento | TARI | 392.409 | 345.244 | 47.165 | NO | 4,64% |
| Pasiano di Pordenone | TARI | 902.173 | 808.084 | 94.090 | NO | 5,60% |
| Pinzano al Tagliamento | TARI | 162.910 | 142.956 | 19.954 | NO | 5,12% |
| Polcenigo | TARI | 512.084 | 415.026 | 97.058 | NO | 4,59% |
| Porcia | TARI | 1.667.333 | 1.470.494 | 196.838 | NO | 5,41% |
| Pravisdomini | TARI | 402.553 | 355.345 | 47.208 | NO | 4,44% |
| Sacile | TARI | 2.898.526 | 2.556.217 | 342.309 | NO | 4,87% |
| San Giorgio della Richinvelda | TARI | 454.194 | 397.156 | 57.038 | NO | 4,87% |
| San Martino al Tagliamento | TARI | 193.659 | 170.606 | 23.054 | NO | 4,97% |
| San Vito al Tagliamento | TARI | 2.026.586 | 1.701.570 | 325.015 | NO | 4,53% |
| Sesto al Reghena | TARI | 690.942 | 581.701 | 109.241 | NO | 4,62% |
| Spilimbergo | TARI | 1.661.163 | 1.391.196 | 269.967 | NO | 4,59% |
| Valvasone Arzene | TARI | 530.378 | 463.528 | 66.850 | NO | 4,74% |
| Zoppola | TARI | 1.146.084 | 1.001.867 | 144.217 | NO | 4,81% |

C) Invece il dettaglio dei piani economico-finanziari di tutti gli ambiti tariffari del bacino di gestione di Ambiente Servizi è riportato nell'Allegato F della deliberazione AUSIR n. 34 del 2022.

### *5.6. Conclusioni.*

In ragione dei dati sopra illustrati si ritiene - per quanto di competenza - che la gestione del servizio realizzata nel 2022 dal Gestore abbia avuto un andamento compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario della gestione, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi contrattuali, in conformità ai pertinenti atti e indicatori stabiliti dall'ARERA.

***

Allegato B

# COMUNE DI PORCIA

RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE ADOTTATE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

approvato con la deliberazione consiliare n. 88 del 22 dicembre 2022

(art. 20, comma 4 del decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017, e successive modificazioni ed integrazioni)

## 1. Premessa

Il comma 4 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016 così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP) prescrive, con scadenza annuale ed entro il 31 dicembre di ogni anno, l'approvazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente.

La presente relazione si propone di evidenziare i risultati realizzati dando le informazioni differenziate per le diverse partecipazioni.

## 2. La normativa di riferimento

Nella presente relazione, di accompagnamento alla delibera di Consiglio, ci occuperemo dell'analisi di quanto determinato nella precedente revisione ordinaria, disciplinata dai commi 1 e 2 dell'art. 20 del TUSP, approvata con la deliberazione consiliare n. 87 del 23 dicembre 2019 e riferita alle partecipazioni detenute dall'Amministrazione al 31 dicembre 2018.

Al fine di facilitare la lettura della presente relazione si riporta il contenuto dei capoversi sopra richiamati.

**Art. 20 - *Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche***

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo *17, comma 4*, del *decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; [1]

[1] Nelle more di applicazione della soglia di € 1ML, il valore di fatturato medio applicabile per i trienni antecedenti a quello 2017-2019 ai sensi del comma 12-quinquies dell'art. 26 è pari a € 500.000,00.

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo *17* del *decreto-legge n. 90 del 2014*, convertito, con modificazioni, dalla *legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114* e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

…omississ…

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

…omississ…

## 3. Attuazione delle misure previste nel Piano di razionalizzazione periodica al 31 dicembre 2021

Con la deliberazione consiliare n. 88 del 22 dicembre 2022 il comune di Porcia ha approvato, come stabilito ai commi 1 e 2 dell'art. 20 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni, il Piano di razionalizzazione periodica attinente alle proprie partecipazioni in società detenute al 31 dicembre 2021 e, per le motivazioni nello stesso provvedimento indicate, ha disposto:

il <u>mantenimento</u> della partecipazione <u>senza alcun intervento di razionalizzazione</u> in:

- Ambiente e Servizi spa e relative società partecipate
- ATAP spa (le relative società partecipate, non essendo Atap in controllo, non sono state oggetto di razionalizzazione)
- Farmacie comunali FVG spa
- GSM spa
- Livenza Tagliamento Acque spa (le relative società partecipate, essendo LTA società quotata ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera p) del TUSP, non sono state oggetto di razionalizzazione)
- Pordenone Fiere spa (le relative società partecipate indirettamente, non essendo Pordenone Fiere in controllo, non sono state oggetto di razionalizzazione)

Nella tabella che segue si riportano, sinteticamente, le spiegazioni per le quali l'Amministrazione aveva proposto, per le differenti società in cui detiene la qualità

di "socio" il mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione:

| Progressivo | Denominazione società | Tipo di partecipazione | Attività svolta | % Quota di partecipazione detenuta dall'Ente | Esito della ricognizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **AMBIENTE SERVIZI S.p.A.** | Diretta | Raccolta di rifiuti soli urbani speciali, pericolosi e non. | 0,21 | Mantenimento della partecipazione in quanto gestore di un SPL.<br>In data 23-27 dicembre 2019 è stato sottoscritto digitalmente il contratto di servizio tra AMBIENTE SERVIZI SPA e l'AUSIR, ente di governo dell'ambito per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative anche al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, istituito con LR n. 5/2016 |
| 2 | ECO SINERGIE SCARL | Indiretta | Produzione energia elettrica, smaltimento rifiuti non pericolosi e pericolosi e recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami | 0,21 | Mantenimento della partecipazione in quanto gestore di un servizio di interesse generale |
| 3 | MTF SRL | Indiretta | Raccolta, smaltimento, trattamento, recupero e riciclaggio anche per conto di terzi enti pubblici, in qualsiasi forma, attraverso la costruzione e utilizzo di impianti tecnologici, discariche controllate; movimentazione e | 0,20 | Mantenimento della partecipazione in quanto gestore di un SPL., rispondente agli interessi pubblici di cui sono portatori gli Enti locali soci di Ambiente Servizi S.p.a |
| 4 | FRIULOVEST BANCA CREDITO COOP. SOC. COOP. | Indiretta | Raccolta del risparmio ed esercizio del credito | 0,000004809 | Mantenimento della partecipazione ai sensi dell'art.4 comma 9-ter del TUSP |
| 5 | BANCA DI CREDITO COOP. PORDENONESE SOC. COOP. | Indiretta | Raccolta del risparmio ed esercizio del credito | 0,000000219 | Mantenimento della partecipazione ai sensi dell'art.4 comma 9-ter del TUSP |
| 6 | **ATAP SPA** | Diretta | Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane | 7,67 | Produce un servizio di interesse generale mediante l'affidamento, con gara pubblica, da parte della Regione Friuli Venezia Giulia.<br>ATAP Spa ha aderito nel 2016 alla costituzione di una società consortile denominata Tpl Fvg s.c.a.r.l che risulta aggiudicataria della gara indetta dalla Regione FVG per la gestione del trasporto pubblico locale (come definitivamente aggiudicata con sentenza del Consiglio di Stato del 23/08/2019). |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | **FARMACIE COMUNALI FVG SPA** | Diretta | Farmacia | 75 | E' una società in house providing costituita per svolgere l'attività di gestione della farmacia comunale. Tale attività è preordinata a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute. Trattandosi di servizi equiparabili ai servizi pubblici di carattere sanitario la cui finalità pubblica è insita nel servizio stesso, l'ente locale ne mantiene la gestione diretta (in house) ed il controllo. |
| 8 | **GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA** | Diretta | Gestione globale dei servizi per la mobilità prodotti ed erogati a favore delle comunità locali degli Enti soci e affidanti | 2,20 | Mantenimento della partecipazione in quanto riconducibile alla fattispecie di servizio di interesse generale ex art. 4 comma 2 lett a) TUSP.<br>Con deliberazione consiliare n.47 del 29/10/2020 è stato approvato l'affidamento in house da parte dell'Ente del servizio di manutenzione del verde pubblico nel territorio comunale. |
| 9 | **LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA** | Diretta | Produzione del servizio idrico integrato, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio medesimo | 1,896 | Mantenimento della partecipazione in quanto gestore di un SPL. La società, inoltre, risulta quotata avendo emesso, nel luglio 2014, strumenti obbligazionari quotati in mercati regolamentati: segmento Extra Mot PRO di borsa italiana "Hydrobond"<br>In data 12 giugno 2019 è stata sottoscritta la convenzione di gestione del servizio idrico integrato tra LTA SPA e l'AUSIR, ente di governo dell'ambito per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative anche al servizio idrico integrato, istituito con LR n. 5/2016. |
| 10 | **PORDENONE FIERE S.p.A.** | Diretta | | 5,14 | Mantenimento della partecipazione in quanto ai sensi dell'art. 4 comma 7 del d.lgs 175/2016 "Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche" sono ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici |

Con riferimento alle "partecipazioni indirette", sono state oggetto di revisione periodica esclusivamente le partecipazioni detenute attraverso una "tramite" di controllo, con esclusione di quelle detenute indirettamente attraverso una società "quotata" come definita dall'art. 2, comma 1, lettera p) del TUSP.
Al riguardo si evidenzia che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 comma 5 e 26 comma 5 del TUSP, le disposizioni dello stesso non si applicano alle società quotate se non per espressa previsione; pertanto con riferimento alle "partecipazioni indirette" possedute dal comune, rimangono escluse le partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute attraverso una società di controllo "quotata", salvo che la società indiretta non sia detenuta anche direttamente dall'amministrazione.

Il provvedimento consiliare n. 88/2022 è stato trasmesso, come contemplato dal 3^ comma dell'art. 20 del TUSP, a mezzo delle specifiche piattaforme:

a) al MEF;
b) alla Corte dei Conti

## 4. CONCLUSIONI

A conclusione di detta relazione in questa sede si confermano le azioni del Piano di razionalizzazione periodica attinente alle proprie partecipazioni in società al 31 dicembre 2021, approvato con la deliberazione consiliare n. 88 del 22 dicembre 2022 e l'attuazione delle stesse e cioè:

- **di aver <u>mantenuto</u>, secondo le indicazioni impartite, la propria partecipazione in:**
-
  - **Ambiente e Servizi spa** e relative società partecipate
  - **ATAP spa** (le relative società partecipate, non essendo Atap in controllo, non sono state oggetto di razionalizzazione)
  - **Farmacie comunali FVG spa**
  - **GSM spa**
  - **Livenza Tagliamento Acque spa** (le relative società partecipate, essendo LTA società quotata ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera p) del TUSP, non sono state oggetto di razionalizzazione)
  - **Pordenone Fiere spa** (le relative società partecipate indirettamente, non essendo Pordenone Fiere in controllo, non sono state oggetto di razionalizzazione)

***RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022***

# COMUNE DI PORCIA

# SITUAZIONE GESTIONALE
# SERVIZI PUBBLICI LOCALI
# DI RILEVANZA ECONOMICA

**RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022**

RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31/12/2023

## CONTESTO DI RIFERIMENTO

Con il decreto legislativo n. 201 del 23/12/2022 è stata approvata la disciplina di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Per l'art. 2, c. 1, lett. d), del decreto, sono "servizi di interesse economico generale di livello locale" o "servizi pubblici locali di rilevanza economica", «*i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale*».

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale, prevista dall'art. 30 del medesimo decreto, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

Con decreto del Direttore del Ministero delle Imprese e del made in Italy del 31 agosto 2023 - *Linee guida e indici di qualità per la regolamentazione dei servizi pubblici locali* - emanato ai sensi dell'art. 8 comma 1 del d. lgs201/22, sono state emanate le prime linee guida e indici di qualità per la regolamentazione dei servizi pubblici locali con cui sono stati definiti:
- i costi di riferimento dei servizi;
- lo schema tipo di piano economico-finanziario,
- gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi, anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 10, comma 4, 14, comma 2,e 17, comma 2.

Preliminarmente il ministero ha precisato nel comunicato stampa:
*I servizi interessati dal Decreto sono quelli non demandati alla competenza di un'Autorità indipendente o di altra autorità di regolazione. In fase di prima applicazione i servizi individuati sono:*
*- impianti sportivi (eccezion fatta per gli impianti a fune espressamente esclusi dall'art. 36 del D.lgs. n. 201/2022);*
*- parcheggi;*
*- servizi cimiteriali e funebri, qualora erogati come servizi pubblici locali;*

*- luci votive;*

*- trasporto scolastico.*

*I servizi menzionati sono erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, e non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza. Sono previsti dalla legge o ritenuti necessari dagli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale.*

*Si tratta, pertanto, di alcuni servizi di interesse generale usufruiti dalla collettività e meritevoli di tutela. L'erogazione degli stessi, infatti, deve garantire l'accessibilità universale e la parità di trattamento tra tutti i cittadini e gli utenti. Il settore, inoltre, deve essere regolato in modo da garantire il rispetto e la promozione della concorrenza, la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione dei servizi per gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse economico generale di livello locale."*

Il decreto introduce dunque un regime transitorio per la prima applicazione delle disposizioni del Tuspl e segnatamente la ricognizione dei servizi pubblici locali, limitatamente ai servizi individuati.

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

La presente ricognizione riguarda solo i servizi a rilevanza economica affidati dal Comune, intendendosi tutti i servizi "esternalizzati" dall'amministrazione ad esclusione dei servizi in economia, ciò in quanto trattasi di servizi sottratti al mercato perché erogati direttamente dall'ente locale. Resta esclusa la ricognizione dei servizi a rete, a rilevanza economica, affidati da altri enti competenti che, insistendo sul medesimo territorio, abbiano autonomamente affidato un servizio in forma aggregata che includa il Comune stesso. Al riguardo l'ente competente ad analizzare la situazione gestionale dei *servizi idrici e rifiuti* forniti nel territorio di pertinenza del comune è l'AUSIR. Pertanto la Relazione predisposta dall'Autorità di Ambito viene allegata in appendice alla relazione ex art. 175 del TUSP che si approva contestualmente alla presente, a fini meramente conoscitivi.

Di seguito una sintetica descrizione dei Servizi pubblici Locali attualmente affidati, offerti alla comunità e territorio di riferimento, analizzati ai fini della ricognizione al 31 dicembre 2023.

| SPL | Rilevanza economica | Affidatario | Tipo affidamento | Ricognizione al 31/12 |
|---|---|---|---|---|
| **Trasporto scolastico** | **si** | Antoniazzi Franco srl | Appalto | **si** |
| **Servizi cimiteriali** | **si** | Coop Service Noncello | Appalto | **si** |
| Gestione delle farmacie comunali | si | Farmacie comunali Fvg spa | in house | No (in fase di 1 ^ applicazione analizzati solo servizi di cui al decreto MIMIT n.639 del 31/08/23 ) |
| Gestione del verde | no serv. Strumentale (sent CDS sez.V 12/06/09 n.3766) | GSM spa | in house | no |
| Gesione Centro Diurno | no serv socioassistenziale | ASP Umberto I | Convenzione (CC 80/2019) | no SPL privo di rilevanza economica |
| Luci votive | si | Coop Service Noncello | in economia | no SPL non affidato |
| Impianti sportivi | si | Associazioni sportive dilettantistiche | concessione | SPL privo di rilevanza economica (vigente reg.to per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali) |
| Servizio idrico | si | LTA spa | in house affidamento da parte di AUSIR | no ricognizione di competenza AUSIR (art 30 d.lgs201/2022) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Smaltimento rifiuti | si | Ambiente Servizi spa | in house affidamento da parte di AUSIR | no<br>ricognizione di competenza AUSIR (art 30 d.lgs201/2022) |
| Mensa scolastica | si | Elior ristorazione spa | appalto | No<br>(in fase di 1 ^ applicazione analizzati solo servizi di cui al decreto MIMIT n.639 del 31/08/23) |
| Illuminazione pubblica | Si<br>consolidata giurisprudenza amministrativa | Hera Luce srl | appalto | No<br>(in fase di 1 ^ applicazione analizzati solo servizi di cui al decreto MIMIT n.639 del 31/08/23) |
| Asilo nido | si | | in economia | no<br>SPL non affidato |

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

| **SPL** | **Affidatario** | **Oggetto contratto** | **Data Approvazione** | **Durata** | **Scadenza** | **Valore compl.vo servizio** | **Criteri tariffari (GC approv. tariffe)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Trasporto scolastico** | Antoniazzi Franco srl | servizio di trasporto scolastico per il quinquennio 2021/2026 (dettaglio in | 15/10/2021<br>(ordinativo di fornitura) | 2021/2026 | 30/06/26 | €648.710,68 | G.C<br>n.171/20<br>n.176/21<br>n.195/22 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ordinativo fornitura allegato) | | | | | |
| **Servizi cimiteriali** | Coop Service Noncello | Servizi cimiteriali (dettaglio in ordinativo fornitura allegato) | 27/01/2021 (ordinativo di fornitura) | 04/02/21 03/02/25 | 03/02/25 | €239.982,00 | G.C n.171/20 n.176/21 n.195/22 |

C) SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

Competente al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio e relative modalità, è l'ufficio comunale titolare del procedimento di affidamento. Inoltre, si applica il vigente regolamento comunale sui controlli interni, relativamente alle società non quotate ex art. 147-quater, Tuel.

## ANDAMENTO ECONOMICO

**Trasporto scolastico 2021**

| | **Costi complessivi 2021** | **Tariffe** | **Ricavi complessivi 2021** | **Personale addetto dell'Ente** | **Impatto su finanza ente (% copertura costo)** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contratto di servizio** | €38.262,41 (esclusa iva in quanto non costituisce un costo per l'Ente) | Definite da delibera di giunta | €6.833,82 (stanziamento previsto a bilancio esclusa iva) | 1 dipendente cat C | 17,86% |
| **Risultati raggiunti** | €36.670,60 (esclusa iva in quanto non costituisce un costo per l'Ente) | Definite da delibera di giunta | €6.833,82 (esclusa iva in quanto non costituisce un costo per l'Ente) | 1 dipendente cat C | 18,64% |

**Trasporto scolastico 2022**

| | Costi complessivi 2022 | Tariffe | Ricavi complessivi 2022 | Personale addetto dell'Ente | Impatto su finanza ente (% copertura costo) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contratto di servizio** | €108.370,34 (esclusa iva) | Definite da delibera di giunta | €23.750,45 (stanziamento previsto a bilancio esclusa iva) | 1 dipendente cat C | 21,92% |
| **Risultati raggiunti** | €107.469,50 | Definite da delibera di giunta | €23.750,45 (esclusa iva in quanto non costituisce un costo per l'Ente) | 1 dipendente cat C | 22,10% |

**Servizi cimiteriali 2021**

| | Costi complessivi 2021 | Tariffe | Ricavi complessivi 2021 | Personale addetto dell'Ente | Impatto su finanza ente (% copertura costo) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contratto di servizio** | €54.995,88 (inclusa iva 22%) | Definite da delibera di giunta | In base a numero interventi richiesti e relative tariffe € 20.000 (stanziamento previsto a bilancio) | 1 dipendente cat D 1 dipendente cat B | 37% |
| **Risultati raggiunti** | €54.995,88 (inclusa iva 22%) | Definite da delibera di giunta | €17.827,89 | 1 dipendente cat D 1 dipendente cat B | 32,4% |

**Servizi cimiteriali 2022**

| | Costi complessivi 2022 | Tariffe | Ricavi complessivi 2022 | Personale addetto | Impatto su finanza ente (% copertura costo) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contratto di servizio** | €59.995,50 (inclusa iva 22%) | Definite da delibera di giunta | In base a numero interventi richiesti e relative tariffe € 15.000 (stanziamento previsto a bilancio) | 1 dipendente cat D 1 dipendente cat B | 26% |
| **Risultati raggiunti** | €58.457,73 (inclusa iva 22%) | Definite da delibera di giunta | €22.173,04 | 1 dipendente cat D 1 dipendente cat B | 37,9% |

Si precisa che il periodo considerato ai fini dell'analisi dell'andamento economico, è il biennio 2021/2022, in quanto per entrambi i servizi l'appalto ha decorrenza dall'anno 2021 e i dati a consuntivo del 2023 non sono disponibili alla data di redazione della presente ricognizione

## QUALITÀ DEL SERVIZIO

Per i servizi pubblici locali a rete, gli standard sono stabiliti dalle autorità competenti per servizio e bacino di utenza. Si rinvia pertanto alla Relazione predisposta dall'AUSIR relativamente al servizio idrico integrato ed al servizio rifiuti, affidati *in house* rispettivamente alla società LTA spa e Ambiente Servizi spa.

Relativamente ai servizi pubblici locali non a rete, gli indicatori di qualità contrattuale, qualità tecnica e qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico sono stati indicati dall'Allegato 2 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Ital.;

Vengono riportati di seguito gli indicatori suddivisi per ciascun servizio affidato oggetto della presente analisi

| **INDICATORI DI QUALITA'** | | | |
|---|---|---|---|
| **Descrizione** | **Tipologia indicatore** | **Servizi cimiteriali** | **Trasporto scolastico** |
| **Qualità contrattuale** | | | |
| Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità per l'acquisto, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc.) | qualitativo | SI come da capitolato allegato | SI come da capitolato allegato |
| Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio | quantitativo | SI come da capitolato allegato | Entro inizio a.s. mediante piattaforma online |
| Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio | quantitativo | SI come da capitolato allegato | 5gg |
| Tempo di attivazione del servizio | quantitativo | SI come da capitolato allegato | Avvio a.s. |
| Tempo di risposta motivata a reclami | quantitativo | SI come da capitolato allegato | 5gg |
| Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati | quantitativo | No | 5gg |
| Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi | quantitativo | SI come da capitolato allegato | 5gg |
| Cicli di pulizia programmata | quantitativo | SI come da capitolato allegato | SI come da capitolato allegato |
| Carta dei servizi | qualitativo | No | No |
| Modalità di pagamento e/o gestione delle rateizzazioni | qualitativo | SI come da capitolato allegato | PagoPa in unica soluzione o 2 rate |
| **Qualità tecnica** | | SI come da capitolato allegato | |
| Mappatura delle attività relative al servizio | qualitativo | SI come da capitolato allegato | Come da Piano Trasporto Annuale |
| Mappatura delle attrezzature e dei mezzi | qualitativo | No | SI come da capitolato allegato |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Predisposizione di un piano di controlli periodici | qualitativo | Si (report mensile su attività svolta) | Su segnalazione |
| Obblighi in materia di sicurezza del servizio | qualitativo | Si | Si |
| Accessibilità utenti disabili | qualitativo | Si parziale | Si come da capitolato allegato |
| Altri indicatori | qualitativo e/o quantitativo | // | // |
| **Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico** | | | |
| Agevolazioni tariffarie | quantitativo | Si (per serv. Cremazione) | Si Come da delibera approvaz. tariffe |
| Accessi riservati | quantitativo | non applicabile | Si Per residenti |
| Obblighi in materia di sicurezza sanitaria (Altri indicatori connessi agli obblighi di servizio pubblico) | qualitativo e/o quantitativo | // | Normativa al momento vigente |

## OBBLIGHI CONTRATTUALI

Si allegano di seguito i contratti di servizio relativi ai Servizi pubblici Locali oggetto di analisi:

trasporto scolastico:

- convenzione sottoscritta dalla Centrale di Committenza regionale (12/10/2021)
- capitolato tecnico/PTA
- ordinativo di fornitura sottoscritto dall'Ente (27/01/2021)
- atto di regolamento del servizio

servizi cimiteriali:

- convenzione sottoscritta dalla Centrale di Committenza regionale-CUCR (14/05/2019)
- capitolato tecnico
- ordinativo di fornitura sottoscritto dall'Ente (27/01/2021)

## CONSIDERAZIONI FINALI

La relazione che precede costituisce la prima delle verifiche previste dalla nuova normativa sui servizi pubblici locali a rilevanza economica, il D.Lgs. 201/2022, approvata per rispondere agli impegni vincolanti del Governo per il PNRR.

La ricognizione annuale da conto del concreto andamento dal punto di vista economico dei servizi pubblici locali a rilevanza economica considerati.

- Le risultanze della verifica effettuata sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali analizzati ha costituito un importante momento di verifica dalla quale sono emerse importanti considerazioni.

Innanzi tutto si evidenzia come fra lo stato previsionale dei costi dei servizi, rilevabile dai contratti di servizio, e i risultati raggiunti, non vi siano significativi scostamenti. Questo a significare che i servizi sono resi ai costi previsti senza variazioni, soprattutto in aumento.

Per quanto riguarda gli impatti finanziari dei servizi considerati sul bilancio dell'ente, le analisi condotte hanno dato modo di verificare che, al netto del tasso di copertura dei servizi fissato con la deliberazione annuale di approvazione delle tariffe dell'ente, essi sono in linea con le previsioni, sia per quanto riguarda gli aspetti legati al costo dei servizi, sia per quanto riguarda gli aspetti legati alle entrate da detti servizi.

Da ciò consegue che la gestione dei servizi non provoca alcuna problematica sugli equilibri di bilancio dell'ente locale, mantenendosi in linea con le previsioni, e nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Con riguardo a possibili modifiche, alternative ed innovazioni nelle sue modalità di erogazione e/o di gestione, si precisa che per entrambi i servizi analizzati si è fatto ricorso alla Centrale Unica Regionale di acquisto, nell'intento di ottimizzare i costi tramite delle procedure svolte a livello regionale anziché locale.

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO,
SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI

Servizio Centrale unica di
committenza e provveditorato

cuc@certregione.fvg.it
cuc@regione.fvg.it
tel + 39 040 377 2194
I - 34132 Trieste, corso Cavour 1

**Gara europea a procedura aperta per la stipula di Convenzioni aventi ad oggetto l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per Comuni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (codice 20PGR46), 2^ ed.**

# Schema di Convenzione

eAppaltiFVG

Portale degli appalti della regione Friuli Venezia Giulia

## SCHEMA DI CONVENZIONE

**Relativa all'affidamento del servizio di trasporto scolastico per i seguenti Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia:----------**

**LOTTO 1 CIG XXXXXXXXXX:** Gorizia, Duino Aurisina;----------

**LOTTO 2 CIG XXXXXXXXXX:** Martignacco, Pasian di Prato;----------

**LOTTO 3 CIG XXXXXXXXXX:** Reana del Rojale, Tavagnacco;----------

**LOTTO 4 CIG XXXXXXXXXX:** San Giovanni al Natisone, Palmanova;----------

**LOTTO 5 CIG XXXXXXXXXX:** Carlino, Varmo;----------

**LOTTO 6 CIG XXXXXXXXXX:** Budoia, Porcia;----------

**LOTTO 7 CIG XXXXXXXXXX**: Corno di Rosazzo, Cormons;----------

**LOTTO 8 CIG XXXXXXXXXX:** Ragogna, Meduno, Moruzzo;----------

Premesso che:----------

1) il D.P.C.M. 11 luglio 2018 recante "Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89", ha individuato il "Servizio di trasporto scolastico", con soglia di obbligatorietà di € 40.000, quale categoria merceologica in riferimento alla quale gli Enti locali della Regione non potranno più indire autonome procedure ma dovranno necessariamente ricorrere ai Soggetti aggregatori operanti sul rispettivo territorio di riferimento; ----------
2) con Deliberazione della Giunta regionale 24 gennaio 2020, n. 84 è stato adottato il programma denominato "Attività di centralizzazione della Centrale unica di committenza – Soggetto aggregatore regionale, ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 26/2014. Programma 2020/2022" definitivamente approvato per le iniziative da attivare a favore degli Enti locali con deliberazione della Giunta regionale n. 276 del 28/02/2020, che ha previsto tra le procedure di gara da attivare nel 2020 l'iniziativa denominata "Trasporto scolastico" per Comuni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; ----------

3) con decreto a contrarre n. ____ del __/__/2020 il Servizio centrale unica di committenza (di seguito CUC) ha disposto l'avvio di una procedura aperta, articolata in otto lotti territoriali, per la conclusione di Convenzioni di cui all'articolo 26 della Legge 488/1999 per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per Comuni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi degli articoli 60 e 95 del del codice;----------

4) il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE ____/s del __/__/2020 e sulla GURI n.__ del __/__/2020;----------

5) la gara è stata regolarmente espletata e il Lotto __ è stato aggiudicato con decreto del Direttore del Servizio centrale unica di committenza n. _____del __/__/____ a favore di_____; ----------

6) con decreto del Direttore del Servizio centrale unica di committenza n. _____del __/__/____ l'aggiudicazione è divenuta efficace;----------

7) nell'ambito della propria domanda di partecipazione il Fornitore ha, tra l'altro, prodotto espressa dichiarazione di accettazione integrale e incondizionata di tutte le condizioni, nessuna esclusa, contenute nel bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico, nello schema di Convenzione e nei relativi allegati;----------

8) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione della presente Convenzione, che, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ivi inclusa la garanzia definitiva e a polizza assicurativa;----------

9) il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire;----------

10) l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo totale massimo spendibile della Convenzione medesima, nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini ivi stabiliti; ----------

11) il rapporto contrattuale si instaura a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni contraenti, da una parte, ed il Fornitore dall'altra, attraverso l'emissione degli Ordinativi di fornitura;----------

12) la presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, mediante scrittura privata.----------

Tutto ciò premesso,----------

**----------SI CONVIENE E SI STIPULA LA PRESENTE CONVENZIONE TRA:-------**

Regione autonoma Friuli Venezia, con sede legale in Trieste, Piazza Unità d'Italia n. 1, codice fiscale 80014930327, rappresentata dall'ing. _____, nato a _____ il __ _____, nella sua qualità di Direttore del Servizio centrale unica di committenza della Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi;---------

E

- _____, con sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA_____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, giusti poteri allo stesso conferiti con _____(di seguito, per brevità anche solo "**Fornitore**");----------

**---------- ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI ----------**

1. Le premesse alla Convenzione, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, il Capitolato tecnico e relativi allegati, l'Offerta tecnica e l'Offerta economica presentate dal Fornitore in

sede di gara costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e sono fonti delle obbligazioni oggetto della medesima.----------

**---------- ARTICOLO 2 – NORME REGOLATRICI ----------**

1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di fornitura è regolata, in via gradata:----------

a) dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato tecnico, dall'Offerta tecnica e dall'Offerta economica del Fornitore, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;----------

b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito, per brevità, anche "Codice"), e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;----------

c) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.----------

2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell'Offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta tecnica contenga, a giudizio della CUC, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato tecnico e suoi allegati.----------

3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.----------

4. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.----------

5. Il Fornitore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.----------

**---------- ARTICOLO 3 - OGGETTO E VALORE DELLA CONVENZIONE ----------**

1. La presente Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei contratti per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per i seguenti Comuni della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, le cui prestazioni sono dettagliatamente descritte nel Capitolato tecnico: Budoia, Carlino, Cormons, Corno di Rosazzo, Duino Aurisina, Gorizia, Martignacco, Meduno, Moruzzo, Palmanova, Pasian di Prato, Porcia, Ragogna, Reana del Rojale, San Giovanni al Natisone, Tavagnacco, Varmo;----------

2. Il servizio di trasporto scolastico oggetto della Convenzione comprende:
   - il trasporto casa-scuola-casa;----------
   - servizio di trasporto presso strutture distaccate per fini scolastici;----------
   - servizio disponibilità mezzi per attività curriculari, uscite didattiche giornaliere e campi estivi; ----------
   - servizio di accompagnamento;----------
   - servizio di sportello per la gestione delle iscrizioni;----------

3. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni aderenti alla Convenzione a prestare tutti i servizi, dettagliatamente descritti nel Capitolato tecnico e nell'Offerta tecnica proposta in sede di gara, nella misura richiesta dalle Amministrazioni stesse mediante l'emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile della Convenzione pari a € XXX.XXX,XX (a seconda del Lotto di riferimento), IVA esclusa, nei termini di durata indicata all'articolo 4.--

4. Tale importo ha la funzione di indicare il limite massimo economico delle prestazioni ed è da intendersi presunto e non garantito, in quanto frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle predette Amministrazioni nell'arco temporale di durata delle

Convenzioni. Tale importo non è in alcun modo impegnativo o vincolante per la CUC o per le Amministrazioni contraenti aderenti alla Convenzione: dall'adesione alla Convenzione non discende alcun obbligo per le Amministrazioni contraenti di acquistare un quantitativo minimo o predeterminato di servizi ovvero di raggiungere l'importo presunto di cui sopra.-

5. La presente Convenzione disciplina, quindi, le condizioni generali degli Ordinativi di fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti e, pertanto, non è fonte di alcuna obbligazione per la CUC nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite. La Convenzione è fonte di obbligazione per le Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di fornitura.----------

6. La CUC potrà, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dall'articolo 106 del Codice. Le Amministrazioni contraenti potranno, altresì, apportare variazioni secondo quanto previsto dal predetto articolo 106, previa comunicazione alla CUC ai fini del monitoraggio del budget.----------

7. La CUC si riserva la facoltà di risolvere le Convenzioni, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la CUC medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nelle Convenzioni medesime.----------

**---------- ARTICOLO 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE E DEGLI ORDINATIVI ------ ----------DI FORNITURA ----------**

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo, la presente Convenzione (escluse le eventuali opzioni) ha una durata di **24 mesi**, a decorrere dal __/__/20__.----------

2. Per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni contraenti possono aderire alla Convenzione per emettere Ordinativi di fornitura, vale a dire stipulare contratti attuativi con il Fornitore. La Convenzione resta comunque valida, efficace

e vincolante per la regolamentazione degli Ordinativi di fornitura e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi, anche successivamente alla sua conclusione. ----------

3. Qualora prima della scadenza del termine di durata di 24 mesi venga **esaurito l'importo** massimo spendibile previsto per ogni singolo Lotto, la Convenzione perde efficacia e verrà considerata conclusa e le Amministrazioni contraenti non potranno emettere Ordinativi di fornitura.----------

4. Qualora alla scadenza del termine di durata della Convenzione **non sia stato esaurito l'importo** massimo spendibile previsto per ogni singolo Lotto e fino al raggiungimento dell'importo medesimo, la Convenzione resta valida ed efficace fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi.----------

5. La Convenzione può essere **modificata**, senza una nuova procedura di affidamento ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice:

a) nell'ipotesi di applicazione della **clausola di revisione prezzi**, secondo le modalità di cui al successivo articolo 16;

b) nell'ipotesi di spostamento di budget da un Lotto "Cedente" a favore di un Lotto "Beneficiario" al verificarsi delle seguenti condizioni: ----------

- identità di Fornitore del Lotto "Cedente" e di quello "Beneficiario"; ----------
- esaurimento dell'importo massimo spendibile del Lotto "Beneficiario", ancorché incrementato fino alla concorrenza del quinto, antecedentemente alla scadenza del termine di durata della Convenzione, di cui al successivo comma 6; ----------
- sussistenza di almeno una Richiesta preliminare di Fornitura relativa al Lotto "Beneficiario" che non può essere evasa per incapienza del massimale di spesa di tale Lotto; ----------

- lo spostamento dei fondi dal Lotto "Cedente" a quello "Beneficiario" sarà comunque possibile solo dopo il formale assenso della CUC, comunicato tramite PEC al Fornitore e alla/e Amministrazione/i richiedente/i.

6. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e) del Codice, la CUC si riserva la facoltà di: ----------

a) chiedere al Fornitore l'incremento dell'importo massimo spendibile riferito al singolo Lotto fino alla concorrenza di un quinto, alle stesse condizioni, con le modalità di cui all'articolo 106, comma 12, del Codice, nell'ipotesi in cui nel periodo di efficacia della Convenzione tale importo sia esaurito;

b) aumentare l'importo massimo spendibile di ciascun Lotto, prima della scadenza della Convenzione, fino al 30%, qualora i Comuni che hanno partecipato alla procedura, nel corso della durata degli Ordinativi di fornitura, abbiano la necessità di servizi ulteriori che non possono essere soddisfatti ai sensi della precedente lettera a), e/o qualora altre Amministrazioni di cui all'art. 43, comma 1, lett. b) della L.R. 26/2014, *ulteriori* rispetto a quelle elencate al precedente articolo 3.1, dovessero avanzare richiesta di adesione alla Convenzione per contratti attuativi. La data di trasmissione via PEC alla CUC dell'intenzione di aderire da parte delle Amministrazioni ulteriori non firmatarie del protocollo d'intesa determina l'ordine di priorità e garantisce all'Amministrazione un diritto di precedenza rispetto alle altre Amministrazioni che avranno trasmesso l'intenzione in data successiva. La CUC comunicherà al Fornitore la denominazione e gli estremi del nuovo soggetto contraente che potrà intraprendere la procedura di adesione come un firmatario originale. Con riferimento alle altre Amministrazioni di cui all'art. 43, comma 1, lett. b) della L.R. 26/2014, *ulteriori* rispetto a quelle elencate al paragrafo 3, punto 1, del Capitolato, il Fornitore che eseguirà il servizio sarà quello aggiudicatario del Lotto più vicino al Comune richiedente. Per stabilire il Lotto più vicino si calcolerà la

minore distanza tra il Comune richiedente e quello appartenente al Lotto già aggiudicato. Per il calcolo delle distanze chilometriche verrà utilizzato l'applicativo Google Maps dalla sede di ciascun municipio. Al Comune ulteriore che richiederà di aderire alla presente procedura saranno applicati i costi al Km e il prezzo all'ora indicati al paragrafo 3.1 lett. b) del Capitolato tecnico. ----------

7. I contratti sottoscritti dalle singole Amministrazioni che aderiscono alla Convenzione decorrono dalla data di emissione dell'Ordinativo di fornitura ed hanno una durata fino al 60° mese dall'avvio del servizio. La durata dell'Ordinativo di fornitura non è vincolata alla durata della Convenzione nell'ambito della quale è stato emesso.----------

8. Le Amministrazioni contraenti non possono emettere Ordinativi di fornitura qualora, prima del termine ultimo di durata della Convenzione sia esaurito l'importo massimo contrattuale, anche eventualmente incrementato. ----------

9. Le Amministrazioni contraenti che hanno emesso, nel periodo di vigenza della Convenzione, un Ordinativo di fornitura potranno richiedere al Fornitore specifiche modifiche e/o l'attivazione di ulteriori servizi oggetto della Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi aggiuntivi all'Ordinativo di fornitura.----------

10. La durata degli eventuali Ordinativi aggiuntivi non può, in ogni caso, essere superiore al termine di scadenza previsto per l'Ordinativo di fornitura.----------

11. Ove necessario, troverà applicazione l'art. 106, comma 11, del Codice, per cui gli Ordinativi di fornitura potranno essere prorogati per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente da parte della CUC, ivi incluso il tempo necessario per la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per le Amministrazioni contraenti.----------

12. Per la proroga tecnica dei singoli Ordinativi di fornitura, è previsto un importo pari a € XXX.XXX,XX cui potranno fare ricorso, se del caso, le singole Amministrazioni contraenti.---

13. Se, per qualsiasi motivo, dovesse cessare l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi oggetto della Convenzione, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a operatori economici diversi dal medesimo Fornitore.----------

**---------- ARTICOLO 5 – MODALITA' DI UTILIZZO DELLA CONVENZIONE----------**

1. Le Amministrazioni contraenti utilizzano la Convenzione mediante la stipulazione di contratti attuativi, sottoscritti digitalmente dai soggetti autorizzati ad effettuare la spesa per conto di ciascuna Amministrazione contraente e inviati al Fornitore mediante PEC.----

2. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della presente Convenzione, i singoli contratti attuativi con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Contratti attuativi ovvero Ordinativi di fornitura, trasmessi in via telematica dai soggetti stessi. Tuttavia, i contratti attuativi sono sottoposti alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli, anche contabili, previsti dalle norme proprie delle Amministrazioni contraenti. Pertanto, il Fornitore si impegna a non dare esecuzione ai contratti attuativi fino alla ricezione della comunicazione di inizio esecuzione da parte dell'Amministrazione contraente. ----------

3. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro all'Amministrazione contraente, attraverso la propria piattaforma gestionale ovvero via PEC, del contratto derivato ricevuto.----------

4. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità delle Amministrazioni che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a contratti attuativi emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali contratti non verranno conteggiati nell'importo massimo

spendibile oggetto della Convenzione stessa.----------

**----------ARTICOLO 6 – ATTIVAZIONE DEI SERVIZI----------**

1. Ciascuna Amministrazione contraente può utilizzare la Convenzione per uno o più servizi mediante l'emissione di un Ordinativo di fornitura. L'emissione del primo Ordinativo di fornitura avverrà contestualmente (nello stesso giorno o al più tardi entro il successivo giorno lavorativo) alla sottoscrizione dell'Atto di Regolamentazione del servizio redatto dal Comune sentito il Fornitore. L'Ordinativo dovrà contenere in allegato l'Atto di regolamentazione del servizio. La data di emissione dell'Ordinativo di fornitura rappresenta la data di attivazione del Contratto tra il Fornitore e l'Amministrazione contraente. In mancanza della sottoscrizione dell'Atto di Regolamentazione del servizio l'Ordinativo di fornitura non potrà essere emesso. ----------

2. Le prestazioni accessorie (servizio di accompagnamento; servizio di trasporto presso strutture distaccate per fini scolastici; servizio disponibilità veicoli per attività curriculari e uscite didattiche giornaliere durante l'anno scolastico; servizio disponibilità veicoli per attività curriculari e uscite didattiche giornaliere oltre il calendario scolastico) potranno essere attivate solamente nel caso in cui sia stata richiesta l'attivazione del servizio principale di trasporto casa-scuola-casa. ----------

3. I servizi oggetto di ciascun Ordinativo di fornitura e/o Ordinativo aggiuntivo dovranno essere prestati dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato tecnico e nell'Offerta tecnica ove migliorativa ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di fornitura e/o nell'Ordinativo aggiuntivo.----------

4. Il Fornitore dovrà a propria cura, spese e rischio, attivare e, quindi, iniziare ad erogare il/i servizio/i di cui all'Ordinativo di fornitura entro le date fissate nella Richiesta preliminare di attivazione del servizio e nell'Atto di regolamentazione del servizio. ----------

5. Qualunque variazione all'Atto di Regolamentazione del servizio dovrà essere formalizzata mediante atto di revisione (recante numero progressivo) scritto e controfirmato dalle parti

da allegare all'Ordinativo aggiuntivo di cui all'Allegato E al Capitolato tecnico. ----------

6. Si rinvia al Capitolato tecnico in merito alle modalità di attivazione dei servizi.----------

**---------ARTICOLO 7 – CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI E ----------**

**----------LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'----------**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della presente Convenzione, inclusa ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste dalla Convenzione, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.----------

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.----------

3. Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato tecnico ovvero nell'Offerta tecnica presentata dal Fornitore se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.----------

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso

remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni contraenti o, comunque, della CUC, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.----------

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la CUC e le Amministrazioni contraenti da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.----------

6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni contraenti devono essere eseguite senza interferire nelle normali attività lavorative: le modalità ed i tempi devono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.----------

7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.--------

8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.----------

9. Il Fornitore si obbliga a consentire alla CUC, nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di

Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. ----------

10. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni e/o alla CUC, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.----------

11. Resta espressamente inteso che la CUC non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile nei rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti in relazione alle obbligazioni relative ai contratti attuativi. Inoltre, ogni Amministrazione potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna delle stesse emessi.----------

**---------- ARTICOLO 8 – COSTI DELLA SICUREZZA ----------**

1. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., l'Amministrazione contraente presso cui deve essere eseguito l'Ordinativo di fornitura, prima dell'inizio dell'esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge il contratto, si impegna ad integrare il **D.V.R.I.** standard predisposto dalla CUC, riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell'ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell'Ordinativo di fornitura.----------

**---------- ARTICOLO 9 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE FORNITORE ----------**

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:------

a) garantire i servizi oggetto della Convenzione alle condizioni stabilite nel Capitolato tecnico, nell'Offerta tecnica, ove migliorativa, nell'Atto di Regolamentazione del servizio di

cui al paragrafo 5 del Capitolato tecnico e nel Piano di Trasporto Annuale di cui al paragrafo 6 del Capitolato tecnico, riferito a ciascun anno scolastico di vigenza dell'Ordinativo di fornitura;----------

b) prestare i servizi previsti nell'Atto di Regolamentazione del servizio e nel Piano di Trasporto Annuale alle condizioni, livelli di servizio e modalità stabilite nel Capitolato tecnico e nell'Offerta tecnica ove migliorativa anche se non espressamente riportati nella presente Convenzione, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione;----------

c) eseguire gli Ordinativi di fornitura, anche aggiuntivi, in conformità a quanto stabilito nell'Atto di Regolamentazione del servizio e nel Piano di Trasporto Annuale sottoscritti da ciascuna Amministrazione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso;----------

d) garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi per l'esecuzione delle prestazioni con eventuali Fornitori a cui è subentrato;----------

e) erogare i servizi oggetto della Convenzione e prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara, predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla CUC di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura;----------

f) adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti delle Amministrazioni contraenti, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;---

g) controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione; ----------

h) essere consapevole che l'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere al Fornitore l'allontanamento di quei dipendenti che a suo insindacabile giudizio non ritenga essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività;---------

i) osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di quelle che verranno emanate nel corso di validità della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura in quanto applicabili (prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente) e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;----------

j) dotare il personale sia di dispositivi di protezione individuali e collettivi per garantire la sicurezza in relazione al tipo di attività svolta sia di divise con l'indicazione del nome del Fornitore, tali da consentire il riconoscimento dell'addetto/a;----------

k) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;----------

l) mantenere, nel corso della durata degli Ordinativi di Fornitura i veicoli e le attrezzature proposti in sede di offerta salvo autorizzazione alla sostituzione da parte della CUC e/o delle Amministrazioni contraenti;----------

m) eseguire le prestazioni dei servizi oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati nell'Atto di Regolamentazione del servizio e nel Piano di Trasporto Annuale. I servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e dei locali; tali variazioni dovranno comunque risultare dall'Ordinativo di fornitura aggiuntivo e/o dall'Atto di Regolamentazione del servizio;----------

n) provvedere al rimborso alla CUC delle spese relative alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento entro il termine dalla stessa indicato.----------

2. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla CUC in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione dei servizi (**servizio di reportistica** secondo quanto previsto al paragrafo 7.8. del Capitolato tecnico). ----------

3. Il Fornitore dovrà indicare, prima della stipulazione del contratto attuativo, un proprio rappresentante, il quale assume il compito di **Referente**, reperibile 7 giorni su 7, nell'arco delle 24 ore, per tutta la durata dell'anno scolastico, incaricato di tenere i rapporti con il referente dell'Amministrazione contraente in ordine a tutto ciò che attiene all'esecuzione del servizio, come descritto nel Capitolato tecnico (paragrafo 7.9).----------

4. Su richiesta delle singole Amministrazioni, il Fornitore dovrà presentare il libro unico del lavoro e la documentazione INPS (DM10 e UNIEMENS) con certificazione di resa conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà, al Fornitore e se necessario all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui valori del corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno.---

**--------- ARTICOLO 10 – MODALITA' E TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO -----**

1. Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite e nei luoghi indicati dall'Amministrazione, il Fornitore si obbliga a prestare i servizi prescritti nel Capitolato tecnico, nell'Offerta tecnica, nell'Atto di Regolamentazione del servizio di cui al paragrafo 5 del Capitolato tecnico e nel Piano di Trasporto Annuale di cui al paragrafo 6 del Capitolato tecnico. -------

2. L'erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.----------

3. Non sono ammesse prestazioni parziali; pertanto l'esecuzione di ciascun servizio deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Capitolato tecnico, nell'Offerta tecnica, ove migliorativa, nell'Atto di Regolamentazione del servizio e nel Piano di Trasporto Annuale, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione contraente.----------

4. Il Fornitore deve erogare i servizi nel rispetto dei tempi, degli standard e delle frequenze stabilite nel Capitolato tecnico, nell'Offerta tecnica, ove migliorativa, nell'Atto di Regolamentazione del servizio e nel Piano di Trasporto Annuale pena l'applicazione delle penali.----------

5. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto al comma 4, il Fornitore sarà soggetto a contestazione da parte dell'Amministrazione contraente. ----------

**----------ARTICOLO 11 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO -------**

1. Il Fornitore deve osservare nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituita sotto forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci – lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di rapporto di lavoro, ivi compresi quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.----------

2. Il Contraente si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto, svolta

in maniera prevalente, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.----------

3. Il Fornitore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.----------

4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.----------

5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.----------

6. Il Fornitore è comunque tenuto a rispettare quanto previsto all'articolo 30, commi 3, 4, 5, 5-bis e 6 e all'articolo 105, comma 9 del Codice.----------

7. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutte le previsioni in materia di personale espressamente riportate nel Capitolato tecnico.----------

**---------- ARTICOLO 12 – CLAUSOLA SOCIALE ----------**

1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nella nuova Convenzione, il Fornitore è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze degli operatori economici uscenti, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Per CCNL di settore si intendono, in via esemplificativa, i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.----------

2. La clausola sociale verrà applicata con riferimento ai singoli contratti attuativi della

Convenzione, in esito ad una verifica congiunta tra Comune contraente, Fornitore e Sindacati in merito al personale da riassorbire. ----------

3. Ciascun Comune in sede di "Richiesta preliminare di attivazione del servizio", fornirà all'Aggiudicatario della Convenzione i dati relativi al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione (numero di unità, monte ore, CCNL applicato dall'attuale appaltatore, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente) e sulla base di tali dati il Fornitore/Aggiudicatario presenterà al Comune il **Progetto di assorbimento del personale**. ----------

4. Il Fornitore **si obbliga, altresì, ad eseguire il servizio di accompagnamento**, laddove previsto, prevedendo l'impiego di persone svantaggiate e in stato di fragilità almeno nella misura di un addetto per ogni lotto in cui il servizio di accompagnamento sia richiesto, compatibilmente con l'organizzazione dell'impresa e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste. I lavoratori svantaggiati oggetto di tutela devono appartenere a **una delle seguenti categorie** di cui all'art. 2, comma 4, del Regolamento UE n. 651/2014:-

a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;----------

b) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;----------

c) aver superato i 50 anni di età;----------

d) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;----------

e) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato.----------

5. Il Fornitore è tenuto, in relazione all'impiego di persone svantaggiate e in stato di fragilità, ad adottare specifici **programmi di inserimento lavorativo**, che dovranno riportare, a titolo esemplificativo:----------

– numero, tipologia e monte ore dei soggetti da inserire, nonché mansioni e condizioni contrattuali dei lavoratori inseriti (tipo di contratto, livello, regime previdenziale);------

– modalità e attività riferite alle fasi di reclutamento, selezione e collocazione dei lavoratori inseriti;----------

– obiettivi perseguiti con l'inserimento lavorativo, azioni e modalità organizzative per il loro raggiungimento;----------

– modalità di organizzazione del lavoro, sistema di gestione delle risorse umane, percorsi formativi, con l'indicazione degli obiettivi perseguiti;----------

– metodologia di accompagnamento e sostegno delle persone inserite durante lo svolgimento del lavoro.----------

6. Si evidenzia che la trasmissione alle Amministrazioni di tali programmi di inserimento e la conseguente loro approvazione sono condizioni preliminari all'emissione dell'Ordinativo di fornitura. Resta fermo che l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere le modifiche al programma di inserimento che riterrà più opportune.----------

7. Nel caso di impiego di soggetti con tipologie di svantaggio diverse da quelle elencate o con problematiche ulteriori associate allo svantaggio lavorativo, il servizio inviante dovrà attestare la compatibilità con le attività da svolgere in presenza di minori. Nel conteggio dei soggetti svantaggiati inseriti possono essere computati soggetti impiegati nel precedente appalto e assunti a seguito dell'applicazione della clausola sociale oppure soggetti individuati ex novo anche in relazione ad eventuali esigenze da coprire nel corso dell'esecuzione del contratto.----------

8. L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta la risoluzione del contratto qualora ricorrano i presupposti di grave inadempimento, secondo quanto

previsto dall'art. 108, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. Qualora non ricorra il caso di grave inadempimento, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione, secondo quanto previsto dal paragrafo 13.8 del Capitolato tecnico. ----------

9. Il Fornitore, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto da questo articolo anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla CUC, a mezzo di posta elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, attraverso la compilazione dell'"Elenco del personale", fornito dalla CUC. L'elenco è formato con riferimento alla data indicata nella richiesta della CUC stessa. ----------

**---------- Art. 13 - SERVIZI CONNESSI----------**

1. Oltre ai servizi oggetto della Convenzione, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi il cui costo è compreso nel corrispettivo: ----------

– **servizio di reportistica**: Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere, via Web o via posta elettronica, all'Amministrazione contraente:----------

- con cadenza mensile, specifici report riportanti per ciascuna linea, nonché per le eventuali corse extra scolastiche: il numero delle corse eseguite, i Km percorsi (per ogni corsa) e le ore per il servizio di accompagnamento, qualora tale servizio sia stato reso nel mese di riferimento. Il Fornitore nell'ambito del report mensile deve dare conto anche di eventuali problemi riscontrati e di eventuali reclami pervenutigli direttamente da parte degli utenti e/o di terzi. Tale report deve essere allegato a ciascuna fattura mensile per l'effettuazione dei relativi pagamenti;----------
- al termine di ogni anno scolastico – di norma entro il 15 di luglio – il Fornitore è tenuto a produrre all'Amministrazione contraente una sintetica relazione in merito all'andamento del servizio nel corso dell'anno scolastico appena concluso, evidenziando

criticità, punti di forza e aree di miglioramento del servizio. L'Amministrazione contraente si riserva di porre in essere iniziative finalizzate alla valutazione di gradimento del servizio da parte degli utenti;----------

- al termine dell'Ordinativo di fornitura il Fornitore deve inoltre consegnare alle Amministrazioni un report complessivo contenente tutte le informazioni sopra riportate.----------

– **Numero dedicato**: il Fornitore si impegna, alla stipula della Convenzione, a mettere a disposizione un numero di telefono e un indirizzo e-mail, attivo per tutto l'anno dalle ore 7.00 alle ore 18.00 per le operazioni di pronto intervento, per bonifiche ambientali da incidenti rilevanti, nonché per tutte le richieste e le esigenze anche urgenti riferite al servizio e per l'inoltro di reclami.----------

2. Il Fornitore si obbliga inoltre a dotare ciascun addetto al servizio (personale conducente e di accompagnamento) di apposito telefono cellulare il cui numero corrispondente potrà, a discrezione dell'Amministrazione contraente, essere comunicato ai genitori degli utenti trasportati in modo che gli stessi possano comunicare con gli addetti in caso di ritardo dello scuolabus, di assenza dei genitori o dei loro delegati alla fermata, o di qualunque altro disguido o disservizio.----------

**---------- ARTICOLO 14 – CORRISPETTIVI ----------**

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di fornitura sono calcolati sulla base dei **prezzi offerti** in sede di Offerta economica e di seguito riportati:

_____.

2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori

non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni contraenti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50 del 2016.----------

3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.----------

4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.----------

5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati. ----------

6. La CUC non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Amministrazioni contraenti. ----------

**---------- ARTICOLO 15 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI ----------**

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei termini di seguito previsti.----------

2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dalle singole Amministrazioni contraenti in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente a quanto previsto dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dalla presente Convenzione.----------

3. Le fatture dovranno essere intestate ed inviate mensilmente all'Amministrazione contraente esclusivamente in modalità elettronica al codice univoco dell'Amministrazione stessa, che verrà successivamente comunicato.----------

4. Le fatture dovranno riportare il codice CIG relativo al Lotto di riferimento e al singolo Ordinativo di fornitura.----------

5. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.----------

6. In occasione di ogni singolo pagamento, sull'importo dovuto, al netto dell'IVA, è operata una **ritenuta dello 0,50%** che viene svincolata soltanto in sede di liquidazione finale ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis, del Codice. Il Fornitore deve tenere conto di questa ritenuta e fatturare le prestazioni intermedie per un importo pari al 99,5% dell'importo netto progressivo. Alla scadenza del contratto, in sede di liquidazione finale, il Fornitore deve fatturare anche l'ammontare delle ritenute operate in corso di esecuzione.----------

7. Le Amministrazioni contraenti che rientrano nel regime di cui all'articolo 17 ter del D.P.R. 633/1972, così come introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (split payment), provvederanno a versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata dal Fornitore.----------

8. Il Fornitore si obbliga a presentare la reportistica di tutte le attività svolte come previsto all'art. 13. ----------

9. Il rendiconto deve essere **approvato** dal Referente dell'Amministrazione contraente al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura, entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso. Qualora il Referente lo ritenesse necessario, può richiedere al Fornitore l'integrazione della documentazione. Il Fornitore sarà tenuto a soddisfare la richiesta del Referente, che deve approvare il rendiconto entro 5 giorni dal ricevimento di tale integrazione. Trascorsi i 5 giorni senza che l'Amministrazione abbia chiesto chiarimenti e/o altra documentazione, il rendiconto si intende accettato ed approvato. ----------

10. La data di approvazione del rendiconto rappresenta il termine di ultimazione di tutte le prestazioni del mese di riferimento.----------

11. Ad avvenuta approvazione, il Fornitore provvede all'emissione di **fatture mensili** di importo pari al corrispettivo accettato ed approvato dall'Amministrazione contraente

secondo quanto sopra riportato. L'importo della fattura potrà essere **decurtato** delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali".-----

12. L'Amministrazione contraente si riserva la facoltà di richiedere la modifica della documentazione richiesta e delle modalità di presentazione della stessa ai fini di agevolare i processi amministrativi e di controllo. Il Fornitore ha l'obbligo di adeguarvisi a partire dal successivo ciclo di fatturazione, pena la sospensione dei pagamenti delle fatture non accompagnate dai giustificativi adeguati.----------

13. I pagamenti delle fatture **verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni** dalla data dell'attestazione della conformità della prestazione contrattuale, qualora si riceva la fattura in epoca antecedente a tale data. In caso di ricevimento successivo, il termine di 30 giorni decorre dalla data di ricevimento della fattura.----------

14. Il Fornitore non potrà avanzare nessuna pretesa per eventuali ritardi nel pagamento delle fatture per cause non imputabili all'Amministrazione.----------

15. La liquidazione delle fatture avviene esclusivamente a mezzo **bonifico sul conto corrente dedicato comunicato dal Fornitore**, secondo quanto previsto al successivo articolo 17 "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari".----------

16. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.----------

17. *(Nel caso in cui risulti aggiudicatario della Convenzione un Raggruppamento Temporaneo di Imprese)*: Le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento dovranno fatturare solo le attività effettivamente

svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, antecedentemente all'invio delle fatture "pro quota", il rendiconto di cui al precedente comma 9, relativo anche alle attività svolte dalle imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce. La mandataria procederà all'incasso dei corrispettivi anche per conto della mandante.----------

18. In nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere l'erogazione della prestazione dei servizi; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, gli Ordinativi di fornitura e/o la Convenzione medesima si potranno **risolvere di diritto** mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC, dalle Amministrazioni contraenti e/o dalla CUC.----------

19. La CUC non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti relativi alla Convenzione in oggetto.----------

**----------ARTICOLO 16 – REVISIONE PREZZI----------**

1. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi, salvo quanto di seguito previsto.----------
2. Il prezzo dei singoli servizi rimane fisso ed immutato per i primi 12 (dodici) mesi di durata della Convenzione, decorsi i quali il Fornitore avrà facoltà di richiedere alla CUC, con apposita istanza e senza effetto retroattivo, un **adeguamento dei prezzi** a partire dal secondo anno del periodo contrattuale. L'eventuale richiesta di revisione dei prezzi per l'annualità successiva dovrà pervenire esclusivamente per iscritto. ----------
3. La revisione dei prezzi avverrà sulla base di un'istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento della CUC. A tale scopo, il Fornitore dovrà produrre la documentazione atta ad indicare le motivazioni e i documenti giustificativi che inducono la stessa a richiedere l'aumento dei prezzi. ----------

4. Il corrispettivo potrà essere aggiornato nel modo seguente:----------

a) per una componente pari al 80% del corrispettivo, in base alla variazione annuale al 31 agosto di ogni anno rispetto alla stessa data dell'anno precedente dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (ISTAT-FOI). In tal caso l'applicazione dell'adeguamento ISTAT dovrà essere richiesta dall'O.E. entro il 31 agosto di ogni anno successivo al primo; ----------

b) per una componente pari al 20% del corrispettivo mensile, in base alla variazione mensile del prezzo del gasolio pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico. In tal caso l'adeguamento del corrispettivo verrà determinato sulla base della media calcolata per l'intera durata del contratto dei prezzi mensili del gasolio, pubblicati al seguente indirizzo Internet: https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi_carburanti_mensili.php?pid=2).----------

5. L'applicazione dell'adeguamento sarà effettuata a conguaglio al termine di ogni anno scolastico.----------

6. L'eventuale accoglimento della richiesta di adeguamento prezzi decorrerà dalla data di presentazione dell'istanza.----------

**---ARTICOLO 17 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSIFINANZIARI --**

1. Il Fornitore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di fornitura.----------

2. A tal fine il Fornitore comunica gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della L. 136/2010. Il Fornitore è tenuto a comunicare alla CUC e alle Amministrazioni che abbiano aderito alla Convenzione ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni. In difetto di tale comunicazione, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già

effettuati.----------

3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di **risoluzione** della presente Convenzione e degli Ordinativi di fornitura.-

4. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'articolo 3, comma 8 della L. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.----------

5. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione contraente; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla CUC.----------

6. Le Amministrazioni contraenti verificheranno che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.---------

7. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alle Amministrazioni contraenti, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo del D.Lgs. n 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopracitata. E' facoltà delle Amministrazioni contraenti richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.----------

8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.----------

**---------- ARTICOLO 18 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA ----------**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e delle quali abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio; non dovrà divulgarli in alcun modo e in nessuna forma e non dovrà farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione, restando quindi vincolato al segreto professionale.--

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.----------

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.----------

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.----------

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la CUC e le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinati di fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.----------

6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE 2016/679) in materia di riservatezza.----------

**----------ARTICOLO 19 –TRASPARENZA----------**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:----------

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della

presente Convenzione;----------

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;----------

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.----------

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 codice civile, per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.-------

**---------- ARTICOLO 20 – GARANZIA DEFINITIVA ----------**

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte con il perfezionamento della presente Convenzione e di ogni singolo contratto derivato il Fornitore ha costituito una garanzia definitiva mediante polizza _____ n. _____ rilasciata in data _____ da _____, di importo complessivo pari a € _____ (euro _____/00), resa ai sensi dell'articolo 103 del Codice in favore del Servizio centrale unica di committenza e delle Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 43 della LR 26/2014, che aderiranno alla Convenzione.----------

2. (*Eventuale*): Alla garanzia di cui al presente articolo sono state applicate le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.----------

3. La garanzia deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti.----------

4. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 del codice civile, nascenti dall'esecuzione della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura ricevuti, quali le spese per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e/o le spese sostenute per gli interventi ed i servizi da eseguirsi d'ufficio, compresi oneri fiscali, nonché a garanzia del rimborso delle maggiori somme pagate durante la Convenzione al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.----------

5. La garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la CUC e/o le Amministrazioni contraenti, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 21 "Penali", hanno diritto di rivalersi sulla garanzia per l'applicazione delle penali.----------

6. La garanzia prestata opera nei confronti della CUC a far data dalla stipula della Convenzione, nei confronti delle Amministrazioni contraenti a far data dall'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.----------

7. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni e/o della CUC, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.----------

8. In caso di **risoluzione della Convenzione**, la CUC tratterà dalla garanzia definitiva un importo pari al 30%, mentre il restante 70% verrà ripartito in modo proporzionale tra le

Amministrazioni contraenti sulla base degli Ordinativi di fornitura in corso emessi dalle stesse.----------

9. La garanzia definitiva può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%. A tal fine le Amministrazioni contraenti trasmettono alla CUC documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione degli Ordinativi di fornitura emessi, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.----------

10. In ogni caso la garanzia è **svincolata** solo previa apposita **comunicazione liberatoria** (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della CUC, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione della Convenzione.----------

11. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al **reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi** dal ricevimento della relativa richiesta, notificata a mezzo PEC dalla CUC.----------

12. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni contraenti e/o la CUC hanno facoltà di dichiarare **risolto di diritto** il rispettivo Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione.----------

**---------- ARTICOLO 21 – PENALI ----------**

1. La CUC e le Amministrazioni contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e i controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Si riservano, altresì, di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando

tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'esecuzione del contratto.----------

2. Ove si verifichino inadempienze o ritardi nell'adempimento da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste dalla Convenzione o dal Capitolato tecnico o con specifico riferimento agli adempimenti previsti nei confronti della CUC o attinenti alla fase precedente all'emissione degli Ordinativi di fornitura, non imputabili alla CUC ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, la CUC procederà all'applicazione delle penali nelle modalità previste dal Capitolato tecnico. Ove si verifichino inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni conseguenti alla stipulazione dell' Ordinativo di Fornitura (contratto d'appalto), non imputabili all'Amministrazione contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, l'Amministrazione contraente procederà all'applicazione delle penali nelle modalità previste dal Capitolato tecnico. ----------

Le penali e le modalità di applicazione sono disciplinate, oltre che dal presente articolo, dal paragrafo 13 del Capitolato tecnico. Sia la contestazione di inadempimento, sia l'irrogazione della penale sono comunicate con PEC. ----------

3. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, l'Amministrazione comunale potrà scomputare le penali e gli altri crediti dalla stessa maturati dai corrispettivi spettanti (sia in corso d'opera sia in sede di liquidazione finale) al Fornitore a qualsiasi titolo oppure, in difetto, avvalersi - per il tramite della CUC - della garanzia definitiva rilasciata dal Fornitore alla CUC, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In caso di penali applicate dalla CUC, la stessa si avvarrà della garanzia definitiva rilasciata dal Fornitore. Il Fornitore è obbligato a reintegrare la garanzia per l'importo escusso, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, notificata a mezzo PEC da parte della CUC. ----------

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, né dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con la stipulazione della Convenzione e l'accettazione degli Ordinativi di fornitura, e che dovessero derivare dall'incuria dello stesso Fornitore.----------

5. Le Amministrazioni contraenti possono applicare al Fornitore penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% del valore del proprio Ordinativo di fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione contraente e/o della CUC a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. ----------

6. La CUC, per quanto di sua competenza, nei casi di reiterati inadempimenti contrattuali segnalati dalle Amministrazioni contraenti, può applicare al Fornitore un'ulteriore penale di un importo compreso tra 0,6 per mille e il 3 per mille del valore della Convenzione che si somma alle penali per gli inadempimenti comminate dalle Amministrazioni contraenti, in relazione all'entità delle conseguenze derivanti dall'inadempimento, sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% del valore della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle Amministrazioni contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In tali ipotesi la CUC, previa diffida a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione.

7. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente, comporterà la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura. In tal caso l'Amministrazione contraente ha la facoltà di applicare una penale equivalente o di risolvere l'Ordinativo di fornitura, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.----------

8. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore

agli importi di cui al comma 6, comporterà la risoluzione di diritto della Convenzione da parte della CUC. In tal caso la CUC ha la facoltà di applicare una penale equivalente o di risolvere la Convenzione, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.----------

9. In tutte le fattispecie indicate nei paragrafi da 13.2 a 13.8 del Capitolato tecnico, in caso di comportamento recidivo da parte del Fornitore, l'importo della penale può essere raddoppiato, a discrezione del Comune (per le penali relative al contratto attuativo) e/o della CUC (per le penali di competenza della CUC) in base a una valutazione discrezionale dell'Amministrazione comunale o della CUC. ----------

10. Le penali non possono cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% del valore della Convenzione: in tale caso, la CUC si riserva il diritto alla risoluzione della Convenzione.-

**---------- ARTICOLO 22 – RISOLUZIONE ----------**

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, dall'art. 2, comma 1, 3° periodo del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni con legge n. 120/2020 per il caso di tardivo avvio dell'esecuzione del contratto derivato, nell'ipotesi in cui questo sia imputabile al Fornitore e ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione disciplinate dall'articolo 108 del Codice, le Amministrazioni contraenti si riservano la facoltà di risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, i singoli Ordinativi di fornitura, nel caso di grave inadempimento delle prestazioni contrattuali nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati, nonché nei seguenti casi:----------

a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;----------
b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;----------

c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di fornitura, ai sensi dell'articolo 27 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";----

d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 30 "Brevetti industriali e diritti d'autore";----------

e) carenza dei requisiti minimi previsti al paragrafo 9, punto 13, del Capitolato tecnico con riferimento ai veicoli sostitutivi utilizzati temporaneamente in luogo di quelli offerti in sede di gara nelle ipotesi di cui al paragrafo 5.12 del Capitolato tecnico; ----------

f) mancata messa a disposizione del Comune, nel termine di 120 (centoventi) giorni solari consecutivi dalla data fissata dal Comune per l'avvio del servizio, dei documenti di cui al paragrafo 5.10 del Capitolato tecnico e/o dei veicoli offerti in sede di gara, nelle ipotesi di cui al paragrafo 5.12 del Capitolato tecnico; ----------

g) secondo episodio di sospensione e/o interruzione ancorchè parziale del servizio durante l'esecuzione dello stesso; ----------

h) impossibilità per i Comuni di avviare il servizio alla data comunicata al Fornitore, determinata dall'assenza delle condizioni minime per l'avvio del servizio di cui al paragrafo 12 del Capitolato tecnico; ----------

i) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo 21 "Penali";------

j) in tutti i casi espressamente previsti nella presente Convenzione;----------

k) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.----------

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si configuri come grave e che si protragga oltre ai termini di volta in volta assegnati, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, dall'Amministrazione contraente e/o dalla CUC, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione contraente

e/o la CUC hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.-

3. La CUC, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 108 del Codice, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, la Convenzione nei seguenti casi:----------

a) nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni contraenti abbiano risolto il proprio Ordinativo di fornitura ai sensi del precedente comma 1;----------

b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;----------

c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo 27 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";----------

d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 30 "Brevetti industriali e diritti d'autore";----------

e) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo 21 "Penali";-----

f) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo 20 "Garanzia definitiva";----------

g) in tutti gli altri casi espressamente previsti nella Convenzione;----------

h) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.----------

4. La risoluzione della presente Convenzione comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni.----------

5. In caso di risoluzione della Convenzione, la CUC e le Amministrazioni contraenti che hanno in corso di esecuzione un Ordinativo di fornitura hanno diritto di escutere per il

tramite della CUC la garanzia definitiva rispettivamente per il 30% e per la parte percentualmente proporzionale all'importo degli Ordinativi di fornitura risolti fino alla concorrenza del restante 70% del valore della garanzia.----------

6. Nei casi di risoluzione del singolo Ordinativo di fornitura, le Amministrazioni contraenti hanno diritto di escutere la garanzia definitiva, per il tramite della CUC, nei limiti del 70% della stessa, per la parte percentualmente proporzionale all'importo del proprio Ordinativo di fornitura risolto.----------

7. Ove non sia possibile escutere la garanzia, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto delle Amministrazioni contraenti e/o della CUC al risarcimento dell'ulteriore danno.--------

8. Nei casi di risoluzione degli Ordinativi di fornitura, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'Ordinativo di fornitura.----------

9. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia vigenti.----------

**----------ARTICOLO 23 – RECESSO----------**

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le Amministrazioni contraenti e/o la CUC, per quanto di proprio interesse, hanno diritto, ai sensi dell'articolo 109 del Codice, di recedere unilateralmente dai singoli Ordinativi di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mediante PEC. Il recesso dalla Convenzione comporterà la decadenza/recesso dei/dai relativi Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione.----------

2. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni contraenti.----------

**----------ARTICOLO 24 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA----------**

1. Il Fornitore prende atto che la validità e l'efficacia della presente Convenzione è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia.---------

2. La CUC stipula la presente Convenzione previo rilascio della informativa liberatoria provvisoria ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3 del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni con legge n. 120/2020. Qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, la presente Convenzione è risolta immediatamente e automaticamente

3. Il Fornitore si impegna a comunicare immediatamente alla CUC ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi.----------

4. La CUC si riserva il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata della Convenzione, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia in capo al Fornitore.

**--------ARTICOLO 25 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO--- -------- DEL FORNITORE O IN CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ---------**

1 Il Servizio centrale unica di committenza e provveditorato, nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare una nuova Convenzione per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.----------

**------ARTICOLO 26 - VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DELLACONVENZIONE E DEGLI ----------ORDINATIVI DI FORNITURA ----------**

1. Il Responsabile del procedimento svolge l'attività di controllo prevista dall'articolo 102 del Codice, attenendosi al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49, rubricato Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità

di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 111, comma 2 del Codice.----------

**-- ARTICOLO 27 – DANNI DA RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA--**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.----------

2. Il Fornitore, inoltre, ha prodotto, in conformità a quanto previsto al paragrafo 7 del Capitolato tecnico, una polizza assicurativa rilasciata dalla Società _____, a beneficio anche delle Amministrazioni contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.----------

**---------- ARTICOLO 28 – SUBAPPALTO ----------**

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto della presente Convenzione.----------

**Oppure:----------**

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni nella quota percentuale di seguito riportata: -------

_____

_____

2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le predette attività. ----------

3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. ----------

4. Il subappalto è autorizzato dalle Amministrazioni contraenti. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Amministrazione contraente, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, il contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. ----------

5. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Amministrazione contraente non autorizzerà il subappalto. ----------

6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della CUC e/o delle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Il Fornitore è responsabile in solido con il

subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'articolo 105 del Codice. ----------

7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la CUC e/o le Amministrazioni contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. ----------

8. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14 del Codice, il Fornitore si obbliga a corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. ----------

9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. ----------

10. Fuori dai casi di cui all'articolo 105, comma 13 del Codice, il Fornitore si obbliga a trasmettere alle Amministrazioni contraenti entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, le Amministrazioni contraenti sospendono il successivo pagamento a favore del Fornitore. ----------

11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva autorizzazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la CUC potrà risolvere la presente Convenzione e le singole Amministrazioni contraenti gli Ordinativi di fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.----

12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 105 del Codice, ad eccezione dei limiti stabiliti nel comma 2 e nel comma 14, primo periodo.--

13. Nel caso in cui il Fornitore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare alle Amministrazioni contraenti, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, il nome del sub-contraente,

l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.--

14. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'articolo 105 del Codice. Nel caso in cui l'Impresa intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi, sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione della presente Convenzione, sono stati depositati presso la CUC prima o contestualmente alla sottoscrizione della presente Convenzione.----------

**--- ARTICOLO 29 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONEDEI CREDITI-**

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2 del Codice, è fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la presente Convenzione e i singoli Ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.----------

2. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nel rispetto dell'articolo 106, comma 13, del Codice.----------

3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.----------

4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni contraenti e la CUC hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, gli Ordinativi di fornitura e la presente Convenzione, per quanto di rispettiva ragione.----------

**---------- ARTICOLO 30 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE ----------**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.----------

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni.----------

3. Le Amministrazioni contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.----------

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente promossa nei confronti delle Amministrazioni contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.----------

**------ ARTICOLO 31 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTIPUBBLICI ---**

1. E' fatto richiamo al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. 165/2001, nonché al Codice dei dipendenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e delle singole Amministrazioni contraenti, quali parti integranti della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, ancorché non materialmente allegati.----------

2. In ottemperanza dell'articolo 2 dei suddetti Codici, gli obblighi di condotta previsti dagli stessi per i dipendenti pubblici sono estesi anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo del Fornitore, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.----------

3. Il Fornitore garantisce pertanto che tutti i soggetti incardinati a qualsiasi titolo nella propria organizzazione, che abbiano contatti, per ragioni legate all'esecuzione della presente Convenzione, con dipendenti delle Amministrazioni contraenti, prendano visione dei codici di comportamento di cui al punto 1.----------

4. La CUC ha la facoltà di risolvere la Convenzione in caso di violazione da parte del Fornitore degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in ragione della gravità della violazione.----------

5. I Codici di comportamento dei dipendenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e delle singole Amministrazioni contraenti sono disponibili nella sezione "Amministrazione trasparente" dei rispettivi siti istituzionali.----------

**----------ARTICOLO 32 – CLAUSOLA ANTIPANTOUFLAGE----------**

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, il Fornitore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e delle Amministrazioni contraenti che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, pena la nullità di tali contratti. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dei soggetti contraenti, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.-

2. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione

temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.----------

**----------ARTICOLO 33 – FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI ----------**

**----------E SPESE CONTRATTUALI----------**

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma di scrittura privata, in modalità elettronica, con firma digitale.----------

2. Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.----------

3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura, ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.----------

4. L'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal Fornitore a mezzo di pagamento effettuato con Modello F24, quietanzato in data XX/XX/XXXX e conservato agli atti, per un ammontare pari a € XXXXXXXXX relativo a n. XX marche da bollo da € 16,00.---

**----------ARTICOLO 34 – SCIOPERO DEL PERSONALE----------**

1. In caso di sciopero il Fornitore deve porre in atto tutte le misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto della Convenzione e comunque deve essere assicurato un servizio di emergenza.----------

2. In caso di inottemperanza le Amministrazioni contraenti potranno procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al Fornitore l'eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo sarà detratto dalla prima fattura utile. ----------

3. Ogni sciopero deve essere comunicato dal Fornitore alle Amministrazioni Contraenti con un anticipo di almeno 7 gg. ----------

**----- ARTICOLO 35 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO ----**

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione al trattamento di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi

reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE/2016/679 (RGPD), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.----------

2. In particolare il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e degli Ordinativi di Fornitura, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi delle surrichiamate normative. L'informativa è contenuta nell'allegato denominato "Informativa sul trattamento dei dati personali".-------

3. La CUC, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura.----------

4. Con la sottoscrizione della Convenzione il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nell'allegata Informativa.----------

5. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione degli Ordinativi di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla CUC, da parte del Fornitore, anche per via telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.----------

6. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e

trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (RGPD).----------

7. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui le Amministrazioni contraenti risultano titolari, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE/2016/679 (RGPD). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.---------

8. Il Fornitore qualora venga nominato "Responsabile del trattamento" si impegna, inoltre, a:----------

a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 del Regolamento UE/2016/679; -----

b) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire alle Amministrazioni e alla CUC di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;----------

c) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art 13 del Regolamento UE/2016/679 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;----------

d) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;----------

e) trasmettere alla CUC, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE/2016/679 che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla CUC stessa di dare riscontro all'interessato nei termini; nel fornire altresì alla CUC tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;----------

f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;----------

g) consentire all'Amministrazione contraente, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.----------

9. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.----------

**---------- ARTICOLO 36 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI ----------**

1. In corso di esecuzione del contratto, tutte le comunicazioni formali tra le parti contraenti per essere valide debbono essere fatte a mezzo PEC, ai rispettivi recapiti.----------

**---------- ARTICOLO 37 – FORO COMPETENTE----------**

1. In caso di controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbitrale.----------
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e la CUC è competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste.----------
3. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, è competente in via esclusiva il foro in cui hanno sede tali Amministrazioni.-----

Il presente atto consta di n. __ facciate complete.----------

Per **IL *FORNITORE***----------

*Il Legale Rappresentante*_____----------

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate*

Per il **Servizio centrale unica di committenza** ----------

_____----------

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate*

**Data_____**

**Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole della Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 del codice civile.**

Il sottoscritto _____, quale legale rappresentante del *Fornitore*, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 codice civile, dichiara altresì

di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 2 – Norme regolatrici
Articolo 5 – Modalità di utilizzo della Convenzione
Articolo 7 – Condizioni di esecuzione dei servizi e limitazioni di responsabilità
Articolo 9 – Obbligazioni specifiche del Fornitore
Articolo 10 – Modalità e termini di esecuzione della fornitura
Articolo 11 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
Articolo 12 – Clausola sociale
Articolo 15 – Fatturazione e pagamenti
Articolo 17 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
Articolo 18 – Obblighi di riservatezza
Articolo 19 – Trasparenza
Articolo 20 – Garanzia definitiva
Articolo 21 – Penali
Articolo 22 – Risoluzione
Articolo 23 – Recesso
Articolo 24 – Disposizioni antimafia
Articolo 27 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
Articolo 29 – Divieto di cessione del contratto; cessione dei crediti
Articolo 31 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
Articolo 32 – Clausola antipantouflage
Articolo 33 – Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali
Articolo 35 – Trattamento dei dati personali, consenso al trattamento
Articolo 37 – Foro competente.

**IL *FORNITORE***

*Il Legale Rappresentante*
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate*

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI

Servizio Centrale unica di committenza e provveditorato

cuc@certregione.fvg.it
cuc@regione.fvg.it
https://cucsa.regione.fvg.it
tel + 39 040 377 2194
I - 34132 Trieste, corso Cavour 1

## SCHEDA SINTETICA DELLA CONVENZIONE _ Lotto 6

## Gara europea a procedura aperta per la stipula di Convenzioni per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per Comuni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 2^ ed.

| | |
|---|---|
| **RIFERIMENTO NORMATIVO** | L.R. 26/2014 "*Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative*" |
| **DESTINATARI** | Enti di cui all'art. 43, comma 1, lettera b) della LR 26/2014 |
| **LOTTO 6**<br>CIG DELLA CONVENZIONE<br>Importo massimo spendibile (IVA esclusa)<br><br>CPV principale<br>Trasporto scolastico<br><br>CPV secondaria<br>Servizio accompagnamento<br>Servizio sportello utenza | **Servizio di trasporto scolastico**<br>85609038A3<br>Euro 843.915,00<br><br>60130000-8<br><br>98000000-3<br>98000000-3 |
| **DURATA CONVENZIONE** | La durata della Convenzione (escluse le eventuali opzioni) è di **24 mesi**, con decorrenza dal 14/07/2021 |
| **DURATA MAX ORDINATIVI DI FORNITURA** | Durata massima 60 mesi |
| **FORNITORE** | **ANTONIAZZI FRANCO S.r.l.** con sede legale in Via XX Settembre 276 int.5, 31080 Roveredo in piano, Pordenone P.I. 01834150938<br>Tel. 0434/920069, email: info@antoniazziautobus.it, PEC: antoniazzifrancosrl@legalmail.it<br>Responsabile della fornitura: LUCA ANONIAZZI, cell. 340 2527852 email: info@antoniazziautobus.it |
| **SUBAPPALTO** | **Art. 28 della Convenzione** |

| | |
|---|---|
| | Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni nella quota percentuale di seguito riportata: parte del servizio di trasporto e del servizio di accompagnamento ove richiesto nei limiti di legge. |
| **DESCRIZIONE PRESTAZIONI** | **Par. 2 del Capitolato tecnico**<br><br>Affidamento del servizio di trasporto casa-scuola-casa mediante l'utilizzo di mezzi del Fornitore e/o mediante l'utilizzo di mezzi di proprietà comunale sul/i quale/i verrà costituito il diritto di usufrutto a favore dell'operatore economico.<br><br>Sono altresì oggetto della Convenzione anche l'affidamento di uno o più servizi accessori:<br>- servizio di accompagnamento,<br>- servizio di trasporto presso strutture distaccate per fini scolastici;<br>- servizio disponibilità mezzi per attività curriculari, uscite didattiche e campi estivi;<br>- servizio di sportello per la gestione delle iscrizioni o se richiesto dall'Ente, il medesimo servizio on line.<br><br>Il servizio comprende tutti gli adempimenti connessi alla direzione e gestione del personale impiegato per il trasporto e l'accompagnamento, nonché la gestione dei mezzi, compresa la collocazione degli stessi in apposita area durante i periodi di non utilizzo. |
| **CORRISPETTIVI** | **Art. 14 della Convenzione e art. 11.1 del Capitolato**<br><br>Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali relative ai singoli ordinativi di fornitura conclusi dal Fornitore con le Amministrazioni aderenti che utilizzeranno la Convenzione è determinato moltiplicando:<br>- i singoli prezzi unitari (costo al km), incrementati dell'importo relativo ai costi per misure anti COVID-19 (qualora si debbano applicare le misure anti COVID-19), risultanti dall'offerta economica per le quantità di km richiesti nell'ordinativo di fornitura;<br>- i singoli prezzi orari (costo orario) risultanti dall'offerta e moltiplicati per il numero di ore richieste per il servizio di accompagnamento/sportello;<br>Inoltre verranno applicati:<br>- il prezzo forfettario indicato nella tabella di cui al paragrafo **2.4.1, punto 5** e le tariffe indicate al punto **6** per il servizio di disponibilità veicoli per attività curriculari e uscite didattiche durante l'anno scolastico |

| | |
|---|---|
| | (es. "uscite al massimo di durata giornaliera") fatta eccezione per le uscite didattiche e curriculari offerte dal Fornitore a titolo gratuito;<br>- il prezzo al km oltre € 16,04/ora per il servizio di disponibilità veicoli per attività curriculari e uscite didattiche OLTRE il calendario scolastico (trasporto giornaliero, nei mesi estivi, per attività ludico ricreative a carattere continuativo);<br>- il prezzo forfettario indicato nella tabella riportata al paragrafo **2.4.2, punto 5** e le tariffe indicate al punto **6** per il servizio disponibilità veicoli per attività curriculari e uscite didattiche oltre il calendario scolastico trasporto giornaliero, nei mesi estivi, per attività ludico ricreative a carattere non continuativo). |
| **CLAUSOLA SOCIALE** | **Art. 12 Convenzione**<br>La clausola è regolata dall'art. 50 del Codice dei contratti e dalle Linee guida ANAC n. 13.<br>La clausola deve essere attivata a livello di singola amministrazione contraente. Ciascun Comune **in sede di "Richiesta preliminare di attivazione del servizio**" fornirà all'aggiudicatario della Convenzione i dati relativi al personale utilizzato in corso di esecuzione (numero di unità, monte ore, CCNL applicato dall'attuale appaltatore, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68 ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente) e sulla base di tali dati il Fornitore/Aggiudicatario presenterà al Comune il **Progetto di assorbimento del personale.**<br><br>Il medesimo articolo, ai commi successivi, disciplina infine anche il non meno importante aspetto relativo all'impiego di persone svantaggiate da impiegare solo laddove sia stato previsto di attivare il servizio di accompagnamento. In questo caso il Fornitore si è impegnato a impiegare almeno 1 addetto per ogni lotto compatibilmente con l'organizzazione dell'impresa e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste. Il Fornitore è tenuto, in relazione all'impiego di persone svantaggiate e in stato di fragilità, ad adottare specifici **programmi di inserimento lavorativo.** |
| **MODALITA' DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE E ORDINATIVI DI FORNITURA** | **Par. 5 del Capitolato tecnico:** RICHIESTA PRELIMINARE DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO, ATTO DI REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO e ORDINATIVO DI FORNITURA<br><br>**Par. 6 del Capitolato tecnico:** PIANO DI TRASPORTO |

| | |
|---|---|
| | ANNUALE<br><br>L'iter per l'attivazione della Convenzione è disciplinato agli articoli sopra indicati del Capitolato tecnico (Richiesta preliminare di fornitura da parte dell'Amministrazione contraente/sopralluogo da parte del Fornitore/Piano dettagliato di trasporto annuale/Progetto di assorbimento del personale /Atto di Regolamentazione del Servizio).<br><br>**L'invio dei Moduli di richiesta preliminare di attivazione del servizio, di Ordinativo di fornitura e di Ordinativo aggiuntivo avverrà tramite il portale CUCSA Modulo contratti.**<br><br>**L'iter di adesione, in termini di tempistiche e attività da svolgere, è stato riepilogato in sintesi nell'allegata presentazione in Power point formato PDF "Iter per avvio del Servizio"** |
| **FATTURAZIONE E PAGAMENTI** | **Art. 15 della Convenzione:** FATTURAZIONE E PAGAMENTI<br><br>Il pagamento dei corrispettivi è effettuato dalle singole Amministrazioni contraenti in favore del Fornitore, secondo la normativa vigente in materia di contabilità delle Amministrazioni contraenti, sulla base delle fatture emesse dal Fornitore stesso conformemente a quanto previsto dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia. Il Fornitore emette fatture posticipate mensili. Le fatture dovranno essere intestate ed inviate all'Amministrazione contraente esclusivamente in modalità elettronica al codice univoco dell'Amministrazione stessa/Devono riportare il codice CIG relativo al lotto di riferimento e al singolo Ordinativo di fornitura/Split payment da parte delle Amministrazioni contraenti/Pagamenti entro 30 giorni dalla data dell'attestazione della conformità della prestazione contrattuale, qualora si riceva la fattura in epoca antecedente a tale data. In caso di ricevimento successivo, il termine di 30 giorni decorre dalla data di ricevimento della fattura/Liquidazione esclusivamente a mezzo bonifico sul conto corrente dedicato del Fornitore. |

| | |
|---|---|
| **REVIZIONE PREZZI** | **Art. 16 della Convenzione:** REVIZIONE PREZZI<br><br>Annuale, a partire dal secondo anno del periodo contrattuale con apposita istanza e senza effetto retroattivo. La revisione dei prezzi avviene sulla base di un'istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento della CUC. L'eventuale accoglimento della richiesta di adeguamento prezzi decorre dalla data di presentazione dell'istanza. |
| **GARANZIE DEFINITIVE** | **Art. 20 della Convenzione**<br><br>Le garanzie rilasciate garantiscono tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, la CUC e/o le Amministrazioni contraenti hanno diritto di rivalersi sulle garanzie per l'applicazione delle penali.<br><br>Le garanzie prestate operano nei confronti della CUC a far data dalla stipula della Convenzione, nei confronti delle Amministrazioni contraenti a far data dall'emissione dei relativi Ordinativi di fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.<br><br>In caso di risoluzione della Convenzione, la CUC trattiene dalle garanzie definitive un importo pari al 30%, mentre il restante 70% viene ripartito in modo proporzionale tra le Amministrazioni contraenti sulla base degli Ordinativi di fornitura in corso emessi dagli stessi. |
| **PENALI** | **Art. 21 della Convenzione; par. 5, punti 12 e 13, par. 13 del Capitolato tecnico**<br><br>Constatato l'inadempimento, l'Amministrazione contraente contesta tramite PEC al Fornitore le inadempienze riscontrate e l'applicazione delle penali di cui agli articoli sopra indicati.<br><br>Nel caso la penale venga applicata l'Amministrazione contraente potrà trattenere l'importo delle penali in sede di liquidazione delle relative fatture ovvero, in alternativa, mediante escussione della garanzia definitiva per la quota parte relativa ai danni subiti, per il tramite della CUC. |
| **COPERTURE ASSICURATIVE** | **Art.27 della Convenzione e par. 7 del Capitolato Tecnico**<br><br>Per ogni veicolo adibito ai servizi in oggetto il Fornitore deve essere in possesso di:<br><br>➢ **Polizza assicurativa R.C.A.** con massimale di garanzia non inferiore a € 50.000.000,00 di cui 40.000.000,00 per danni a persone ed € 10.000.000,00 per danni a cose a sinistro e recante l'estensione complementare dell'assicurazione alla responsabilità civile dei trasportati, nonché la "rinuncia alla rivalsa" nei |

| | |
|---|---|
| | confronti del Comune; l'assicurazione RCA dovrà coprire quanto indicato nel dettaglio nell'art. 7 del Capitolato tecnico;<br><br>➢ **polizza R.C.T.** corredata della garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti del Comune e dove lo stesso Comune sia nominato assicurato aggiunto in polizza, a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all'espletamento del servizio unitamente ai danni arrecati per fatto del Fornitore o dei suoi dipendenti, anche se per colpa grave o dolo, in conseguenza di eventi od operazioni connesse allo svolgimento del servizio, con un massimale unico non inferiore a 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per danni a persone e cose;<br><br>➢ **polizza R.C.O.** corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti del Comune, con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) con sottolimite di 2.000.000 (duemilioni/00) per persona. |
| **RISOLUZIONE DELL'ORDINATIVO DI FORNITURA** | **Art. 22 della Convenzione e par. 5 punto 13 del Capitolato**<br><br>Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione disciplinate dall'articolo 108 del Codice, le Amministrazioni contraenti si riservano la facoltà di risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, i singoli Ordinativi di fornitura, nei casi indicati all'art. 22 della Convenzione.<br><br>Ove non sia possibile escutere la garanzia, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto delle Amministrazioni contraenti e/o della CUC al risarcimento dell'ulteriore danno.<br><br>Nei casi di risoluzione degli Ordinativi di fornitura, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'Ordinativo di fornitura |
| **ADEMPIMENTI A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI** | Fermi restando tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalla Convenzione, a titolo collaborativo si indicano alcuni adempimenti a carico delle Amministrazioni contraenti:<br><br>• Nomina del RUP e, sopra Euro 500.000, nomina del Direttore dell'esecuzione<br>• Acquisizione CIG derivato |

| | |
|---|---|
| | • Eventuale DUVRI<br>• Verifica della regolarità contributiva (DURC) in occasione della liquidazione<br>• Verifica Agenzia delle Entrate-Riscossione in occasione della liquidazione.<br><br>In occasione di ogni singolo pagamento, il Fornitore deve operare sull'imponibile una ritenuta pari allo 0,50%, ai sensi dell'articolo 30, comma 5 del D.lgs. 50/2016. Tali ritenute verranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale qualora ricorrano le condizioni normative per lo svincolo. Alla scadenza del contratto il Fornitore dovrà fatturare anche l'ammontare delle ritenute operate in corso di esecuzione |
| **MODALITA' DI MONITORAGGIO** | **Le verifiche sul mantenimento dei requisiti generali (art. 80) da parte dei Fornitori in corso di contratto sono svolte dalla CUC.**<br><br>Ciascuna Amministrazione contraente ha l'onere di comunicare per iscritto alla CUC ogni atto o fatto che la stessa contesti all'Appaltatore in ordine ad un grave inadempimento o all'esito negativo delle verifiche di conformità relative al singolo Ordinativo di fornitura.<br>L'Amministrazione contraente deve trasmettere alla CUC, di norma semestralmente, specifica comunicazione di regolare esecuzione degli Ordinativi di fornitura emessi, anche ai fini dello svincolo progressivo della garanzia definitiva. |
| **DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA DISPONIBILE** | Tutta la documentazione concernente la Convenzione è disponibile sul nuovo portale della CUC al link<br><br>https://cucsa.regione.fvg.it<br><br>• consultando la pagina "Iniziative". |
| **CONTATTI CUC** | Direttore dell'esecuzione:<br>• Raffaele Vattori<br>Tel. 0432 555931<br>Mail: raffaele.vattori@regione.fvg.it<br><br>Rup della procedura di gara:<br>• Monica Paviotti<br>Tel. 0432 555944<br>Mail: monica.paviotti@regione.fvg.it |

Allegato:
- Iter avvio del servizio _Presentazione in Power Point in formato PDF "Iter per avvio del servizio";

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI

Servizio Centrale unica di committenza e provveditorato

cuc@certregione.fvg.it
cuc@regione.fvg.it
tel + 39 040 377 2194
I - 34132 Trieste, corso Cavour 1

Comune di Porcia
Prot . GEN . 0026129 / P
Data: 15/10/2021 10:28:36

**Gara europea a procedura aperta per la stipula di Convenzioni per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per Comuni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (codice 20PGR46), 2^ ed.**

**ALLEGATO D AL CAPITOLATO TECNICO**

# ORDINATIVO DI FORNITURA – LOTTO 6

eAppaltiFVG

Portale degli appalti della regione Friuli Venezia Giulia

Prot. GEN-GEN-2021-26129-P Data 15/10/2021

**CIG DERIVATO NR. 8878327337**

Protocollo n.0026129/PData 15/10/2021

Spett. Ditta
ANTONIAZZI FRANCO S.R.L.
**attraverso la piattaforma telematica CUCSA**

# ORDINATIVO DI FORNITURA

Il sottoscritto BENVENUTO SIVA

per conto di COMUNE DI PORCIA (PN)

Codice Fiscale 00077810935 Partita IVA IT 00077810935

con sede a PORCIA (PN), via ANTONIO DE' PELLEGRINI n. 4,

Tel: 0434 596945

e-mail: cultura@comune.porcia.pn.it / PEC: comune.porcia@certgov.fvg.it

**PREMESSO**

a) che in data 14/07/2021 è stata stipulata una Convenzione prot. n. 236 PADES/CON/2021 del 14/07/2021 tra il Servizio Centrale unica di committenza e provveditorato e l'impresa ANTONIAZZI Franco S.r.l. per l'affidamento del servizio **di trasporto scolastico per Comuni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia** a favore degli enti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b) della legge regionale 26/2014 - **Lotto 6**;
b) che questa Amministrazione contraente rientra tra i soggetti che possono utilizzare la Convenzione stipulata con il Fornitore, in virtù del **Protocollo di intesa** stipulato con la CUC;
c) che questa Amministrazione contraente ha nominato quale proprio Referente il sig. RENZO ZIGAGNA;
d) che il Fornitore ha nominato il sig. LUCA ANTONIAZZI quale proprio Responsabile del servizio;
e) che in data 23/08/2021 questa Amministrazione ha inviato la **Richiesta preliminare di attivazione** del servizio con l'indicazione dei servizi di trasporto che intende attivare e che alla stessa ha allegato **l'ultimo Piano di trasporto annuale vigente**, riportante le varie linee di trasporto e ha comunicato le **informazioni circa eventuali modifiche** da apportare al Piano di trasporto, di cui sera già a conoscenza;
f) **che la data fissata per l'avvio del servizio è 13 settembre 2021;**
g) che in data 23/08/2021 è stato eseguito il **sopralluogo**;
h) (*omissis*);
i) che in data 08/10/2021 è stato sottoscritto tra le parti **l'Atto di Regolamentazione del servizio**;

j) che nell'Atto di Regolamentazione del servizio sono state formalizzate le modalità operative di gestione dei servizi secondo quanto indicato nel Capitolato tecnico (par. 5);
k) che il DUVRI redatto e sottoscritto dalle parti forma parte integrante del presente Ordinativo di fornitura;
l) che la Convenzione ed i suoi allegati, ivi inclusi il Capitolato tecnico, l'Offerta tecnica e l'Offerta economica presentata dal Fornitore, qui integralmente richiamati, regolano i termini generali del rapporto tra le parti e che in caso di contrasti le previsioni dello stesso prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione;
m) che con la Convenzione il Fornitore si è obbligato irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni contraenti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b) della LR 26/2014 a prestare tutti i servizi, dettagliatamente descritti nel Capitolato tecnico, nella misura richiesta dalle stesse Amministrazioni mediante i contratti attuativi, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile pari a Euro 843.915,00, IVA esclusa, per il lotto 6;
n) (eventuale) che la durata del presente Ordinativo di fornitura potrà essere prorogata agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni per un periodo di 12 mesi, nelle more della conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice;
o) che il Fornitore ha presentato in data 07/07/2021 la **garanzia definitiva** n. M14200719, rilasciata da ITAS MUTUA – agenzia di Pordenone per un importo di euro 42.195,75 (Euro quarantaduecentonovantacinque/75) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
p) che in caso di risoluzione della Convenzione, la CUC tratterà dalla garanzia definitiva un importo pari al 30%, mentre il restante 70% verrà ripartito in modo proporzionale tra le Amministrazioni contraenti sulla base dei contratti attuativi in corso emessi dalle stesse;

## ORDINA

la Fornitura dei servizi descritti nell'Atto di Regolamentazione del servizio.

Le **fatture** relative al presente Ordinativo di fornitura devono:

- essere intestate a:
  **COMUNE DI PORCIA** _____
  Via **Antonio de' Pellegrini n. 4** _____
  Città **Porcia** CAP **33080** _____
  Codice Fiscale **00077810935** _____
  Codice univoco ufficio **UFTD5D**_____
- devono indicare il Codice **CIG del lotto di riferimento e del presente Ordinativo di fornitura: CIG 85609038A3, CIG Derivato 8878327337**;
- devono specificare, su linee distinte, l'imponibile fatturato e la quota ritenuta ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.P.R. 207/2010.

Da compilare barrando le caselle e inserendo gli importi:

| RIEPILOGO IMPORTI | Importo annuo EURO[1] | Importo complessivo (60 mesi) EURO [2] |
|---|---|---|
| ☑ servizio di trasporto casa-scuola-casa (mezzi propri) (par. 2.1 del Capitolato tecnico) | € 88.698,40<br>€ 3.421,60<br>(incremento costo misure anti Covid-19) | € 561.374,60<br>€ 7.980,05<br>(incremento costo misure anti Covid-19 – 2021/2023) |
| □ servizio di trasporto casa-scuola-casa (mezzi in usufrutto) (par. 2.1 del Capitolato tecnico) | | |
| □ servizio di accompagnamento (par. 2.2 del Capitolato tecnico) | | |
| □ servizio di trasporto presso strutture distaccate per fini scolastici (par. 2.3 del Capitolato tecnico) | | |
| ☑ servizio disponibilità veicoli per attività curriculari e uscite didattiche giornaliere durante l'anno scolastico (par. 2.4.1 del Capitolato tecnico) | € 3.033,00<br>€ 117,00<br>(incremento costo misure anti Covid-19) | € 19.209,00<br>€ 273,00<br>(incremento costo misure anti Covid-19 – 2021/2023) |
| □ servizio disponibilità veicoli per attività curriculari e uscite didattiche oltre l'anno scolastico a carattere continuativo (par. 2.4.2, lettera a del Capitolato tecnico) | | |
| □ servizio disponibilità veicoli per attività curriculari e uscite didattiche oltre l'anno scolastico a carattere non continuativo (par. 2.4.2, lettera b del Capitolato tecnico) | | |
| □ servizio disponibilità veicoli per attività curriculari e uscite didattiche "extra" (par. 2.4.1, punto 6 e par. 2.4.2, punto 6 del Capitolato tecnico) | | |
| □ servizio di sportello per la gestione delle iscrizioni (par. 2.5 del Capitolato tecnico) | | |
| □ oneri da DUVRI (par. 2.1.1 del Disciplinare di gara)[3] | | |
| **TOTALE GLOBALE SERVIZI** | **Euro 95.270,00#** | **Euro 588.836,65#** |

Il Soggetto contraente, aderendo alla Convenzione con l'emissione del presente Ordinativo di fornitura, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla CUC, da parte del Fornitore, anche per via telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

[1] Gli importi vanno indicati al netto dell'IVA.
[2] Gli importi vanno indicati al netto dell'IVA.
[3] Il "*Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze - DVRI standard*" allegato ai documenti di gara, contiene una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazioni oggetto della presente gara, che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione dei singoli contratti, così come previsto dell'art. 26, comma 3-ter, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Tale documento deve essere **integrato** dalle Amministrazioni contraenti, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà eseguito il contratto, con l'indicazione delle misure per eliminare ovvero, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza e la **quantificazione dei relativi costi** (DUVRI). L'integrazione, sottoscritta per accettazione dal Fornitore, viene allegata all'Ordinativo di fornitura prima dell'inizio dell'attività.

Fanno parte integrante del presente Ordinativo di fornitura, anche se non materialmente allegati, il Capitolato tecnico e relativi allegati e l'Offerta tecnica.

**Per l'Amministrazione contraente**
Il Responsabile del Servizio
Cultura educazione e turismo

*dott.ssa Silva Benvenuto*
*(sottoscritto digitalmente)*

Allegati:

- Atto di Regolamentazione del servizio
- Piano di Trasporto scolastico

# VERIFICA DOCUMENTO

| DATI DOCUMENTO INFORMATICO | |
|---|---|
| Data di verifica | 15/10/2021 |
| Nome | ALL_D - ORDINE DI FORNITURA.PDF |
| Impronta | D257E657AC68AC210AD2073C5FDE6CE886626FDF6FC18AE441DA5748BB5F4FEE |
| Dimensione (Byte) | 215,416 |

| REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO | |
|---|---|
| Estremi prot. | GEN-GEN-2021-26129-P |
| Verso | Partenza |
| Data registrazione | 15/10/2021 |

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO,
SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI

Servizio Centrale unica di
committenza e provveditorato

cuc@certregione.fvg.it
cuc@regione.fvg.it
tel + 39 040 377 2194
I - 34132 Trieste, corso Cavour 1

**Gara europea a procedura aperta per la stipula di Convenzioni per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per Comuni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (codice 20PGR46), 2^ ed.**

**ALLEGATO F AL CAPITOLATO TECNICO**

# ATTO DI REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO

eAppaltiFVG

Portale degli appalti della regione Friuli Venezia Giulia

**ATTO DI REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI PORCIA**

(*art. 5 Capitolato - Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per Comuni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, 2^ ed.*)

**1. Il servizio di trasporto scolastico**

Il servizio di trasporto scolastico e i servizi accessori (servizio di accompagnamento, servizio di trasporto presso strutture distaccate per fini scolastici, servizio disponibilità mezzi per attività curriculari, uscite didattiche e campi estivi; servizio di sportello per la gestione delle iscrizioni[1]) del Comune di Porcia (PN) sono rivolti *(barrare le opzioni che interessano)*:

☑ agli alunni abitanti nel territorio del Comune e frequentanti le scuole site nel territorio del rispettivo Ente;
agli alunni frequentanti scuole site in altri Comuni qualora nel territorio del Comune in cui abitano manchi la corrispondente scuola;
agli alunni abitanti in Comuni diversi da quello in cui ha sede la scuola frequentata, a condizione che i rapporti fra gli enti locali interessati siano regolati in base a quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il servizio è articolato su **n. 3 linee** indicate nel Piano di Trasporto Annuale di cui al successivo art. 5:

| LINEA | LINEA DESCRIZIONE (DAL LUNEDI' AL SABATO) | ISTITUITI |
|---|---|---|
| LINEA 1 | corsa (a) - andata dal lunedì al venerdì<br>corsa (S) - andata solo sabato<br>corsa (b) - ritorno h.$12^{35}$ dal lunedì al venerdì<br>corsa (c) - ritorno h.$13^{00}$ dal lunedì al sabato<br>corsa (d) - ritorno h.$14^{00}$ dal lunedì al venerdì<br>corsa (e) - ritorno h.$16^{00}$ dal lunedì al venerdì | Vs. Secondaria di 1° grado e Primaria di Porcia<br>Vs. Secondaria di 1° grado<br>da Primaria di Porcia<br>da Secondaria di 1° grado di Porcia<br>da Secondaria di 1° grado di Porcia<br>da Primaria di Porcia |
| LINEA 2 | corsa (a) - andata dal lunedì al venerdì<br>corsa (b) - andata dal lunedì al venerdì<br>corsa (c) - ritorno h.$13^{00}$ dal lunedì al sabato<br>corsa (d) - ritorno h.$14^{00}$ dal lunedì al venerdì<br>corsa (e) - ritorno h.$16^{00}$ dal lunedì al venerdì | Vs. Secondaria di 1° grado e Primaria di Porcia<br>Vs. Primaria di Roraipiccolo<br>da Secondaria di 1° grado di Porcia<br>da Secondaria di 1° grado di Porcia<br>da Primaria di Roraipiccolo |
| LINEA 3 | corsa (a) - andata dal lunedì al venerdì<br>corsa (b) - andata dal lunedì al venerdì<br>corsa (S) - andata solo sabato<br>corsa (c) - ritorno h.$13^{00}$ dal lunedì al sabato<br>corsa (d) - ritorno h.$14^{00}$ dal lunedì al venerdì | Vs. Secondaria di 1° grado e Primaria di Porcia<br>Vs. Secondaria di 1° grado e Primaria di Porcia<br>Vs. Secondaria di 1° grado<br>da Secondaria di 1° grado di Porcia<br>da Secondaria di 1° grado di Porcia |

Per il primo anno scolastico, il servizio verrà attivato dal giorno **13 settembre 2021** e terminerà il giorno **10 giugno 2022**.

Per gli anni scolastici successivi al primo, il Comune di Porcia provvederà a comunicare alla ditta ANTONIAZZI FRANCO S.R.L. le date effettive di inizio e fine servizio nel Pianto di Trasporto Annuale di cui al successivo articolo 5.

Il servizio di trasporto scolastico avrà una durata fino al 60° mese dall'avvio e quindi terminerà il 12 settembre 2026.

[1] Indicare i servizi accessori che il Comune ha richiesto nella Richiesta preliminare di attivazione del servizio.

**2. Numero utenti**

Il numero e la tipologia degli utenti (alunni) da trasportare sono indicati nel Piano di Trasporto Annuale di cui al successivo art. 5.

Il numero dei bambini, sulla base delle rinunce o delle nuove domande pervenute, potrà subire variazioni nel corso dell'anno scolastico. Tali domande potranno essere accolte sino alla capienza massima degli scuolabus assegnati per ciascuna linea, come previsto dal PTA adottato per ciascun anno scolastico.

**3. Veicoli e personale**

La Ditta Antoniazzi Franco S.r.l. metterà a disposizione i mezzi con le caratteristiche indicate in sede di offerta (allegato sub. B) [2] e nel numero complessivo richiesto nelle schede tecniche del comune di Porcia (PN) allegate al Capitolato di gara.

Il Fornitore ed il Comune di Porcia concordano di riorganizzare il trasporto scolastico in ragione delle variazioni nel frattempo intervenute per l'a.s. 2021/2022, riconducibili ad una modifica delle esigenze da soddisfare (numero utenti) da parte del Comune e nel rispetto delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato pubblicate il 31/08/2020 tutt'ora in vigore.

Ne consegue che il Fornitore si impegna a mettere a disposizione mezzi con le caratteristiche indicate in sede di offerta, conformi a quanto richiesto dal capitolato tecnico, ad eccezione della capienza degli stessi.

In particolare i mezzi messi a disposizione del Comune avranno rispettivamente le seguenti caratteristiche:

mezzo 1 – anziché posti n. 60, posti n. **55**,
mezzo 2 – anziché posti n. 37, posti n. **50**,
mezzo 3 – anziché posti n. 37, posti n. **47**,
mezzo jolly – posti n. **20**

La Ditta Antoniazzi Franco S.r.l. indica che il personale che sarà impiegato nel servizio, sarà composto dagli autisti: **sig. Andrea Gattel, sig.ra Marilia Frasca, sig. Renzo Bianco, sig. Olsi Delia, sig. Luca Antoniazzi**.

**4. Servizi richiesti dal Comune**

Premesso che i servizi oggetto della Convenzione sono i seguenti:

- servizio di trasporto casa-scuola-casa (paragrafo 2.1 del Capitolato tecnico)
- servizio disponibilità veicoli per attività curriculari e uscite didattiche giornaliere (paragrafo 2.4 del Capitolato tecnico) che si articola nelle seguenti prestazioni:
  - Servizio disponibilità veicoli per attività curriculari e uscite didattiche giornaliere durante il calendario scolastico (paragrafo 2.4.1 del Capitolato tecnico);

Il Comune di Porcia nella "*Richiesta preliminare di attivazione del servizio*", inviata con comunicazione PEC di data 23/08/2021 protocollo comunale n. 20686/P, ha richiesto l'attivazione dei seguenti servizi[3]:

- ☒ <u>servizio di trasporto casa-scuola-casa</u>, mediante l'utilizzo di:
  - ☒ veicolo/i del Fornitore
- ☒ <u>servizio disponibilità mezzi per attività curriculari, uscite didattiche e campi estivi</u>;

[2] Allegare l'elenco mezzi offerto dal Fornitore aggiudicatario in sede di gara.
[3] Barrare i servizi richiesti con la Richiesta preliminare di attivazione del servizio

**5. Piano di Trasporto Annuale (PTA)[4] (paragrafo 6 del Capitolato tecnico)**

Il Piano di Trasporto Annuale (PTA) individua le linee di trasporto e ne descrive le fermate di massima per ogni anno scolastico a cui si riferisce.

Per il primo anno di avvio del servizio:

si allega il PTA riferito all'a.s. 2021/2022 con eventuali modifiche (vedasi allegato).

Per gli anni scolastici successivi al primo:

il Piano di trasporto annuale potrà essere redatto (come specificato nelle Schede tecniche di ciascun Comune, Allegato A al Capitolato tecnico):

1. dal Comune;
2. dal Fornitore.

Nel primo caso esso verrà trasmesso dal Comune al Fornitore, il quale potrà far pervenire al Comune eventuali osservazioni, nell'ottica della massima ottimizzazione dei percorsi in termini di Km da percorrere e tempo di percorrenza.

Ogni osservazione od eventuali ulteriori specificazioni di qualsiasi genere dovranno essere comunicate dal Fornitore al Referente del Comune, nel termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento del Piano di trasporto e dovrà necessariamente indicare soluzioni alternative possibili proposte dal Fornitore.

Qualora tali osservazioni non siano accolte dal Comune, il Fornitore dovrà prendere atto del documento iniziando il servizio nelle date ivi indicate e con le modalità ivi espresse. In nessun caso il Fornitore potrà far valere tali contestazioni quali motivo di mancato inizio del servizio, sospensione o servizio reso in difformità del Piano di trasporto trasmesso, né potrà apportare autonomamente alcuna modifica alle linee.[5]

Il Piano sarà predisposto prima dell'inizio di ciascun anno scolastico, **entro il 31 agosto**, e riporterà:

- la data di avvio del servizio (di norma coincidente col primo giorno di scuola stabilito ogni anno con delibera della Giunta Regionale, salvo diversa disposizione del Comune) e la data in cui il servizio, riferito all'anno scolastico, avrà termine;
- tutte le linee di trasporto, anche di nuova istituzione rispetto al PTA precedente, comprese le corse di andata e di ritorno;
- i Km di ogni linea e le fermate/punti di raccolta degli utenti;
- il numero e la tipologia degli alunni da trasportare
- quanto possa incidere sull'organizzazione del servizio.

[4] Allegato al presente documento per farne parte sostanziale e integrante. **N.B. per il primo anno di avvio del servizio all'Atto di Regolamentazione del servizio va allegato l'ultimo Piano di Trasporto Annuale (PTA) vigente (cfr. par. 5.6 del Capitolato tecnico) eventualmente modificato.**

[5] In alternativa, qualora previsto dalle Schede tecniche allegate al Capitolato tecnico, la progettazione e la redazione del Piano di trasporto annuale è demandata al Fornitore, il quale provvederà a trasmetterlo al Comune entro il termine previsto dall'Atto di regolamentazione del servizio. Il Comune potrà far pervenire al Fornitore le proprie osservazioni e, in ogni caso, richieste di modifica per esigenze pubbliche. È competenza del Comune approvare il Piano di trasporto annuale trasmesso dal Fornitore. In nessun caso il Fornitore, potrà dare esecuzione al Piano di Trasporto non approvato dal Comune.

Ogni corsa deve assicurare tempi di percorrenza compatibili con gli orari delle lezioni definiti dagli Istituti scolastici, tenendo conto che gli utenti devono arrivare alla scuola di destinazione almeno 5 (cinque) minuti prima dell'inizio delle lezioni e che alla fine devono prontamente disporre del mezzo di ritorno.

In corso d'anno scolastico, il Comune può richiedere alla controparte la **cancellazione o l'aggiunta di fermate, ovvero l'aumento o la riduzione delle linee**, purché lo comunichi al Fornitore in forma scritta e con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi rispetto al momento in cui la modifica deve essere attuata, salvo diverso accordo tra le parti.

Nel corso dell'anno scolastico il Piano di trasporto potrà subire modifiche anche per fare fronte a situazioni di emergenza (quali, ad es., a titolo esemplificativo e non esaustivo: chiusura al traffico di parti dei percorsi per lavori o altri motivi, scioperi, eventi atmosferici eccezionali). In questi casi, le parti dovranno garantire la reciproca massima informazione e collaborazione, volta all'ottimale, tempestivo ed efficace superamento dell'evento che si è verificato.

In particolare gli orari delle linee/corse possono essere oggetto di variazione da parte del Comune in funzione delle esigenze rappresentate dagli Istituti scolastici e pertanto sono da ritenersi indicativi. Il Fornitore dovrà adeguarsi a tutte le modifiche temporanee (sospensione delle lezioni, uscite anticipate da scuola, ingressi ritardati a causa di assemblee, riunioni od altro, ecc.) degli orari di ingresso e di uscita degli alunni da parte delle scuole e/o classi interessate, assicurando il servizio agli alunni interessati secondo le indicazioni fornite dal Comune.

Spetta al Comune comunicare al Fornitore gli orari esatti dell'inizio e della fine delle lezioni nelle scuole interessate al servizio nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell'anno.

Non rientrano nell'ambito temporale del servizio, e non rilevano al fine del pagamento del corrispettivo, i giorni di sospensione delle attività scolastiche (festività, vacanze natalizie e pasquali, elezioni politiche o amministrative, referendum, scioperi del personale scolastico da cui derivi la sospensione totale delle attività scolastiche, ecc.).

Qualora il Piano di trasporto annuale dovesse subire variazioni rispetto al numero di Km da percorrere, in aumento o in diminuzione, che incidono sull'importo mensile da corrispondere, le eventuali riduzioni o aumenti dei Km percorsi saranno oggetto di conguaglio, secondo quanto disciplinato al successivo paragrafo 11.

**6. Corrispettivi**

Il Comune di Porcia (PN) e la Ditta aggiudicataria Antoniazzi Franco S.r.l. danno atto che il corrispettivo stimato per l'intero periodo di vigenza della Convenzione, **a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022**, per il servizio di trasporto scolastico "casa-scuola-casa", comprensivo dei servizi accessori di: servizio di disponibilità mezzi per attività curriculari, uscite didattiche e campi estivi, è calcolato tenendo conto dei km da percorrere e, sulla base del **PTA per l'a.s. 2019/2020 eventualmente modificato**, risulta essere il seguente:

| | **PTA 2019/2020 con <u>eventuali modifiche per l'anno 2021/2022</u>** | **Prezzo al Km/Prezzo all'ora offerto dall'aggiudicatario** | **TOTALE CORRISPETTIVO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 sulla base dei prezzi di cui all'offerta economica (IVA esclusa)[6]** | **TOTALE CORRISPETTIVO DURATA COMPLESSIVA DELL'ORDINATIVO DI FORNITURA (60 MESI) sulla base dei prezzi di cui all'offerta economica (IVA esclusa)** |
|---|---|---|---|---|
| ☒ **servizio di trasporto casa-scuola-casa (mezzi propri) (par. 2.1 del Capitolato)** | Km 26.320 | € 3,37<br>€ 0,13<br>(incremento costo misure anti Covid-19) | € 88.698,40<br>€ 3.421,60 | € 561.374,60<br>€ 7.980,05 |
| □ servizio di trasporto casa-scuola-casa (mezzi in usufrutto) (par. 2.1 del Capitolato) | Km | € | € | € |
| □ servizio di accompagnamento (par. 2.2 del Capitolato) | Ore | € | € | € |
| □ servizio di trasporto presso strutture distaccate per fini scolastici (par. 2.3 del Capitolato) | Km | € | € | € |
| ☒ **servizio disponibilità veicoli per attività curriculari e uscite didattiche giornaliere <u>durante l'anno scolastico (par. 2.4.1</u> del Capitolato)[7]** | Km 900 | € 3,37<br>€ 0,13<br>(incremento costo misure anti Covid-19) | € 3.033,00<br>€ 117,00<br>(incremento costo misure anti Covid-19) | € 19.209,00<br>€ 273,00<br>(incremento costo misure anti Covid-19) |
| □ servizio disponibilità veicoli per attività curriculari e uscite didattiche <u>oltre l'anno scolastico a carattere continuativo</u> (par. 2.4.2, lettera **a** del Capitolato) | Km | € | € | € |
| □ servizio disponibilità veicoli per attività curriculari e uscite didattiche <u>oltre l'anno scolastico a carattere non</u> | Km | € | € | € |

[6] Ai fini dell'individuazione dell'importo mensile di cui al par. 11.3 del Capitolato, occorre dividere il "TOTALE CORRISPETTIVO A.S. 2021/22" per 10 mensilità (di norma set.- giu.)

[7] ATTENZIONE: non vanno indicate le uscite didattiche c.d "di breve durata" offerte <u>a titolo gratuito</u> nell'offerta tecnica

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| continuativo (par. 2.4.2, lettera **b** del Capitolato) | | | | |
| □ servizio disponibilità veicoli per attività curriculari e uscite didattiche "extra" (par. 2.4.1, punto 6 e par. 2.4.2, punto 6 del Capitolato) | | | | |
| □ servizio di sportello per la gestione delle iscrizioni (par. 2.5 del Capitolato) | Ore | € | € | € |
| **TOTALE** | | | **€ 95.270,00** | **€ 588.836,65** |

Tale valore sarà aggiornato all'inizio di ciascun anno scolastico, anche ai fini di quanto previsto al successivo articolo.

**7. Corrispettivi**

Le modalità di calcolo del corrispettivo e le modalità di pagamento dei corrispettivi da parte del Comune di Porcia (PN) sono di seguito indicate (paragrafo 11 del Capitolato tecnico).

Il Comune corrisponderà al Fornitore i prezzi unitari offerti in sede di gara per i seguenti servizi:

- **prezzo al Km per:** servizio di trasporto casa-scuola-casa (paragrafo 2.1 del Capitolato), servizio di trasporto presso strutture distaccate per fini scolastici (paragrafo 2.3 del Capitolato).
  Il trasporto casa-scuola-casa (paragrafo 2.1 del Capitolato) e il trasporto presso strutture distaccate per fini scolastici (paragrafo 2.3 del Capitolato) avranno un prezzo distinto a seconda che il servizio sia svolto con veicolo fornito dal Fornitore oppure, laddove previsto dalle Schede tecniche del Comune, con scuolabus di proprietà comunale sul quale è stato costituito il diritto di usufrutto a favore del Fornitore;
- **prezzo all'ora** per il servizio di accompagnamento (paragrafo 2.2 del Capitolato) e per il servizio di sportello per la gestione delle iscrizioni (paragrafo 2.5 del Capitolato);
- **prezzo forfettario** indicato nella tabella riportata al paragrafo 2.4.1, punto 5 e le tariffe indicate al 6 del Capitolato per il servizio disponibilità veicoli per attività curriculari e uscite didattiche durante l'anno scolastico (paragrafo 2.4.1 del Capitolato);
- **prezzo al Km oltre a € 16,04/ora** per il servizio di disponibilità veicoli per attività curriculari e uscite didattiche oltre il calendario scolastico (paragrafo 2.4.2, punto 1, lett. a del Capitolato) trasporto giornaliero a carattere continuativo per campi estivi secondo specifici tragitti indicati dai Comuni);
- **prezzo forfettario** indicato nella tabella riportata al paragrafo 2.4.2, punto 5 e le tariffe indicate al punto 6 del Capitolato per il servizio disponibilità veicoli per attività curriculari e uscite didattiche oltre il calendario scolastico (paragrafo 2.4.2, punto 1, lett. b) del Capitolato) trasporto giornaliero, nei mesi estivi, per attività ludico ricreative a carattere non continuativo es. trasporto giornaliero per località balneari o di montagna).

Il corrispettivo che annualmente il Comune verserà al Fornitore sarà calcolato tenendo conto:

- **del prezzo al Km per il servizio di cui al paragrafo 2.1 del Capitolato (servizio di trasporto casa-scuola-casa) moltiplicato per il numero totale dei Km percorsi annualmente, secondo il Piano di Trasporto Annuale (PTA) vigente,** ovverosia il PTA stipulato tra Fornitore e Comune prima dell'attivazione del servizio secondo le tempistiche concordate nell'Atto di Regolamentazione del servizio;

I. **per il primo anno scolastico di avvio del servizio si terrà conto del totale dei Km indicati nell'Atto di Regolamentazione del servizio;**
II. nel caso in cui, laddove previsto dalle Schede tecniche del Comune, il servizio sia svolto, anche o esclusivamente, con scuolabus di proprietà comunale sul/i quale/i è stato costituito il diritto di usufrutto a favore del Fornitore, il prezzo al Km offerto in sede di gara per detto servizio sarà moltiplicato per il numero totale dei Km percorsi annualmente con riferimento alle linee/corse che, secondo il Piano di Trasporto Annuale vigente, sono effettuate con il/i mezzo/i di proprietà comunale. In caso di gestione c.d. "mista" (cioè effettuata in parte con veicolo fornito dal Fornitore, in parte con veicolo di proprietà comunale concesso in usufrutto, il corrispettivo che il Comune verserà al Fornitore sarà determinato dalla somma dei prodotti risultanti dalle due (o più) moltiplicazioni (cioè: il prodotto che risulta dal prezzo al Km per il servizio effettuato con veicolo fornito dall'Aggiudicatario moltiplicato per il numero totale dei Km percorsi annualmente con quel mezzo va sommato al prodotto ottenuto moltiplicando il prezzo al Km per il servizio effettuato con veicolo di proprietà comunale concesso in usufrutto per il numero totale dei Km percorsi annualmente con quel mezzo). Nei casi in cui il Fornitore decida, già in sede di gara e più precisamente nel documento che contiene l'elencazione dei veicoli offerti, di effettuare i servizi di trasporto di cui ai paragrafi 2.1, 2.3 e 2.4 del Capitolato con i propri mezzi anziché con il veicolo di proprietà comunale concesso in usufrutto e di utilizzare quest'ultimo solo come veicolo sostitutivo, il Comune corrisponderà comunque al Fornitore **il prezzo al Km oggetto di aggiudicazione riferito al mezzo di proprietà comunale concesso in usufrutto;**
III. **i Km corrispondenti alla lunghezza di ciascuna linea saranno conteggiati solo una volta. Solo qualora il numero di utenti superi la capienza massima di un mezzo potenzialmente idoneo, saranno conteggiati i Km percorsi da ogni mezzo adibito alla stessa linea;**
IV. nel caso in cui, nel corso di un anno scolastico o da un anno scolastico all'altro, si renda necessario **aumentare o diminuire i Km di una o di più linee**, rispetto al Piano di Trasporto Annuale, solo nel caso in cui la variazione chilometrica comporti, a parità di uomini e di mezzi utilizzati per il servizio, una diminuzione o un aumento in misura **superiore al 5% dei chilometri complessivi (c.d. frizione di gestione minima)**, si procederà alla **revisione del corrispettivo** (per quella parte dei chilometri eccedenti il 5%) tenendo conto del costo al chilometro desunto dall'offerta presentata dall'aggiudicatario. Le integrazioni e/o le riduzioni del corrispettivo così determinate verranno applicate a decorrere dalla data di attivazione della variazione apportata;
V. **entro il limite del 5%, i Comuni non provvederanno ad aumentare o diminuire l'importo da corrispondere al Fornitore** Tutte le diminuzioni e gli aumenti chilometrici effettuati all'interno dello stesso anno scolastico concorrono tra di loro nel calcolo del 5% di cui sopra. Pertanto, la percentuale del 5% si calcola **in riferimento ad ogni singolo anno scolastico**;

- **del prezzo al Km per il servizio di cui al paragrafo 2.1 del Capitolato moltiplicato per i Km percorsi annualmente per il trasporto presso strutture distaccate per fini scolastici di cui al paragrafo 2.3**; nel caso in cui, laddove previsto dalle Schede tecniche del Comune, il servizio sia svolto, anche o esclusivamente, con **scuolabus di proprietà comunale** sul/i quale/i è stato costituito il diritto di usufrutto a favore del Fornitore, si applica la stessa procedura di cui al precedente punto 1 (il prezzo al Km offerto in sede di gara per detto servizio sarà moltiplicato per il numero totale dei Km percorsi annualmente dalle linee/corse che, secondo il Piano di Trasporto Annuale vigente, sono effettuate con il mezzo di proprietà comunale);
- **del prezzo forfettario indicato nella tabella riportata al paragrafo 2.4.1, punto 5 e le tariffe di cui al punto 6 del Capitolato, per il servizio disponibilità veicoli per attività curriculari e uscite didattiche all'interno dell'anno scolastico di** cui al paragrafo 2.4.1, fatta eccezione per le uscite didattiche e curriclulari c.d. "di breve durata" offerte dal Fornitore a titolo gratuito in sede di offerta tecnica;

- **del prezzo al Km per il servizio di cui al paragrafo 2.1 del Capitolato moltiplicato per i Km percorsi annualmente oltre a € 16,04/ora** per il servizio di disponibilità veicoli per attività curriculari e uscite didattiche oltre il calendario scolastico di cui al paragrafo 2.4.2, punto 1, lett. a) del Capitolato**, trasporto giornaliero a carattere continuativo per campi estivi;** frazioni di un'ora superiori a 30 minuti saranno ricondotte all'ora superiore; frazioni di un'ora inferiori a 30 minuti saranno ricondotte alla mezz'ora. Il tempo minimo di percorrenza riconosciuto a servizio sarà di 1 ora;
- **del prezzo forfettario** indicato nella tabella riportata al paragrafo 2.4.2, punto 5 e le tariffe di cui al punto 6 del Capitolato, **per il servizio disponibilità veicoli per attività curriculari e uscite didattiche giornaliere oltre il calendario scolastico** di cui al paragrafo 2.4.2, punto 1, lett. b) del Capitolato, **trasporto giornaliero nei mesi estivi per attività ludico ricreative a carattere non continuativo** (es. trasporto giornaliero per località balneari o di montagna); frazioni di un'ora superiori a 30 minuti saranno ricondotte all'ora superiore; frazioni di un'ora inferiori a 30 minuti saranno ricondotte alla mezz'ora. Il tempo minimo di percorrenza riconosciuto a servizio sarà di 1 ora;
- **del prezzo all'ora per il servizio di accompagnamento** di cui al paragrafo 2.2 del Capitolato e per il **servizio di sportello per la gestione delle iscrizioni** di cui al paragrafo 2.5 del Capitolato, **moltiplicato per le ore prestate** (frazioni di un'ora superiori a 30 minuti saranno ricondotte all'ora superiore; frazioni di un'ora inferiori a 30 minuti saranno ricondotte alla mezz'ora). Nel tempo impiegato per il servizio di accompagnamento vengono computati anche i tragitti dalla rimessa del mezzo adibito al trasporto fino alla prima fermata e dall'ultima fermata alla rimessa.

  Per il servizio di trasporto casa-scuola-casa (paragrafo 2.1 del Capitolato), il servizio di accompagnamento (paragrafo 2.2 del Capitolato) ed il servizio trasporto presso strutture distaccate per fini scolastici (paragrafo 2.3 del Capitolato), il Comune corrisponderà **fatture mensili di uguale importo, ottenute dividendo l'importo indicato nell'Atto di Regolamentazione del servizio, aggiornato annualmente, per 10, salvo diversa decorrenza del servizio** (di norma settembre – giugno = totale 10 mesi, salvo diversa decorrenza del servizio).

  **L'eventuale conguaglio economico derivante da variazioni dei Km percorsi** per il servizio casa-scuola-casa, per il servizio di accompagnamento e per il servizio trasporto presso strutture distaccate per fini scolastici, **sarà operato al termine di ciascun anno scolastico, con l'ultima fattura** (di regola giugno). All'importo di ciascuna fattura mensile sarà aggiunto l'importo mensile per il servizio **disponibilità veicoli per attività curriculari e uscite didattiche** (paragrafo 2.4.1 del Capitolato) **durante l'orario scolastico**. A tal fine ogni mese il Fornitore dovrà trasmettere al Comune il **riepilogo** dei Km percorsi per tale servizio.

  Per i servizi di cui al paragrafo 2.4.2 del Capitolato, **servizio disponibilità veicoli per attività curriculari e uscite didattiche giornaliere effettuati oltre i giorni di scuola** previsti in ciascun anno scolastico (paragrafo 2.4.2, punto 1, lett. a e b del Capitolato), **i Comuni pagheranno gli importi previsti nei punti 2, 5 e 6 del suddetto paragrafo 2.4.2. del Capitolato.** A tal fine il Fornitore dovrà trasmettere al Comune il **riepilogo** dei Km percorsi e gli orari effettuati per tali servizi. L'importo mensile per questi servizi, ove effettivamente prestati, sarà corrisposto mediante **fattura mensile** (di norma per i mesi di luglio e agosto). In caso di inadempienze da parte del Fornitore, la liquidazione della fattura, per la parte contestata, resta sospesa fino alla definizione delle eventuali penalità da applicare, sulla base di quanto disposto dal paragrafo 13 del Capitolato.

  Al di fuori del valore della c.d. "frizione di gestione minima" di cui ai precedenti punti IV e V, le variazioni delle prestazioni che comportino **l'attivazione di corse aggiuntive che necessitino dell'impiego di ulteriori mezzi e personale oppure l'utilizzo di un mezzo diverso da quelli offerti in sede di gara**, potranno avvenire a condizioni specificamente negoziate in applicazione dei casi previsti all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e all'art. 22 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 sulla base di **un'analisi di congruità dei prezzi condotta di concerto tra il Comune e il Fornitore, supportata da idonea documentazione probatoria**. Si procederà nello stesso modo per quelle variazioni di prestazioni, richieste dal Comune, che richiedano

l'impiego di mezzi diversi, quanto a capienza, da quelli offerti in sede di gara.
**Saranno retribuiti in ogni caso esclusivamente i percorsi effettivamente effettuati.** E' ammessa la soppressione di linee che comportino riduzione di mezzo e conducente, nei limiti di un quinto del valore dell'Ordinativo di fornitura.

**8. Referenti**

Il nominativo del Referente individuato per la Ditta Antoniazzi Franco S.r.l. è il sig. Luca Antoniazzi.

Il referente per il Comune di Porcia è il sig. Renzo Zigagna.

**9. Disposizioni finali**

Si precisa che per quanto non previsto dal presente Atto di regolamentazione si farà riferimento esclusivamente al Capitolato della "Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per Comuni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, 2^ ed." indetta dalla Centrale Unica di committenza.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

**Per il Comune di Porcia (PN)**

dott.ssa Silva Benvenuto

*(RUP e Resp. Settore Servizi scolastici ed educativi)*

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n. 82/2005 e s.m.i.

**Per la Ditta Antoniazzi Franco S.r.l.**

Sig. Luca Antoniazzi

*(Responsabile del Servizio)*

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n. 82/2005 e s.m.i.

**Allegato all'Atto di regolamentazione del servizio**

# *COMUNE DI PORCIA (PN)*

# Piano di trasporto annuale (PTA)[8]

## *Anno scolastico 2021/2022*

## Il servizio avrà inizio il 13/09/2021 e avrà termine il 10/06/2022

| | | |
|---|---|---|
| **LINEA[9] 1** | | |
| **CORSA: (a) ANDATA** | | |
| **FERMATE INDICATIVE: 11** | | |
| **Distanza: 8 km** | | |
| **Numero degli alunni da trasportare: 19** | | |
| **Tipologia degli alunni da trasportare: Secondaria di 1° grado e Primaria Porcia** | | |
| **Altro: 5gg/settimana** | | |
| **LUNEDI' - MARTEDI' - MERCOLEDI' - GIOVEDI' - VENERDI' #** | | |
| **N.** | **fermata** | **ora** |
| 1 | Via Gabelli fronte Latteria (civ. 1/D) | 7:34 |
| 2 | Via della Fornace 31 | 7:37 |
| 3 | Via S. Agnese incr. Via Mameli | 7:39 |

[8] **Adattare il presente modello alle necessità dell'Amministrazione comunale. N.B. per il primo anno di avvio del servizio all'Atto di Regolamentazione del servizio va allegato l'ultimo Piano di Trasporto Annuale (PTA) vigente (cfr. par. 5.6 del Capitolato tecnico) eventualmente modificato.**

[9] La linea di trasporto è costituita da n. corse di andata e n. corse di ritorno, effettuate, salvo casi particolari, dallo stesso mezzo nell'arco della giornata. Una linea di trasporto è costituita da un insieme di corse. Le corse sono tragitti prestabiliti descritti a titolo informativo nelle Schede tecniche predisposte per ogni singolo Comune, con riferimento, ai seguenti dati: indirizzo del punto di partenza e del punto di arrivo; orari di partenza e orari di arrivo; numero dei Km della corsa, strutture scolastiche servite, tipologia degli alunni trasportati e altre informazioni utili a descrivere il servizio.

| | | |
|---|---|---|
| 4 | Via Piave 12 | 7:40 |
| 5 | Via Rustighel incr. Via Olmedo | 7:43 |
| 6 | Via Rustighel incr. Via Frassino | 7:45 |
| 7 | Via Rustighel p/o Detto e Fatto | 7:46 |
| 8 | Via Correr p/o fermata ATAP (lato muro villa Dolfin-Correr) | 7:49 |
| 9 | Via del Tulipifero 17 | 7:50 |
| 10 | Via S. Margherita - capitello | 7:52 |
| 11 | Via Vallada fermata ATAP | 7:53 |
| **A** | Scuola secondaria di 1° grado/Primaria di Porcia | 7:55 |

## LINEA 1

## CORSA: (S) ANDATA

**FERMATE INDICATIVE: 9**

**Distanza: 19 km**

**Numero degli alunni da trasportare: 11**

**Tipologia degli alunni da trasportare: Secondaria di 1° grado Porcia**

**Altro: 1gg/settimana**

**SABATO #**

| **N.** | **fermata** | **ora** |
|---|---|---|
| 1 | Via Baros di Sotto | 7:26 |
| 2 | Via Colombo C. fronte elementari (park bar) | 7:28 |
| 3 | Via Rondover | 7:33 |
| 4 | Via Rustighel incr. Via Olmedo | 7:42 |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | Via Rustighel incr. Via Frassino | 7:43 |
| 6 | Via Rustighel p/o Detto e Fatto | 7:44 |
| 7 | Via Gabelli p/o Latteria | 7:46 |
| 8 | Via S. Agnese incr. Via Mameli | 7:47 |
| 9 | Via Vallada fermata ATAP | 7:51 |
| **A** | Scuola secondaria di 1° grado Porcia | 7:55 |

## LINEA 1

## CORSA: (b) RITORNO – uscita 12:30

**FERMATE INDICATIVE: 6**

**Distanza: 6,5 km**

**Numero degli alunni da trasportare: 8**

**Tipologia degli alunni da trasportare: Scuola Primaria**

**Altro: 5gg/settimana**

**LUNEDI' - MARTEDI' - MERCOLEDI' - GIOVEDI' - VENERDI'**

| N. | fermata | ora |
|---|---|---|
| **P** | Scuola Primaria Porcia | 12:35 |
| 1 | Via Colombera incr. Via Rio Bujon | 12:38 |
| 2 | Via Repolle incr. Via dello Stagno | 12:40 |
| 3 | Via Gozzi incr. Via Correr | 12:42 |
| 4 | Via S. Angelo incr. Via S. Cristoforo | 12:48 |
| 5 | Via S. Angelo 2 | 12:49 |
| 6 | Via S. Rocco incr. Via Galvani | 12:52 |

| | | |
|---|---|---|
| **LINEA 1** | | |
| **CORSA: (c) RITORNO – uscita ore 13:05** | | |
| **FERMATE INDICATIVE: 11** | | |
| **Distanza: 10 km** | | |
| **Numero degli alunni da trasportare: 12** | | |
| **Tipologia degli alunni da trasportare: Scuola Secondaria di 1° grado Porcia** | | |
| **Altro: 6gg/settimana** | | |
| **LUNEDI' - MARTEDI' - MERCOLEDI' - GIOVEDI' - VENERDI' - SABATO #** | | |
| **N.** | **fermata** | **ora** |
| **P** | Scuola Secondaria di 1° grado Porcia | 13:09 |
| 1 | Via Colombera incr. Via Rio Bujon | 13:13 |
| 2 | Via Repolle incr. Via dello Stagno | 13:15 |
| 3 | Via Rustighel p/o Detto e Fatto | 13:18 |
| 4 | Via Rustighel incr. Via Olmedo | 13:20 |
| 5 | Via S. Agnese incr. via Mameli | 13:24 |
| 6 | Via Gabelli p/o Latteria | 13:26 |
| 7 | Via Gabelli incr. Via Monte Jouf fermata ATAP | 13:27 |
| 8 | Via Levante p/o Rist. Giapponese | 13:28 |
| 9 | Via Zuccolo incr. Via Urania fermata ATAP | 13:32 |
| 10 | Via Vallada fermata ATAP | 13:34 |
| 11 | Via S. Angelo incr. Via S. Cristoforo | 13:37 |

| | | |
|---|---|---|
| **LINEA 1** | | |
| **CORSA: (d) RITORNO – uscita ore 14:05** | | |
| **FERMATE INDICATIVE: 12** | | |
| **Distanza: 10 km** | | |
| **Numero degli alunni da trasportare: 16** | | |
| **Tipologia degli alunni da trasportare: Scuola Secondaria di 1° grado** | | |
| **Altro: 5gg/settimana** | | |
| **LUNEDI' - MARTEDI' - MERCOLEDI' - GIOVEDI' - VENERDI' #** | | |
| **N.** | **fermata** | **ora** |
| **P** | Scuola Secondaria di 1° grado Porcia | 14:06 |
| 1 | Via Isonzo incr. Strada chiusa | 14:08 |
| 2 | Via Cellina incr. Via Livenza | 14:09 |
| 3 | Via Livenza 6 | 14:10 |
| 4 | Via Rustighel incr. Via Frassino | 14:13 |
| 5 | Via Dogana incr. Via Faghera | 14:15 |
| 6 | Via della Fornace 31 | 14:16 |
| 7 | Via S. Agnese 19 | 14:18 |
| 8 | Via Gabelli p/o Latteria | 14:21 |
| 9 | Via Zuccolo 15 fronte via Pola | 14:23 |
| 10 | Via Vallada fermata ATAP | 14:25 |
| 11 | Via Roma 51 | 14:27 |
| 12 | Via S. Cristoforo 31 | 14:30 |

| | | |
|---|---|---|
| **LINEA 1** | | |
| **CORSA: (e) RITORNO – uscita ore 16:00** | | |
| **FERMATE INDICATIVE: 8** | | |
| **Distanza: 8 km** | | |
| **Numero degli alunni da trasportare: 13** | | |
| **Tipologia degli alunni da trasportare: Scuola Primaria** | | |
| **Altro: 5gg/settimana** | | |
| **LUNEDI' - MARTEDI' - MERCOLEDI' - GIOVEDI' - VENERDI' #** | | |
| **N.** | **fermata** | **ora** |
| **P** | Scuola Primaria Porcia | 16:05 |
| 1 | Via Colombera incr. Via Rio Bujon | 16:08 |
| 2 | Via Repolle 31 | 16:11 |
| 3 | Via Repolle incr. Via dello Stagno | 16:12 |
| 4 | Via Gozzi incr. Via Correr | 16:14 |
| 5 | Via S. Angelo 71 | 16:17 |
| 6 | Via S. Angelo 21 | 16:18 |
| 7 | Via S. Angelo 2 | 16:19 |
| 8 | Via S. Rocco incr. Via Galvani | 16:22 |

| | | |
|---|---|---|
| **LINEA 2** | | |
| **CORSA: (a) ANDATA** | | |
| **FERMATE INDICATIVE: 10** | | |
| **Distanza: 19 km** | | |
| **Numero degli alunni da trasportare: 14** | | |
| **Tipologia degli alunni da trasportare: Secondaria di 1° grado e Primaria Porcia** | | |
| **Altro: 5gg/settimana** | | |
| **LUNEDI' - MARTEDI' - MERCOLEDI' - GIOVEDI' - VENERDI' #** | | |
| **N.** | **fermata** | **ora** |
| 1 | Via S. Rocco incr. Via Galvani | 7:18 |
| 2 | Via Baros di Sotto | 7:22 |
| 3 | Via Colombo C. fronte elementari (park bar) | 7:23 |
| 4 | Via Rondover | 7:29 |
| 5 | Borgo Sist 9 | 7:30 |
| 6 | Via Portovieli incr. Via Portorico | 7:36 |
| 7 | Via Valli incr. Via Portovieli | 7:38 |
| 8 | Via Livenza 6 | 7:41 |
| 9 | Via Isonzo 12/C | 7:43 |
| 10 | Via Gorgazzo incr. Via Colombera | 7:44 |
| **A** | Scuola Secondaria di 1° grado /Primaria Porcia | 7:49 |

## LINEA 2

## CORSA (b) ANDATA

**FERMATE INDICATIVE: 4**

**Distanza: 8 km**

**Numero degli alunni da trasportare: 6**

**Tipologia degli alunni da trasportare: Scuola Primaria**

**Altro: 5gg/settimana**

**LUNEDI' - MARTEDI' - MERCOLEDI' - GIOVEDI' - VENERDI' #**

| N. | fermata | ora |
|---|---|---|
| 1 | Via I. Nievo 17 | 7:55 |
| 2 | Via Rustighel p/o Detto Fatto | 7:58 |
| 3 | Via Valstorta 26 | 8:01 |
| 4 | Via Cartiera 41 | 8:03 |
| **A** | Scuola Primaria Roraipiccolo | 8:08 |

## LINEA 2

## CORSA (c) RITORNO – uscita ore 13:05

**FERMATE INDICATIVE: 8**

**Distanza: 15 km**

**Numero degli alunni da trasportare: 8**

**Tipologia degli alunni da trasportare: Scuola Secondaria 1° grado**

**Altro: 6gg/settimana**

| **LUNEDI' - MARTEDI' - MERCOLEDI' - GIOVEDI' - VENERDI' – SABATO #** | | |
|---|---|---|
| **N.** | **fermata** | **ora** |
| **P** | Scuola Secondaria di 1° grado Porcia | 13:07 |
| 1 | Via della Latteria incr. Via Centrale (bar) | 13:08 |
| 2 | Via Baros di Sotto 20 | 13:10 |
| 3 | Via Brunis 29 fronte Garden alle Rose | 13:12 |
| 4 | Via Colombo C. fronte elementari (park bar) | 13:14 |
| 5 | Via Vallunga 9 | 13:18 |
| 6 | Via Rondover 6 | 13:20 |
| 7 | Via Spinazzedo 33/A | 13:22 |
| 8 | Via S. Giuseppe 4 | 13:24 |
| **LINEA 2** | | |
| **CORSA (d) RITORNO – uscita ore 14:05** | | |
| **FERMATE INDICATIVE: 7** | | |
| **Distanza: 18 km** | | |
| **Numero degli alunni da trasportare: 9** | | |
| **Tipologia degli alunni da trasportare: Scuola Secondaria 1° grado** | | |
| **Altro: 5gg/settimana** | | |
| **LUNEDI' - MARTEDI' - MERCOLEDI' - GIOVEDI' - VENERDI' #** | | |
| **N.** | **fermata** | **ora** |
| **P** | Scuola Secondaria di 1° grado Porcia | 14:07 |
| 1 | Via Sentiron incr. Cassonetti | 14:10 |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | Via Sentiron incr. Via Brunis | 14:11 |
| 3 | Via S. Martino 20 fronte materna | 14:13 |
| 4 | Via Borgo Sist 9 | 14:19 |
| 5 | Via Portovieli incr. Via Portorico | 14:25 |
| 6 | Via Valli incr. Via Portovieli | 14:26 |
| 7 | Via Spinazzedo 11 | 13:22 |

## LINEA 2

## CORSA (e) RITORNO – uscita ore 16:15

**FERMATE INDICATIVE: 6**

**Distanza: 5,5 km**

**Numero degli alunni da trasportare: 7**

**Tipologia degli alunni da trasportare: Scuola Primaria**

**Altro: 5gg/settimana**

**LUNEDI' - MARTEDI' - MERCOLEDI' - GIOVEDI' - VENERDI' #**

| N. | fermata | ora |
|---|---|---|
| **P** | Scuola Primaria Roraipiccolo | 16:18 |
| 1 | Via delle Acque incr. Via Monte Cavallo | 16:22 |
| 2 | Via Cartiera 41 | 16:25 |
| 3 | Via Valstorta 26 | 16:26 |
| 4 | Via Burida 15/B | 16:27 |
| 5 | Via Rustighel p/o Detto Fatto | 16:30 |
| 6 | Via I. Nievo 17 | 16:32 |

## LINEA 3

## CORSA (a) ANDATA

**FERMATE INDICATIVE: 6**

**Distanza: 4 km**

**Numero degli alunni da trasportare: 38**

**Tipologia degli alunni da trasportare: scuola secondaria 1° grado**

**Altro: 5gg/settimana**

**LUNEDI' - MARTEDI' - MERCOLEDI' - GIOVEDI' - VENERDI' #**

| N. | fermata | ora |
|---|---|---|
| 1 | Via Maestra Vecchia incr. Via Roveredo | 7:16 |
| 2 | Via Maestra Vecchia incr. Via Umbria | 7:18 |
| 3 | Via Lazio incr. Via Umbria | 7:20 |
| 4 | Via D'Annunzio incr. Via Veneto | 7:24 |
| 5 | Via Veneto incr. Via Ceolini | 7:25 |
| 6 | Via alla Ferrovia fermata ATAP | 7:28 |
| **A** | Scuola Secondaria di 1° grado / Primaria Porcia | 7:32 |

## LINEA 3

## CORSA (b) ANDATA

**FERMATE INDICATIVE: 9**

**Distanza: 7 km**

**Numero degli alunni da trasportare: 39**

| | | |
|---|---|---|
| **Tipologia degli alunni da trasportare: scuola secondaria 1° grado** | | |
| **Altro: 5gg/settimana** | | |
| **LUNEDI' - MARTEDI' - MERCOLEDI' - GIOVEDI' - VENERDI' #** | | |
| **N.** | **fermata** | **ora** |
| 1 | Corso L. Zanussi incr. Via Parini | 7:36 |
| 2 | Via del Porto incr. Via Brentella | 7:41 |
| 3 | Via Mamaluch incr. Via Mantova | 7:42 |
| 4 | Via Roveredo p/o edicola | 7:43 |
| 5 | Via Roveredo incr. Via Trento | 7:46 |
| 6 | Via Roveredo fermata ATAP fronte Banca | 7:48 |
| 7 | Via S. Angelo incr. Via S. Cristoforo | 7:51 |
| 8 | Via S. Cristoforo 31 | 7:52 |
| 9 | Via Vietti M. 9/B | 7:53 |
| **A** | Scuola Secondaria di 1° grado / Primaria Porcia | 7:55 |
| **LINEA 3** | | |
| **CORSA (S) ANDATA** | | |
| **FERMATE INDICATIVE: 10** | | |
| **Distanza: 9 km** | | |
| **Numero degli alunni da trasportare: 36** | | |
| **Tipologia degli alunni da trasportare: scuola secondaria 1° grado** | | |
| **Altro: 1gg/settimana** | | |
| **SABATO #** | | |

| N. | fermata | ora |
|---|---|---|
| 1 | Via Mamaluch incr. Via Mantova | 7:36 |
| 2 | Via Brentella incr. Via del Porto | 7:39 |
| 3 | Via Roveredo incr. Via Firenze | 7:44 |
| 4 | Via Roveredo p/o Macondo | 7:46 |
| 5 | Via Maestra Vecchia incr. Via Roveredo | 7:48 |
| 6 | Via Maestra Vecchia incr. Via Umbria | 7:49 |
| 7 | Via Lazio incr. Via Umbria | 7:50 |
| 8 | Via D'Annunzio incr. Via Veneto | 7:51 |
| 9 | Via Veneto incr. Via Ceolini | 7:52 |
| 10 | Via S. Angelo incr. Via S. Cristoforo | 7:54 |
| **A** | Scuola Secondaria di 1° grado / Primaria Porcia | 7:55 |

## LINEA 3

## CORSA (a) RITORNO – uscita ore 13:05

**FERMATE INDICATIVE: 9**

**Distanza: 9 km**

**Numero degli alunni da trasportare: 36**

**Tipologia degli alunni da trasportare: scuola secondaria 1° grado**

**Altro: 6gg/settimana**

**LUNEDI' – MARTEDI' – MERCOLEDI' – GIOVEDI' – VENERDI' – SABATO #**

| N. | fermata | ora |
|---|---|---|
| **P** | Scuola Secondaria di 1° grado Porcia | 13:10 |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Via Ceolini incr. Via Veneto | 13:14 |
| 2 | Via Veneto incr. Via D'Annunzio | 13:16 |
| 3 | Via Lazio incr. Via Umbria | 13:17 |
| 4 | Via Maestra Vecchia incr. Via Umbria | 13:18 |
| 5 | Via Maestra Vecchia incr. Via Roveredo | 13:20 |
| 6 | Via Roveredo p/o edicola | 13:22 |
| 7 | Via Roveredo incr. Via Trento | 13:24 |
| 8 | Via Brentella incr. Via del Porto | 13:28 |
| 9 | Via Mamaluch incr. Via Bolzano | 13:30 |

## LINEA 3

## CORSA (b) RITORNO – uscita ore 14:05

**FERMATE INDICATIVE: 9**

**Distanza: 10 km**

**Numero degli alunni da trasportare: 37**

**Tipologia degli alunni da trasportare: scuola secondaria 1° grado**

**Altro: 5gg/settimana**

**LUNEDI' – MARTEDI' – MERCOLEDI' – GIOVEDI' – VENERDI' #**

| N. | fermata | ora |
|---|---|---|
| **P** | Scuola Secondaria di 1° grado Porcia | 14:10 |
| 1 | Via Pistola incr. Via Bagnador | 14:15 |
| 2 | Via alla Ferrovia fermata ATAP | 14:17 |
| 3 | Corso Italia incr. Via Petrarca | 14:19 |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | Via del Porto incr. Via Brentella | 14:24 |
| 5 | Via Mamaluch incr. Via Mantova | 14:26 |
| 6 | Via Roveredo p/o edicola | 14:28 |
| 6 | Via Roveredo incr. Via Trento | 14:29 |
| 7 | Via Roveredo fermata ATAP (banca) | 14:30 |
| 9 | Via Ceolini incr. Via Veneto | 14:33 |
| 10 | Via Veneto incr. Via D'Annunzio | 14:34 |
| 11 | Via Lazio incr. Via Umbria | 14:35 |
| 12 | Via Maestra Vecchia incr. Via Umbria | 14:37 |

###

FOGLIO 1

**COMUNE DI BUDOIA (PN) - RIFERIMENTO DATI ANNO SCOLASTICO 2019/2020**

**DATI GENERALI**

**PIANO DI TRASPORTO ANNUALE** (ATTENZIONE: scegliere una delle due opzioni aprendo il menù a tendina che compare cliccando sul riquadro sottostante)

Il Fornitore redigerà il Piano di Trasporto annuale e lo trasmetterà al Comune. Il Comune approverà il Piano e lo ritrasmetterà al Fornitore

**PERSONALE ATTUALMENTE IMPIEGATO**

**Conducenti**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero conducenti impiegati dell'attuale Fornitore in riferimento ad un anno scolastico: | | | | | |
| Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicatc | enti locali | numero lav. | 3 | ore annue impiego | 2400 |

**Accompagnatori**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero accopagnatori impiegati dell'attuale Fornitore in riferimento ad un anno scolastico: | | | | | |
| Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicatc | il servizio viene svolto da volontari | numero lav. | 3 | | 2400 |
| Numero totale ore/annuo per accompagnamento | | | | | |

**DATI DI CONTRATTO**

| | |
|---|---|
| Anno scolastico di inizio adesione alla Convenzione | **2021/2022** |

| | |
|---|---|
| N. alunni che hanno usufruito del servizio di trasporto scolastico nell' a.s. 2017/2018: | 61 |
| N. alunni che hanno usufruito del servizio di trasporto scolastico nell' a.s. 2017/2018: | 76 |
| N. alunni che hanno usufruito del servizio di trasporto scolastico nell' a.s. 2017/2018: | 87 |

# COMUNE DI Budoia (PN) - RIFERIMENTO DATI ANNO SCOLASTICO 2019/2020

**SERVIZIO DI TRASPORTO CASA - SCUOLA - CASA E SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO**

**PER TUTTE LE CORSE DELLA LINEA 1, PER LE USCITE PRESSO LE STRUTTURE DISTACCATE E PER LE USCITE DIDATTICHE DI CUI AI FOGLI 4 E 5, VERRÀ UTILIZZATO N. 1 MEZZO DI PROPRIETÀ COMUNALE (DELLA CAPIENZA DI N. 52 POSTI ALUNNI + N. 4 POSTI ACCOMPAGNATORI + N. 1 CONDUCENTE) VEDASI IL FOGLIO "DATI MEZZO CONCESSO IN USUFR." E CON CONDUCENTE DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO**

## LINEA 1 - ISTITUTO SCOL./PLESSO SCOL. SERVITO Scuola per l'infanzia e primaria di Budoia

### CORSA 1 - ISTITUTO SCOL. SERVITO Scuola per l'infanzia e Primaria di Budoia

**ANDATA scuola primaria e infanzia.** **N.B. il mezzo effettua due corse. 58 è il numero massimo di utenti trasportati.**

| INDIRIZZI | | ORARIO |
|---|---|---|
| Indirizzo di partenza | *Via Cialata* | 7:40 |
| Indirizzo di arrivo | *Piazza Umbetrto I°* | 8:27 |

Numero chilometri totali percorsi (dalla partenza all'arrivo): 15
Numero chilometri totali percorsi (dalla partenza all'arrivo) all'anno: 3000

Annualmente la corsa è effettuata a partire dal: *12/09/2019* *fino al* *30/06/2020*

Su base settimanale, la corsa è effettuata nei giorni di: (scegliere) *lun* *mer* *mer* *gio* *ven*

| Tipologia di alunni trasportati (scegliere) | *Infanzia* | *Primaria* | |
|---|---|---|---|
| Numero alunni trasportati | 52 | 52 | |

La linea è effettuata prevalentemente in: (scegliere) *Collina*

**Servizi accessori della linea**

Si richiede il servizio di accompagnamento a bordo? (scegliere) *NO* numero ore all'anno

**RITORNO scuola per l'infanzia**

| INDIRIZZI | | ORARIO |
|---|---|---|
| Indirizzo di partenza | *Via Castello* | 15:40 |
| Indirizzo di arrivo | *Piazza Umberto I°* | 16:15 |

Numero chilometri totali percorsi (dalla partenza all'arrivo): 8,5
Numero chilometri totali percorsi (dalla partenza all'arrivo) all'anno: 2000

Annualmente la corsa è effettuata a partire dal: *12/09/2019* *fino al* *30/06/2020*

Su base settimanale, la corsa è effettuata nei giorni di: (scegliere) *lun* *mar* *mer* *gio* *ven*

| Tipologia di alunni trasportati (scegliere) | *Infanzia* | | |
|---|---|---|---|
| Numero alunni trasportati | 52 | | |

La linea è effettuata prevalentemente in: (scegliere)

**Servizi accessori della linea**

Si richiede il servizio di accompagnamento a bordo? (scegliere) *NO* numero ore all'anno

### CORSA 2 - ISTITUTO SCOL. SERVITO Scuola primaria

**RITORNO scuola primaria**

| INDIRIZZI | | ORARIO |
|---|---|---|
| Indirizzo di partenza | *Piazza Umberto I°* | 16:15 |
| Indirizzo di arrivo | *Piazza Umberto I°* | 16.30 |

Numero chilometri totali percorsi (dalla partenza all'arrivo): 3
Numero chilometri totali percorsi (dalla partenza all'arrivo) all'anno: 700

Annualmente la corsa è effettuata a partire dal: *12/09/2019* *fino al* *10/06/2020*

Su base settimanale, la corsa è effettuata nei giorni di: (scegliere) *lun* *mar* *mer* *gio* *ven* *sab*

| Tipologia di alunni trasportati (scegliere) | *Primaria* | | |
|---|---|---|---|
| Numero alunni trasportati | 52 | | |

La linea è effettuata prevalentemente in: (scegliere) *Collina*

**Servizi accessori della linea**

Si richiede il servizio di accompagnamento a bordo? (scegliere) *NO* numero ore all'anno

CORSA 3 - ISTITUTO SCOL. SERVITO  Scuola primaria

**RITORNO scuola primaria**

| **INDIRIZZI** | | **ORARIO** |
|---|---|---|
| Indirizzo di partenza | *Via Capitan Maso* | 16:31 |
| Indirizzo di arrivo | *Via Parmesan* | 17:17 |

Numero chilometri totali percorsi (dalla partenza all'arrivo): 11,5

Numero chilometri totali percorsi (dalla partenza all'arrivo) all'anno: 2700

Annualmente la corsa è effettuata a partire dal: *12/09/2019* *fino al* *10/06/2020*

Su base settimanale, la corsa è effettuata nei giorni di: (scegliere) *lun* *mar* *mer* *gio* *ven* *sab*

Tipologia di alunni trasportati (scegliere) *Primaria*

Numero alunni trasportati 52

La linea è effettuata prevalentemente in: (scegliere) *Collina*

**Servizi accessori della linea**

Si richiede il servizio di accompagnamento a bordo? (scegliere) *NO* numero ore all'anno

Il numero totale di alunni trasportati per ciascuna corsa è indicato come capienza massima dello Scuolabus.

FOGLIO 3

**Il comune fornirà all'aggiudicatario del servizio il seguente automezzo in usufrutto:**

| Tipo/Marca | Anno di immatricolazione/Km percorsi | N.posti | Targa/telaio | KW potenza | Tipo di alimentazione/Euro (classe ambientale) | Elenco degli interventi di manutenzione straordinaria con indicazione dell'anno e delle spese sostenute |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INDCAR MOBI SCUOLABUS | 06/08/2019<br>3600 km | 52 + 4 acc. + 1 cond. (tot. 57) | FV990BS | 110 Kw | Gasolio | Non risultano spese di gestione al 23/01/2020 in quanto di nuova immatricolazione |

Il Comune dichiara che il mezzo suddetto ha le caratteristiche tecniche idonee a svolgere il servizio di trasporto scolastico.

FOGLIO 4

**COMUNE DI Budoia (PN) - RIFERIMENTO DATI ANNO SCOLASTICO 2019/2020**

**SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, DURANTE L'ORARIO SCOLASTICO, PRESSO STRUTTURE DISTACCATE PER FINI SCOLASTICI (ES: IMPIANTI SPORTIVI, PISCINE, MENSA, ECC.)**

**Struttura distaccata n.1 (indicare nella riga di sotto la tipologia e il nome della struttura)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Piscina Comunale di Aviano** | | | |
| Periodo svolgimento servizio nell'anno: | *15/09/2019* | *fino al* | *15/06/2020* |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giorno della settimana in cui è effettuato il servizio (scegliere) | | | | *mer* | | | *ven* | | | | | | | | | | |
| Numero giorni su base annua in cui è effettuato il servizio | | | | *30* | | | *30* | | | | | | | | | | |
| Fascia oraria approssimativa | | | | *8:00* | *18:00* | | *8:00* | *18:00* | | | | | | | | | |
| Numero chilometri totali percorsi (andata e ritorno): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipologia di scuolabus attualmente utilizzato (scegliere, vedi N.B.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Numero posti a sedere alunni (escluso conducente ed accompagnatore/i) | | | | 52 | | | 52 | | | | | | | | | | |
| Numero posti a sedere per il /gli accompagnatore/i | | | | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | |
| Tipo alunni trasportati (scegliere) | | | | *Primaria* | | | *Primaria* | | | | | | | | | | |
| Indirizzo di partenza | | | | *Piazza Umberto I°* | | | *Piazza Umberto I°* | | | | | | | | | | |
| Numero chilometri totali percorsi all'anno: | | | | 350 | | | 350 | | | | | | | | | | |

**N.B.**
Gli scuolabus (veicoli destinati al trasporto di studenti), ai fini della compilazione della tabella, si distinguono in:

a) autovetture: veicoli aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
b) autobus: veicoli equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente.

FOGLIO 5

**COMUNE DI Budoia (PN) - RIFERIMENTO DATI ANNO SCOLASTICO 2019/2020**

**SERVIZIO DI DISPONIBILITA' VEICOLI PER ATTIVITA' CURRICULARI E USCITE DIDATTICHE PROGRAMMATE ALL'INIZIO DELL'ANNO SCOLASTICO E DISTRIBUITE FUORI DALL'ORARIO DI EFFETTUAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO. RIENTRA IN QUESTA TIPOLOGIA ANCHE IL TRASPORTO PRESTATO OLTRE IL CALENDARIO SCOLASTICO, PER ESIGENZE DEL COMUNE.**

**USCITE DURANTE L'ANNO SCOLASTICO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero di uscite di durata giornaliera (attività curriculari e uscite didattiche es. "gite giornaliere" (scegliere, vedi N.B.) | *20* | *di cui (ATTENZIONE:* | autobus | 20 | | | |
| Numero di chilometri richiesti all'anno: | *2000* | | | | | | |

**MESI ESTIVI**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero di chilometri richiesti all'anno (prestazioni a carattere continuativo): (scegliere, vedi N.B.) | 500 | *di cui (ATTENZIONE:* | autobus | 500 | | | |
| Numero giorni alla settimana in cui è richiesto il servizio: | | | 2 | | | | |
| Numero giorni all'anno in cui è richiesto il servizio: | | | 20 | | | | |
| Fascia oraria | | | *07:00* | | | | |
| Mezzi totali necessari | | | 1 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero di uscite di durata giornaliera per attività ludico ricreative a carattere non continuativo (scegliere, vedi N.B.) | *5* | *di cui (ATTENZIONE:* | autobus | 5 | | | |
| Numero di chilometri richiesti all'anno (prestazioni a carattere non continuativo): | *500* | | | | | | |

**N.B.**
Gli scuolabus (veicoli destinati al trasporto di studenti), ai fini della compilazione della tabella, si distinguono in:

a) autovetture: veicoli aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
b) autobus: veicoli equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente.

FOGLIO 1

**COMUNE DI PORCIA (PN) - RIFERIMENTO DATI ANNO SCOLASTICO 2019/2020**

**DATI GENERALI**

**PIANO DI TRASPORTO ANNUALE** (ATTENZIONE: scegliere una delle due opzioni aprendo il menù a tendina che compare cliccando sul riquadro sottostante)

Il Fornitore redigerà il Piano di Trasporto annuale e lo trasmetterà al Comune. Il Comune approverà il Piano e lo ritrasmetterà al Fornitore

**PERSONALE ATTUALMENTE IMPIEGATO**

**Conducenti**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero conducenti impiegati dell'attuale Fornitore in riferimento ad un anno scolastico: | 5 | | | | |
| Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato | *CCNL AUTOFERROTRANVIERI* | numero lav. | 5 | ore annue impiego * | 1.100 |

**Accompagnatori**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero accopagnatori impiegati dell'attuale Fornitore in riferimento ad un anno scolastico: | | | | | |
| Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato | | numero lav. | | | |
| Numero totale ore/annuo per accompagnamento | | | | | |

**DATI DI CONTRATTO**

| | |
|---|---|
| Anno scolastico di inizio adesione alla Convenzione | **2021/2022** |

| | |
|---|---|
| n. alunni che hanno usufruito del servizio trasporto scolastico nell'a.s. 2017/2018 | 221 |
| n. alunni che hanno usufruito del servizio trasporto scolastico nell'a.s. 2018/2019 | 227 |
| n. alunni iscritti al servizio trasporto scolastico nell'a.s. 2019/2020 | 203 |

*nota: il conteggio è stato effettuato tenendo conto del puro minutaggio relativo ad ogni corsa

FOGLIO 2

## COMUNE DI PORCIA (PN) - RIFERIMENTO DATI ANNO SCOLASTICO 2019/2020

**SERVIZIO DI TRASPORTO CASA - SCUOLA - CASA E SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO**

**PER IL SERVIZIODI TRASPORTO IL COMUNE NECESSITA DI 4 MEZZI**

### LINEA 1 - PRIMARIA PALSE / SECONDARIA 1° GRADO PORCIA / PRIMARIA RORAI PICCOLO:

**per il servizio di trasporto viene richiesto un autobus della capienza di n. 35 posti alunni + n. 2 posti accompagnatori + n. 1 conducente, totale 38 posti**

CORSA 1 - ISTITUTO SCOL. SERVITO **PRIMARIA PALSE + SECONDARIA 1° GRADO PORCIA**

**ANDATA PRIMARIA PALSE + SECONDARIA 1° GRADO PORCIA**

| INDIRIZZI | | ORARIO |
|---|---|---|
| Indirizzo di partenza | *VIA S. CRISTOFORO* | 7:11 |
| Indirizzo di arrivo | *1) VIA S. MARTINO - 2) VIA DE PELLEGRINI* | 7:40 - 7:45 |

Numero chilometri totali percorsi (dalla partenza all'arrivo): 20
Numero chilometri totali percorsi (dalla partenza all'arrivo) all'anno: 4.000

Annualmente la corsa è effettuata a partire dal: *12/09/2019* *fino al* *10/06/2020*

Su base settimanale, la corsa è effettuata nei giorni di: (scegliere) *lun* *mar* *mer* *gio* *ven* *sab*

sab: solo x secondaria 1° grado

Tipologia di alunni trasportati (scegliere): *Primaria* | *Sec. primo gr.*
Numero alunni trasportati: 6 | 10

La linea è effettuata prevalentemente in: (scegliere) *Pianura*

**Servizi accessori della linea**
Si richiede il servizio di accompagnamento a bordo? (scegliere) *NO* numero ore all'anno

**RITORNO PRIMARIA PALSE - USCITA 12:30**

| INDIRIZZI | | ORARIO |
|---|---|---|
| Indirizzo di partenza | *VIA SAN MARTINO* | 12:34 |
| Indirizzo di arrivo | *VIA SAN VIGILIO* | 12:50 |

Numero chilometri totali percorsi (dalla partenza all'arrivo): 7
Numero chilometri totali percorsi (dalla partenza all'arrivo) all'anno: 743

Annualmente la corsa è effettuata a partire dal: *12/09/2019* *fino al* *10/06/2020*

Su base settimanale, la corsa è effettuata nei giorni di: (scegliere) *mar* *gio* *ven*

Tipologia di alunni trasportati (scegliere): *Primaria*
Numero alunni trasportati: 5

La linea è effettuata prevalentemente in: (scegliere) *Pianura*

**Servizi accessori della linea**
Si richiede il servizio di accompagnamento a bordo? (scegliere) *NO* numero ore all'anno

**RITORNO PRIMARIA PALSE - USCITA 16;:00**

| INDIRIZZI | | ORARIO |
|---|---|---|
| Indirizzo di partenza | *VIA SAN MARTINO* | 16:04 |
| Indirizzo di arrivo | *VIA COLOMBERA* | 16:21 |

Numero chilometri totali percorsi (dalla partenza all'arrivo): 7
Numero chilometri totali percorsi (dalla partenza all'arrivo) all'anno: 496

Annualmente la corsa è effettuata a partire dal: *12/09/2019* *fino al* *10/06/2020*

Su base settimanale, la corsa è effettuata nei giorni di: (scegliere) *lun* *mer*

Tipologia di alunni trasportati (scegliere): *Primaria*
Numero alunni trasportati: 5

La linea è effettuata prevalentemente in: (scegliere) *Pianura*

**Servizi accessori della linea**
Si richiede il servizio di accompagnamento a bordo? (scegliere) *NO* numero ore all'anno

**RITORNO SECONDARIA 1° GRADO PORCIA**

| INDIRIZZI | | ORARIO |
|---|---|---|
| Indirizzo di partenza | *VIA DE' PELLEGRINI 6* | 13:00 |
| Indirizzo di arrivo | *VIA C. COLOMBO* | 13:35 |

Numero chilometri totali percorsi (dalla partenza all'arrivo): 22
Numero chilometri totali percorsi (dalla partenza all'arrivo) all'anno: 4576

Annualmente la corsa è effettuata a partire dal: *12/09/2019* *fino al* *06/06/2020*

Su base settimanale, la corsa è effettuata nei giorni di: (scegliere) *lun* *mar* *mer* *gio* *ven* *sab*

Tipologia di alunni trasportati (scegliere) *Sec. primo gr.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numero alunni trasportati | 8 | | |
| La linea è effettuata prevalentemente in: (scegliere) | *Pianura* | | |
| **Servizi accessori della linea** | | | |
| Si richiede il servizio di accompagnamento a bordo? (scegliere) | *NO* | numero ore all'anno | |

CORSA 2 - ISTITUTO SCOL. SERVITO: **PRIMARIA RORAI PICCOLO**

**ANDATA PRIMARIA RORAI PICCOLO**

| **INDIRIZZI** | | **ORARIO** |
|---|---|---|
| Indirizzo di partenza | *VIA CELLINA* | 7:52 |
| Indirizzo di arrivo | *VIA VITTORINO DA FELTRE* | 8:10 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero chilometri totali percorsi (dalla partenza all'arrivo): | 7,5 | | | | | |
| Numero chilometri totali percorsi (dalla partenza all'arrivo) all'anno: | 1325 | | | | | |
| Annualmente la corsa è effettuata a partire dal: | *12/09/2019* | *fino al* | *10/06/2020* | | | |
| Su base settimanale, la corsa è effettuata nei giorni di: (scegliere) | *lun* | *mar* | *mer* | *gio* | *ven* | |
| Tipologia di alunni trasportati (scegliere) | *Primaria* | | | | | |
| Numero alunni trasportati | 9 | | | | | |
| La linea è effettuata prevalentemente in: (scegliere) | *Pianura* | | | | | |
| **Servizi accessori della linea** | | | | | | |
| Si richiede il servizio di accompagnamento a bordo? (scegliere) | *NO* | numero ore all'anno | | | | |

**RITORNO PRIMARIA RORAI PICCOLO**

| **INDIRIZZI** | | **ORARIO** |
|---|---|---|
| Indirizzo di partenza | *VIA VITTORINO DA FELTRE* | 16:25 |
| Indirizzo di arrivo | *VIA CORRER* | 16:45 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero chilometri totali percorsi (dalla partenza all'arrivo): | 7 | | | | | |
| Numero chilometri totali percorsi (dalla partenza all'arrivo) all'anno: | 1239 | | | | | |
| Annualmente la corsa è effettuata a partire dal: | *12/09/2019* | *fino al* | *10/06/2020* | | | |
| Su base settimanale, la corsa è effettuata nei giorni di: (scegliere) | *lun* | *mar* | *mer* | *gio* | *ven* | |
| Tipologia di alunni trasportati (scegliere) | *Primaria* | | | | | |
| Numero alunni trasportati | 11 | | | | | |
| La linea è effettuata prevalentemente in: (scegliere) | *Pianura* | | | | | |
| **Servizi accessori della linea** | | | | | | |
| Si richiede il servizio di accompagnamento a bordo? (scegliere) | *NO* | numero ore all'anno | | | | |

## LINEA 2 - ISTITUTO SCOL./PLESSO SCOL. SERVITO: SECONDARIA 1° GRADO PORCIA + PRIMARIA PORCIA CAPOLUOGO:

**Per il servizio di trasporto vengono richiesti n. 2 scuolabus: n. 1 veicolo della capienza di n. 35 posti alunni + n. 2 posti accompagnatori + n. 1 conducente, totale 38 posti; n. 1 veicolo della capienza di n. 35 posti alunni + n. 2 posti accompagnatori + n. 1 conducente, totale 38 posti.**

CORSA 1 - ISTITUTO SCOL. SERVITO : SECONDARIA 1° GRADO PORCIA + PRIMARIA PORCIA CAPOLUOGO

**ANDATA SECONDARIA 1° GRADO PORCIA + PRIMARIA PORCIA CAPOLUOGO**

| **INDIRIZZI** | | **ORARIO** |
|---|---|---|
| Indirizzo di partenza | *VIA CORRER* | 7:05 |
| Indirizzo di arrivo | *VIA DE' PELLEGRINI 6* | 7:45 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero chilometri totali percorsi (dalla partenza all'arrivo): | 12 | | | | | | |
| Numero chilometri totali percorsi (dalla partenza all'arrivo) all'anno: | 2496 | | | | | | |
| Annualmente la corsa è effettuata a partire dal: | *12/09/2019* | *fino al* | *10/06/2020* | | | | |
| Su base settimanale, la corsa è effettuata nei giorni di: (scegliere) | *lun* | *mar* | *mer* | *gio* | *ven* | *sab* | sab: solo x secondaria 1° grado |
| Tipologia di alunni trasportati (scegliere) | *Primaria* | *Sec. primo gr.* | | | | | |
| Numero alunni trasportati | 17 | 6 | | | | | |
| La linea è effettuata prevalentemente in: (scegliere) | *Pianura* | | | | | | |
| **Servizi accessori della linea** | | | | | | | |
| Si richiede il servizio di accompagnamento a bordo? (scegliere) | *NO* | numero ore all'anno | | | | | |

**RITORNO PRIMARIA PORCIA CAPOLUOGO**

| **INDIRIZZI** | | **ORARIO** |
|---|---|---|
| Indirizzo di partenza | *VIA DE' PELLEGRINI 6* | 12:30 |
| Indirizzo di arrivo | *VIA GUARNIERI* | 12:50 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero chilometri totali percorsi (dalla partenza all'arrivo): | 9 | | | | | |
| Numero chilometri totali percorsi (dalla partenza all'arrivo) all'anno: | 1590 | | | | | |
| Annualmente la corsa è effettuata a partire dal: | *12/09/2019* | *fino al* | *10/06/2020* | | | |
| Su base settimanale, la corsa è effettuata nei giorni di: (scegliere) | *lun* | *mar* | *mer* | *gio* | *ven* | |
| Tipologia di alunni trasportati (scegliere) | *Primaria* | | | | | |
| Numero alunni trasportati | 24 | | | | | |
| La linea è effettuata prevalentemente in: (scegliere) | *Pianura* | | | | | |
| **Servizi accessori della linea** | | | | | | |
| Si richiede il servizio di accompagnamento a bordo? (scegliere) | *NO* | numero ore all'anno | | | | |

**RITORNO PRIMARIA PORCIA CAPOLUOGO**

| **INDIRIZZI** | | **ORARIO** |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Indirizzo di partenza | *VIA DE' PELLEGRINI 6* | 16:00 |
| Indirizzo di arrivo | *VIA GALVANI* | 16:25 |

Numero chilometri totali percorsi (dalla partenza all'arrivo): 11
Numero chilometri totali percorsi (dalla partenza all'arrivo) all'anno: 1950
Annualmente la corsa è effettuata a partire dal: *12/09/2019* *fino al* *10/06/2020*
Su base settimanale, la corsa è effettuata nei giorni di: (scegliere) *lun* *mar* *mer* *gio* *ven*
Tipologia di alunni trasportati (scegliere) *Primaria*
Numero alunni trasportati 24
La linea è effettuata prevalentemente in: (scegliere) *Pianura*
**Servizi accessori della linea**
Si richiede il servizio di accompagnamento a bordo? (scegliere) *NO* numero ore all'anno

**RITORNO SECONDARIA 1° GRADO PORCIA**

| **INDIRIZZI** | | **ORARIO** |
|---|---|---|
| Indirizzo di partenza | *VIA DE' PELLEGRINI 6* | 13:00 |
| Indirizzo di arrivo | *VIA GALASSIA* | 13:30 |

Numero chilometri totali percorsi (dalla partenza all'arrivo): 12
Numero chilometri totali percorsi (dalla partenza all'arrivo) all'anno: 2500
Annualmente la corsa è effettuata a partire dal: *12/09/2019* *fino al* *06/06/2020*
Su base settimanale, la corsa è effettuata nei giorni di: (scegliere) *lun* *mar* *mer* *gio* *ven* *sab*
Tipologia di alunni trasportati (scegliere) *Sec. primo gr.*
Numero alunni trasportati 16
La linea è effettuata prevalentemente in: (scegliere) *Pianura*
**Servizi accessori della linea**
Si richiede il servizio di accompagnamento a bordo? (scegliere) *NO* numero ore all'anno

CORSA 2 - ISTITUTO SCOL. SERVITO PRIMARIA SANT'ANTONIO

**ANDATA PRIMARIA SANT'ANTONIO**

| **INDIRIZZI** | | **ORARIO** |
|---|---|---|
| Indirizzo di partenza | *VIA PADOVA* | 7:55 |
| Indirizzo di arrivo | *VIA LAZIO* | 8:10 |

Numero chilometri totali percorsi (dalla partenza all'arrivo): 4
Numero chilometri totali percorsi (dalla partenza all'arrivo) all'anno: 710
Annualmente la corsa è effettuata a partire dal: *12/09/2019* *fino al* *10/06/2020*
Su base settimanale, la corsa è effettuata nei giorni di: (scegliere) *lun* *mar* *mer* *gio* *ven*
Tipologia di alunni trasportati (scegliere) *Primaria*
Numero alunni trasportati 2
La linea è effettuata prevalentemente in: (scegliere) *Pianura*
**Servizi accessori della linea**
Si richiede il servizio di accompagnamento a bordo? (scegliere) *NO* numero ore all'anno

**RITORNO PRIMARIA SANT'ANTONIO**

| **INDIRIZZI** | | **ORARIO** |
|---|---|---|
| Indirizzo di partenza | *VIA LAZIO* | 12:50 |
| Indirizzo di arrivo | *VIA DELLE ACACIE* | 13:05 |

Numero chilometri totali percorsi (dalla partenza all'arrivo): 6
Numero chilometri totali percorsi (dalla partenza all'arrivo) all'anno: 1050
Annualmente la corsa è effettuata a partire dal: *12/09/2019* *fino al* *10/06/2020*
Su base settimanale, la corsa è effettuata nei giorni di: (scegliere) *lun* *mar* *mer* *gio* *ven*
Tipologia di alunni trasportati (scegliere) *Primaria*
Numero alunni trasportati 3
La linea è effettuata prevalentemente in: (scegliere) *Pianura*
**Servizi accessori della linea**
Si richiede il servizio di accompagnamento a bordo? (scegliere) *NO* numero ore all'anno

NOTA:

**E' ipotizzabile che il servizio relativo alla scuola primaria di S. Antonio, se rimangono questi numeri esigui di richieste, possa venire soppresso.**

**RITORNO PRIMARIA SANT'ANTONIO**

| **INDIRIZZI** | | **ORARIO** |
|---|---|---|
| Indirizzo di partenza | *VIA LAZIO* | 16:30 |
| Indirizzo di arrivo | *VIA DELLE ACACIE* | 16:42 |

Numero chilometri totali percorsi (dalla partenza all'arrivo): 4
Numero chilometri totali percorsi (dalla partenza all'arrivo) all'anno: 700
Annualmente la corsa è effettuata a partire dal: *12/09/2019* *fino al* *10/06/2020*
Su base settimanale, la corsa è effettuata nei giorni di: (scegliere) *lun* *mar* *mer* *gio* *ven*
Tipologia di alunni trasportati (scegliere) *Primaria*
Numero alunni trasportati 3
La linea è effettuata prevalentemente in: (scegliere) *Pianura*
**Servizi accessori della linea**
Si richiede il servizio di accompagnamento a bordo? (scegliere) *NO* numero ore all'anno

**LINEA 3 - ISTITUTO SCOL./PLESSO SCOL. SERVITO: SECONDARIA 1° GRADO PORCIA**

**per il servizio di trasporto vengono utilizzati n. 2 autobus della capienza: 1di n. 58 posti + n. 2 accompagnatori e n. 1 conducente e n. 1 autobus della capienza di n. 35 posti alunni + n. 2 posti accompagnatori + n. 1 conducente (già utilizzato per LINEA 2)**

CORSA 1 - ISTITUTO SCOL. SERVITO: **SECONDARIA DI 1° GRADO PORCIA**

**ANDATA SECONDARIA DI 1° GRADO PORCIA**

| INDIRIZZI | | ORARIO |
|---|---|---|
| Indirizzo di partenza | *VIA ROVEREDO* | 7:40 |
| Indirizzo di arrivo | *VIA DE' PELLEGRINI 6* | 7:55 |

Numero chilometri totali percorsi (dalla partenza all'arrivo): 6
Numero chilometri totali percorsi (dalla partenza all'arrivo) all'anno: 1220

Annualmente la corsa è effettuata a partire dal: *12/09/2019* *fino al* *06/06/2020*

Su base settimanale, la corsa è effettuata nei giorni di: (scegliere) *lun* *mar* *mer* *gio* *ven* *sab*

Tipologia di alunni trasportati (scegliere): *Sec. primo gr.*
Numero alunni trasportati: 41

La linea è effettuata prevalentemente in: (scegliere) *Pianura*

**Servizi accessori della linea**

Si richiede il servizio di accompagnamento a bordo? (scegliere) *NO* numero ore all'anno

**RITORNO SECONDARIA DI 1° GRADO PORCIA**

| INDIRIZZI | | ORARIO |
|---|---|---|
| Indirizzo di partenza | *VIA DE' PELLEGRINI* | 13:05 |
| Indirizzo di arrivo | *VIA MAMALUCH* | 13:20 |

Numero chilometri totali percorsi (dalla partenza all'arrivo): 6
Numero chilometri totali percorsi (dalla partenza all'arrivo) all'anno: 1220

Annualmente la corsa è effettuata a partire dal: *12/09/2019* *fino al* *06/06/2020*

Su base settimanale, la corsa è effettuata nei giorni di: (scegliere) *lun* *mar* *mer* *gio* *ven* *sab*

Tipologia di alunni trasportati (scegliere): *Sec. primo gr.*
Numero alunni trasportati: 30

La linea è effettuata prevalentemente in: (scegliere) *Pianura*

**Servizi accessori della linea**

Si richiede il servizio di accompagnamento a bordo? (scegliere) *NO* numero ore all'anno

CORSA 2- ISTITUTO SCOL. SERVITO: **SECONDARIA DI 1° GRADO PORCIA**

**ANDATA SECONDARIA DI 1° GRADO PORCIA**

| INDIRIZZI | | ORARIO |
|---|---|---|
| Indirizzo di partenza | *VIA BRENTELLA* | 7:40 |
| Indirizzo di arrivo | *VIA DE' PELLEGRINI* | 7:55 |

Numero chilometri totali percorsi (dalla partenza all'arrivo): 6
Numero chilometri totali percorsi (dalla partenza all'arrivo) all'anno: 1220

Annualmente la corsa è effettuata a partire dal: *12/09/2019* *fino al* *06/06/2020*

Su base settimanale, la corsa è effettuata nei giorni di: (scegliere) *lun* *mar* *mer* *gio* *ven* *sab*

Tipologia di alunni trasportati (scegliere): *Sec. primo gr.*
Numero alunni trasportati: 45

La linea è effettuata prevalentemente in: (scegliere) *Pianura*

**Servizi accessori della linea**

Si richiede il servizio di accompagnamento a bordo? (scegliere) *NO* numero ore all'anno

**RITORNO SECONDARIA DI 1° GRADO PORCIA**

| INDIRIZZI | | ORARIO |
|---|---|---|
| Indirizzo di partenza | *VIA DE' PELLEGRINI* | 13:05 |
| Indirizzo di arrivo | *VIA ROVEREDO* | 13:15 |

Numero chilometri totali percorsi (dalla partenza all'arrivo): 6
Numero chilometri totali percorsi (dalla partenza all'arrivo) all'anno: 1220

Annualmente la corsa è effettuata a partire dal: *12/09/2019* *fino al* *06/06/2020*

Su base settimanale, la corsa è effettuata nei giorni di: (scegliere) *lun* *mar* *mer* *gio* *ven* *sab*

Tipologia di alunni trasportati (scegliere): *Sec. primo gr.*
Numero alunni trasportati: 22

La linea è effettuata prevalentemente in: (scegliere) *Pianura*

**Servizi accessori della linea**

Si richiede il servizio di accompagnamento a bordo? (scegliere) *NO* numero ore all'anno

CORSA 3- ISTITUTO SCOL. SERVITO: **SECONDARIA DI 1° GRADO PORCIA**

**RITORNO SECONDARIA DI 1° GRADO PORCIA**

| **INDIRIZZI** | | **ORARIO** |
|---|---|---|
| Indirizzo di partenza | *VIA DE' PELLEGRINI* | 14:02 |
| Indirizzo di arrivo | *VIA MULINETTA* | 14:30 |

Numero chilometri totali percorsi (dalla partenza all'arrivo): 15
Numero chilometri totali percorsi (dalla partenza all'arrivo) all'anno: 2650

Annualmente la corsa è effettuata a partire dal: *12/09/2019* *fino al* *06/06/2020*

Su base settimanale, la corsa è effettuata nei giorni di: (scegliere) *lun* *mar* *mer* *gio* *ven*

Tipologia di alunni trasportati (scegliere) *Sec. primo gr.*
Numero alunni trasportati 22

La linea è effettuata prevalentemente in: (scegliere) *Pianura*

**Servizi accessori della linea**

Si richiede il servizio di accompagnamento a bordo? (scegliere) *NO* numero ore all'anno

**RITORNO SECONDARIA DI 1° GRADO PORCIA**

| **INDIRIZZI** | | **ORARIO** |
|---|---|---|
| Indirizzo di partenza | *VIA DE' PELLEGRINI* | 14:02 |
| Indirizzo di arrivo | *VIA COLOMBERA* | 14:30 |

Numero chilometri totali percorsi (dalla partenza all'arrivo): 15
Numero chilometri totali percorsi (dalla partenza all'arrivo) all'anno: 2650

Annualmente la corsa è effettuata a partire dal: *12/09/2019* *fino al* *06/06/2020*

Su base settimanale, la corsa è effettuata nei giorni di: (scegliere) *lun* *mar* *mer* *gio* *ven*

Tipologia di alunni trasportati (scegliere) *Sec. primo gr.*
Numero alunni trasportati 33

La linea è effettuata prevalentemente in: (scegliere) *Pianura*

**Servizi accessori della linea**

Si richiede il servizio di accompagnamento a bordo? (scegliere) *NO* numero ore all'anno

FOGLIO 3

## COMUNE DI PORCIA (PN) - RIFERIMENTO DATI ANNO SCOLASTICO 2019/2020

**SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, DURANTE L'ORARIO SCOLASTICO, PRESSO STRUTTURE DISTACCATE PER FINI SCOLASTICI (ES: IMPIANTI SPORTIVI, PISCINE, MENSA, ECC.)**

**Il Fornitore deve mettere a disposizione, nel periodo indicato, di un numero di mezzi necessario al trasporto (andata e ritorno) di circa 250 alunni dell'infanzia e delle primarie dai vari plessi scolastici al polisportivo comunale per attività sportive (GIOCOSPORT).**
**Poiché le attività iniziano alle 9,00 il trasporto deve essere completato per tale orario.**

**Struttura distaccata n.1 (indicare nella riga di sotto la tipologia e il nome della struttura)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **POLISPORTIVO COMUNALE** | | | |
| Periodo svolgimento servizio nell'anno: | *MAGGIO* | *fino al* | *MAGGIO* |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giorno della settimana in cui è effettuato il servizio (scegliere) | *mar* | | *mer* | | | | | | | | | | | | | | |
| Numero giorni su base annua in cui è effettuato il servizio | *1* | | *1* | | | | | | | | | | | | | | |
| Fascia oraria approssimativa | *8:30* | *12:00* | *8:30* | *12:00* | | | | | | | | | | | | | |
| Numero chilometri totali percorsi (andata e ritorno): | 55 | | 55 | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipologia di scuolabus attualmente utilizzato (scegliere, vedi N.B.) | *autobus* | | *autobus* | | | | | | | | | | | | | | |
| Numero posti a sedere alunni (escluso conducente ed accompagnatore/i) | 53 | | 53 | | | | | | | | | | | | | | |
| Numero posti a sedere per il /gli accompagnatore/i | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo alunni trasportati (scegliere) | *Infanzia* | | *Primaria* | | | | | | | | | | | | | | |
| Indirizzo di partenza | *varie scuole* | | *varie scuole* | | | | | | | | | | | | | | |
| Numero chilometri totali percorsi all'anno: | *55* | | 55 | | | | | | | | | | | | | | |

**N.B.**
Gli scuolabus (veicoli destinati al trasporto di studenti), ai fini della compilazione della tabella, si distinguono in:

a) autovetture: veicoli aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
b) autobus: veicoli equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente.

FOGLIO 4

**COMUNE DI PORCIA (PN) - RIFERIMENTO DATI ANNO SCOLASTICO 2019/2020**

**SERVIZIO DI DISPONIBILITA' VEICOLI PER ATTIVITA' CURRICULARI E USCITE DIDATTICHE PROGRAMMATE ALL'INIZIO DELL'ANNO SCOLASTICO E DISTRIBUITE FUORI DALL'ORARIO DI EFFETTUAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO. RIENTRA IN QUESTA TIPOLOGIA ANCHE IL TRASPORTO PRESTATO OLTRE IL CALENDARIO SCOLASTICO, PER ESIGENZE DEL COMUNE.**

**USCITE DURANTE L'ANNO SCOLASTICO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero di uscite di durata giornaliera (attività curriculari e uscite didattiche es. "gite giornaliere" (scegliere, vedi N.B.) | *80* | | autobus | | | | |
| Numero di chilometri richiesti all'anno: | *1200* | | | | | | |

**MESI ESTIVI**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero di chilometri richiesti all'anno (prestazioni a carattere continuativo): (scegliere, vedi N.B.) | 200 | *di cui (ATTENZIONE:* | autobus | | | | |
| Numero giorni alla settimana in cui è richiesto il servizio: * | | | 2 | | | | |
| Numero giorni all'anno in cui è richiesto il servizio: | | | 8 | | | | |
| Fascia oraria | | | *9:00-12:00* | | | | |
| Mezzi totali necessari | | | 1 | | | | |

**N.B.**
Gli scuolabus (veicoli destinati al trasporto di studenti), ai fini della compilazione della tabella, si distinguono in:

a) autovetture: veicoli aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
b) autobus: veicoli equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente.

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI,
SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE

Servizio centrale unica
di committenza

cuc@certregione.fvg.it
cuc@regione.fvg.it
tel + 39 040 377 2135
I - 34132 Trieste, corso Cavour 1

# GARA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI CIMITERIALI A FAVORE DEGLI ENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 43, COMMA 1, LETTERA B) DELLA LEGGE REGIONALE 26/2014

**CONVENZIONE - Lotto 1 - CIG 732733976C**

**Lotto 3 - CIG 7327366DB2**

**Lotto 4 - CIG 73273711D6**

eAppaltiFVG

Portale degli appalti della regione Friuli Venezia Giulia

**----------REPUBBLICA ITALIANA----------**

**----------REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA----------**

----------DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, ----------

----------SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE----------

----------SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA----------

**CONVENZIONE**

**relativa all'affidamento di servizi cimiteriali a favore degli enti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b) della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 ----------**

**Lotto 1 - corrispondente al territorio delle UTI Livenza – Cansiglio Cavallo, del Tagliamento, del Noncello e Sile e Meduna. CIG: 732733976C ----------**

**Lotto 3 - corrispondente al territorio delle UTI Friuli Centrale, e Medio Friuli. CIG: 7327366DB2 ----------**

**lotto 4 - corrispondente al territorio delle UTI del Gemonese, del Torre e Collinare. CIG: 73273711D6 ----------**

Trieste, l'anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di maggio (14.05.2019) --

Premesso che ----------

1) la "Programmazione annuale 2017 e triennale 2017-2019 delle attività di gara della Centrale unica di committenza, ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 26/2014", adottata con deliberazione della Giunta regionale n. 121 del 27.01.2017 ed approvata in via definitiva con la DGR 415/2017, ha previsto l'indizione della gara, nel 2017-2018, per l'affidamento di servizi cimiteriali a favore delle Amministrazioni di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b) della LR 26/2014; ----------

2) con decreto a contrarre n. 1794 del 20/12/2017 il Servizio centrale unica di committenza (di seguito, CUC) ha, pertanto, disposto l'avvio di una gara d'appalto sopra soglia comunitaria a procedura aperta, articolata in otto lotti territoriali, per la conclusione di convenzioni di cui all'articolo 26 della L. 488/1999 per l'affidamento del servizio

cimiteriale, del servizio di custodia e sorveglianza e del servizio di manutenzione del verde dei cimiteri (di seguito, servizi cimiteriali) a favore delle amministrazioni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b) della L.R. 26/2014, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016; ----

3) il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE 2017/s 247-519424 del 23/12/2017 e sulla GURI n. 149 del 29/12/2017; ----------

4) la gara è stata regolarmente espletata e i lotti 1, 3 e 4 sono stati aggiudicati con decreto del Direttore del Servizio centrale unica di committenza n. 252/AAL del 31/01/2019 a favore di COOP NONCELLO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS, con sede legale a Roveredo in Piano (PN), Via dell'Artigianato n. 20, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa; ----------

5) con decreto del Direttore del Servizio centrale unica di committenza n. 1000/AAL dell'08/04/2019 l'aggiudicazione è divenuta efficace; ----------

6) nell'ambito della propria domanda di partecipazione il Fornitore ha, tra l'altro, prodotto espressa dichiarazione di accettazione integrale e incondizionata di tutte le condizioni, nessuna esclusa, contenute nel bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico, nello schema di Convenzione e nei relativi allegati; ----------

7) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione della presente Convenzione, che, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ivi incluse le garanzie definitive e la polizza assicurativa; ----------

8) il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire; ----------

9) l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile del valore stimato della Convenzione medesima, nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini ivi stabiliti; ----------

10) il rapporto contrattuale si instaura a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni contraenti, da una parte, ed il Fornitore dall'altra, attraverso l'emissione degli Ordinativi di fornitura; ----------

11) la presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, mediante scrittura privata. ----------

Tutto ciò premesso, ----------

**----------SI CONVIENE E SI STIPULA IL PRESENTE CONTRATTO TRA: ----------**

Regione Autonoma Friuli Venezia, con sede legale in Trieste, Piazza Unità d'Italia n. 1, codice fiscale 80014930327, rappresentata dall'Avv. Stefano Patriarca, nato a Roma il 20/07/1960, nella sua qualità di Direttore del Servizio centrale unica di committenza della Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione; ----------

E

- COOP NONCELLO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS, con sede legale in Roveredo in Piano (PN), via dell'Artigianato n. 20, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Pordenone al n. 00437790934, C.F. e P. IVA 00437790934, domiciliata ai fini del presente atto in Roveredo in Piano (PN), via dell'Artigianato n. 20, in persona del Sig. Stefano Mantovani legale rappresentante (di seguito, anche "**Fornitore**"); ----------

**----------Art. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI----------**

1. Le premesse alla Convenzione, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, il Capitolato

tecnico e relativi allegati, l'offerta tecnica e l'offerta economica presentate dal Fornitore in sede di gara costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e sono fonti delle obbligazioni oggetto della medesima. ----------

**----------Art. 2 – NORME REGOLATRICI----------**

1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di fornitura è regolata, in via gradata: ----------

a) dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato tecnico, dall'offerta tecnica e dall'offerta economica dal Fornitore, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali; ----------

b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito, Codice), e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici; ----------

c) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato. ----------

2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell'offerta tecnica, prevale quanto contenuto nei Capitolato tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'offerta tecnica contenga, a giudizio della CUC, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato tecnico e suoi allegati. ----------

3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente. ----------

4. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. ----------

5. Il Fornitore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto. ---------

**----------Art. 3 - OGGETTO E VALORE DELLA CONVENZIONE ----------**

1. La presente Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale per l'affidamento dei seguenti servizi: ----------

- servizio cimiteriale;
- servizio di custodia e sorveglianza dei cimiteri;
- servizio di manutenzione del verde dei cimiteri

a favore delle amministrazioni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b) della L.R. 26/2014. ----------

2. Ciascuna Amministrazione contraente può utilizzare la Convenzione per uno o più servizi mediante l'emissione di un Ordinativo di fornitura ----------

3. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni aderenti alla Convenzione a prestare tutti i servizi, dettagliatamente descritti nel Capitolato tecnico e nell'offerta tecnica proposta in sede di gara, nella misura richiesta dalle Amministrazioni stesse mediante l'emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile relativo a ciascun lotto come di seguito indicato: ----------

| **lotto** | **Importo massimo spendibile(IVA esclusa)** |
|---|---|
| 1 | 3.690.000,00 |
| 3 | 3.000.000,00 |
| 4 | 2.400.000,00 |

nei termini di durata indicati al successivo articolo 4. ----------

4. L'importo massimo stimato per la durata di 36 (trentasei) mesi è stato quantificato in via presuntiva sulla base dell'analisi della spesa storica sostenuta dagli enti locali della

Regione nel corso del triennio 2014-2015-2016, nonché frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno dei predetti soggetti nell'arco temporale di durata della Convenzione, effettuata al meglio delle conoscenze attuali della CUC in qualità di Soggetto aggregatore, in ragione della raccolta ed aggregazione dei flussi informativi pervenuti alla stessa da parte dei predetti enti, in coerenza con lo strumento della Convenzione ex articolo 26 della L. 488/1999. L'importo massimo complessivamente stimato di cui sopra non è in alcun modo impegnativo né vincolante per la CUC e per le Amministrazioni contraenti. Dalla Convenzione non discende alcun obbligo per le Amministrazioni contraenti di acquistare un quantitativo minimo di servizi ovvero di raggiungere tale importo presunto; si tratta di importi meramente presuntivi che non attribuiscono all'aggiudicatario il diritto ad alcun corrispettivo minimo o ad alcuna indennità restando pertanto a suo carico il rischio per la stipulazione o meno degli Ordinativi di fornitura con le Amministrazioni contraenti. ----------

5. La presente Convenzione disciplina, quindi, le condizioni generali degli Ordinativi di fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti e, pertanto, non è fonte di alcuna obbligazione per la CUC nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite. La Convenzione è fonte di obbligazione per le Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di fornitura. ----------

6. Nel periodo di efficacia della presente Convenzione la CUC può richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni, corrispettivi e termini, l'aumento delle prestazioni contrattuali. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione sia esaurito l'importo massimo spendibile, di cui al precedente comma 3, al Fornitore piò essere richiesto di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, nei termini previsti dall'articolo 106, comma 12 del Codice. ----------

**---Art. 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA----**

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 3, comma 3, la presente Convenzione ha una durata di 36 mesi, a decorrere dal 14/05/2019. ----------

2. Nell'ipotesi in cui l'importo massimo spendibile della Convenzione, anche eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, non sia stato ancora esaurito e fino al raggiungimento dell'importo medesimo, tale durata può essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta della CUC al Fornitore. ----------

3. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata, anche prorogata, sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 3, comma 3, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, la Convenzione verrà considerata conclusa. ----------

4. Per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni contraenti possono aderire alla Convenzione per emettere Ordinativi di fornitura, vale a dire stipulare contratti attuativi con il Fornitore. La Convenzione resta comunque valida, efficace e vincolante per la regolamentazione degli Ordinativi di fornitura e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi, anche successivamente alla sua conclusione. ---

5. I contratti sottoscritti dalle singole Amministrazioni contraenti che aderiranno alla Convenzione hanno durata minima di 12 mesi dalla data della loro stipulazione e una durata massima fino al 48° mese successivo all'emissione dell'Ordinativo di fornitura. Qualora l'Ordinativo di fornitura sia stato emesso in prossimità della scadenza della Convenzione, anche eventualmente prorogata, e l'importo massimo spendibile previsto per il presente lotto non risulti sufficiente a coprire la durata minima di 12 mesi, l'Ordinativo può avere una durata inferiore ai 12 mesi. ----------

6. Le Amministrazioni contraenti non possono emettere Ordinativi di fornitura qualora, prima del termine ultimo di durata della Convenzione sia esaurito l'importo massimo contrattuale, anche eventualmente incrementato. ----------

7. Se, per qualsiasi motivo, cessa l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di fornitura, il Fornitore è tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi oggetto della Convenzione, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a operatori economici diversi dal medesimo Fornitore. ----------

8. Ove necessario, trova applicazione l'articolo 106, comma 11 del Codice, per cui la Convenzione può essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori sei mesi nelle more della conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente da parte della CUC, ivi incluso il tempo necessario per la stipula del nuovo contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per le Amministrazioni contraenti. ----------

9. Fermo restando quanto sopra, la CUC può, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal predetto articolo 106. Le Amministrazioni contraenti possono, altresì, apportare variazioni secondo quanto previsto dall'articolo 106, previa comunicazione alla CUC. ----------

**----------Art. 5 – MODALITA' DI UTILIZZO DELLA CONVENZIONE ----------**

1. Le Amministrazioni contraenti utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura (i.e. stipulazione contratti attuativi), sottoscritti digitalmente dai soggetti delle Amministrazioni autorizzati ad effettuare la spesa ed inviati al Fornitore mediante PEC. ----------

2. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della presente Convenzione, i singoli contratti attuativi con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura trasmessi in via telematica dai soggetti stessi. ----------

3. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro all'Amministrazione contraente, mediante PEC, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto. ----------

4. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità delle Amministrazioni che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, i servizi oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiati nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa. ----------

**----------Art. 6 – ATTIVAZIONE DEI SERVIZI----------**

1. I servizi e le attività oggetto di ciascun Ordinativo di fornitura e/o Richiesta di attività devono essere prestati dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato tecnico e nell'offerta tecnica ove migliorativa ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di fornitura e/o nelle Richiesta di attività. ----------

2. Il Fornitore deve, a propria cura, spese e rischio, attivare e, quindi, iniziare ad erogare i/il servizi/o di cui all'Ordinativo di fornitura dalla data di emissione dell'Ordinativo di fornitura stesso ovvero dalla data del Verbale di avvio servizio. ----------

3. Si rinvia al Capitolato tecnico in merito alle modalità di attivazione dei servizi. ----------

**Art. 7 – CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'----------**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della presente Convenzione, inclusa ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste dalla presente Convenzione, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale. ----------

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni

contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati, pena l'applicazione delle penali. ----------

3. Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato tecnico ovvero nell'offerta presentata dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione. ----------

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni contraenti o, comunque, della CUC, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.----------

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la CUC e le Amministrazioni contraenti da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti. ----------

6. Le prestazioni si svolgono presso le sedi cimiteriali ubicate nel territorio dei Comuni ricompresi nei lotti territoriali in oggetto e devono essere eseguite secondo le modalità ed i tempi devono comunque essere concordati con le Amministrazioni contraenti stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, le sedi cimiteriali continuano ad essere utilizzate per il loro fine istituzionale dall'utenza e possono essere utilizzate da proprio personale e/o da terzi autorizzati; ----------

7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere

ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni contraenti e/o da terzi autorizzati. ----------

8. Resta espressamente inteso che la CUC non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti in relazione alle obbligazioni relative ai contratti attuativi. Inoltre, ogni Amministrazione contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di fornitura da ciascuna delle stesse emessi. ----------

9. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni contraenti e/o alla CUC, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di fornitura. ----------

10. L'Amministrazione contraente si riserva il diritto di rivalsa per ogni e qualsivoglia danno o pregiudizio che dovesse derivare da inadempienze del Fornitore rispetto agli obblighi contrattuali e ciò nei confronti propri o di terzi. ----------

**----------Art. 8 – COSTI DELLA SICUREZZA----------**

1. Le Amministrazioni contraenti, ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 e smi, provvedono, prima dell'emissione dell'Ordinativo di fornitura, con la cooperazione del Fornitore secondo quanto proposto in sede di gara, ad integrare il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze" allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede le Amministrazioni contraenti indicano i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero). ----------

2. Il Fornitore deve sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali. ----------

**----------Art. 9 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE----------**

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione e nel

Capitolato tecnico, a: ----------

a) eseguire tutti i servizi oggetto della Convenzione, dettagliatamente descritti nel Capitolato tecnico e nell'offerta tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e nei documenti di gara; ----------

b) garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi per l'esecuzione del contratto con eventuali Fornitori a cui è subentrato; ----------

c) garantire tempi e modalità di attivazione dei servizi previsti nel Capitolato tecnico; ----

d) attenersi alle disposizioni emanate dalle Amministrazioni contraenti per non arrecare disturbo o intralcio al regolare funzionamento in qualsiasi area oggetto dell'Ordinativo di fornitura nel rispetto degli orari di lavoro concordati con le Amministrazioni contraenti stesse; ----------

e) adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti delle Amministrazioni contraenti nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati; -------

f) controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione; ----------

g) essere consapevole che l'Amministrazione contraente si riserva il diritto di richiedere al Fornitore l'allontanamento di quei dipendenti o incaricati che, a suo insindacabile giudizio, non ritenga essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività; ------

h) utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale munito di preparazione professionale adeguata. Lo stesso personale deve avere conoscenza delle norme antinfortunistiche ed è tenuto all'osservanza di ogni altra norma e/o disposizione che sarà impartita dall'Amministrazione contraente. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia

di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale; ----------

i) osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di quelle che verranno emanate nel corso di validità della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura in quanto applicabili (prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente) e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra; ----------

l) dotare il personale sia di dispositivi di protezione individuali e di ogni altro elemento previsto dalla normativa per garantire la sicurezza in relazione al tipo di attività svolta, di tutte le attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio, nonché di divisa aziendale e tesserino di riconoscimento con l'indicazione del nome del Fornitore, tali da consentire l'identificazione dell'addetto/a; ----------

m) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; -

n) manlevare e tenere indenne la CUC nonché le Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dai servizi resi in modalità diverse da quanto previsto nella presente Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi; ----------

o) predisporre e trasmettere alla CUC la documentazione di reportistica e monitoraggio delle attività relative alla Convenzione, nelle modalità e nei termini stabiliti dall'articolo 23 del Capitolato tecnico. La CUC si riserva di richiedere l'elaborazione di *report* specifici, che saranno stabiliti nel periodo di vigenza della presente Convenzione e dalla stessa comunicati al Fornitore; ----------

p) garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. ----------

2. Il Fornitore si impegna a prestare i servizi oggetto della Convenzione nei luoghi indicati

negli Ordinativi di fornitura emessi da ciascuna Amministrazione contraente, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione medesima. ----------

3. Su richiesta delle singole Amministrazioni contraenti, il Fornitore deve presentare il libro unico del lavoro e la documentazione INPS (DM10) con certificazione di resa conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunica, al Fornitore e se necessario all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 20% sui valori del corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% è applicata fino al momento in cui l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno. --

**----------Art. 10 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO----------**

1. Il Fornitore deve osservare nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituita sotto forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci – lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di rapporto di lavoro, ivi compresi quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.----------

2. Il Fornitore deve applicare ai propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali il Contratto Collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.----------

3. Il Fornitore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. ----------

4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione. ----------

5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione. ----------

6. Il Fornitore è comunque tenuto a rispettare quanto previsto all'articolo 30, commi 3, 4, 5, 5-bis e 6 e all'articolo 105, comma 9 del Codice. ----------

7. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutte le previsioni in materia di personale espressamente riportate nel Capitolato tecnico. ----------

**----------Art. 11 – CLAUSOLA SOCIALE----------**

1. Ai sensi dell'articolo 50 del Codice, al fine di promuovere la stabilità occupazionale, fatto salvo quanto specificamente disposto dai CCNL o da altro livello della contrattazione collettiva in tema di diritto alla riassunzione per il personale precedentemente impiegato nell'appalto, esclusivamente qualora nulla sia previsto in materia dai CCNL applicati dal gestore uscente, in caso di cambio di gestione dell'appalto, si stabilisce per il Fornitore l'obbligo di verificare la possibilità di assunzione in via prioritaria del personale regolarmente e continuativamente impiegato nelle gestioni uscenti, sia esso dipendente o socio-lavoratore, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 81/2015, a condizione che il numero e la qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante. ----------

**----------Art. 12 – CORRISPETTIVI----------**

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione contraente per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di fornitura, sono determinati sulla base di quanto dettagliatamente previsto dal Capitolato tecnico. ----------
2. I corrispettivi sono fatturati con cadenza mensile posticipata a decorrere dalla data di attivazione dei servizi (riferita al primo servizio attivato) indicata nell'Ordinativo di fornitura e sono corrisposti dalle Amministrazioni contraenti secondo la normativa vigente in materia di contabilità delle medesime Amministrazioni contraenti. ----------
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni contraenti. ----------
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. ----------
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea. ----------

**----------Art. 13 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI----------**

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei termini di seguito previsti. ----------
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dalle singole Amministrazioni contraenti in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da

quest'ultimo conformemente a quanto previsto dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, e secondo le modalità di cui all'articolo 22 "Pagamenti" del Capitolato tecnico.

3. Le fatture devono essere emesse con cadenza mensile e intestate ed inviate all'Amministrazione contraente esclusivamente in modalità elettronica al codice univoco dell'Amministrazione contraente stessa, che viene successivamente comunicato. ---------

4. Le fatture devono riportare il codice CIG relativo al lotto di riferimento e al singolo Ordinativo di fornitura. ----------

5. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti. ----------

6. Le Amministrazioni contraenti provvedono a versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata dal Fornitore ai sensi dell'articolo 17 ter del D.P.R. 633/1972, così come introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n.190 (split payment). ----------

7. Per ottenere il pagamento del servizio reso, il Fornitore deve presentare, con la periodicità prevista dall'articolo 22 del Capitolato tecnico, la rendicontazione dei servizi e gli allegati alla fatturazione necessari e/o richiesti dall'Amministrazione contraente; su questa l'Amministrazione contraente provvede alle verifiche e alla successiva liquidazione.

8. I pagamenti delle fatture verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'attestazione della conformità della prestazione contrattuale, qualora si riceva la fattura in epoca antecedente a tale data. In caso di ricevimento successivo, il termine di 30 giorni decorre dalla data di ricevimento della fattura. ----------

9. Il Fornitore non può avanzare nessuna pretesa per eventuali ritardi nel pagamento delle fatture per cause non imputabili all'Amministrazione contraente. ----------

10. La liquidazione delle fatture avviene esclusivamente a mezzo bonifico sul conto corrente dedicato comunicato dal Fornitore, secondo quanto previsto al successivo articolo 15 "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari". ----------

11. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. ----------

12. In nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere l'erogazione della prestazione dei servizi; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, gli Ordinativi di fornitura e/o la Convenzione medesima si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC, dalle Amministrazioni contraenti e/o dalla CUC. ----------

13. La CUC non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti relativi alla Convenzione in oggetto. ----------

**----------Art. 14 –REVISIONE PREZZI----------**

1. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi, salvo quanto di seguito previsto. ----------
2. La revisione dei prezzi unitari è annuale. ----------
3. Il Fornitore ha facoltà di richiedere, con apposita istanza e senza effetto retroattivo, un adeguamento dei prezzi a partire dal secondo anno del periodo contrattuale. L'eventuale richiesta di revisione dei prezzi per l'annualità successiva deve pervenire esclusivamente per iscritto. ----------
4. La revisione dei prezzi avviene sulla base di un'istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento della CUC. A tale scopo, il Fornitore deve produrre la documentazione atta ad indicare le motivazioni e i documenti giustificativi che inducono la stessa a richiedere

l'aumento dei prezzi. I prezzi vengono aggiornati in conformità alle variazioni dell'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI– nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), prendendo come riferimento le variazioni percentuali del mese precedente rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. ----------

5. L'eventuale accoglimento della richiesta di adeguamento prezzi decorre dalla data di presentazione dell'istanza. ----------

6. Eventuali aumenti contrattuali previsti dai CCNL per il personale (già decisi o futuri) sono a carico del Fornitore. ----------

**------Art. 15 –OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI-------**

1. Il Fornitore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di fornitura. ----------

2. A tal fine il Fornitore comunica gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della L. 136/2010. Il Fornitore è tenuto a comunicare alla CUC e alle Amministrazioni contraenti che abbiano aderito alla Convenzione ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni. In difetto di tale comunicazione, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati. ----------

3. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione della presente Convenzione e degli Ordinativi di fornitura.

4. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'articolo 3, comma 8 della L. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta del

contratto medesimo, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. ----------

5. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione contraente; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla CUC. ----------

6. Le Amministrazioni contraenti verificano che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. --------

7. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alle Amministrazioni contraenti, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo del D.lgs. n 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopracitata. E' facoltà delle Amministrazioni contraenti richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato. ----------

8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.----------

**----------Art. 16 –OBBLIGHI DI RISERVATEZZA----------**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e delle quali abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio; non deve divulgarli in alcun modo e in nessuna forma e non deve farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per

scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione, restando quindi vincolato al segreto professionale.----------

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione. ----------

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. ----------

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. ----------

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la CUC e le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinati di fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. ----------

6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza. ----------

**----------Art. 17 –TRASPARENZA----------**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente: ----------

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione; ----------

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa; ----------

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della

presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. ----------

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 codice civile, per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione. ------

**----------Art. 18 – GARANZIE DEFINITIVE----------**

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte con il perfezionamento della presente Convenzione e di ogni singolo contratto attuativo il Fornitore ha costituito le seguenti garanzia definitive: ----------

**lotto 1** - polizza fidejussoria n. 156889285 rilasciata in data 23/04/2019 da UnipolSai Assicurazioni S.p.a., di importo complessivo pari a € 147.600,00 (euro centoquarantasettemilaseicento/00), ----------

**lotto 3** - polizza fidejussoria n. 156889326 rilasciata in data 23/04/2019 da UnipolSai Assicurazioni S.p.a., di importo complessivo pari a € 120.000,00 (euro centoventimila/00),

**lotto 4** – polizza fidejussoria n. 156889353 rilasciata in data 23/04/2019 da UnipolSai Assicurazioni S.p.a, di importo complessivo pari a € 96.000,00 (euro novantaseimila/00), -- rese ai sensi dell'articolo 103 del Codice in favore del Servizio centrale unica di committenza e dalle Amministrazioni contraenti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b) della LR 26/2014, che aderiranno alla Convenzione. ----------

2. Alle garanzie di cui al presente articolo sono state applicate le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria. ----------

3. Le garanzie devono essere vincolate per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. ----------

4. Le garanzie definitive si intendono estese a tutti gli accessori del debito principale e sono prestate a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura ricevuti, quali le spese per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e/o le spese sostenute per gli interventi ed i servizi da eseguirsi d'ufficio, compresi oneri fiscali, nonché a garanzia del rimborso delle maggiori somme pagate durante la Convenzione al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. ----------

5. Le garanzie rilasciate garantiscono tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la CUC e/o le Amministrazioni contraenti, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 19 "Penali", hanno diritto di rivalersi sulle garanzie per l'applicazione delle penali. ----------

6. Le garanzie prestate operano nei confronti della CUC a far data dalla stipula della Convenzione, nei confronti delle Amministrazioni contraenti a far data dall'emissione dei relativi Ordinativi di fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti. ----------

7. Le garanzie operano per tutta la durata dei singoli Ordinativi di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, le garanzie saranno svincolate, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni contraenti e/o della CUC, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. ------

8. In caso di risoluzione della Convenzione, la CUC trattiene dalle garanzie definitive un importo pari al 30%, mentre il restante 70% viene ripartito in modo proporzionale tra le Amministrazioni contraenti sulla base degli Ordinativi di fornitura in corso emessi dalle stesse. ----------

9. Le garanzie definitive possono essere progressivamente e proporzionalmente svincolate, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%. A tal fine le Amministrazioni contraenti trasmettono alla CUC documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione degli Ordinativi di fornitura emessi, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali. ----------

10. In ogni caso le garanzie sono svincolate solo previa apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della CUC, con la quale viene attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione della Convenzione. ---------

11. Qualora l'ammontare delle garanzie definitive si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta, notificata a mezzo PEC dalla CUC. ----------

12. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni contraenti e/o la CUC hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto il rispettivo Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione. ----------

**----------Art.19 – PENALI----------**

1. La CUC e le Amministrazioni contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e i controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia degli Ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Si riservano, altresì, di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione del contratto. ---------

2. Ove si verifichino inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, non imputabili all'Amministrazione contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, la CUC e/o le Amministrazioni contraenti si riservano la facoltà di applicare nei confronti del Fornitore le penali espressamente riportate all'articolo 13 del Capitolato tecnico. ----------

3. Constatato l'inadempimento, la CUC e/o le Amministrazioni contraenti, per quanto di propria competenza, contestano tramite PEC al Fornitore le inadempienze riscontrate e l'applicazione delle penali; il Fornitore può proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio della CUC e/o delle Amministrazioni contraenti a giustificare l'inadempimento ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali di cui sopra. ----------

4. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, l'Amministrazione contraente può trattenere l'importo delle penali in sede di liquidazione delle relative fatture ovvero, in alternativa, mediante escussione della garanzia definitiva per la quota parte relativa ai danni subiti, per il tramite della CUC. In tale ultimo caso, il Fornitore è obbligato a reintegrare la garanzia per l'importo escusso, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, notificata a mezzo PEC da parte della CUC. ----------

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, né dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con l'accettazione degli Ordinativi di fornitura, e che dovessero derivare dall'incuria dello stesso Fornitore. --------

6. Le Amministrazioni contraenti possono applicare al Fornitore penali sino alla concorrenza della misura massima del 10% del valore del proprio Ordinativo di fornitura; il

Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

7. La CUC, per quanto di sua competenza, nei casi di reiterati inadempimenti contrattuali segnalati dalle Amministrazioni contraenti, può applicare al Fornitore penali di un importo compreso tra 0,3 per mille e 1 per mille del valore della Convenzione, in relazione all'entità delle conseguenze derivanti dall'inadempimento, sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% del valore della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle Amministrazioni contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. ---

8. Le penali non possono cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% del valore della Convenzione: in tale caso, la CUC si riserva il diritto alla risoluzione della Convenzione.

**----------Art. 20 – RISOLUZIONE ----------**

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 1453 codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione disciplinate dall'articolo 108 del Codice, le Amministrazioni contraenti si riservano la facoltà di risolvere di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, i singoli Ordinativi di fornitura, nei seguenti casi: ----------

a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale; ----------
b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; ----------
c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di fornitura, ai sensi dell'articolo 25 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa"; ---
d) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo 19 "Penali"; -----
e) interruzione o abbandono delle prestazioni relative al servizio cimiteriale di cui al Paragrafo 9.1, punto 15 del Capitolato tecnico; ----------
f) in tutti i casi espressamente previsti nella presente Convenzione; ----------

g) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. ----------

2. La CUC, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 108 del Codice, può risolvere di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, la Convenzione nei seguenti casi: ----------

a) nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni contraenti abbiano risolto il proprio Ordinativo di fornitura ai sensi del precedente comma 1; ----------

b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; ----------

c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo 25 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa"; ----------

d) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo 19 "Penali"; -----

e) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo 18 "Garanzie definitive"; ----------

f) in tutti gli altri casi espressamente previsti nella Convenzione; ----------

g) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. ----------

3. La risoluzione della presente Convenzione comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni contraenti. ----------

4. In caso di risoluzione della Convenzione, la CUC e le Amministrazioni contraenti che hanno in corso di esecuzione un Ordinativo di fornitura hanno diritto di escutere la garanzia definitiva rispettivamente per il 30% e per la parte percentualmente proporzionale all'importo degli Ordinativi di fornitura risolti fino alla concorrenza del restante 70% del valore della garanzia. ----------

5. Nei casi di risoluzione del singolo Ordinativo di fornitura, le Amministrazioni contraenti

hanno diritto di escutere la garanzia definitiva, nei limiti del 70% della stessa, per la parte percentualmente proporzionale all'importo del proprio Ordinativo di fornitura risolto. -----

6. Ove non sia possibile escutere la garanzia, è applicata una penale di equivalente importo, che è comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto delle Amministrazioni contraenti e/o della CUC al risarcimento dell'ulteriore danno. ----------

7. Nei casi di risoluzione di cui sopra, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti. ----------

8. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia vigenti. ----------

**----------Art. 21 – RECESSO----------**

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D.Lgs 159/2011, le Amministrazioni contraenti e/o la CUC, per quanto di proprio interesse, hanno diritto, ai sensi dell'articolo 109 del Codice, di recedere unilateralmente dai singoli Ordinativi di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mediante PEC. Il recesso dalla Convenzione comporta la decadenza/recesso dei/dai relativi Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione. ----------

2. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni contraenti. ----------

**----------Art. 22 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA----------**

1. Il Fornitore prende atto che la validità e l'efficacia del presente contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. ----------

2. Il Fornitore si impegna a comunicare immediatamente alla CUC ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi. ----------

3. La CUC si riserva il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata della Convenzione, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia in capo al Fornitore. --------

**Art. 23 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DEL FORNITORE O IN CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO----------**

1. Il Servizio centrale unica di committenza, nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice, può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, laddove esistenti, al fine di stipulare una nuova Convenzione per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. ----------

**----------Art. 24 - VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO----------**

1. Anche ai sensi dell'articolo 111 del Codice, l'Amministrazione contraente si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il Fornitore possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, circa la piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di fornitura. Il Fornitore deve prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. ----------

2. Le Amministrazioni contraenti possono effettuare controlli a campione per valutare l'effettivo rispetto dei requisiti stabiliti, su ciascuna fase del processo appaltato al Fornitore. ----------

3. Le Amministrazioni contraenti si riservano, pertanto, la facoltà di far eseguire, per mezzo dei propri incaricati, di norma in contraddittorio con un referente del Fornitore, in qualsiasi momento e senza preavviso, controlli a campione sulle modalità operative e sulle attrezzature utilizzate per lo svolgimento del servizio, in tutte le sue fasi. ----------

4. Al termine delle verifiche è redatto un verbale, firmato dai presenti e consegnato in copia al Fornitore, che si impegna a risolvere le eventuali non conformità riscontrate e, su richiesta dei referenti delle Amministrazioni contraenti, a comunicare quali azioni correttive

intende porre in atto per evitare il ripetersi delle non conformità dallo stesso giudicate gravi. ----------

5. Nel caso siano contestate al Fornitore non conformità nell'esecuzione del servizio, le stesse devono essere risolte in via bonaria tra le parti, mantenendo comunque le Amministrazioni contraenti la facoltà di richiedere la ripetizione delle attività non correttamente svolte e la sostituzione dei prodotti non conformi senza ulteriori addebiti economici. In attesa della risoluzione della non conformità, la fattura riferita al prodotto o servizio contestato non deve essere emessa e, se già emessa, non viene liquidata. Qualora le contestazioni non vengano risolte in via bonaria, le Amministrazioni contraenti procedono ad applicare le penalità di cui al precedente articolo 19. ----------

6. Il Fornitore, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni contraenti. ----------

7. Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti ai livelli di servizio previsti nel Capitolato tecnico, si applicano le penali ivi previste. ----------

**-------ART. 25 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA-------**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.----------

2. Il Fornitore, inoltre, ha prodotto, in conformità a quanto previsto dal Paragrafo 14 del Capitolato tecnico, una polizza assicurativa rilasciata dalla Società UnipolSai Assicurazioni S.p.a., a beneficio anche delle Amministrazioni contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di fornitura, a copertura del rischio da

responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.----------

**----------Art.26 – SUBAPPALTO----------**

**LOTTO 1: ----------**

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dell'importo di ogni singolo Ordinativi di fornitura, l'esecuzione delle seguenti prestazioni alle seguenti Ditte: ----------

| Ditte | Prestazioni |
|---|---|
| Società Cooperativa Sociale Aurora<br>Rione San Giacomo 460<br>30015 – Chioggia (VE)<br>C.F. e P.IVA 03209140270 | - servizio cimiteriale;<br>- servizio di custodia e sorveglianza dei cimiteri;<br>- servizio di manutenzione del verde dei cimiteri. |
| Alternativa Ambiente Cooperativa Sociale<br>Via Cardinale Callegari 32<br>31050 – Vascon di Carbonera (TV)<br>C.F. e P.IVA 02507670269 | - servizio cimiteriale;<br>- servizio di custodia e sorveglianza dei cimiteri;<br>- servizio di manutenzione del verde dei cimiteri. |
| Il Bozzolo Verde Soc. Coop. Sociale | - servizio cimiteriale; |

| | |
|---|---|
| Via 24 Maggio, 31<br>30027 – San Donà di Piave (VE)<br>P.IVA 02066990272 | - servizio di custodia e sorveglianza dei cimiteri;<br>- servizio di manutenzione del verde dei cimiteri. |

2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni contraenti o alla CUC o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le predette attività. ----------

3. I subappaltatori devono mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. ---------

4. Il subappalto è autorizzato dalle Amministrazioni contraenti. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Amministrazione contraente, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, il contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. ----------

5. Il Fornitore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, così come disposto dall'art. 105, comma 12 del Codice. ----------

6. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Amministrazione contraente non autorizza il subappalto. ----------

7. In caso di mancata presentazione di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la CUC richie al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine perentorio, decorso inutilmente il quale il subappalto non viene autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. ----------

8. Il Fornitore è, altresì, obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato

nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato articolo 105 del Codice. --------

9. Nel caso in cui il Fornitore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare alle Amministrazioni contraenti, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. -

10. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui l'Impresa intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione della Convenzione e devono essere depositati presso la CUC prima o contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione. ----------

11. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della CUC e/o delle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'articolo 105 del Codice. ----------

12. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la CUC e/o le Amministrazioni contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. ----------

13. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14 del Codice, il Fornitore si obbliga a praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nella Convenzione e a corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. -------

14. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. ----------

15. Per le prestazioni rese in subappalto, le Amministrazioni contraenti provvedono ad effettuare il relativo pagamento al Fornitore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall'articolo 105, comma 13 del Codice. ----------

16. Il Fornitore si obbliga a trasmettere alle Amministrazioni contraenti entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, le Amministrazioni contraenti sospendono il successivo pagamento a favore del Fornitore. ----------

20. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva autorizzazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la CUC può risolvere la presente Convenzione e le singole Amministrazioni contraenti gli Ordinativi di fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. ----------

13. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 105 del Codice. ----------

**LOTTI 3 e 4: ----------**

14. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività per i lotti 3 e 4 oggetto della presente Convenzione. ----------

**-----Art.27 –DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEI CREDITI-------**

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'articolo 106, comma 1, lettera d), n. 2 del Codice, è fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la presente Convenzione e i singoli Ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo

106 del Codice. ----------

2. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di fornitura, nel rispetto dell'articolo 106, comma 13, del Codice. ----------

3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.----------

4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni contraenti e la CUC hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, gli Ordinativi di fornitura e la presente Convenzione, per quanto di rispettiva ragione. ----------

**----------ARTICOLO 28 - SCIOPERO DEL PERSONALE----------**

1. In caso di sciopero il Fornitore deve porre in atto tutte le misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto della Convenzione e comunque deve essere assicurato un servizio di emergenza. ----------

2. In caso di inottemperanza le Amministrazioni contraenti possono procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al Fornitore l'eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo è detratto dalla prima fattura utile. ----------

3. Ogni sciopero deve essere comunicato dal Fornitore alle Amministrazioni contraenti con un anticipo di almeno 4 giorni lavorativi. ----------

4. I servizi cimiteriali sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici essenziali, pertanto, l'erogazione degli stessi da parte del Fornitore deve avere carattere di regolarità, continuità e completezza. ----------

5. Salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, lettera e) della presente Convenzione, ogni caso di funzionamento irregolare o interruzione del servizio cimiteriale deve essere

formalmente e tempestivamente comunicato all'Amministrazione contraente, da parte del Fornitore, la quale deve, in ogni caso, adottare tutte le misure possibili per ridurre il disagio agli utenti. Casi di funzionamento irregolare o interruzione del servizio possono verificarsi soltanto per esigenze tecniche non prevedibili o cause di forza maggiore espressamente previste e disciplinate dalla normativa di settore. ----------

In occasione di scioperi e/o assemblee sindacali sono possibili riduzioni delle attività prestate solo nei limiti di quanto disposto dalle norme vigenti in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali. ----------

**--------Art. 29 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI---------**

1. E' fatto richiamo al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001, nonché al Codice dei dipendenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e delle singole Amministrazioni contraenti, quali parti integranti della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, ancorché non materialmente allegati. ----------

2. In ottemperanza dell'articolo 2 dei suddetti Codici, gli obblighi di condotta previsti dagli stessi per i dipendenti pubblici sono estesi anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo del Fornitore, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta. ----------

3. Il Fornitore garantisce pertanto che tutti i soggetti incardinati a qualsiasi titolo nella propria organizzazione, che abbiano contatti, per ragioni legate all'esecuzione della presente Convenzione, con dipendenti delle Amministrazioni contraenti, prendano visione dei codici di comportamento di cui al punto 1. ----------

4. La CUC ha la facoltà di risolvere la Convenzione in caso di violazione da parte del Fornitore degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in ragione della gravità della violazione.----------

5. Il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e delle singole Amministrazioni contraenti è disponibile nella sezione "Amministrazione trasparente" dei rispettivi siti istituzionali.----------

**----------Art. 30 – CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE----------**

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, il Fornitore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e delle Amministrazioni contraenti che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, pena la nullità di tali contratti. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dei soggetti contraenti, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.----------

2. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni. ----------

**----Art. 31 – FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI----**

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma di scrittura privata, in modalità elettronica, con firma digitale. ----------

2. Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.----------

3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di fornitura, ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge. ----------

Il Fornitore è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 27/bis della Tabella allegato B del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972.

**----------Art. 32 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI----------**

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione al trattamento di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. ---

2. In particolare il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e degli Ordinativi di Fornitura, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. --------

3. La CUC, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dei Soggetti contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.----------

4. Con la sottoscrizione della Convenzione il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nell'Informativa in precedenza richiamata. ----------

5. In ogni caso le amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione degli Ordinativi di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla CUC, da parte del Fornitore, anche per via telematica, dei dati relativi

alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. ----------

6. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall' art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). ----------

7. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui le Amministrazioni contraenti risultano titolari, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. ----------

8. Il Fornitore qualora venga nominato "Responsabile del trattamento" si impegna inoltre a: ----------

a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);

b) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire alle Amministrazioni e alla CUC di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali; ----------

c) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati; ----------

d) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato; ----------

e) trasmettere alla CUC, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla CUC stessa di dare riscontro all'interessato nei termini; nel fornire altresì alla CUC tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste; ----------

f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite; ----------

g) consentire all'Amministrazione contraente, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione. ----------

9. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati

personali. ----------

**----------Art. 33 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI----------**

1. In corso di esecuzione del contratto, tutte le comunicazioni formali tra le parti contraenti per essere valide debbono essere fatte a mezzo PEC, ai rispettivi recapiti.------

**----------Art. 34 – FORO COMPETENTE----------**

1. In caso di controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbitrale.----------
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e la CUC è competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste.----------
3. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, è competente in via esclusiva il foro in cui hanno sede tali Amministrazioni contraenti. ----------

Il presente atto consta di n. 41 facciate complete e fino a qua della quarantaduesima facciata. ----------

Per **IL *FORNITORE***----------

*Il Legale Rappresentante*

Stefano Mantovani ----------

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate*

Per il Servizio centrale unica di committenza ----------

Avv. Stefano Patriarca ----------

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate*

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI
E COORDINAMENTO DELLE RIFORME

Servizio centrale unica
di committenza –
Soggetto aggregatore
regionale

cuc@certregione.fvg.it
cuc@regione.fvg.it
tel + 39 040 3772135
fax + 39 040 3772383
I - 34132 Trieste, corso Cavour 1

# GARA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI CIMITERIALI A FAVORE DEGLI ENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 43, COMMA 1, LETTERA B) DELLA LEGGE REGIONALE 26/2014

## CAPITOLATO TECNICO

eAppaltiFVG

Portale degli appalti della regione Friuli Venezia Giulia

## Sommario

1. PREMESSE - NORMATIVA DI RIFERIMENTO ..... 3
2. DEFINIZIONI ..... 4
3. OGGETTO E DURATA ..... 5
4. REFERENTI DELLE PARTI ..... 7
5. RICHIESTA PRELIMINARE DI FORNITURA E PIANO DELLE ATTIVITÀ ..... 7
6. ORDINATIVO DI FORNITURA ..... 9
7. VERBALE DI AVVIO SERVIZIO ..... 10
8. PRESTAZIONI E CONDIZIONI COMUNI A TUTTI I SERVIZI ..... 10
9. SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO ..... 12
10. MEZZI ED ATTREZZATURE ..... 36
11. ELENCO PREZZI UNITARI ..... 36
12. DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI ..... 37
13. PENALI ..... 37
14. COPERTURE ASSICURATIVE ..... 40
15. OBBLIGHI ED ONERI DEL FORNITORE ..... 41
16. PERSONALE ADDETTO ..... 42
17. CONTESTAZIONI ..... 43
18. SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELA DELL'AMBIENTE ..... 43
19. ESECUZIONE DEI SERVIZI E SISTEMA DI CONTROLLO DELL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI ..... 44
20. DIVIETO DI SOSPENDERE LE PRESTAZIONI ..... 45
21. ACCETTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ..... 45
22. PAGAMENTI ..... 46
23. MONITORAGGIO E REPORTISTICA DELLA CONVENZIONE ..... 46
ELENCO ALLEGATI AL CAPITOLATO TECNICO ..... 48

# 1. PREMESSE - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il presente Capitolato tecnico descrive le modalità di svolgimento e le caratteristiche di tutte le attività relative al servizio cimiteriale, al servizio di custodia e sorveglianza dei cimiteri e al servizio di manutenzione del verde dei cimiteri (brevemente: servizi cimiteriali) da effettuarsi presso le sedi cimiteriali delle Amministrazioni di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b) della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. Ciascuna Amministrazione contraente può utilizzare la Convenzione per uno o più servizi mediante l'emissione di un Ordinativo di fornitura.
3. Il presente Capitolato tecnico e i relativi allegati faranno parte integrante della Convenzione stipulata con l'impresa aggiudicataria di ciascun lotto.
4. Obiettivo principale dell'appalto è tutelare la salute pubblica nell'ambito delle generali funzioni dei servizi necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria correlati al decesso di ogni persona nonché raggiungere e conservare, per tutta la durata del contratto e con continuità, gli standard di continuità di uso, sicurezza, efficienza, affidabilità e decoro nei cimiteri delle Amministrazioni contraenti.
5. I servizi cimiteriali sono servizio pubblico essenziale che deve avere carattere di regolarità, continuità e completezza.
6. Fatto salvo tutto quanto previsto nel presente Capitolato tecnico, nella Convenzione e nella ulteriore documentazione allegata ai predetti documenti, le attività oggetto del presente appalto sono disciplinate dalla normativa, sia statale che regionale, vigente in materia che deve intendersi integralmente richiamata ai fini del presente Capitolato tecnico. Inoltre, in via graduale, le attività oggetto del presente appalto sono disciplinate dalle norme regolamentari di emanazione locale inerenti alle attività medesime, che si intendono anch'esse integralmente richiamate ai fini del presente Capitolato tecnico.
7. In particolare, il Fornitore è tenuto ad eseguire le attività oggetto del presente appalto nella piena osservanza di leggi e regolamenti, anche locali, vigenti in materia di gestione dei servizi affidati in tutti gli ambiti rilevanti e in particolare in quelli di seguito elencati in via principale ma non esaustiva:
   - Legge 130/2001 *Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri* e s.m.i.;
   - D.Lgs. 3 aprile 2006, 152 *Norme in materia ambientale* e s.m.i.;
   - D.Lgs. 81/2008 *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro* e s.m.i.;
   - D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150 *Attuazione della direttiva 2009/18/CEE che costituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi* e s.m.i.;
   - R.D. 27 luglio 1934, 1265 *Testo unico delle leggi sanitarie* e s.m.i.;
   - D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 *Regolamento di polizia mortuaria* e relative circolari del Ministero della salute e s.m.i.;
   - D.P.R 15.07.2003 n. 254 *Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179* e s.m.i.;
   - L.R. 21 ottobre 2011, n. 12 *Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria* e s.m.i.;
   - Decreto del Presidente della Regione 28 agosto 2015, n. 0172/Pres.

*Regolamento recante i requisiti delle strutture e dei servizi funebri, cimiteriali e di polizia mortuaria ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria)* e s.m.i.;

- Decreto interministeriale 11 aprile 2008 *Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione* (indicato normalmente con l'acronimo PAN GPP) e s.m.i.;
- Decreto interministeriale 22 gennaio 2014 *Adozione del piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/18/CEE che costituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"* e s.m.i.;
- Regolamenti comunali di polizia mortuaria;
- regolamenti comunali vigenti presso le Amministrazioni contraenti relativi e afferenti ai servizi oggetto dell'appalto.

8. Le imprese aggiudicatarie si impegnano a rispettare tutte le norme tempo per tempo vigenti in materia, oltre alle disposizioni contenute nel presente Capitolato tecnico, nella Convenzione, nonché negli Ordinativi di fornitura emessi dalle Amministrazioni contraenti. Si impegnano, altresì, a fornire il servizio richiesto alle condizioni offerte in sede di gara.

## 2. DEFINIZIONI

1. Nell'ambito del presente Capitolato tecnico si intende per:
   - **CUC**: il Servizio centrale unica di committenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia deputato all'acquisto di beni e la fornitura di servizi per il sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia;
   - **Convenzione**: contratto concluso tra il Servizio centrale unica di committenza e l'impresa aggiudicataria di ciascun lotto, il cui scopo è quello di stabilire la disciplina normativa e contrattuale per l'esecuzione dei servizi di cui trattasi;
     - Resta inteso che quando, nel presente documento si fa riferimento, per brevità, a "*la Convenzione*" si deve intendere come *ciascuna* Convenzione che verrà stipulata con l'aggiudicatario di ciascun lotto della gara in argomento.
   - **Fornitore**: l'Impresa o il Raggruppamento temporaneo d'imprese o il Consorzio o la Rete di imprese risultata/o aggiudicataria/o di uno o più lotti e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e prescritto;
   - **Amministrazioni contraenti**: le Amministrazioni di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b) della L.R. 26/2014, che aderiscono alla Convenzione e che utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, richiedendo i servizi oggetto del presente Capitolato tecnico mediante l'emissione dell'Ordinativo principale di fornitura e/o di Ordinativi aggiuntivi;
   - **Elenco prezzi:** il documento Allegato 1 al presente Capitolato tecnico, contenente l'elenco prezzi unitari che, al netto del ribasso offerto in sede di gara dalle ditte concorrenti, rappresenta il riferimento per la determinazione del corrispettivo dell'Ordinativo di fornitura;

- **Piano delle attività**: il Piano delle attività è un documento che formalizza l'organizzazione del servizio proposta dal Fornitore in funzione delle specifiche richieste dell'Amministrazione contraente;
- **Ordinativo di fornitura** (i.e. contratto attuativo della Convenzione): il documento con il quale le Amministrazioni contraenti utilizzano i servizi oggetto della Convenzione, alle condizioni tecniche ed economiche previste dalla Convenzione stessa e dalle offerte dei Fornitori;
- **Richiesta di attività**: il documento con il quale le Amministrazioni contraenti ordinano al Fornitore, nell'ambito delle prestazioni già pianificate con l'Ordinativo di fornitura, l'esecuzione di una prestazione (cimiteriale o legata a nevicate/gelate) da eseguirsi entro brevissimo termine.

## 3. OGGETTO E DURATA

1. L'appalto è finalizzato alla stipula di una Convenzione per ciascun lotto di gara e ha ad oggetto l'affidamento:
   - del servizio cimiteriale;
   - del servizio di custodia e sorveglianza dei cimiteri;
   - del servizio di manutenzione del verde dei cimiteri.
2. Detti servizi, comprensivi di tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare i servizi stessi completamente compiuti, sono resi a favore delle Amministrazioni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 43, comma 1 lettera b) della L.R. 26/2014, alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente Capitolato tecnico, nello schema di Convenzione e relativi allegati.
3. L'appalto è costituito da 8 lotti, ripartiti per aree territoriali, così suddivisi[1]:

| LOTTO | DENOMINAZIONE<br>e Comuni inclusi |
|---|---|
| 1 | **UTI Livenza - Cansiglio – Cavallo; UTI Tagliamento; UTI del Noncello; UTI Sile e Meduna**<br>Aviano; Azzano Decimo; Brugnera; Budoia; Caneva; Casarsa della Delizia; Chions; Cordenons; Cordovado; Fiume Veneto; Fontanafredda; Morsano al Tagliamento; Pasiano di Pordenone; Polcenigo; Porcia; Pordenone; Prata di Pordenone; Pravisdomini; Roveredo in Piano; Sacile; San Giorgio della Richinvelda; San Martino al Tagliamento; San Quirino; San Vito al Tagliamento; Sesto al Reghena; Spilimbergo; Valvasone Arzene; Zoppola. |
| 2 | **UTI del Natisone; UTI Collio - Alto Isonzo; UTI Carso Isonzo Adriatico; UTI Giuliana**<br>Buttrio; Capriva del Friuli; Cividale del Friuli; Cormòns; Corno di Rosazzo; Doberdò del Lago; Dolegna del Collio; Drenchia; Duino Aurisina; Farra d'Isonzo; Gorizia; Fogliano Redipuglia; Gradisca d'Isonzo; Grado; Grimacco; Manzano; Mariano del Friuli; Medea; Moimacco; Monfalcone; Monrupino; Moraro; Mossa; Muggia; Premariacco; Prepotto; Pulfero; Remanzacco; |

[1] La configurazione territoriale dei lotti è stata delineata sulla base della conformazione territoriale delle Unioni territoriali intercomunali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla data del 20 dicembre 2017. Pertanto eventuali futuri spostamenti di un Comune compreso nell'elencazione di uno degli 8 lotti di gara da un'UTI ad un'altra, non ha alcun riflesso sulla configurazione territoriale dei lotti che rimane quella individuata nel Disciplinare di gara.

| | |
|---|---|
| | Romans d'Isonzo; Ronchi dei Legionari; Sagrado; San Canzian d'Isonzo; San Dorligo della Valle; San Floriano del Collio; San Giovanni al Natisone; San Leonardo; San Lorenzo Isontino; San Pier d'Isonzo; San Pietro al Natisone; Savogna d'Isonzo; Savogna; Sgonico; Staranzano; Stregna; Torreano; Trieste; Turriaco; Villesse. |
| 3 | **UTI del Friuli centrale; UTI Medio Friuli**<br>Basiliano; Bertiolo; Camino al Tagliamento; Campoformido; Castions di Strada; Codroipo; Lestizza; Martignacco; Mereto di Tomba; Mortegliano; Pagnacco; Pasian di Prato; Pavia di Udine; Pozzuolo del Friuli; Pradamano; Reana del Rojale; Sedegliano; Talmassons; Tavagnacco; Tricesimo; Udine; Varmo. |
| 4 | **UTI del Gemonese; UTI del Torre; UTI Collinare**<br>Artegna; Attimis; Bordano; Buja; Cassacco; Colloredo di Monte Albano; Coseano; Dignano; Faedis; Fagagna; Flaibano; Forgaria nel Friuli; Gemona del Friuli; Lusevera; Magnano in Riviera; Majano; Montenars; Moruzzo; Nimis; Osoppo; Povoletto; Ragogna; Rive d'Arcano; San Daniele del Friuli; San Vito di Fagagna; Taipana; Tarcento; Trasaghis; Treppo Grande; Venzone. |
| 5 | **UTI Agro Aquileiese; UTI Riviera Bassa Friulana**<br>Aiello del Friuli; Aquileia; Bagnaria Arsa; Bicinicco; Campolongo Tapogliano; Carlino; Cervignano del Friuli; Chiopris Viscone; Fiumicello; Gonars; Latisana; Lignano Sabbiadoro; Marano Lagunare; Muzzana del Turgnano; Palazzolo dello Stella; Pocenia; Porpetto; Precenicco; Rivignano Teor; Palmanova; Ronchis; Ruda; San Giorgio di Nogaro; San Vito al Torre; Santa Maria la Longa; Terzo d'Aquileia; Torviscosa; Trivignano Udinese; Villa Vicentina; Visco. |
| 6 | **UTI della Carnia**<br>Amaro; Ampezzo; Arta Terme; Cavazzo Carnico; Cercivento; Comeglians; Enemonzo; Forni Avoltri; Forni di Sopra; Forni di Sotto; Lauco; Ligosullo; Ovaro; Paluzza; Paularo; Prato Carnico; Preone; Ravascletto; Raveo; Rigolato; Sauris; Socchieve; Sutrio; Tolmezzo; Treppo Carnico; Verzegnis; Villa Santina; Zuglio. |
| 7 | **UTI delle Valli e delle Dolomiti friulane**<br>Andreis; Arba; Barcis; Castelnovo del Friuli; Cavasso Nuovo; Cimolais; Claut; Clauzetto; Erto e Casso; Fanna; Frisanco; Maniago; Meduno; Montereale Valcellina; Pinzano al Tagliamento; Sequals; Tramonti di Sopra; Tramonti di Sotto; Travesio; Vajont; Vito d'Asio; Vivaro. |
| 8 | **UTI del Canal del Ferro - Val Canale**<br>Chiusaforte; Dogna; Malborghetto-Valbruna; Moggio Udinese; Pontebba; Resia; Resiutta; Tarvisio. |

4. La Convenzione decorre dalla data in essa indicata e ha una durata di **36 (trentasei)** mesi. Tale durata può essere **prorogata, su comunicazione scritta della CUC, fino ad ulteriori 12 (dodici)** mesi nell'ipotesi in cui, alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l'importo massimo stimato del lotto di riferimento e fino al raggiungimento dell'importo medesimo.
5. L'efficacia della Convenzione si intende comunque cessata qualora venga ad esaurirsi l'importo massimo stimato.

6. Per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni contraenti, in adesione alla Convenzione, possono emettere Ordinativi di fornitura, vale a dire stipulare, con l'aggiudicatario, contratti attuativi della Convenzione.
7. Gli **Ordinativi di fornitura hanno una durata minima di 12 (dodici) mesi dalla data della loro stipulazione e una durata massima di 48 (quarantotto) mesi**. Qualora l'Ordinativo di fornitura sia stato emesso in prossimità della scadenza della Convenzione, anche eventualmente prorogata, e l'importo massimo stimato del lotto di riferimento non risulti sufficiente a coprire la durata minima di 12 mesi, l'Ordinativo di fornitura può avere una durata inferiore ai 12 mesi.

## 4. REFERENTI DELLE PARTI

1. Il Fornitore deve comunicare, all'inizio del servizio ed ad ogni successiva variazione, mediante PEC, all'Amministrazione contraente di riferimento, il nominativo ed il riferimento telefonico del proprio referente. Ogni variazione del nominativo del referente del Fornitore deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione contraente e accompagnata dal deposito presso l'Amministrazione contraente di eventuale nuovo atto di incarico.
2. Il Fornitore, tramite il proprio referente, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dell'Ordinativo di fornitura, anche al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.
3. Il referente del Fornitore deve disporre dei poteri e dei mezzi per garantire la rispondenza del servizio al presente Capitolato tecnico ed alla Convenzione.
4. L'Amministrazione contraente ha il diritto di esigere il cambiamento del referente del Fornitore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. Il Fornitore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detto soggetto, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali o nello svolgimento dei servizi affidati.
5. Il referente dall'Amministrazione contraente è nominato dall'Amministrazione contraente stessa ed è il responsabile dei rapporti con il Fornitore per ciascun Ordinativo di fornitura.

## 5. RICHIESTA PRELIMINARE DI FORNITURA E PIANO DELLE ATTIVITÀ

1. Ciascuna Amministrazione contraente può utilizzare la Convenzione per uno o più servizi mediante l'emissione di un Ordinativo di fornitura.
2. Ai fini dell'attivazione della Convenzione, le singole Amministrazioni contraenti devono inviare al Fornitore, via PEC, una Richiesta preliminare di fornitura contenente una sintetica descrizione del/i servizi richiesti, le caratteristiche, i quantitativi presunti, la data a partire dalla quale il servizio deve essere erogato, la durata, l'ubicazione del cimitero, il nominativo del referente dell'Amministrazione contraente ed ogni altra informazione ritenuta opportuna o necessaria.
3. La data di trasmissione della Richiesta preliminare di fornitura da parte delle Amministrazioni contraenti determina l'ordine di priorità con il quale il Fornitore deve dare seguito alla richiesta; pertanto la data di trasmissione garantisce all'Amministrazione contraente un diritto di precedenza rispetto alle altre Amministrazioni contraenti che avranno trasmesso la Richiesta in data successiva.

4. Ricevuta la Richiesta preliminare di fornitura, il Fornitore concorda con l'Amministrazione interessata la data del/i sopralluogo/i.
5. Nel corso del sopralluogo il Fornitore deve svolgere tutte le attività necessarie al fine di determinare ogni elemento utile alla redazione del Piano delle attività. A tal fine, l'Amministrazione contraente mette a disposizione del Fornitore ogni elemento/documento utile.
6. Entro e non oltre il termine di **5 giorni solari successivi alla data di effettuazione del sopralluogo**, a seguito di una valutazione sommaria del valore complessivo dell'eventuale Ordinativo di fornitura, il Fornitore **deve verificare e comunicare all'Amministrazione contraente la possibilità\impossibilità di accettare l'eventuale Ordinativo di Fornitura** in riferimento alla residua disponibilità del massimale del lotto di riferimento. Il mancato rispetto dei termini sopra indicati determina l'applicazione della relativa penale.
7. Il Fornitore deve trasmettere via PEC la "**Comunicazione di capienza del massimale**", predisposta secondo il modello di cui all'Allegato 2; tale comunicazione è vincolante per il Fornitore che, pertanto, in caso di massimale capiente, deve accantonare la quota parte di massimale necessaria a soddisfare l'Ordinativo di fornitura fino all'eventuale emissione dello stesso ovvero alla decadenza della Richiesta preliminare di fornitura.
8. La comunicazione di impossibilità di accettare l'eventuale Ordinativo di fornitura determina l'interruzione del processo di attivazione del servizio.
9. **Entro e non oltre 30 giorni** solari dalla data di invio della Richiesta preliminare di fornitura il Fornitore deve trasmettere via PEC all'Amministrazione interessata il **Piano delle attività**.
10. Il mancato rispetto del termine di 30 giorni di cui al punto precedente determina l'applicazione della relativa penale.
11. Prima della redazione del Piano delle attività, il Fornitore deve richiedere alla Amministrazione contraente l'autorizzazione al subappalto esplicitando i servizi che intende affidare in subappalto ed indicare il nominativo della Ditta subappaltatrice, con i relativi importi e l'attestazione della sussistenza di tutte le condizioni definite ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e specificate nella Convenzione.
12. Nel Piano delle attività il Fornitore inserisce quindi i servizi ed i nominativi dei subappaltatori autorizzati dall'Amministrazione contraente.
13. Nel Piano delle attività il Fornitore inserisce inoltre ogni indicazione e informazione utile al fine dell'attivazione della prestazione di Reperibilità per accettazione salme/resti/cadaveri di cui al Paragrafo 8.4.
14. Il Piano delle attività deve riportare, in maniera chiara e dettagliata tutte le informazioni utili all'Amministrazione contraente per l'eventuale emissione dell'Ordinativo di fornitura, che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono:
    - oggetto/organizzazione complessiva del servizio (ivi inclusa la calendarizzazione delle attività);
    - data prevista di avvio e durata del servizio;
    - corrispettivo disaggregato e complessivo per ogni servizio, modalità/tempistica di pagamento;
    - risorse necessarie (manodopera, materiali, locali dati in uso ecc.);
    - indicazioni per l'attivazione della Reperibilità per accettazione salme/resti/cadaveri;

- eventuali servizi ed i nominativi dei subappaltatori autorizzati dall'Amministrazione contraente.

15. Nel processo di redazione del Piano delle attività vale il principio della continuità del servizio, ciò significa che la pianificazione temporale delle attività deve tenere conto delle azioni effettuate dal precedente Fornitore del servizio.
    Resta inteso che il Fornitore deve garantire in ogni caso la continuità dei servizi presi in carico e deve quindi coordinarsi, tramite il referente dell'Amministrazione contraente, con eventuali Fornitori a cui è subentrato.

## 6. ORDINATIVO DI FORNITURA

1. Ricevuto e definitivamente concordato con il Fornitore il Piano delle attività, l'Amministrazione contraente lo accetta mediante l'emissione di un Ordinativo di fornitura (Allegato 3), che contiene in allegato il Piano medesimo, sottoscritto e accettato da parte dell'Amministrazione contraente.
2. Qualora l'Amministrazione contraente non emetta l'Ordinativo di fornitura entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricevimento del Piano delle attività, il Piano medesimo e la relativa Richiesta preliminare di fornitura perdono la propria validità e tale circostanza viene interpretata come formale rinuncia da parte dell'Amministrazione contraente all'acquisizione dei servizi oggetto del Piano delle attività e della relativa Richiesta preliminare di fornitura.
3. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 97, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e degli articoli 26 e 28 del D.Lgs. 81/2008, le Amministrazioni contraenti devono valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo Ordinativo di fornitura ed eventualmente quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), ad integrazione del DVRI standard predisposto dalla CUC ai sensi dell'articolo 26, comma 3 ter del D.lgs 81/2008. Il DUVRI deve in tal caso essere allegato all'Ordinativo di fornitura quale parte integrante dello stesso.
4. La data riportata nell'Ordinativo di fornitura rappresenta la **data di attivazione del Contratto derivato** tra il Fornitore e l'Amministrazione contraente, che ha la durata indicata nell'Ordinativo stesso, fermo restando quanto previsto al Paragrafo 3, punto 7..
5. Nel corso della durata dell'Ordinativo di fornitura l'Amministrazione contraente può richiedere al Fornitore specifiche modifiche purché rientranti nell'articolo 106 del Codice dei contratti, previa comunicazione scritta alla CUC.

### 6.1 Richiesta di attività cimiteriali

6. Qualora, nell'ambito delle prestazioni pianificate nell'Ordinativo di fornitura (e relativo Piano delle attività) siano presenti anche prestazioni legate alla sepoltura, tali prestazione **vengono attivate, nel corso del Contratto derivato, mediante l'emissione di una Richiesta di attività cimiteriali** (Allegato 4) contenente tutte le indicazioni necessarie per lo svolgimento della prestazione richiesta (generalità defunto/data e ubicazione della sepoltura/caratteristiche specifiche/corrispettivo ecc.).

7. **Il Fornitore ha l'obbligo di dare esecuzione alla Richiesta di attività cimiteriali nella data/ora e con le caratteristiche ivi indicate,** pena l'applicazione della relativa penale.

**6.2 Richiesta di prestazioni legate a nevicate/gelate**

8. Qualora, nell'ambito delle prestazioni pianificate nell'Ordinativo di fornitura (e relativo Piano delle attività) siano presenti anche prestazioni legate a nevicate/gelate (spargimento sale, sgombero neve ecc.), tali prestazione **vengono attivate, nel corso del Contratto derivato, mediante l'emissione di una Richiesta di prestazioni legate a nevicate/gelate (Allegato 5)** contenente tutte le indicazioni necessarie per lo svolgimento della prestazione richiesta (data di svolgimento della prestazione/aree da trattare/modalità di esecuzione delle prestazioni/personale e mezzi impiegati/indicazioni sul deposito della neve spalata/corrispettivo ecc.).
9. **Il Fornitore ha l'obbligo di dare esecuzione alla Richiesta di prestazioni legate a nevicate/gelate nella data e con le caratteristiche ivi indicate,** pena l'applicazione delle relative penali di cui al Paragrafo 13.

## 7. VERBALE DI AVVIO SERVIZIO

1. L'erogazione dei servizi e le correlate responsabilità contrattuali decorrono dalla data di emissione dell'Ordinativo di fornitura ovvero dalla data del Verbale di avvio servizio e hanno termine alla data indicata nell'Ordinativo medesimo.
2. Qualora l'erogazione dei servizi e le correlate responsabilità contrattuali non si facciano decorrere dall'Ordinativo di fornitura, entro 15 giorni solari dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura stesso le parti redigono e sottoscrivono un Verbale di avvio servizio (Allegato 6) contenente un rimando al Piano della attività
3. In particolare con la firma del verbale di consegna il Fornitore si impegna a:
   - attivarsi immediatamente per adempiere agli obblighi di Capitolato ed essere in grado di operare a pieno regime in conformità alle clausole contrattuali, essendogli già note le caratteristiche ambientali, la possibilità logistica e di accesso dei mezzi di trasporto, le condizioni idriche e igienico/sanitarie, ecc.;
   - fornire tutte le prestazioni, i servizi e le attività oggetto dell'appalto, senza che possa trovare giustificazione alcuna per la mancata o incompleta documentazione consegnata o per qualsiasi altro motivo;
   - garantire in ogni caso le prestazioni minime pattuite e descritte nel Capitolato tecnico e nei documenti contrattuali.
4. Il mancato rispetto del termine di decorrenza dei servizi come indicato al punto 1, comporta l'applicazione della relativa penale di cui al Paragrafo 13.

## 8. PRESTAZIONI E CONDIZIONI COMUNI A TUTTI I SERVIZI

1. Le prescrizioni e le condizioni indicate in questo Paragrafo sono riferite al servizio cimiteriale, al servizio di custodia e sorveglianza dei cimiteri e al servizio di manutenzione del verde dei cimiteri.
2. Per l'efficiente gestione di ognuno dei suddetti servizi il Fornitore deve fornire tutte le prestazioni senza compensi aggiuntivi ai previsti corrispettivi, salvo quanto previsto per la Reperibilità per accettazione salme/resti/cadaveri di cui al successivo punto 8.4.

**8.1 Gestione dei rifiuti**

3. Nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente Capitolato tecnico, il Fornitore deve gestire in modo differenziato i rifiuti, nel pieno rispetto delle norme di riferimento applicabili in tema di gestione dei rifiuti e in particolare della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.P.R. 254/2003, assicurandone il conferimento secondo le modalità definite dal soggetto gestore del servizio integrato di raccolta dei rifiuti locale, che provvederà al loro smaltimento.
4. Il Fornitore deve rispettare le eventuali ulteriori disposizioni impartite dall'Amministrazione contraente derivanti da accordi intrapresi tra essa, il soggetto gestore del servizio locale di raccolta dei rifiuti e tutti gli altri soggetti eventualmente operanti a vario titolo all'interno del cimitero, in merito all'ottimizzazione della movimentazione e conferimento dei rifiuti.
5. L'eventuale accesso in cimitero di mezzi di raccolta rifiuti di proprietà del locale soggetto gestore del servizio integrato di raccolta dei rifiuti deve essere autorizzato dal Fornitore ed essere comunicato agli eventuali operatori del servizio di custodia e sorveglianza dei cimiteri.
6. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le tipologie di rifiuti derivanti da tutte le attività di cui al presente Capitolato tecnico possono essere:
   - rifiuti derivanti da operazioni cimiteriali: rifiuti lapidei (marmi, ecc.); rifiuti metallici (maniglie, parti metalliche, ecc.); parti in legno; residui di imbottiture; rivestimenti casse; vestiario ecc.;
   - rifiuti derivanti da operazioni di manutenzione del verde cimiteriale: rifiuto vegetale (proveniente dalla raccolta delle foglie, sfalcio erba, fiori, ecc.); rifiuto secco (sottovasi, portafiori e fiori in plastica, parti residue di candele, lumini, contenitori in plastica, ecc.); rifiuto indifferenziato.

### 8.2 Verbale di controllo

7. Il controllo sull'esecuzione di tutte le attività svolte dal Fornitore risulta anche dal "Verbale di controllo", consistente in un elaborato mensile redatto dal Fornitore stesso su base giornaliera che tenga conto dello stato d'avanzamento delle attività previste, unitamente ad ogni dato rilevato nello svolgimento di dette attività.
8. Il Verbale di controllo deve essere consegnato entro i primi dieci giorni lavorativi successivi al mese di riferimento e deve essere accettato dall'Amministrazione contraente secondo le modalità descritte al successivo Paragrafo 22.
9. Il Verbale deve riportare eventuali note esplicative, anche riguardanti aspetti ambientali o legati alla salute e sicurezza dei lavoratori, che il Fornitore e/o l'Amministrazione contraente ritenga necessario evidenziare prima della firma del Verbale stesso.
10. E' compito del Fornitore aggiornare il Verbale di controllo a seguito delle attività eseguite anche in considerazione di eventuali ispezioni e verifiche che l'Amministrazione contraente ritenga opportuno svolgere nel corso delle attività.
11. Il mancato rispetto del termine di cui al punto 8 o delle descritte modalità di redazione/aggiornamento/tenuta del Verbale in argomento comporta l'applicazione della relativa penale di cui al Paragrafo 13.

### 8.3 Uso di locali

12. Le Amministrazioni contraenti possono dare in uso al Fornitore locali che devono essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste nel presente appalto. Resta fermo che, qualora l'Amministrazione contraente abbia necessità nel corso della durata dell'appalto di riprendere possesso dei suddetti locali, il Fornitore deve liberare i medesimi non oltre 30 giorni dalla richiesta. L'Amministrazione fornisce al Fornitore, qualora disponibili, altri locali.

13. Con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura ovvero con la sottoscrizione del Verbale di avvio servizio, il Fornitore viene costituito custode dei suddetti locali, all'uopo indicati nel Piano stesso e si impegna formalmente a prendersene cura ed a manutenerli in modo tale da garantire il buono stato di conservazione degli stessi.

**8.4 Reperibilità per accettazione salme/resti/cadaveri**

14. Nel caso non vi sia attività lavorativa in corso da parte del Fornitore presso la sede cimiteriale interessata, al fine della messa a disposizione dei locali adibiti a ricevimento di salme/resti/cadaveri, il Fornitore si impegna ad intervenire **entro un'ora** dal ricevimento della chiamata da parte dell'Amministrazione contraente o dell'Autorità giudiziaria o degli Organi di polizia, pena l'applicazione della relativa penale.
15. Le operazioni relative all'attività di cui al punto precedente sono l'accettazione, purché vi sia la documentazione necessaria, e la registrazione di tutte le salme/resti/cadaveri destinati alla sepoltura nel cimitero in argomento o quelle in sosta per transito nel territorio comunale.
16. Il Fornitore deve garantire l'effettiva custodia della salma/resti/cadaveri in modo da evitare la sottrazione, la profanazione, il vilipendio, i trafugamenti o altro delitto. I documenti/permessi/autorizzazioni che accompagnano la salma/resti devono essere immediatamente presi in consegna e riconsegnati al più presto all'Amministrazione contraente.
17. La Reperibilità in oggetto deve essere garantita e funzionante **24 ore su 24 per 365 giorni l'anno**.
18. Per l'erogazione della prestazione in argomento al Fornitore spetta un importo pari a euro **50,00 (cinquanta//00) a chiamata quale corrispettivo forfettario**.

## 9. SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO

### 9.1 SERVIZIO CIMITERIALE

1. Per servizio cimiteriale si intendono tutte le operazioni necessarie alla movimentazione di cadaveri o resti di cadaveri all'interno del cimitero; ad esse si aggiungono alcune attività correlate, che consentono il corretto svolgimento del servizio cimiteriale medesimo.
2. Ogni operazione deve essere svolta:
   - garantendo la possibilità ai familiari di assistere alla sepoltura, in condizioni di sicurezza e decoro;
   - evitando esecuzioni frettolose;
   - rispettando le esigenze di raccoglimento dei familiari.
3. Il Fornitore è responsabile della sorveglianza e del controllo delle operazioni cimiteriali e di tutti gli adempimenti connessi, incluso il rispetto, da parte del personale addetto, delle norme comportamentali di seguito previste:
   a) vestire in servizio la divisa di colore scuro e tenerla in condizioni decorose; avere una tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, come previsto dall'articolo 20, comma 3 del D.Lgs.81/2008;
   b) presentarsi in perfetto ordine, con la barba rasa o curata, i capelli pettinati e pulito nella persona;
   c) aver cura del regolare funzionamento del servizio e delle attrezzature dei quali fa uso.

Allo stesso, è fatto rigoroso divieto di:

d) eseguire all'interno del cimitero attività di qualsiasi tipo, a qualunque titolo, per conto di privati o imprese, sia in orario di lavoro sia al di fuori di esso;
e) ricevere dal pubblico o da imprese compensi, mance, regali o altri emolumenti non dovuti, per l'effettuazione di prestazioni rientranti nei propri doveri di ufficio;
f) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività funebri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
g) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
h) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

4. Il mancato rispetto delle norme comportamentali di cui al precedente punto determina l'applicazione della relativa penale di cui al Paragrafo 13.
5. Sono a carico del Fornitore, salvo diversa indicazione dell'Amministrazione contraente, le spese per:
   - attrezzature e macchinari necessari allo svolgimento dell'attività in sicurezza (alzaferetri, porta feretri, casseri, bordo fossa, ecc.);
   - beni e prodotti accessori necessari all' esecuzione delle operazioni (contenitori per la raccolta di resti ossei, sacche per la raccolta di rifiuti cimiteriali, ecc.).
6. L'area interessata dalle operazioni deve essere protetta, in modo tale da evitare danni a cose e/o persone. Tra le altre:
   - devono essere protette le tombe e i manufatti circostanti, le pavimentazioni, i cordonati, gli scarichi, ecc.;
   - devono essere adottate apposite precauzioni per evitare la caduta dall'alto di materiali e attrezzature;
   - deve essere lasciata perfettamente pulita l'area interessata dall'intervento e deve essere ripristinato lo stato dei luoghi.
7. Il Fornitore, prima dell'esecuzione degli interventi, in coordinamento con l'Amministrazione contraente, deve sempre verificare la presenza delle necessarie autorizzazioni (es. il permesso di seppellimento).
8. In mancanza delle necessarie autorizzazioni il Fornitore non può procedere con l'attività di sepoltura e deve collocare il defunto nella camera mortuaria all'interno del cimitero o secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione contraente.
9. Il Fornitore, prima della sepoltura, deve inoltre verificare se sul feretro/cassetta/urna è apposta una "targhetta identificativa" con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto. Deve essere inoltre verificata la corrispondenza tra le informazioni riportate sulla "targhetta identificativa" e l'autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile. In assenza di tale targhetta identificativa o in caso di non corrispondenza delle informazioni in essa riportate con quanto riportato nell'autorizzazione ricevuta, il Fornitore non può effettuare le operazioni di sepoltura, comunicandolo all'Amministrazione contraente.
10. Il Fornitore deve provvedere alla tenuta del registro cimiteriale di cui all'articolo 52 del D.P.R. 285/1990. Il registro deve essere compilato secondo le indicazioni presenti nel regolamento di Polizia mortuaria nazionale e deve contenere:
    - l'indicazione delle operazioni cimiteriali che danno luogo ad introduzione o trasferimento di salme, resti o ceneri;
    - gli estremi del luogo di provenienza e/o di destinazione;
    - le generalità del defunto (corrispondente a quanto riportato sull'apposita

targhetta);
- il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- l'ubicazione topografica di ciascuna salma;
- le generalità del primo intestatario e quelle degli eventuali nuovi concessionari dei luoghi di sepoltura ai fini delle comunicazioni.

11. Il mancato rispetto delle modalità di tenuta del registro cimiteriale di cui al precedente punto determina l'applicazione della relativa penale di cui al Paragrafo 13.
12. Il registro cimiteriale deve essere presentato a ogni richiesta degli organi di controllo.
13. Terminata l'attività cimiteriale richiesta dall'Amministrazione contraente mediante il la "Richiesta di attività cimiteriali" di cui al Paragrafo 6.1, il Fornitore ha l'obbligo di inviare, all'Amministrazione contraente stessa, un **Riscontro a richiesta di attività cimiteriale (sempre Allegato 4)** contenente tutte le indicazioni relative all'avvenuta esecuzione dell'attività, inclusa l'avvenuta tenuta del registro cimiteriale di cui all'articolo 52 del D.P.R. 285/1990 ed ogni eventuale informazione ritenuta necessaria
14. Il Fornitore ha l'obbligo di inviare all'Amministrazione contraente il Riscontro a richiesta di attività cimiteriale, **nel giorno stesso dello svolgimento dell'attività o entro quello successivo, pena l'applicazione della penale di cui al Paragrafo 13.**

**Prestazioni relative al servizio cimiteriale e contingente minimo di personale**

15. Le prestazioni relative al servizio cimiteriale, con il contingente minimo di personale da adibire, sono di seguito descritte:

| | |
|---|---|
| **Inumazione del feretro (sia adulti che bambini)** | La sepoltura per inumazione consiste nella collocazione del feretro all'interno di una fossa scavata nel terreno cimiteriale. In ogni fossa deve essere collocato un solo feretro.<br>E' fatto divieto sovrapporre un feretro all'altro.<br>Il Fornitore deve eseguire le attività di seguito riportate:<br>a) predisposizione della fossa prima dell'arrivo del feretro (almeno un'ora prima dell'orario previsto per l'inumazione). La riquadratura e la finitura devono essere eseguite manualmente avendo cura di posizionare ordinatamente la terra di risulta al bordo della fossa e di mantenere l'allineamento delle sepolture. Le dimensioni della fossa devono essere quelle previste dal Regolamento nazionale di Polizia mortuaria e nel rispetto della normativa vigente prevista dal Regolamento regionale e comunale. Lo scavo deve essere eseguito accantonando il primo strato di terra sino alla profondità di cinquanta (50) centimetri in maniera tale da essere distinto dagli strati di terra sottostanti. La terra accantonata è impiegata, successivamente, per la prima ricopertura del feretro. Lo scavo deve essere segnalato e protetto con apposite attrezzature (pedana bordo fossa, distanziatori pubblico, eventuale copertura temporanea, eventuale cassone di sostegno delle pareti di fondazione della fossa, ecc.), in modo tale da rendere l'area decorosa e accessibile in sicurezza ai familiari e agli operatori. Eventuali rifiuti cimiteriali rinvenuti dallo scavo (segni funebri in muratura, marmorei o lignei); |

| | |
|---|---|
| | devono essere raccolti, trasportati e conferiti per il successivo smaltimento come indicato nel Paragrafo 8.1 del presente Capitolato tecnico; eventuali resti mortali devono essere raccolti e collocati nell'ossario comune;<br>b) ricevimento del feretro all'ingresso del cimitero e trasporto dello stesso sino al luogo della sepoltura;<br>c) rimozione delle casse/controcasse esterne di zinco eventualmente presenti;<br>d) deposizione del feretro sul fondo dello scavo con idonee funi o con apposito cala-bara, evitando scuotimenti e scosse;<br>e) riempimento immediato e chiusura con terra. La prima ricopertura del feretro, fino al ricoprimento del coperchio, deve essere eseguita manualmente con la pala, utilizzando la terra precedentemente accatastata e relativa al primo strato di scavo di cui al punto a). La terra deve essere sciolta e nell'esecuzione dell'operazione si deve evitare la caduta di grosse zolle e/o inerti che possano provocare rumori. L'operazione di copertura della fossa deve essere completata a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici, avendo cura di compattare accuratamente la terra. Si procede, successivamente, alla formazione del tumulo. Il tumulo deve risultare perfettamente allineato con gli altri tumuli;<br>f) eventuale terra eccedente deve essere, a seconda delle indicazioni fornite dall'Amministrazione contraente, deposita all'interno del cimitero per il successivo riutilizzo o raccolta, trasportata e conferita per il successivo smaltimento come indicato nel Paragrafo 8.1 del presente Capitolato tecnico;<br>g) apposizione di croce in legno provvisoria, esclusa fornitura, recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o di ulteriori segni funebri previsti;<br>h) collocazione del cippo funebre, esclusa fornitura, riportante l'indicazione del numero di fossa associato al defunto secondo le modalità indicate dall'Amministrazione contraente.<br>Nei primi 6/9 mesi di sepoltura (tempo medio di normale assestamento del terreno) può essere collocato un copritomba provvisorio (spese a carico dei privati). Successivamente, previa autorizzazione, può essere collocato il copri tomba/monumento funebre permanente (spese a carico dei privati).<br>**Contingente minimo di personale:**<br>- **per bambini fino a 10 anni: 2 persone.**<br>- **per bambini oltre i 10 anni e adulti: 4 persone.** |
| **Inumazione di ceneri in terra** | L'inumazione delle ceneri in terra consiste nella collocazione dell'urna cineraria all'interno di una fossa scavata nel terreno cimiteriale, in aree appositamente individuate. In ogni fossa deve essere collocata una sola urna.<br>Il Fornitore deve eseguire le attività di seguito riportate: |

| | |
|---|---|
| | a) predisposizione della fossa prima dell'arrivo dell'urna (almeno un'ora prima dell'orario previsto per l'inumazione) da eseguirsi manualmente o con mezzo meccanico, riquadratura e finitura a mano avendo cura di posizionare ordinatamente la terra di risulta al bordo della fossa e di mantenere l'allineamento delle sepolture. Le dimensioni della fossa devono essere quelle previste dal Regolamento nazionale di Polizia mortuaria e nel rispetto della normativa vigente prevista dal Regolamento regionale e comunale. Lo scavo deve essere eseguito accantonando il primo strato di terra sino alla profondità di cinquanta (50) centimetri in maniera tale da essere distinto dagli strati di terra sottostanti. La terra accantonata è impiegata, successivamente per la prima ricopertura dell'urna. Lo scavo deve essere segnalato e protetto con apposite attrezzature (pedana bordo fossa, distanziatori pubblico, eventuale copertura temporanea, eventuale cassone di sostegno delle pareti di fondazione della fossa, ecc.) in modo tale da rendere l'area decorosa e accessibile in sicurezza ai familiari e agli operatori. Eventuali rifiuti cimiteriali rinvenuti dallo scavo (segni funebri in muratura, marmorei o lignei) devono essere raccolti, trasportati e conferiti per il successivo smaltimento come indicato nel Paragrafo 8.1 del presente Capitolato tecnico; eventuali resti mortali devono essere raccolti e collocati nell'ossario comune;<br>b) ricevimento dell'urna all'ingresso del cimitero e trasporto dell'urna sino al luogo della sepoltura;<br>c) deposizione dell'urna sul fondo dello scavo manualmente o tramite appositi strumenti, evitando scuotimenti e scosse;<br>d) riempimento immediato e chiusura con terra. La prima ricopertura dell'urna, fino al ricoprimento del coperchio, deve essere eseguita manualmente con la pala, utilizzando la terra precedentemente accantonata e relativa al primo strato di scavo di cui al punto a). La terra deve essere sciolta e nell'esecuzione dell'operazione si deve evitare la caduta di grosse zolle e/o inerti che possano provocare rumori. L'operazione di copertura della fossa deve essere completata a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici, avendo cura di compattare accuratamente la terra. Si procede, successivamente, alla formazione del tumulo. Il tumulo deve risultare perfettamente allineato con gli altri tumuli;<br>e) eventuale terra eccedente deve essere, a seconda delle indicazioni fornite dall'Amministrazione contraente, deposita all'interno del cimitero per il successivo riutilizzo o raccolta, trasportata e conferita per il successivo smaltimento come indicato nel Paragrafo 8.1 del presente Capitolato tecnico;<br>f) apposizione di croce in legno provvisoria, esclusa |

| | |
|---|---|
| | fornitura, recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o di ulteriori segni funebri previsti;<br>g) collocazione del cippo funebre, esclusa fornitura, riportante l'indicazione del numero di fossa associato al defunto.<br>Nei primi 3/6 mesi di sepoltura (tempo medio di normale assestamento del terreno), può essere collocato un copritomba provvisorio (spese a carico dei privati). Successivamente, previa autorizzazione, può essere collocato il copri tomba/monumento funebre permanente (spese a carico dei privati).<br>**Contingente minimo di personale: 1 persona.** |
| **Tumulazione di feretro in loculo (sia adulti che bambini)** | La sepoltura per tumulazione consiste nella collocazione di un feretro in un loculo (spazio chiuso nel quale viene collocato un defunto). Il loculo può essere realizzato in una struttura cimiteriale, privata o pubblica, epigea/fuori terra (colombario, edicola funeraria, cappella gentilizia, ecc.) o ipogea/sotto terra (tomba di famiglia ad avello o alla romana, colombari sotterranei, ecc.).<br>Ogni sepoltura deve poter garantire l'accesso diretto dell'operatore cimiteriale al feretro. Il Fornitore deve eseguire le attività di seguito riportate:<br>a) apertura del loculo con congruo anticipo (almeno 30 minuti prima dell'orario previsto per la tumulazione). In particolare, è necessario procedere alla rimozione dell'eventuale lapide o del muretto di chiusura, al ripristino delle condizioni igieniche mediante pulizia e disinfezione del loculo, alla preparazione del materiale occorrente per la sigillatura (lastre in cls, mattoni, cemento, ecc.) e alla predisposizione dell'attrezzatura occorrente per la tumulazione;<br>b) ricevimento del feretro all'ingresso del cimitero e trasporto dello stesso feretro sino al luogo della sepoltura;<br>c) introduzione del feretro nel loculo con mezzi ed attrezzature idonee in modo tale da garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti e l'integrità del feretro stesso;<br>d) chiusura immediata del loculo. La chiusura può essere realizzata in muratura di mattoni pieni a una testa intonacata, in lastre in cls prefabbricate, in lastre di pietra o con altro materiale idoneo, avente le stesse caratteristiche di resistenza, stabilità, spessore e tenuta ermetica. La lastra di chiusura deve essere sigillata con idoneo materiale, atto a prevenire la possibile fuoriuscita di liquidi e gas. A sigillatura ultimata, al fine di identificare la sepoltura, deve essere applicata, sul cemento fresco del loculo, un'opposita targhetta, in carta plastificata, recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto tumulato. La targhetta è esclusa dalla fornitura. In mancanza di targhetta, nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto |

| | |
|---|---|
| | tumulato vengono scritti direttamente sul cemento;<br>e) al termine della tumulazione, la zona interessata (compresi manufatti e lapidi circostanti) deve risultare pulita, libera da attrezzatura e materiale (cemento, detriti, ecc.). Eventuali rifiuti cimiteriali rinvenuti devono essere raccolti, trasportati e conferiti per il successivo smaltimento come indicato nel Paragrafo 8.1 del presente Capitolato tecnico.<br>**Contingente minimo di personale:**<br>- **per bambini fino a 10 anni : 2 persone;**<br>- **per bambini oltre i 10 anni e adulti: 4 persone** |
| **Tumulazione di cassetta resti ossei/urna cineraria in loculo** | La tumulazione dei resti ossei/urna cineraria consiste nella collocazione della cassetta/urna contenente i resti ossei/ceneri in loculo.<br>Il Fornitore deve eseguire le attività di seguito riportate:<br>a) apertura del loculo con congruo anticipo (almeno 30 minuti prima dell'orario previsto per la tumulazione). In particolare, è necessario procedere alla rimozione dell'eventuale lapide o del muretto di chiusura, al ripristino delle condizioni igieniche mediante pulizia e disinfezione del loculo, alla preparazione del materiale occorrente per la sigillatura (lastre in cls, mattoni, cemento, ecc.) e alla predisposizione dell'attrezzatura occorrente per la tumulazione. Nel caso in cui nel loculo sia già presente una cassetta/urna/feretro, l'operazione di smontaggio lapide e demolizione della sigillatura deve essere eseguita contestualmente alla tumulazione, avendo cura di preparare in anticipo il materiale occorrente;<br>b) ricevimento della cassetta/urna all'ingresso del cimitero e trasporto della stessa sino al luogo della sepoltura;<br>c) introduzione della cassetta/urna nel loculo con mezzi ed attrezzature idonee in modo tale da garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti;<br>d) chiusura immediata del loculo. La chiusura può essere realizzata in muratura di mattoni pieni a una testa intonacata, in lastre in cls o con altro materiale idoneo, avente le stesse caratteristiche di resistenza, stabilità, spessore e tenuta ermetica. La lastra di chiusura deve essere sigillata con idoneo materiale, atto a prevenire la possibile fuoriuscita di liquidi e gas. A sigillatura ultimata, al fine di identificare la sepoltura, deve essere applicata, sul cemento fresco del loculo, un'idonea targhetta, in carta plastificata, recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto tumulato. La targhetta è esclusa dalla fornitura. In mancanza di targhetta, nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto tumulato vengono scritti direttamente sul cemento;<br>e) al termine della tumulazione, la zona interessata (compresi manufatti e lapidi circostanti) deve risultare pulita, libera da attrezzatura e materiale (cemento, detriti, ecc.). |

| | |
|---|---|
| | Eventuali rifiuti devono essere raccolti, trasportati e conferiti per il successivo smaltimento come indicato nel Paragrafo 8.1 del presente Capitolato tecnico.<br>**Contingente minimo di personale: 2 persone.** |
| **Tumulazione di cassetta resti ossei/urna cineraria in loculo ossario/cinerario** | La tumulazione dei resti ossei/urna cineraria consiste nella collocazione della cassetta/urna contenente i resti ossei/ceneri in loculo ossario/cinerario.<br>Il Fornitore deve eseguire le attività di seguito riportate:<br>a) apertura del loculo ossario/cinerario con congruo anticipo (almeno 30 minuti prima dell'orario previsto per la tumulazione). In particolare, è necessario procedere alla rimozione dell'eventuale lapide o del muretto di chiusura, al ripristino delle condizioni igieniche mediante pulizia e disinfezione del loculo ossario/cinerario, alla preparazione del materiale occorrente per la sigillatura (lastre in cls, mattoni, cemento, ecc.) e alla predisposizione dell'attrezzatura occorrente per la tumulazione. Nel caso in cui nel loculo ossario/cinerario sia già presente una cassetta/urna/feretro, l'operazione di smontaggio lapide e demolizione della sigillatura deve essere eseguita contestualmente alla tumulazione, avendo cura di preparare in anticipo il materiale occorrente;<br>b) ricevimento della cassetta/urna all'ingresso del cimitero e trasporto della stessa sino al luogo della sepoltura;<br>c) introduzione della cassetta/urna nel loculo ossario/cinerario con mezzi ed attrezzature idonee in modo tale da garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti;<br>d) chiusura immediata del loculo ossario/cinerario. La chiusura può essere realizzata in muratura di mattoni pieni a una testa intonacata, in lastre in cls o con altro materiale idoneo, avente le stesse caratteristiche di resistenza, stabilità, spessore e tenuta ermetica. La lastra di chiusura deve essere sigillata con idoneo materiale, atto a prevenire la possibile fuoriuscita di liquidi e gas. A sigillatura ultimata, al fine di identificare la sepoltura, deve essere applicata, sul cemento fresco del loculo, un'idonea targhetta, in carta plastificata, recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto tumulato. La targhetta è esclusa dalla fornitura. In mancanza di targhetta, nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto tumulato vengono scritti direttamente sul cemento;<br>e) al termine della tumulazione, la zona interessata (compresi manufatti e lapidi circostanti) deve risultare pulita, libera da attrezzatura e materiale (cemento, detriti, ecc.). Eventuali rifiuti devono essere raccolti, trasportati e conferiti per il successivo smaltimento come indicato nel Paragrafo 8.1 del presente Capitolato tecnico.<br>**Contingente minimo di personale: 1 persona.** |
| **Collocazione** | La collocazione dei resti ossei/ceneri nell'ossario/cinerario |

| | |
|---|---|
| **resti ossei/ceneri in ossario/cinerario comune** | comune interessa, principalmente, i resti ossei/ceneri derivanti da operazioni di esumazione/estumulazione/cremazione.<br>L'introduzione dei resti ossei avviene in forma indistinta, trasferendo direttamente nell'ossario comune il contenuto del contenitore di raccolta delle ossa utilizzato durante le operazioni di esumazione/estumulazione. L'introduzione delle ceneri nel cinerario comune avviene trasferendo il contenuto dell'urna nel cinerario comune.<br>Il Fornitore deve eseguire le attività di seguito riportate:<br>a) preparazione dell'ossario/cinerario comune almeno quindici (15) minuti prima dell'orario previsto per il rito della sepoltura. Il Fornitore deve procedere all'apertura dell'ossario/cinerario comune e al contestuale occultamento del medesimo in modo tale che il contenuto non sia visibile;<br>b) prelievo dei resti ossei/ceneri e trasferimento all'ossario/cinerario comune.<br>c) inserimento dei resti ossei/ceneri nell'ossario/cinerario. Nel caso delle ceneri è necessario rimuovere il sigillo e svuotarne lentamente il contenuto nell'apposito vano. Nell'ossario e nel cinerario non devono essere mai inseriti i contenitori dei resti ossei/ceneri;<br>d) chiusura dell'ossario/cinerario comune;<br>e) conferimento dei contenitori/cassette/urne vuote;<br>f) sgombero delle attrezzature utilizzate;<br>g) eventuali rifiuti cimiteriali rinvenuti devono essere raccolti, trasportati e conferiti per il successivo smaltimento come indicato nel Paragrafo 8.1 del presente Capitolato tecnico.<br>**Contingente minimo di personale: 1 persona.** |
| **Esumazione ordinaria (massiva)** | L'esumazione ordinaria (massiva) consiste nell'operazione di scavo e riporto alla luce dei resti di feretri precedentemente inumati, al termine del periodo ordinario di inumazione previsto dalla normativa (attualmente minimo 10 anni).<br>Si considera inoltre un'esumazione ordinaria, l'operazione finalizzata al recupero dei resti di sepoltura a terra di salma inconsunta proveniente da precedente inumazione ovvero da tumulazione in loculo (nel caso la salma proveniente da precedente inumazione non abbia completato il ciclo di mineralizzazione e sia quindi inconsunta, la stessa salma deve essere inumata per consentire il completamento del processo di mineralizzazione, attualmente previsto in 5 anni).<br>Il Fornitore provvede a collocare sui campi di inumazione interessati e all'ingresso del cimitero gli opportuni avvisi predisposti dal competente ufficio comunale.<br>Il Fornitore contestualmente all'attività di esumazione esegue la "bonifica del campo" eliminando tutti gli ulteriori resti mortali rinvenuti all'interno del campo ed eventualmente appartenenti a precedenti cicli di sepoltura di |

| | |
|---|---|
| | cui non era nota l'esistenza (a causa di una precedente attività di esumazione non eseguita correttamente).<br>Il Fornitore deve eseguire le attività di seguito riportate:<br>a) recinzione del campo o della porzione di campo, oggetto di esumazione, con pannelli e/o reti che non consentano la visibilità dall'esterno verso l'interno. La recinzione deve essere decorosa, a tenuta di vento e a norma di sicurezza per gli utenti e per gli operatori;<br>b) smontaggio dell'eventuale monumento esistente ed accatastamento, ordinato e in luogo idoneo, dei materiali riutilizzabili (salvo prelievo dei manufatti da parte dei familiari proprietari secondo quanto previsto dall'ordinanza sindacale). Scavo della fossa da eseguirsi sia a mano sia con mezzo meccanico, fino alla completa accessibilità del feretro. Nel caso di scavo con mezzo meccanico questo avviene fino all'affiorare del coperchio ligneo della cassa, senza mai procedere oltre;<br>c) sistemazione del bordo fossa (cassero di sicurezza) per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di esumazioni svolte all'interno della fossa;<br>d) apertura del feretro e verifica della mineralizzazione del defunto;<br>• se i resti mortali sono completamente mineralizzati: si procede alla raccolta ed al deposito dei resti ossei in apposito contenitore (cassetta di zinco) opportunamente sigillato e munito di targhetta con l'indicazione dei dati del defunto (nome, cognome, data di nascita e data di morte). A seconda della scelta dei familiari o degli aventi titolo, i resti ossei possono essere tumulati in altra sepoltura, collocati in ossario comune o cremati, previa richiesta dei relativi permessi e autorizzazioni. L'Amministrazione contraente comunica al Fornitore la destinazione del contenitore dei resti ossei. Il contenitore deve essere trasportato dal Fornitore nel luogo designato nello stesso cimitero o in altro cimitero del Comune, oppure deve essere consegnato ai familiari, o loro delegati, per destinazione in altri cimiteri fuori dal Comune (previa consegna della relativa documentazione di autorizzazione comunale relativa alla nuova destinazione di sepoltura);<br>• se i resti mortali non sono completamente mineralizzati: i resti mortali vanno predisposti e sistemati all'interno di apposito contenitore (cofano di cellulosa) in funzione della successiva destinazione. Il contenitore deve essere munito di targhetta con l'indicazione dei dati del defunto (nome, cognome, data di nascita e data di morte). A seconda della scelta dei familiari i resti mortali possono essere, in accordo con il regolamento di polizia mortuaria, reinumati per un secondo ciclo di mineralizzazione oppure cremati. Il contenitore è trasportato nel luogo designato nello |

| | |
|---|---|
| | stesso cimitero o inviato all'impianto di cremazione. Nel caso i resti debbano essere reinumati devono essere addizionati con sostanze enzimatiche biodegradanti per favorire la scheletrizzazione;<br>e) pulizia della fossa e della zona circostante: eventuali rifiuti cimiteriali rinvenuti devono essere raccolti, trasportati e conferiti per il successivo smaltimento come indicato nel Paragrafo 8.1 del presente Capitolato tecnico tecnico;<br>f) riempimento della fossa, avendo cura di rimuovere la terra dal fondo della fossa per una profondità minima di quindici (15) centimetri e movimentando la terra sottostante in modo da riattivare le caratteristiche microbiologiche del terreno;<br>g) livellamento e sistemazione del terreno, compattandolo al fine di evitare successivi sprofondamenti: eventuale terra eccedente deve essere, a seconda delle indicazioni fornite dall'Amministrazione contraente, deposita all'interno del cimitero per il successivo riutilizzo o raccolta, trasportata e conferita per il successivo smaltimento come indicato nel Paragrafo 8.1 del presente Capitolato tecnico<br>Eventuali beni che si trovassero all'interno del feretro (anelli, preziosi vari, ricordi personali ecc.) devono essere recuperati ed annotati nel Verbale di controllo di cui al Paragrafo 8.2 e comunque immediatamente consegnati al competente ufficio comunale.<br>Sono compresi nel prezzo la collocazione dei resti ossei/ceneri in ossario/cinerario comune e le eventuali operazioni di inumazione nel campo dei non mineralizzati; sono escluse, ove necessitasse, la fornitura di cassetta di zinco, del cofano di cellulosa e le operazioni di tumulazione, compensate con altri prezzi d'elenco.<br>**Contingente minimo di personale: 4 persone;** |
| **Esumazione straordinaria** | L'esumazione straordinaria è l'operazione di esumazione eseguita prima del prescritto turno ordinario di rotazione previsto dalla normativa (attualmente minimo 10 anni).<br>L'esumazione straordinaria è ammessa a seguito di disposizione dell'Autorità giudiziaria o a seguito di richiesta dei familiari/aventi titolo per il trasferimento del defunto in altra sepoltura, in altro cimitero o per la cremazione.<br>Le attività operative necessarie all'esumazione straordinaria sono le medesime effettuate per l'esumazione ordinaria, ove applicabili.<br>Nel caso di esumazione straordinaria, il feretro, dopo esser stato prelevato, va sempre collocato all'interno di una controcassa di zinco rinforzato, sigillato, per impedire la fuoriuscita di liquidi cadaverici e gas putrefattivi durante il trasferimento.<br>L'eventuale trasporto del feretro, non trattandosi di resto mortale bensì di cadavere, può essere effettuato solo con |

| | |
|---|---|
| | l'utilizzo di mezzi autorizzati (auto funebre) ed eseguito dall'impresa di onoranze funebri individuata di volta in volta dal soggetto, o suoi delegati, che ha richiesto l'esumazione straordinaria (Autorità giudiziaria, familiari, ecc.).<br>**Contingente minimo di personale: 4 persone.** |
| **Estumulazione ordinaria con mineralizzazione** | L'estumulazione ordinaria consiste nell'operazione di apertura del loculo e riporto alla luce del feretro, al termine del periodo di concessione del loculo/tomba privata o, indipendentemente dalla scadenza della concessione, decorsi almeno venti (20) anni dalla data di sepoltura e comunque secondo quanto indicato nei regolamenti di polizia mortuaria regionali e locali.<br>Il Fornitore provvede a collocare all'ingresso del cimitero, gli opportuni avvisi predisposti dal competente ufficio comunale.<br>Il Fornitore deve eseguire le attività di seguito riportate:<br>a) recinzione dell'area interessata con pannelli e/o reti che non consentano la visibilità dall'esterno verso l'interno. La recinzione deve essere decorosa, a tenuta di vento e a norma di sicurezza per gli utenti e per gli operatori;<br>b) smontaggio dell'eventuale monumento esistente ed accatastamento, ordinato e in luogo idoneo, dei materiali riutilizzabili (salvo prelievo dei manufatti da parte dei familiari proprietari secondo quanto previsto dall'ordinanza sindacale). Nel caso di loculo collocato in posizione non agevole (per esempio, oltre la seconda fila), o interrata, l'estumulazione deve avvenire utilizzando attrezzature e dispositivi idonei, in modo tale da garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti, secondo quanto previsto dalla norma;<br>c) demolizione della sigillatura del loculo ed estrazione del feretro, con l'utilizzo di adeguata attrezzatura. Il feretro deve essere traslato dalla posizione in cui si trova a idonea altezza di lavoro, che garantisca la completa sicurezza degli operatori. Il feretro deve essere poi trasportato nell'area cimiteriale individuata, in accordo con l'Amministrazione contraente, per le attività di estumulazione;<br>d) rimozione del coperchio della cassa, sia quello di legno sia quello di zinco, tramite dissaldatura o taglio e verifica dello stato del resto mortale:<br>• se i resti mortali sono completamente mineralizzati: si procede alla raccolta, a mano, delle ossa in apposito contenitore opportunamente sigillato e munito di targhetta identificativa, con l'indicazione dei dati del defunto (nome, cognome, data di nascita e data di morte). A seconda della scelta dei familiari o degli aventi titolo, i resti ossei possono essere tumulati in altra sepoltura, collocati in ossario comune o cremati, previa richiesta dei relativi permessi e autorizzazioni. L'Amministrazione contraente comunica al Fornitore la destinazione del contenitore dei resti ossei. Il |

| | |
|---|---|
| | contenitore deve essere trasportato dagli operatori addetti al servizio, nel luogo designato nello stesso cimitero, o se richiesto in altro cimitero del Comune, oppure consegnato ai familiari, o loro delegati, per destinazione in altri cimiteri fuori dal Comune (previa consegna della relativa documentazione di autorizzazione comunale relativa alla nuova destinazione di sepoltura);<br>e) eventuale recupero di materiali riutilizzabili e loro deposito ordinato nell'ambito del cimitero su indicazione dell'Amministrazione contraente;<br>f) ripristino delle condizioni igieniche del loculo mediante pulizia accurata, utilizzando prodotti idonei a igienizzare e disinfettare lo stesso;<br>g) chiusura del loculo. Il loculo deve essere richiuso con una nuova lapide, fornita dall'Amministrazione contraente, entro quindici (15) giorni dal termine delle attività di cui al punto f);<br>h) sgombero, al termine dell'operazione, delle attrezzature e macchinari utilizzati;<br>i) pulizia dell'area e della zona circostante: eventuali rifiuti cimiteriali rinvenuti devono essere raccolti, trasportati e conferiti per il successivo smaltimento come indicato nel Paragrafo 8.1 del presente Capitolato tecnico; eventuali beni che si trovassero all'interno del feretro (es.: anelli, preziosi vari, ricordi personali) devono essere recuperati ed annotati nel Verbale di controllo di cui al Paragrafo 8.2 e comunque immediatamente consegnati al competente ufficio comunale.<br>E' esclusa dal prezzo la fornitura di cassetta di zinco; sono escluse le operazioni di tumulazione e di collocazione in ossario comune, voci compensate con altro prezzo d'elenco.<br>**Contingente minimo di personale: 4 persone.** |
| **Estumulazione ordinaria senza mineralizzazione con contestuale inumazione per completamento mineralizzazione** | L'estumulazione ordinaria consiste nell'operazione di apertura del loculo e riporto alla luce del feretro, al termine del periodo di concessione del loculo/tomba privata o, indipendentemente dalla scadenza della concessione, decorsi almeno venti (20) anni dalla data di sepoltura e comunque secondo quanto indicato nei regolamenti di polizia mortuaria regionali e locali.<br>Il Fornitore provvede a collocare all'ingresso del cimitero, gli opportuni avvisi predisposti dal competente ufficio comunale.<br>Il Fornitore deve eseguire le attività di seguito riportate:<br>a) recinzione dell'area interessata con pannelli e/o reti che non consentano la visibilità dall'esterno verso l'interno. La recinzione deve essere decorosa, a tenuta di vento e a norma di sicurezza per gli utenti e per gli operatori;<br>b) smontaggio dell'eventuale monumento esistente ed accatastamento, ordinato e in luogo idoneo, dei materiali |

| | |
|---|---|
| | riutilizzabili (salvo prelievo dei manufatti da parte dei familiari proprietari secondo quanto previsto dall'ordinanza sindacale). Nel caso di loculo collocato in posizione non agevole (per esempio, oltre la seconda fila), o interrata, l'estumulazione deve avvenire utilizzando attrezzature e dispositivi idonei, in modo tale da garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti, secondo quanto previsto dalla norma;<br>c) demolizione della sigillatura del loculo ed estrazione del feretro, con l'utilizzo di adeguata attrezzatura. Il feretro deve essere traslato dalla posizione in cui si trova a idonea altezza di lavoro, che garantisca la completa sicurezza degli operatori. Il feretro deve essere poi trasportato nell'area cimiteriale individuata, in accordo con l'Amministrazione contraente, per le attività di estumulazione;<br>d) rimozione del coperchio della cassa, sia quello di legno sia quello di zinco, tramite dissaldatura o taglio e verifica dello stato del resto mortale:<br>• se i resti mortali non sono completamente mineralizzati: i resti mortali vanno predisposti e sistemati all'interno di apposito contenitore in funzione della successiva destinazione. Il contenitore deve essere munito di targhetta con l'indicazione dei dati del defunto (nome, cognome, data di nascita e data di morte). A seconda della scelta dei familiari i resti mortali possono essere, in accordo con il regolamento di polizia mortuaria, ri-tumulati o inumati per un secondo ciclo di mineralizzazione oppure cremati. Il contenitore è trasportato nel luogo designato nello stesso cimitero o inviato all'impianto di cremazione;<br>e) eventuale recupero di materiali riutilizzabili e loro deposito ordinato nell'ambito del cimitero su indicazione dell'Amministrazione contraente;<br>f) ripristino delle condizioni igieniche del loculo mediante pulizia accurata, utilizzando prodotti idonei a igienizzare e disinfettare lo stesso;<br>g) chiusura del loculo. Il loculo deve essere richiuso con una nuova lapide, fornita dall'Amministrazione contraente, entro quindici (15) giorni dal termine delle attività di cui al punto f);<br>h) sgombero, al termine dell'operazione, delle attrezzature e macchinari utilizzati;<br>i) pulizia dell'area e della zona circostante: eventuali rifiuti cimiteriali rinvenuti devono essere raccolti, trasportati e conferiti per il successivo smaltimento come indicato nel Paragrafo 8.1 del presente Capitolato tecnico; eventuali beni che si trovassero all'interno del feretro (anelli, preziosi vari, ricordi personali ecc.) devono essere recuperati ed annotati nel Verbale di controllo di cui al Paragrafo 8.2 e comunque immediatamente consegnati al competente ufficio comunale. |

| | |
|---|---|
| | E' esclusa da prezzo la fornitura di cofano di cellulosa e sono incuse le operazioni di inumazione nel campo dei non mineralizzati.<br>**Contingente minimo di personale: 4 persone.** |
| **Estumulazione ordinaria di cassette contenenti resti ossei o urne cinerarie da loculi ossari o cinerari** | L'estumulazione ordinaria consiste nell'operazione di apertura del loculo ossario o cinerario e riporto alla luce della cassetta contenente i resti ossei o dell'urna cineraria, al termine del periodo di concessione del loculo/tomba privata e comunque secondo quanto indicato nei regolamenti di polizia mortuaria regionali e locali.<br>Il Fornitore provvede a collocare all'ingresso del cimitero, gli opportuni avvisi predisposti dal competente ufficio comunale.<br>Il Fornitore deve eseguire le attività di seguito riportate:<br>a) recinzione dell'area interessata con pannelli e/o reti che non consentano la visibilità dall'esterno verso l'interno. La recinzione deve essere decorosa, a tenuta di vento e a norma di sicurezza per gli utenti e per gli operatori;<br>b) smontaggio dell'eventuale monumento esistente ed accatastamento, ordinato e in luogo idoneo, dei materiali riutilizzabili (salvo prelievo dei manufatti da parte dei familiari proprietari secondo quanto previsto dall'ordinanza sindacale). Nel caso di loculo collocato in posizione non agevole (per esempio, oltre la seconda fila), o interrata, l'estumulazione deve avvenire utilizzando attrezzature e dispositivi idonei, in modo tale da garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti, secondo quanto previsto dalla norma;<br>c) demolizione della sigillatura del loculo ed estrazione del feretro, con l'utilizzo di adeguata attrezzatura. Il feretro deve essere traslato dalla posizione in cui si trova a idonea altezza di lavoro, che garantisca la completa sicurezza degli operatori. La cassetta di zinco contenente i resti ossei o l'urna cineraria essere poi trasportata nell'area cimiteriale individuata, in accordo con l'Amministrazione contraente, per le attività di estumulazione;<br>d) rimozione del coperchio della cassa, sia quello di legno sia quello di zinco, tramite dissaldatura o taglio e verifica dello stato del resto mortale:<br>• a seconda della scelta dei familiari o degli aventi titolo, i resti ossei possono essere tumulati in altra sepoltura, collocati in ossario comune o cremati, previa richiesta dei relativi permessi e autorizzazioni. L'Amministrazione contraente comunica al Fornitore la destinazione del contenitore dei resti ossei. Il contenitore dovrà essere trasportato dagli operatori addetti al servizio, nel luogo designato nello stesso cimitero, o se richiesto in altro cimitero del Comune, oppure consegnato ai familiari, o loro delegati, per destinazione in altri cimiteri fuori dal Comune (previa consegna della relativa documentazione di |

| | |
|---|---|
| | autorizzazione comunale relativa alla nuova destinazione di sepoltura);<br>• a seconda della scelta dei familiari o degli aventi titolo, l'urna cineraria può essere tumulata in altra sepoltura o le ceneri collocate nel cinerario comune. L'Amministrazione contraente comunica al Fornitore la destinazione del contenitore dell'urna cineraria. Il contenitore dovrà essere trasportato dagli operatori addetti al servizio, nel luogo designato nello stesso cimitero, o se richiesto in altro cimitero del Comune, oppure consegnato ai familiari, o loro delegati, per destinazione in altri cimiteri fuori dal Comune (previa consegna della relativa documentazione di autorizzazione comunale relativa alla nuova destinazione di sepoltura);<br>e) eventuale recupero di materiali riutilizzabili e loro deposito ordinato nell'ambito del cimitero su indicazione dell'Amministrazione contraente;<br>f) ripristino delle condizioni igieniche del loculo mediante pulizia accurata, utilizzando prodotti idonei a igienizzare e disinfettare lo stesso;<br>g) chiusura del loculo. Il loculo deve essere richiuso con una nuova lapide, fornita dall'Amministrazione contraente, entro quindici (15) giorni dal termine delle attività di cui al punto f);<br>h) sgombero, al termine dell'operazione, delle attrezzature e macchinari utilizzati;<br>i) pulizia dell'area e della zona circostante: eventuali rifiuti cimiteriali rinvenuti devono essere raccolti, trasportati e conferiti per il successivo smaltimento come indicato nel Paragrafo 8.1 del presente Capitolato tecnico; eventuali beni che si trovassero all'interno del feretro (es.: anelli, preziosi vari, ricordi personali) devono essere recuperati ed annotati nel Verbale di controllo di cui al Paragrafo 8.2 e comunque immediatamente consegnati al competente ufficio comunale.<br>E' compresa nel prezzo la collocazione dei resti ossei/ceneri in ossario/cinerario comune; è esclusa l'operazione di tumulazione, compensata con altro prezzo d'elenco.<br>**Contingente minimo di personale: 2 persone.** |
| **Estumulazione straordinaria** | L'estumulazione straordinaria è l'operazione di estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione o comunque prima del periodo di 20 (venti) anni prescritto dalla normativa vigente. L'estumulazione straordinaria è ammessa a seguito di disposizione dell'Autorità giudiziaria o a seguito di richiesta dei familiari/aventi titolo per il trasferimento del feretro in altra sepoltura, in altro cimitero o per la cremazione.<br>Le attività operative necessarie all'estumulazione straordinaria sono le medesime effettuate per l'estumulazione ordinaria, ove applicabili (in caso di |

| | |
|---|---|
| | trasferimento non vengono seguite le attività di cui al punto d).<br>Se eventualmente previsto dal regolamento comunale o richiesto dall'Amministrazione contraente il feretro, dopo esser stato prelevato, va collocato, in caso di accertate o dubbie situazioni di fuoriuscite di liquidi cadaverici e gas putrefattivi, all'interno di una controcassa di zinco rinforzato, sigillato, per impedire la fuoriuscita di liquidi cadaverici e gas putrefattivi durante il trasferimento.<br>L'eventuale trasporto del feretro, non trattandosi di resto mortale bensì di cadavere, può essere effettuato solo con l'utilizzo di mezzi autorizzati (auto funebre) ed eseguito dall'impresa di onoranze funebri individuata di volta in volta dal soggetto, o suoi delegati, che ha richiesto l'estumulazione straordinaria (Autorità giudiziaria, familiari, ecc.).<br>**Contingente minimo di personale: 4 persone.** |
| **Traslazione** | Qualora si renda necessario trasferire/traslare un feretro a nuova sepoltura in area interna al cimitero o presso altro cimitero, il Fornitore deve provvedere ad eseguire la estumulazione/esumazione del feretro (senza apertura dello stesso) e la sua successiva collocazione in altro luogo indicato dai familiari o dall'Amministrazione contraente, seguendo, a seconda del caso, una delle procedure sopra descritte.<br>Qualora necessario (es. a seguito di percolazione o di trasporto feretro da inumazione) deve essere utilizzata una controcassa di zinco rinforzata. |
| **Dispersione ceneri** | Qualora richiesto dall'Amministrazione contraente (a seguito di espressa volontà dei familiari) e se previsto dal regolamento comunale, il Fornitore deve fornire supporto alla dispersione delle ceneri.<br>La dispersione delle ceneri è regolamentata attraverso specifici provvedimenti del Comune che individuano i luoghi dove poterla effettuare (in aree dedicate del cimitero, in mare o lungo corsi d'acqua, in proprietà privata, ecc.), le modalità di esecuzione, l'iter amministrativo da osservare, le tariffe, la presenza di un cerimoniere, ecc.<br>**Contingente minimo di personale: 1 persona.** |
| **Ricognizione della sepoltura (in loculo)** | Le operazioni di ricognizione (o ispezione) hanno lo scopo di verificare l'interno di un loculo (es: per l'individuazione dello stato del loculo o della sua capienza residua).<br>La richiesta di ricognizione può essere fatta dai familiari o dall'autorità competente all'ufficio comunale preposto.<br>Il Fornitore deve eseguire le attività di seguito riportate:<br>a) recinzione dell'area interessata con pannelli e/o reti che non consentano la visibilità dall'esterno verso l'interno. La recinzione deve essere decorosa, a tenuta di vento e a norma di sicurezza per gli utenti e per gli operatori;<br>b) smontaggio dell'eventuale monumento esistente e suo recupero. Nel caso di loculo collocato in posizione non |

| | |
|---|---|
| | agevole (per esempio, oltre la seconda fila), o interrata; la ricognizione deve avvenire utilizzando attrezzature e dispositivi idonei, in modo tale da garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti, secondo quanto previsto dalla norma;<br>c) rimozione della lastra ornamentale esterna di chiusura e suo recupero;<br>d) demolizione della sigillatura del loculo fino a praticare un'apertura tale da poter verificare l'esatta capienza e la situazione interna del loculo;<br>e) sigillatura ermetica del foro praticato;<br>f) apposizione e fissaggio della lapide e riposizionamento dell'eventuale monumento presente;<br>g) pulizia della zona circostante: eventuali rifiuti cimiteriali rinvenuti devono essere raccolti, trasportati e conferiti per il successivo smaltimento come indicato nel Paragrafo 8.1 del presente Capitolato tecnico tecnico.<br>Al termine delle ricognizione il Fornitore deve inserire nel Verbale di controllo di cui al Paragrafo 8.2 del presente Capitolato tecnico le evidenze emerse.<br>**Contingente minimo di personale: 2 persone.** |
| **Interventi di ripristino per l'usabilità del manufatto** | Gli interventi di ripristino per l'usabilità dei manufatti, ossia l'igienizzazione e disinfezione dei loculi, sono effettuati in caso di esalazioni e/o fuoriuscita di liquidi.<br>Il Fornitore ha il compito di effettuare tutti gli accertamenti e le ricerche necessarie al fine di individuare il loculo oggetto del ripristino, avvertendo l'Amministrazione contraente per gli eventuali successivi adempimenti di competenza.<br>La segnalazione dell'anomalia può essere effettuata dal Fornitore, dall'Amministrazione contraente o tramite segnalazione da parte dell'utenza.<br>Al fine di limitare i possibili rischi derivanti da tali operazioni, l'Amministrazione contraente, in accordo con il Fornitore, valuta l'opportunità di chiudere il cimitero o una parte di esso fino a conclusione delle operazioni.<br>Il Fornitore, a seguito dell'individuazione del loculo da igienizzare deve eseguire le attività di seguito riportate:<br>a) recinzione dell'area interessata con pannelli e/o reti che non consentano la visibilità dall'esterno verso l'interno. La recinzione deve essere decorosa, a tenuta di vento e a norma di sicurezza per gli utenti e per gli operatori;<br>b) smontaggio dell'eventuale monumento esistente e suo recupero. Nel caso di loculo collocato in posizione non agevole (per esempio, oltre la seconda fila), o interrata, l'igienizzazione deve avvenire utilizzando attrezzature e dispositivi idonei, in modo tale da garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti, secondo quanto previsto dalla norma;<br>c) rimozione della lastra ornamentale esterna di chiusura e suo recupero;<br>d) demolizione della sigillatura del loculo; |

| | |
|---|---|
| | e) estrazione del feretro;<br>f) pulizia e disinfezione delle pareti del loculo e di altre superfici interessate dalla fuoruscita di liquidi con detergenti idonei e a norma;<br>g) esecuzione, secondo le indicazione dell'Amministrazione contraente, della:<br>• inumazione (con eliminazione della cassa di zinco interna al feretro o altre operazione che ne riducano la tenuta al fine di favorire il processo di mineralizzazione);<br>• nuova tumulazione (con collocamento del feretro in una controcassa di zinco sigillata fornita dai familiari del defunto);<br>h) pulizia della zona circostante: eventuali rifiuti cimiteriali rinvenuti devono essere raccolti, trasportati e conferiti per il successivo smaltimento come indicato nel Paragrafo 8.1 del presente Capitolato tecnico.<br>**Contingente minimo di personale: 4 persone.** |
| **Fornitura di cassetta di zinco** | Qualora nell'ambito dell'attività di esumazione/estumulazione ordinaria (massiva) sia necessario fornire la cassetta di zinco questa deve avere uno spessore non inferiore a mm 0,660 (art. 36 del D.P.R. 285/1990), coperchio a slitta con chiusura con vite ed avere dimensioni minime di 27x54x23,5 h cm. |
| **Fornitura di cofano di cellulosa biodegradabile** | Qualora nell'ambito dell'attività di esumazione/estumulazione ordinaria (massiva) sia necessario fornire un cofano di cellulosa biodegradabile, per procedere alla reinumazione o dei resti mortali o per avviarli a cremazione, il cofano deve essere conforme a quanto stabilito dalla circolare Ministero della Salute del 31 luglio 1996 ed avere dimensioni minime di 185x52x25 h cm., portata 75 kg. |
| **Manutenzione dei campi di inumazione** | La manutenzione dei campi di inumazione è quell'insieme di attività finalizzate a garantire il decoro del cimitero e a consentirne la frequentazione in sicurezza.<br>La manutenzione dei campi di inumazione riguarda:<br>1. i campi in uso: sono ricompresi i campi di inumazione ordinari (o campi comuni), i campi per l'inumazione bambini e i campi per l'inumazione dei resti mortali;<br>2. i campi esumati da riutilizzare: campi sui quali è stata eseguita l'esumazione ordinaria massiva e che vanno predisposti per i successivi turni di sepoltura;<br>3. i campi speciali: campi destinati a particolari sepolture (campi sepolture militari, campi sepolture ebraiche o destinati ad altri culti, ecc.).<br>Le attività relative alla manutenzione dei campi di inumazione sono:<br>a) per i campi in uso e per i campi speciali:<br>- verifica e manutenzione del tumulo: ripristino del tumulo sprofondato a seguito |

| | |
|---|---|
| | dell'assestamento del terreno, tramite rimozione del cippo e della "Dima", riporto del materiale terroso, ricollocazione del cippo e della "Dima";<br>- verifica, fornitura, stesura, rastrellatura e livellamento di ghiaino, secondo il tipo e la granulometria già presente, compresa l'integrazione periodica dello stesso.<br>b) per i campi esumati da riutilizzare in modo continuo e/o secondo necessità:<br>- verifica ed eventuale pulizia del terreno, in modo che il campo risulti privo di materiale residuale proveniente da precedenti inumazioni (resti assi e residui legnosi delle casse ecc.);<br>- verifica e riporto di terreno vegetale idoneo, misto a sabbie e inerti (da concordare con l'Amministrazione contraente) per migliorare le caratteristiche pedologiche del terreno. |

16. In tutti i casi sopra esposti, il contingente minimo di personale deve essere adeguatamente integrato qualora le circostanze lo richiedano, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
17. La mancata osservanza dell'obbligo di contingente minimo di personale da adibire alle prestazioni di cui al precedente punto 15 comporta l'applicazione della penale di cui al Paragrafo 13.

## 9.2 SERVIZIO DI CUSTODIA E SORVEGLIANZA DEI CIMITERI

1. Il servizio di custodia e sorveglianza dei cimiteri prevede il presidio dei cimiteri da parte del personale del Fornitore e l'esecuzione delle attività previste dal presente Capitolato tecnico.
2. Le attività in via esemplificativa e non esaustiva comprendono:
   - apertura e chiusura dei cancelli e dei varchi, sulla base degli orari di apertura definiti in sede di Ordinativo di fornitura;
   - fornire informazioni ed indicazioni di carattere generale all'utenza (ubicazione delle sepolture, orari di apertura e chiusura, modalità di segnalazioni problemi, ecc.);
   - controllare gli accessi al cimitero, ai locali tecnici, nonché ad altri locali di pertinenza dell'area cimiteriale (es. crematorio), impedendo al contempo l'ingresso alle aree ad accesso limitato (camera mortuaria, aree cimiteriali non aperte al pubblico, locali tecnici di pertinenza, aree temporanee di cantiere, ecc.) da parte di soggetti non autorizzati;
   - monitorare eventuali sistemi di sicurezza (controllo accessi, rilevazione allarme antincendio e antiallagamento, sistemi antintrusione, ecc.) con conseguente rilancio di allarmi nei confronti degli organi competenti. Esecuzione delle disposizioni relative al piano di sicurezza in caso di emergenze, secondo quanto eventualmente stabilito dal piano di emergenza della struttura cimiteriale;
   - verificare le necessarie autorizzazioni e consentire il passaggio, anche attraverso varchi secondari, al personale delle imprese autorizzate allo svolgimento di attività

all'interno del complesso cimiteriale (ditte di onoranze funebri, ditte di servizi di manutenzione, ditte di lavori cimiteriali, ecc. );
- effettuare le attività necessarie al fine di controllare, dopo la chiusura dei varchi e dei cancelli, l'uscita di tutti gli utenti e gli operatori dal cimitero;
- eseguire la corretta custodia e la gestione delle chiavi dei locali cimiteriali, con modalità tali da consentire la tracciabilità delle consegne e delle restituzioni (es. registro chiavi) e la verifica dei soggetti abilitati a riceverne copia;
- eseguire periodicamente la verifica del posizionamento, ed eventualmente la ridistribuzione omogenea all'interno dell'area cimiteriale, delle attrezzature (scale d'appoggio, carrelli, ecc.) utilizzate per lo svolgimento delle attività cimiteriali, al fine di garantirne la disponibilità all'utenza;
- verificare il decoro e la pulizia delle aree cimiteriali controllando, in particolare, lo stato dei luoghi oggetto di interventi o lavori (controllare il corretto ripristino delle aree a seguito dei lavori, controllare la pulizia e lo smaltimento dei materiali di risulta e dei rifiuti, ecc.) segnalando all'Amministrazione contraente eventuali situazioni di anomalia.

3. Il registro cimiteriale deve essere presentato a ogni richiesta degli organi di controllo.
4. Il Fornitore deve inoltre verificare ogni qualvolta ne ha la possibilità, e comunque almeno quindicinalmente o in caso di segnalazione da parte dell'utenza o in caso di eventi straordinari (eventi naturali, incidenti, ecc.), il corretto funzionamento degli impianti cimiteriali tra cui ad esempio:
   - cancelli;
   - impianti idrici e fognari (fontane, lavandini, servizi sanitari, impianto fognario, impianto di raccolta e smaltimento acque meteoriche, ecc.);
   - impianto di illuminazione delle aree cimiteriali (ad esclusione dell'impianto di illuminazione votiva).

   La verifica deve inoltre riguardare lo stato di conservazione dei manufatti cimiteriali (cornicioni, tettoie, lapidi, pavimentazione, ecc.) al fine di prevenire eventuali situazioni di pericolo per gli operatori e l'utenza e di garantire un adeguato livello di decoro.
5. Eventuali guasti/malfunzionamenti e situazioni di pericolo devono essere tempestivamente segnalati all'Amministrazione contraente. Il custode deve, in situazioni di imminente pericolo o presunte tali, provvedere a limitare o inibire l'accesso all'area interessata tramite apposite recinzioni e segnalazioni.
6. La mancata segnalazione di situazioni di imminente pericolo o presunte tali è punito con la relativa penale di cui al Paragrafo 13.
7. Pena l'applicazione della penale di cui al Paragrafo 13, il Fornitore non può sospendere o abbandonare il servizio, anche parzialmente, eccetto casi di forza maggiore accertati. L'Amministrazione contraente può sostituirsi al Fornitore per l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente.

### 9.3 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEI CIMITERI

1. Il servizio di manutenzione del verde dei cimiteri è un insieme di attività volte a garantire un consono livello di decoro estetico, funzionale e agronomico delle aree verdi, procedendo, laddove necessario, al ripristino del suddetto livello.
2. Il servizio in parola deve essere effettuato dal Fornitore secondo le migliori tecniche di giardinaggio e deve garantire sempre un adeguato decoro e standard qualitativo.
3. Il servizio deve essere svolto in modo tale da non creare disagio e intralcio all'utenza garantendo sempre la sicurezza dei luoghi, anche attraverso segnalazioni,

delimitazioni e recinzioni.

4. Pena l'applicazione della penale di cui al Paragrafo 13, il Fornitore non può sospendere o abbandonare il servizio, anche parzialmente, eccetto casi di forza maggiore accertati. L'Amministrazione contraente può sostituirsi al Fornitore per l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente.
5. Le attrezzature e i macchinari in dotazione al Fornitore devono consentire lo svolgimento in sicurezza anche di eventuali lavori in quota.
6. Sono a carico del Fornitore le spese relative a:
   - attrezzature e macchinari necessari allo svolgimento dell'attività;
   - prodotti e sostanze necessari alla corretta esecuzione delle operazioni.
7. Il servizio viene erogato su tutte le aree verdi presenti all'interno della sede cimiteriale.
8. Le attività di manutenzione del verde dei cimiteri sono di seguito descritte:

| | |
|---|---|
| **Taglio di tappeto erboso** | Il taglio del tappeto erboso consiste nel taglio accurato dell'erba eseguito con mezzi meccanici dotati di raccogli erba e, nei luoghi meno accessibili, mediante decespugliatori o a mano. Sono compresi i tagli sulle piccole superfici e la rifinitura dei bordi a ridosso di piante ed arbusti. La tosatura deve essere effettuata in tutti i periodi dell'anno, mantenendo costante l'altezza del prato e comunque non superiore a 8 cm. La tosatura deve comunque essere eseguita ogni qualvolta venga ritenuta tecnicamente necessaria. Il taglio dell'erba deve prevedere la raccolta immediata del materiale di risulta che deve essere raccolto, trasportato e conferito per il successivo smaltimento/recupero come indicato nel Paragrafo 8.1 del presente Capitolato tecnico. |
| **Asportazione delle foglie** | Il Fornitore deve eseguire, a cadenza stabilita dall'Amministrazione contraente, con cura e in modo tempestivo, la raccolta di foglie/rami/parti di pianta Le operazioni devono essere effettuate a mano (con apposite scope o rastrelli per la raccolta di foglie, aghi, pigne ecc.) o con macchina aspiratrice/soffiatore.<br>L'attività riguarda le aree cimiteriali pavimentate o con fondo naturale, coperte o scoperte (portici, viali, percorsi pedonali, spazi comuni, corsie ecc.).<br>I rifiuti organici devono essere raccolti, trasportati e conferiti per il successivo smaltimento/recupero come indicato nel Paragrafo 8.1 presente Capitolato tecnico.<br>Eventuali rifiuti inorganici presenti sulle aree oggetto di intervento devono essere raccolti sempre prima dell'aspirazione dei rifiuti organici e gestiti secondo quanto indicato nel Paragrafo 8.1 |
| **Diserbo chimico** | Gli interventi di diserbo chimico con erbicida registrato e autorizzato per tale impiego viene |

| | |
|---|---|
| | attuato per contrastare la crescita di erbe infestati su vialetti, aree pavimentate, campi comuni.<br>Gli interventi devono essere eseguiti nel rispetto della normativa vigente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.<br>Al fine di limitare i possibili rischi derivanti da tali operazioni, l'Amministrazione contraente, in accordo con il Fornitore, concorda le giornate in cui chiudere il cimitero o una parte di esso fino a conclusione delle operazioni.<br>Ad avvenuta azione dell'erbicida è prevista l'eradicazione della vegetazione di risulta che deve essere raccolta, trasportata e conferita per il successivo smaltimento/recupero come indicato nel Paragrafo 8.1 del presente Capitolato tecnico.. |
| **Potatura di contenimento alberi** | Gli interventi di potatura di alberi, sia a chioma piramidale che espansa, (altezza massima 12 metri), posti all'interno dell'area cimiteriale sono disposti dall'Amministrazione contraente per contenerne la crescita e le dimensioni della chioma.<br>Al fine di limitare i possibili rischi derivanti da tali operazioni, l'Amministrazione contraente, in accordo con il Fornitore, valuta l'opportunità di chiudere il cimitero o una parte di esso fino a conclusione delle operazioni.<br>Il Fornitore deve utilizzare piattaforme di lavoro per permettere l'esecuzione in sicurezza dei lavori in quota.<br>I residui dell'attività di potatura devono essere raccolti, trasportati e conferiti per il successivo smaltimento/recupero come indicato nel Paragrafo 8.1 del presente Capitolato tecnico. |
| **Spazzatura aree pavimentate** | L'attività riguarda le aree cimiteriali pavimentate, coperte o scoperte (portici, viali, percorsi pedonali, spazi comuni, corsie ecc.) con cadenza stabilita dall'Amministrazione contraente.<br>Il fornitore deve eseguire le attività di seguito elencate:<br>a) spazzatura meccanica o manuale con asporto dei residui della pulizia come da indicazioni di cui al Paragrafo 8.1;<br>b) raccolta delle composizioni funebri (corone, nastri, cuscini, ecc.) lasciati sulle tombe a seguito del rito funebre, di ricorrenze e/o di solennità. La raccolta deve essere comunque eseguita ogni qual volta le condizioni lo richiedano (cattivi odori causati da marcescenza ecc.).<br>I residui dell'attività di spazzamento devono essere |

| | |
|---|---|
| | raccolti, trasportati e conferiti per il successivo smaltimento/recupero come indicato nel Paragrafo 8.1 del presente Capitolato tecnico.<br>Eventuali rifiuti inorganici presenti sulle aree oggetto di intervento devono essere raccolti sempre prima dei rifiuti organici e gestiti secondo quanto indicato nel Paragrafo 8.1 |
| **Prestazioni legate a nevicate/gelate** | |
| **Noli a caldo/manodopera/fornitura di sale per prestazioni legate a nevicate/gelate** | In caso di nevicate o gelate il Fornitore ha l'obbligo di intervenire secondo i criteri e le modalità definite dall'Amministrazione contraente nella Richiesta di prestazioni legate a nevicate/gelate.<br>Gli interventi prevedono l'utilizzo della mano d'opera e dei mezzi necessari per sgomberare la neve e il ghiaccio presenti ed il contestuale spargimento di sale su tutti i percorsi pedonali e ove sia necessario (strade, viali, scale, corridoi, porticati ecc). Gli interventi devono garantire la completa transitabilità delle aree trattate in caso di precipitazioni nevose o condizioni climatiche che determinano la formazione di ghiaccio.<br>Il Fornitore deve prestare la massima attenzione durante il servizio al fine di non danneggiare i manufatti e tutto l'arredo cimiteriale eventualmente presente. Il Fornitore, con l'ausilio di adeguate attrezzature, deve altresì provvedere a scuotere dalla neve i rami delle piante onde evitare la loro rottura. Eventuali danni provocati su infrastrutture e manufatti devono essere tempestivamente segnalati.<br>Il servizio di spargimento di sale consiste nell'azione di spargimento manuale che ha lo scopo di abbassare il punto di congelamento dell'acqua ed evitare la formazione di ghiaccio. Il servizio deve essere effettuato dal Fornitore in modo da assicurare una distribuzione uniforme per tutta la larghezza dei camminamenti e delle aree interessata, sia in forma preventiva per impedire la formazione di ghiaccio sui camminamenti, sia nella fase successiva allo sgombero.<br>Nel caso di gelate di natura straordinaria che non consentano il ripristino in sicurezza della viabilità in tempi brevi, il Fornitore deve darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione contraente che può, in accordo con le competenti strutture comunali, inibire l'accesso da parte dell'utenza ad alcune aree o all'intero cimitero.<br>Il nolo dei mezzi è comprensivo di carburante, lubrificante e quant'altro necessario per il perfetto |

| | |
|---|---|
| | funzionamento del mezzo.<br>Al fine di ridurre il più possibile la presenza di cumuli sui lati di strade e viali, la neve e il ghiaccio devono essere stoccati nelle aree indicate dall'Amministrazione contraente. |

9. Terminata l'attività per prestazioni legate a nevicate/gelate, attivata dall'Amministrazione contraente mediante la relativa Richiesta di cui al Paragrafo 6.2 il Fornitore ha l'obbligo di inviare, all'Amministrazione contraente stessa, un **Riscontro a prestazioni legate a nevicate/gelate (sempre Allegato 5)** contenente tutte le indicazioni relative all'avvenuta esecuzione dell'attività.
10. Il Fornitore ha l'obbligo di inviare all'Amministrazione contraente il Riscontro a prestazioni legate a nevicate/gelate **nel giorno stesso dello svolgimento dell'attività o entro quello successivo, pena l'applicazione della penale di cui al Paragrafo 13.**

## 10. MEZZI ED ATTREZZATURE

1. Il Fornitore deve disporre, all'atto di affidamento dei servizi, di una dotazione sufficiente di mezzi, attrezzature e materiali per assicurare il regolare e decoroso disimpegno dei servizi giornalieri, in relazione alla mortalità ed alle esigenze dei servizi medesimi.
2. I mezzi e le attrezzature di servizio devono essere nella piena ed esclusiva disponibilità del Fornitore per tutta la durata della Convenzione.
3. I mezzi e le attrezzature dei servizi devono essere tenute in piena efficienza dal lato funzionale e tecnico ed in ottimo stato di conservazione. In particolare, in conformità alle prescrizioni tecniche e normative, devono essere puntualmente eseguite, alle scadenze prefissate, le verifiche tecniche e funzionali da parte degli organi di controllo a ciò preposti, dando prova alla Amministrazione contraente della loro avvenuta esecuzione a semplice richiesta della stessa.

## 11. ELENCO PREZZI UNITARI

1. Nell'Elenco prezzi (Allegato 1) sono riportati i prezzi unitari in base ai quali, al netto del ribasso offerto in sede di gara, sono pagati i servizi e le somministrazioni oggetto dei singoli Ordinativi di fornitura/Richieste di attività. Resta convenuto e stabilito per norma generale che nei prezzi unitari a corpo, si intendono compresi:
    - per i materiali: ogni spesa per la fornitura, il trasporto, dazi, perdite, sprechi ecc., nessuna eccettuata per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi fase del servizio;
    - per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per dotare gli stessi di attrezzi ed utensili del mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali ed accessorie, per gli infortuni e, nel caso di lavoro notturno, anche la spesa per illuminazione delle aree di interventi;
    - per i noli: ogni spesa per dare a piè di opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, accessori ecc., tutto come sopra;
    - per le prestazioni, a misura e a corpo: ogni spesa per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti o la loro lavorazione od impiego, indennità di cave, di smaltimento rifiuti, di passaggi, di depositi

di cantiere, di occupazioni temporanee e diversi mezzi di opera provvisionali, nessuna esclusa, carichi, trasporti, scarichi ecc.

2. I vari titoli dell'Elenco prezzi possono anche non riferirsi ad alcune parti costituenti le varie attività e possono anche contenere deficienze od omissioni; pur tuttavia le varie attività si intendono finite completamente, cioè tali da risultare in tutto e per tutto secondo il concetto "chiavi in mano" e secondo la perfetta regola d'arte, secondo il miglior uso del luogo, secondo le modalità di esecuzione descritte nel presente Capitolato tecnico, nonché secondo le prescrizioni che vengono impartite al Fornitore dalle Amministrazioni contraenti. Tutti gli oneri conseguenti si intendono interamente compensati dai prezzi di elenco, senza eccezione alcuna.

## 12. DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

1. Per il servizio cimiteriale (si veda Elenco prezzi Allegato 1, Parte I): il corrispettivo viene determinato applicando i prezzi unitari, al netto del ribasso offerto in sede di gara, per il numero delle prestazioni e/o per il numero dei mq richiesti dall'Amministrazione contraente in sede di Ordinativo di fornitura.
2. Per il servizio di custodia e sorveglianza dei cimiteri (si veda Elenco prezzi Allegato 1, Parte II): il corrispettivo viene determinato applicando il prezzo unitario, al netto del ribasso offerto in sede di gara, per il numero delle ore/uomo richieste dall'Amministrazione contraente in sede di Ordinativo di fornitura.
3. Per il servizio di manutenzione del verde dei cimiteri (si veda Elenco prezzi Allegato 1, Parte III)
    - per la sezione A: il corrispettivo viene determinato applicando i prezzi unitari, al netto del ribasso offerto in sede di gara, per il numero di mq ovvero per il numero di prestazioni ovvero per il numero delle ore/macchina richiesti dall'Amministrazione contraente in sede di Ordinativo di fornitura;
    - per la sezione B: il corrispettivo viene determinato applicando il prezzo unitario, al netto del ribasso offerto in sede di gara, per il numero delle ore/uomo richieste dall'Amministrazione contraente in sede di Ordinativo di fornitura.

## 13. PENALI

1 Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Fornitore comportano una riduzione del compenso pattuito per la minor prestazione eseguita e per il danno arrecato, nonché l'applicazione delle penali di cui alla sottostante tabella.

2 Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che danno luogo all'applicazione dei provvedimenti sopra indicati, sono contestati per iscritto al Fornitore dall'Amministrazione contraente.

3 L'Amministrazione contraente può scomputare le penali e gli altri crediti dalla stessa maturati (in corso d'opera o in sede di liquidazione finale) dai corrispettivi spettanti al Fornitore a qualsiasi titolo oppure, in difetto, avvalersi della garanzia definitiva rilasciata dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4 Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nel presente Capitolato tecnico non preclude il diritto dell'Amministrazione contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5 La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione cui si riferiscono le penali medesime.
6 La procedura di contestazione delle penali e le conseguenze derivanti dall'applicazione delle stesse sono specificate nella Convenzione.
7 Quando le penali sotto riportate si riferiscono ai tempi minimi/massimi previsti dalla documentazione di gara, nel caso il Fornitore abbia migliorato tali tempistiche nell'Offerta tecnica, le penali si intendono riferite alle tempistiche espresse in Offerta tecnica.

| | **Ipotesi di inadempimento sanzionato con penale** | **Valore della penale** |
|---|---|---|
| 1 | Ritardo nella comunicazione di capienza del massimale a seguito di Richiesta preliminare di fornitura (Paragrafo 5, punto 6) | euro 100,00 per ogni giorno di ritardo |
| 2 | Ritardo nella presentazione del Piano delle attività a seguito di Richiesta preliminare di fornitura (Paragrafo 5, punto 9) | euro 150,00 per ogni giorno di ritardo |
| 3 | Ritardo nella esecuzione di Richiesta di attività cimiteriali e/o esecuzione difforme dall'ordine impartito con la Richiesta (Paragrafo 6.1, punto 7) | euro 200,00 per ogni 15 minuti di ritardo<br>e/o<br>fino a euro 100,00 per ogni inadempienza accertata, in rapporto alla gravità dell'inadempienza |
| 4 | Ritardo nella esecuzione di Richiesta per prestazioni legate a nevicate/gelate e/o esecuzione difforme dall'ordine impartito con la Richiesta (Paragrafo 6.2, punto 9) | euro 100,00 per ogni ora di ritardo<br>e/o<br>fino a euro 50,00 per ogni inadempienza accertata, in rapporto alla gravità dell'inadempienza |
| 5 | Ritardo nell'attivazione del servizio rispetto al giorno indicato nell'Ordinativo di fornitura o nel Verbale di avvio servizio (Paragrafo 7, punto 1) | euro 100,00 per ogni giorno di ritardo |
| 6 | Ritardo nella consegna del Verbale di controllo e/o mancanze relative alla redazione/aggiornamento/tenuta del Verbale stesso (Paragrafo 8.2) | euro 25,00 per ogni giorno di ritardo e/o per ogni inadempienza accertata |
| 7 | Ritardo nell'avvio delle operazioni | euro 25,00 per ogni 15 minuti di |

| | | |
|---|---|---|
| | di accettazione salme/resti/cadaveri relative alla Reperibilità (Paragrafo 8.4, punto 14) | ritardo |
| 8 | Mancato rispetto delle norme comportamentali relative al servizio cimiteriale (Paragrafo 9.1, punto 3) | Fino a euro 50,00 per ogni inadempienza accertata, in rapporto alla gravità dell'inadempienza |
| 9 | Mancato rispetto delle modalità di tenuta del registro cimiteriale secondo le indicazioni presenti nel Regolamento di polizia mortuaria nazionale (Paragrafo 9.1, punto 10) | Fino a euro 100,00 per ogni inadempienza accertata, in rapporto alla gravità dell'inadempienza |
| 10 | Ritardo nel riscontro a Richiesta di attività cimiteriali formulata dall'Amministrazione contraente (Paragrafo 9.1, punto 14) | euro 25,00 per ogni giorno di ritardo |
| 11 | Mancata osservanza dell'obbligo di contingente minimo di personale da adibire alle prestazioni del servizio cimiteriale (Paragrafo 9.1, punto 15) | euro 100,00 per ogni inadempienza accertata |
| 12 | Mancata segnalazione all'Amministrazione contraente di situazioni di imminente pericolo o presunte tali (Paragrafo 9.2, punto 5) | euro 50,00 per ogni inadempienza accertata |
| 13 | Sospensione o abbandono, anche parziale, del servizio di custodia e sorveglianza e del servizio di manutenzione del verde dei cimiteri (Paragrafo 9.2, punto 7 e Paragrafo 9.3, punto 4) | Fino a euro 100,00 per ogni inadempienza accertata, in rapporto alla gravità dell'inadempienza |
| 14 | Ritardo nel riscontro a Richiesta di prestazioni legate a nevicate/gelate formulata dall'Amministrazione contraente (Paragrafo 9.3, punto 10) | euro 25,00 per ogni giorno di ritardo |
| 15 | Mancata sostituzione del personale, da parte del Fornitore, entro 10 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione contraente | euro 100,00 per ogni giorno di ritardo |

| | | |
|---|---|---|
| | (Paragrafo 16, punto 9) | |
| 16 | Mancato rispetto delle norme di igiene e sicurezza (Paragrafo 18) | euro 500,00 per ogni inadempienza accertata |
| 17 | Mancato rispetto dei termini previsti per il monitoraggio e la reportistica della Convenzione (Paragrafo 23) | euro 50,00 per ogni giorno di ritardo |
| 18 | Per qualunque altra inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato tecnico e allegati e nell'Offerta tecnica | euro 100,00 per ogni inadempienza accertata |
| 19 | Per qualunque altra inadempienza, rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato tecnico e allegati e nell'Offerta tecnica, reiterata oltre al termine ad adempiere fissato dall'Amministrazione contraente o dalla CUC per messa in mora del Fornitore. | euro 100,00 per ogni giorno di ritardo |

## 14. COPERTURE ASSICURATIVE

1. Il Fornitore è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa RC, a copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del contratto, prestata da Società ammesse ad operare nel territorio italiano ai sensi del Regolamento IVASS.
2. La copertura assicurativa deve fare espresso riferimento all'oggetto, alle prestazioni oggetto della Convenzione e al territorio in cui avviene lo svolgimento dei servizi.
3. Nel caso in cui il Fornitore sia un raggruppamento di imprese RTI, le coperture assicurative devono essere presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate, restando la facoltà di indicare in polizza nominativamente le imprese costituenti il RTI e la relativa attività da esse svolte all'interno dello stesso.
4. Le garanzie assicurative prestate devono avere validità e riferimento alla/e polizza/e assicurativa/e seguenti:
   - **R.C.T. Responsabilità Civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose** in conseguenza di eventi accidentali causati dal Fornitore o da persone di cui il Fornitore è tenuto a rispondere, con la quale la società assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai servizi da esso prestati, comprese tutte le attività ed operazioni inerenti, accessorie e complementari di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccettuata, con le sotto elencate ulteriori condizioni particolari:
     - massimale unico minimo: euro 5.000.000,00 per evento;

- estensione della qualifica di terzi ai dipendenti della CUC/Amministrazioni contraenti/subappaltatori e loro dipendenti;

➢ **R.C.O. Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d'opera**, con le sotto elencate ulteriori condizioni particolari
- massimale unico minimo: euro 3.000.000,00 per evento/con il massimo di euro 1.500.000,00 per persona;
- definizione di prestatore di lavoro a norma di legge in vigore al momento del sinistro.

5. Le polizze, debitamente quietanzate, devono essere trasmesse alla CUC prima della stipulazione della Convenzione. Le quietanze relative alle annualità successive devono essere trasmesse alla CUC alle relative scadenze. La validità e l'efficacia delle predette polizze deve essere garantita per tutta la durata della Convenzione, pena la risoluzione della stessa.
6. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore per maggiori danni eccedenti i massimali di cui sopra.

## 15. OBBLIGHI ED ONERI DEL FORNITORE

1. E' compito del Fornitore gestire, nei tempi e nei modi di seguito definiti, le attività presso i cimiteri delle Amministrazioni contraenti e verificare che siano rispettate integralmente le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.
2. Il Fornitore è obbligato ad adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, ogni procedimento ed ogni cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati.
3. In conseguenza, il Fornitore resta automaticamente impegnato a:
   - liberare l'Amministrazione contraente ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia di terzi derivante dall'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto;
   - mantenersi in regola con le licenze, le autorizzazioni ed ogni altro atto di assenso da parte di pubbliche amministrazioni necessario allo svolgimento delle attività di cui al presente contratto;
   - mantenere sui luoghi di svolgimento delle attività una severa disciplina da parte del suo personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni di volta in volta impartite e con facoltà da parte dell'Amministrazione contraente di chiedere l'allontanamento di quegli operai o incaricati che non fossero – per giustificati ed oggettivi motivi – graditi all'Amministrazione stessa;
   - utilizzare, per le attività dell'appalto, personale munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale deve avere conoscenza delle norme antinfortunistiche ed è tenuto all'osservanza delle norme dell'Amministrazione contraente e delle disposizioni impartite dall'Amministrazione contraente.
4. Oltre gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sono a carico del Fornitore in quanto trovano compenso nei prezzi unitari prestabiliti, gli ulteriori oneri ed obblighi appresso riportati:
   a. l'approntamento e l'organizzazione del servizio contestualmente su più aree e sedi cimiteriali, secondo le indicazioni che sono impartite dalle Amministrazioni contraenti;

b. il Fornitore è tenuto a risarcire direttamente tutti i danni arrecati a terzi dai suoi dipendenti e a ripristinare ogni attrezzatura presente, durante l'esecuzione del servizio;
c. tutti gli oneri conseguenti alla contemporanea presenza, nelle aree interessate dal servizio di più imprese, ditte subappaltatrici, fornitrici e di altra natura;
d. l'osservanza scrupolosa delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
e. provvedere, prima dell'inizio del servizio, alla stesura del DUVRI;
f. osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
g. richiedere, per quanto di propria competenza, le prescritte autorizzazioni per occupazione o alterazione di suolo pubblico necessarie per l'esecuzione dei servizi e all'eventuale pagamento della tassa relativa;
h. lo smaltimento di tutto il materiale di risulta prodotto nelle lavorazioni e dalle attività componenti il servizio se ed in quanto dovuto;
i. ogni onere diretto ed indiretto per l'ottenimento di permessi, autorizzazioni e quant'altro necessario per lo svolgimento delle attività previste dal servizio assegnato;
j. ogni altro onere previsto dai contratti attuativi e quelli comunque necessari od utili per dare il servizio completo e a regola d'arte.

5. Di tali oneri e obblighi, come degli altri indicati o richiamati nel testo del presente Capitolato tecnico, il Fornitore ha tenuto debito conto nello stabilire i prezzi.
6. Il Fornitore si impegna a mantenere continuativamente la struttura organizzativa comunque atta ad adempiere agli obblighi del presente appalto, durante tutto il periodo di durata della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura.

## 16. PERSONALE ADDETTO

1. Il Fornitore deve assicurare lo svolgimento delle attività di cui ai singoli Ordinativi di fornitura emessi con proprio personale in numero e di qualifica e professionalità adeguati ai tempi ed alle modalità di esecuzione delle prestazioni e degli interventi previsti per ogni Ordinativo, coerentemente con quanto indicato nel presente Capitolato tecnico.
2. All'inizio del servizio il Fornitore deve notificare per iscritto all'Amministrazione contraente:
   - nominativo del personale impiegato nell'appalto;
   - indicazioni per l'attivazione della Reperibilità per accettazione salme/resti/cadaveri (nominativo/recapito telefonico del personale reperibile 24 ore su 24, 365 giorni all'anno).
3. Il Fornitore si impegna a dare sempre comunicazione tempestiva delle variazioni introdotte nel personale assegnato ai servizi affidati.
4. Il Fornitore è obbligato ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte.
5. Tutti i dipendenti del Fornitore sono tenuti ad osservare:
   - le norme antinfortunistiche proprie del servizio da svolgere e quelle particolari vigenti nel luogo in cui deve essere reso;

- le indicazioni contenute nel DUVRI per la gestione dei rischi interferenziali.

6. Tutti i dipendenti e/o collaboratori del Fornitore sono formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere del Fornitore medesimo.
7. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per il Fornitore responsabilità dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale e a terzi.
8. L'Amministrazione contraente rimane estranea ad ogni rapporto, anche contenzioso, tra il Fornitore ed i dipendenti o collaboratori.
9. L'Amministrazione contraente si riserva di richiedere la sostituzione del personale che, sotto il profilo professionale ovvero per il comportamento tenuto nei confronti dell'utenza o nei confronti del personale dell'Amministrazione stessa, risulti indesiderato. La sostituzione deve avvenire entro 10 giorni dalla comunicazione scritta da parte dell'Amministrazione contraente, pena l'applicazione della penale di cui al Paragrafo 13.

## 17. CONTESTAZIONI

1. Tutte le eccezioni che il Fornitore intenda formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Amministrazione contraente e debitamente documentate.
2. Detta comunicazione deve essere notificata entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data in cui il Fornitore ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento del documento dell'Amministrazione contraente che si intende contestare.
3. Qualora il Fornitore non esplichi le sue rimostranze nel modo e nei termini sopra indicati, esso decade dal diritto di farle valere.

## 18. SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELA DELL'AMBIENTE

1. Il Fornitore è obbligato, nell'esecuzione dei servizi ordinati, ad osservare tutte le vigenti leggi, norme e regolamenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti ed agli eventuali subappaltatori, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore, in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., deve:
   a) provvedere affinché il personale che eseguirà i servizi di cui al presente Capitolato tecnico, abbia ricevuto un'adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri delle relative attività, anche con riferimento ai luoghi di lavoro in cui opera, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente, sui disturbi e rischi che la propria attività può causare ai dipendenti dell'Amministrazione contraente e sui modi per eliminare tali negative influenze;
   b) dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi in relazione alla tipologia delle attività oggetto dei servizi di cui al presente Capitolato tecnico.

a) Inoltre, il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

3. Il Fornitore si impegna, nel corso dello svolgimento del contratto, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia e adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.

**22.1 Informazioni sui rischi specifici**

4. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 ter del D.Lgs. 81/2008, la CUC ha redatto il "**Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze"** (DVRI standard).
5. Prima dell'emissione dell'Ordinativo di fornitura l'Amministrazione contraente **deve integrare il predetto documento** riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto, con l'indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza, nonché dei relativi costi. Il documento è sottoscritto tra le parti prima dell'inizio dell'esecuzione dell'Ordinativo di fornitura.
6. L'Amministrazione contraente, attraverso persona idonea deve fornire preventivamente al Fornitore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area in cui è destinato ad operare ed in relazione all'attività oggetto di Ordinativo di fornitura, ciò per consentire al Fornitore l'adozione delle misure di prevenzione e di emergenza in relazione alla attività da svolgere.
7. Il Fornitore si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area predetta, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione delle attività.
8. I servizi conferiti con i contratti attuativi devono essere eseguiti nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.
9. Il Fornitore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di igiene ed in particolare, ove esistente, il regolamento cimiteriale.

## 19. ESECUZIONE DEI SERVIZI E SISTEMA DI CONTROLLO DELL'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Nell'esecuzione dei servizi il Fornitore deve osservare scrupolosamente le buone regole dell'arte ed è tenuto ad impiegare materiale di ottime qualità ed appropriato agli impieghi.
2. La presenza sui luoghi del personale di direzione e sorveglianza dell'Amministrazione contraente - presenza che può essere anche saltuaria – non esonera minimamente il Fornitore dalla responsabilità circa la perfetta esecuzione dei servizi ancorché le carenze che siano poi riscontrate siano state riconoscibili durante l'esecuzione ed ancora nel caso in cui tale esecuzione sia stata approvata. Si stabilisce infatti che l'onere del Fornitore è quello della perfetta esecuzione in relazione alle esigenze e nessuna circostanza può mai essere opposta ad esonero o ad attenuazione di tale responsabilità.
3. L'Amministrazione contraente si riserva quindi la più ampia facoltà di indagini al fine di verificare le modalità ed i tempi di esecuzione dei servizi, anche successivamente all'espletamento dei medesimi.
4. L'Amministrazione contraente predispone procedure per il controllo delle prestazioni

erogate dal Fornitore.

## 20. DIVIETO DI SOSPENDERE LE PRESTAZIONI

1 Il Fornitore non può sospendere o ritardare le prestazioni oggetto dell'appalto con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Amministrazione contraente.
2 La sospensione o il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni per decisione unilaterale del Fornitore costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto per fatto del Fornitore qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall'Amministrazione contraente, non abbia ottemperato.
3 I servizi cimiteriali sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici essenziali, pertanto, l'erogazione degli stessi da parte del Fornitore deve avere carattere di regolarità, continuità e completezza.
4 Costituisce pertanto inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto per fatto del Fornitore, l'interruzione o l'abbandono delle prestazioni relative al servizio cimiteriale di cui al Paragrafo 9.1, punto 15.
5 In tale ipotesi restano a carico del Fornitore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.
6 Ogni caso di funzionamento irregolare o interruzione del servizio cimiteriale deve essere formalmente e tempestivamente comunicato all'Amministrazione contraente, da parte del Fornitore, la quale deve, in ogni caso, adottare tutte le misure possibili per ridurre il disagio agli utenti.
7 Casi di funzionamento irregolare o interruzione del servizio possono verificarsi soltanto per esigenze tecniche non prevedibili o cause di forza maggiore espressamente previste e disciplinate dalla normativa di settore. In occasione di scioperi e/o assemblee sindacali sono possibili riduzioni delle attività prestate solo nei limiti di quanto disposto dalle norme vigenti in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

## 21. ACCETTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Trattandosi di servizi continuativi, l'accettazione del complesso delle prestazioni che compongono i servizi avviene con la periodicità prevista, collegata alla fatturazione mensile.
2. In coincidenza con la scadenza delle fatturazioni le Amministrazioni contraenti eseguono una verifica sulla gestione dei servizi.
3. Se una soltanto delle attività che compongono i servizi non dovesse essere accettata (perché non eseguita o per prestazioni parzialmente rese, ecc.) non si dà corso alla liquidazione del corrispettivo.
4. Il Fornitore è tenuto ad eliminare i difetti o le manchevolezze che emergessero da accertamenti dell'Amministrazione contraente.
5. L'Amministrazione contraente ha piena facoltà di ordinare rettifiche e/o rifacimenti e quant'altro necessario affinché le prestazioni siano rispondenti alle prescrizioni dei documenti contrattuali e delle norme di legge, nonché alla regola dell'arte.
6. Al termine ultimo di scadenza di tutte le prestazioni e servizi, prescritti dalla Convenzione, l'Amministrazione contraente redige il Certificato Finale di regolare

esecuzione sulla base della documentazione contabile ed amministrativa che il Fornitore è tenuto a fornire.

## 22. PAGAMENTI

2. Mensilmente, entro i primi 10 giorni lavorativi successivi al mese di riferimento, il Fornitore deve presentare il Verbale di controllo di cui al Paragrafo 8.2, nonché un documento riassuntivo dell'importo dovuto.
3. L'Amministrazione, entro 10 giorni dalla presentazione del documento può richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o revisione del documento stesso.
4. A seguito della consegna della documentazione integrativa o revisionata richiesta, l'Amministrazione ha come nuovo termine di approvazione ulteriori 10 giorni dalla consegna. Trascorsi i 10 giorni senza che l'Amministrazione abbia chiesto chiarimenti e/o altra documentazione, i documenti riepilogativi si intendono accettati ed approvati.
5. Avuta l'approvazione, il Fornitore provvede quindi all'emissione di **fatture mensili** di importo pari al corrispettivo relativo al mese precedente accettato ed approvato dall'Amministrazione secondo quanto precedentemente detto.
6. Il pagamento delle fatture avviene secondo le modalità previste nella Convenzione e le specifiche indicate nell'Ordinativo principale di fornitura.
7. L'Amministrazione contraente può decrementare l'importo dovuto al Fornitore in base alle trattenute determinate dall'applicazione delle penali di cui al Paragrafo 13; in tal caso, le penali applicate nel mese oggetto di fatturazione devono essere riportate nella fattura stessa da parte del Fornitore.

## 23. MONITORAGGIO E REPORTISTICA DELLA CONVENZIONE

1 La CUC si riserva la facoltà di monitorare il corretto adempimento, l'applicazione e l'esecuzione di tutte le attività relative alla Convenzione. In particolare, l'esecuzione della Convenzione è sottoposta a monitoraggio, svolto anche attraverso l'analisi di apposita Reportistica richiesta al Fornitore, il quale deve comunque inviare alla CUC i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, con le modalità ed i termini di seguito indicati.

2 A decorrere dalla Data di Attivazione della presente Convenzione e per tutta la durata della stessa e dei singoli Ordinativi di fornitura fino all'emissione dell'ultima fattura emessa dal Fornitore, il Fornitore medesimo, su richiesta della CUC, deve trasmettere una reportistica mensile relativa all'avanzamento temporale dello specifico contratto, da consegnare entro il termine del giorno 15 (quindici) del mese successivo al mese oggetto di reportistica, pena l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 16.

3 A seguito della stipula della Convenzione, la CUC indica al Fornitore il contenuto di dettaglio della reportistica, nonché le modalità di invio della suddetta reportistica. La CUC, nel corso di esecuzione contrattuale, si riserva di modificare gli obblighi di cui al presente comma, senza alcun ulteriore aggravio per il Fornitore (es.: periodicità della reportistica, sospensione e/o interruzione della richiesta della reportistica in caso di corrispondenza del monitoraggio effettuato attraverso il Portale ecc.).

4 In caso di incompletezza e/o difformità dei dati di cui al precedente comma, il Fornitore è tenuto a consegnare i dati completi e/o corretti entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta della CUC, salva l'applicazione delle penali.

5 In ogni caso la CUC, al fine di monitorare l'andamento dei livelli di servizio, si riserva di richiedere al Fornitore, oltre a quanto sopra indicato, l'elaborazione di report specifici in formato elettronico e in via telematica, contenente i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali eseguite, da far pervenire alla CUC entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali.

6 Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio della Convenzione, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dal Fornitore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, nonché tutti i dati e le informazioni ivi contenute, sono e rimarranno di titolarità esclusiva della CUC che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.

7 Ciascuna Amministrazione contraente ha l'onere di comunicare per iscritto alla CUC ogni atto o fatto che l'Amministrazione medesima contesti al Fornitore in ordine ad un grave inadempimento o all'esito negativo delle verifiche di conformità relative al singolo Ordinativo di fornitura.

## ELENCO ALLEGATI AL CAPITOLATO TECNICO

Allegato 1: Elenco prezzi

Allegato 2: Modello di "Comunicazione di capienza del massimale"

Allegato 3: Modello di "Ordinativo di Fornitura"

Allegato 4: Modello di "Richiesta di attività cimiteriale"

Allegato 5: Modello di "Richiesta di prestazioni legate a nevicate/gelate"

Allegato 6: Modello di "Verbale di avvio servizio"

Allegato 7: Media dei decessi nel triennio 2014/2016

Allegato 8: Numero e superficie dei cimiteri per Comune (dati aggiornati al 2013 come dichiarati nel Conto annuale degli enti locali)

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI
E COORDINAMENTO DELLE RIFORME

Servizio centrale unica
di committenza –
Soggetto aggregatore
regionale

cuc@certregione.fvg.it
cuc@regione.fvg.it
tel + 39 040 3772135
fax + 39 040 3772383
I - 34132 Trieste, corso Cavour 1

# GARA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI CIMITERIALI A FAVORE DEGLI ENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 43, COMMA 1, LETTERA B) DELLA LEGGE REGIONALE 26/2014

## ALLEGATO 3 AL CAPITOLATO TECNICO

## MODELLO DI ORDINATIVO DI FORNITURA

eAppaltiFVG

Portale degli appalti della regione Friuli Venezia Giulia

Spett.le
Coop Noncello - Società cooperativa sociale impresa sociale onlus
Via dell'Artigianato, 20
33080 Roveredo in Piano (Pn)
PEC: coopsocnoncello@legalmail.it

e p.c.
Regione Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione
Servizio centrale unica di committenza
Corso Cavour, 1
34132 Trieste (Ts)
PEC: cuc@certregione.fvg.it

# ORDINATIVO DI FORNITURA

Il sottoscritto **ARCH. GIORGIA ROMANIN**

per conto di **COMUNE DI PORCIA**

Codice Fiscale/ Partita IVA **00077810935**

con sede in **PORCIA (PN**

Via **DE PELLEGRINI, 4**

Tel. **0434.596911-0434/596927** E-mail **comune.porcia@certgov.fvg.it**

## PREMESSO

a) che in data 14/05/2019 è stata stipulata una Convenzione tra il Servizio Centrale Unica di Committenza e l'impresa COOP NONCELLO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS per l'affidamento di *Servizi cimiteriali a favore delle amministrazioni di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b) della legge regionale 26/2014* - lotto 1;
b) che l'Amministrazione contraente rientra tra i soggetti che possono utilizzare la Convenzione stipulata con questo il Fornitore;
c) che l'Amministrazione contraente ha nominato quale proprio referente. **DOTT. SIMONE GIACOMET**
d) che il Fornitore ha nominato Gianmario Chivilò quale proprio referente;

e) che a seguito della "Richiesta preliminare di Fornitura", inviata in data 10/12/2020, il Fornitore ha inviato all'Amministrazione contraente, in data 21.12.2020, la comunicazione circa la Capienza del massimale;
f) che il Fornitore, a seguito del sopralluogo, ha altresì predisposto il "Piano delle attività" trasmesso a questa Amministrazione contraente in data 04/01/2021, e controfirmato, per accettazione in data 26.01.2021;

g) che a seguito della condivisione di tale Piano l'Amministrazione si è determinata ad attivare i servizi;
h) che nel Piano delle attività sono state formalizzate le modalità operative di gestione dei servizi secondo quanto indicato nel Capitolato tecnico;
i) che il Piano delle attività forma parte integrante del presente Ordinativo di fornitura;
j) che il DUVRI redatto e sottoscritto dalle parti forma parte integrante del presente Ordinativo di fornitura;
k) che la Convenzione e i suoi allegati regolano i termini generali del rapporto tra le parti e che in caso di contrasti le previsioni della stessa prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione;
l) che il Fornitore ha presentato in data 23/04/2019 la garanzia definitiva n. 156889285, rilasciata da UnipolSai Assicurazione Spa per un importo di euro 147.600,00 (centoquarantasettemilaseicento/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;

**ORDINA**

la Fornitura dei servizi descritti nel "Piano delle attività" per la/le sede/i cimiteriale/i indicata/e nei moduli allegati.

Le **fatture** relative al presente Ordinativo di fornitura devono essere intestate a:
**COMUNE DI PORCIA**
**Via DE PELLEGRINI, N. 4**
**PORCIA (PN) CAP 33080**
**Codice Fiscale 00077810935**
**Codice univoco ufficio UFTD5D**
e devono indicare il Codice CIG del lotto di riferimento e del presente Ordinativo

**CIG PRINCIPALE 732733976C – CIG DERIVATO 860127195D**

per il Comune di Porcia
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE PATROMINIO
**Arch. Giorgia Romanin**
*f.to digitalmente*

Allegati:
- Piano dettagliato delle attività
- DUVRI
- Modulo 1: Riepilogo importi
- Modulo 2: Informazioni sulle sedi cimiteriali

**Modulo 1 Riepilogo importi**

Campo obbligatorio

| |
|---|
| DATA INIZIO EROGAZIONE DEI SERVIZI **04.02.2021** |

Campo obbligatorio

| |
|---|
| DATA FINE EROGAZIONE DEI SERVIZI **03.02.2025** |

Barrare i servizi oggetto del contratto e compilare le relative caselle

| SERVIZIO CIMITERIALE | Importo annuo EURO | Importo complessivo EURO[1] |
|---|---|---|
| | ***vedi Piano delle attività*** | |
| SERVIZIO DI CUSTODIA E SORVEGLIANZA DEI CIMITERI | Importo annuo EURO | Importo complessivo EURO[2] |
| | ***vedi Piano delle attività*** | |
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE CIMITERIALE | Importo annuo EURO | Importo complessivo EURO[3] |
| | ***vedi Piano delle attività*** | |

[1] Importo complessivo per gli anni di durata del contratto

[2] Importo complessivo per gli anni di durata del contratto

[3] Importo complessivo per gli anni di durata del contratto

## Modulo 2 informazioni sulle sedi cimiteriali

*I campi sottostanti sono da compilarsi obbligatoriamente per la validità dell'Ordinativo*

AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE: **COMUNE DI PORCIA**
CODICE FISCALE **00077810935**

Referente dell'Amministrazione contraente (nome e cognome) **DOTT. SIMONE GIACOMET**

Inserire i dati relativi ad ogni sede cimiteriale

| **Comune/frazione** | **Indirizzo** |
|---|---|
| PORCIA CAPOLUGO | VIA DEI CIPRESSI |
| PALSE | VIA PONTE DELLA ZITTA |
| | |

**COMUNE DI PORCIA**

Roveredo in Piano, 19 dicembre 2020
Prot. 260/2019

**Oggetto: CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI CIMITERIALI A FAVORE DEGLI ENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 43, COMMA 1, LETTERA B) DELLA LEGGE REGIONALE 26/2014 – LOTTO 1**

**PIANO DELLE ATTIVITÀ**

Spett.le Amministrazione,
con riferimento alla convenzione in oggetto, facendo seguito alla vostra Richiesta preliminare di fornitura, con la presente siamo ad inoltrarVi il "Piano delle Attività", redatto secondo le modalità previste dall'art. 5 del capitolato di gara:

- **Oggetto/organizzazione complessiva del servizio:**

  Il SERVIZIO CIMITERIALE verrà fornito nelle modalità previste dal capitolo 9 del Capitolato Tecnico d'appalto.
  Per le descrizioni delle attività e stima degli interventi si rimanda all'allegata "Tabella riepilogativa".

- **Data prevista di avvio del servizio:** 04/02/2021

- **Durata del servizio:** 4 anno

- **Modalità/tempistica di pagamento:** vedasi articolo 13 della Convenzione.

- **Risorse necessarie**:
  Squadra-tipo per servizi cimiteriale, materiale ed attrezzature come indicato da relazione tecnica di gara.

- **Indicazioni per l'attivazione della Reperibilità per accettazione salme/resti/cadaveri;**
  Modalità previste da Paragrafo 8.4 del Capitolato tecnico e da paragrafo 1.3 del relazione tecnica di gara:
  "Nel caso non vi sia attività lavorativa in corso da parte del Fornitore presso la sede cimiteriale interessata, al fine della messa a disposizione dei locali adibiti a ricevimento di salme/resti/cadaveri, il Fornitore si impegna ad intervenire entro un'ora dal ricevimento della chiamata da parte dell'Amministrazione contraente o dell'Autorità giudiziaria o degli Organi di polizia, pena l'applicazione della relativa penale"

  **Numero telefonico reperibilità: 348 7105639**

  PEC dedicata servizi cimiteriali: **cimiteriale.coopnoncello@legalmail.it**

  Nominativo responsabile: Gianmario Chivilò cell. 3409593539

Sostituto Nicusor Olaru tel. 3427444667

A disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti

Il Presidente e Legale Rappresentante
Stefano Mantovani

[firmato digitalmente]

| | |
|---|---|
| LOTTO N. | 1 |
| COMUNE DI | PORCIA |
| PERIODO RICHIESTO | 4 ANNI dal 04/02/21 al 03/02/25 |
| N. CIMITERI | 2 |
| IMPORTO PERIODO CONTRATTUALE IVA ESCLUSA | € 196.706,56 |
| IMPORTO DUVRI PERIODO CONTRATTUALE IVA ESCLUSA | € 1.600,00 |

| **ATTIVITÀ** | **importo per 4 anni iva esclusa** | **importo per 4 anni ivato** |
|---|---|---|
| OPERAZIONI CIMITERIALI | € 97.086,40 | € 118.445,41 |
| CUSTODATO CIMITERIALE | € 2.107,20 | € 2.570,78 |
| MANUTENZIONI CIMITERIALI | € 95.912,96 | € 117.013,81 |
| IMPORTO DUVRI IVA ESCLUSA | € 1.600,00 | € 1.952,00 |
| **totale annuo** | **€ 196.706,56** | **€ 239.982,00** |

**ribasso da gara**
**20,00%**

| **codice** | **OPERAZIONE** | **prezzi con ribasso** | **da aggiungere** | **Importi finali** | **numero interventi annui richiesti** | **totale ipotesi anno** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inumazione di feretro fino a 10 anni | € 136,00 | | € 136,00 | | € 0,00 |
| 2 | inumazione di feretro oltre I 10 anni | € 188,00 | | € 188,00 | 76 | € 14.288,00 |
| 3 | inumazione di ceneri in terra | € 109,60 | | € 109,60 | 24 | € 2.630,40 |
| 4 | tumulazione di feretro in loculo fino a 10 anni | € 120,00 | | € 120,00 | 0 | € 0,00 |
| 5 | tumulazione di feretro in loculo oltre I 10 anni | € 156,00 | | € 156,00 | 216 | € 33.696,00 |
| 6 | tumulazione di cassetta resti ossari/urna in loculo | € 88,00 | | € 88,00 | 204 | € 17.952,00 |
| 7 | tumulazione di cassetta resti ossari/urna in loculo ossario/cenerario | € 44,00 | | € 44,00 | 56 | € 2.464,00 |
| 8 | collocazione resti ossari/ceneri in ossari/cinerario comune | € 20,00 | | € 20,00 | 0 | € 0,00 |
| 9 | esumazione ordinaria | € 184,00 | | € 184,00 | 40 | € 7.360,00 |
| 10 | esumazione straordianaria | € 264,00 | | € 264,00 | 0 | € 0,00 |
| 11 | estumulazione ordinaria con mineralizzazione | € 128,00 | | € 128,00 | 16 | € 2.048,00 |
| 12 | estumulazione ordinaria senza mineralizzazione con successiva inumazione | € 208,00 | | € 208,00 | 24 | € 4.992,00 |
| 13 | estumulazione ordinaria di cassetta contenente resti ossari o urne da loculo ossario o cenerari | € 60,00 | | € 60,00 | 80 | € 4.800,00 |
| 14 | estumulazione straordinaria | € 164,00 | | € 164,00 | 0 | € 0,00 |
| 15 | Traslazione - voce 14 + altra come da gara | bisogna prendere prezzo v. 14 + tipologia | € 156,00 | € 320,00 | 8 | € 2.560,00 |
| 15 | Traslazione – voce 14 + altra 4 come da gara | bisogna prendere prezzo v. 14 + tipologia | € 88,00 | € 252,00 | 4 | € 1.008,00 |
| 16 | disposizione ceneri | € 40,00 | | € 40,00 | 0 | € 0,00 |
| 17 | ricognizione della sepoltura in loculo | € 80,00 | | € 80,00 | 0 | € 0,00 |
| 18 | interventi di ripristino per l'usabilità del manufatto | € 300,00 | | € 300,00 | 0 | € 0,00 |
| 19 | fornitura casetta in zinco | € 36,00 | | € 36,00 | 44 | € 1.584,00 |
| 20 | fornitura cofano in cellulosa | € 52,00 | | € 52,00 | 12 | € 624,00 |
| 21 | manutenzione dei campi di inumazione | € 0,52 | | € 0,52 | 0 | € 0,00 |
| | fornitura pozzetto | | | € 45,00 | 24 | € 1.080,00 |
| | costo ad int x apertura e chiusura cella mortuaria | € 50,00 | | € 50,00 | 0 | € 0,00 |
| | **TOTALE** | | | | | **€ 97.086,40** |

**ribasso da gara**

**20,19%**

NOTE:

| | | prezzi con ribasso | ore giorno/intervento | numero ore richieste annue | totale ipotesi anno | TIPO INTERVENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | servizio di custodia e sorveglianza cimiteriale | **€ 17,56** | 1,00 | 120,00 | € 2.107,20 | festività dei morti: a richiesta del comune |
| 22 | servizio di custodia e sorveglianza cimiteriale | **€ 17,56** | 0,00 | 0,00 | € 0,00 | |
| 22 | servizio di custodia e sorveglianza cimiteriale | **€ 17,56** | 0,00 | 0,00 | € 0,00 | |
| | **TOTALE** | | | | **€ 2.107,20** | |

**ribasso da gara**

**25,19%**

| | | prezzi con ribasso | unità di misura | quantità ad intervento | numero interventi annui richiesti | totale ipotesi anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | taglio tappeto erboso – prezzo ad intervento – previsti 10/11 sfalci anno | € 0,08 | mq | 8373 | 44 | **€ 29.472,96** |
| 24 | asportazione foglie | € 0,03 | mq | | | **€ 0,00** |
| 25 | diserbo chimico prezzo ad intervento per 5/6 interventi anno | € 0,20 | mq | 8810 | 20 | **€ 35.240,00** |
| 26 | potatura di contenimento alberi a chioma piramidale | € 44,89 | cad | | | **€ 0,00** |
| 27 | potatura di contenimento alberi a chioma espansa | € 145,88 | cad | | | **€ 0,00** |
| 28 | spazzatura aree perimetrali | € 0,13 | mq | 6000 | 40 | **€ 31.200,00** |
| 29 | fornitura di sale | € 0,007 | mq | | | **€ 0,00** |
| 30 | nolo a caldo di autocarro fino a 120 q | € 47,13 | ora | | | **€ 0,00** |
| 31 | nolo a caldo di autocarro fino a 35 q | € 43,39 | ora | | | **€ 0,00** |
| 32 | nolo a caldo di minipala o miniscavatore fino a 15 kw | € 33,66 | ora | | | **€ 0,00** |
| | **totale** | | | | | **€ 95.912,96** |

**ribasso da gara**

| | **24,29%** | prezzi con ribasso | unità di misura | numero ore richieste periodo contrattuale | importo annuo |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | operaio specializzato | € 19,68 | ora | | **€ 0,00** |
| 34 | operaio qualificato | € 18,17 | ora | | **€ 0,00** |
| 35 | operaio comune | € 16,66 | ora | | **€ 0,00** |
| | **totale** | | | | **€ 0,00** |

**COMUNE DI PORCIA**

**Verbale n. 48 del 05.12.2023**

**Il Collegio dei Revisori dei Conti**

*VISTI*

- la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 T. U.E.L. sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale n.92 del 05.12.2023 avente ad oggetto "revisione periodica annuale delle partecipazioni ai sensi art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 n.100 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica)", ricevuta per posta elettronica in data 05 dicembre 2023;
- l'art. 239, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli Enti Locali), in materia di funzioni dell'organo di revisione;
- quanto disposto dal D.Lgs. n. 175/2016;
- l'art. 20 e seguenti del T.U.S.P.;
- l'art.30 del D.lgs. 201/2022 che prevede la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- l'esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni possedute dall'Ente;
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente vigenti;

ESAMINATA

- la proposta di delibera del Consiglio Comunale con l'allegata relazione illustrativa sulla revisione annuale delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Porcia al 31.12.2022;

VISTE

- le relazioni ex art. 30 del D.lgs 201/2022 pervenute dall'AUSIR e protocollate ai numeri 31071 e 31086 rispettivamente per i bacini di servizio e dei rifiuti e del servizio idrico integrato allegate quale appendice alla proposta di delibera in oggetto;

RILEVATO

- che dall'esito della ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche è stato accertato il sussistere di tutte le condizioni previste dalla normativa di legge per il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Porcia, senza la necessità di adozione di specifiche misure per la loro razionalizzazione;

VISTI

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile rilasciati dal Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune in data 05.12.2023;
- il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Segretario comunale;

ESPRIME

parere favorevole alla ricognizione ordinaria partecipate al 31.12.2022, di cui alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.92 del 05.12.2023 avente ad oggetto "revisione periodica annuale delle partecipazioni ai sensi art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 n.100 (Testo unico in materia d società a partecipazione pubblica) ";

Invita altresì l'Ente a:

- monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione;
- inviare il provvedimento di ricognizione alla Corte dei Conti, Sez. Reg. di Controllo del F.V.G., ai sensi dell'art. 20 comma 3, del D.Lgs. 175/2016 e smi e di trasmetterlo alla struttura per il controllo ed il monitoraggio di cui all'art. 15 del D.Lgs. 175/2016 ovvero al Dipartimento del Tesoro;
- trasmettere la delibera in oggetto a tutte le società partecipate dal Comune di Porcia.

Porcia, 05 dicembre 2023

Il Collegio dei Revisori

*rag. Flavio Diolosà – Presidente*

*dott.ssa Nadia Brieda – componente*

*dott. Francesco Ribetti – componente*

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi artt. 20 e 21 D.Lgs. 82/2005*

# VERIFICA DOCUMENTO

| DATI DOCUMENTO INFORMATICO | |
|---|---|
| Data di verifica | 06/12/2023 |
| Nome | PARERE 48.2023 - RICOGNIZIONE PARTECIPATE AL 31.12.2022 COMUNE PORCIA.PDF.P7M.P7M |
| Impronta | 9A04AAB43A39DED0FCC6D8DA2E559BE1C4FC854FE4574B708878256B5F25DAC1 |
| Dimensione (Byte) | 878,957 |

| REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO | |
|---|---|
| Estremi prot. | GEN-GEN-2023-31933-A |
| Verso | Arrivo |
| Data registrazione | 06/12/2023 |

| TRASMISSIONE TELEMATICA | |
|---|---|
| Tipo trasmissione | PEO (posta elettronica ordinaria) |
| Casella trasmissione | nicoletta.bastasin@comune.porcia.pn.it |
| Data spedizione | 05/12/2023 18:53:33 |

| FIRME DIGITALI | |
|---|---|
| Numero firme | 3 |

| FIRMA 1 | |
|---|---|
| Firmatario | **Francesco Ribetti** |
| Codice Fiscale | TINIT-RBTFNC71L13F839Y |
| Codice Identificativo | SIG0000005466794 |
| Ente Certificatore | InfoCamere Qualified Electronic Signature CA |
| Organizzazione | |
| Stato | IT |
| Algoritmo | SHA-256 |
| Impronta della Firma | AC E2 E5 C3 2C 2C A0 17 5C 72 63 81 A3 8D AD 90<br>13 EF 9A 3E E9 50 20 3B 2F BD 66 12 C5 B9 E9 CD<br>71 57 5E BA BB 7D C4 C5 9D 9D 85 88 BF A5 64 BA<br>B2 89 CA 25 E6 F6 B5 C4 74 64 BA 00 F8 85 B7 F6<br>DB E6 EC D3 E1 F5 74 E2 E4 3A 1B 62 42 8C E8 F9<br>D6 E6 73 C9 72 5A 8D C2 80 1B 83 ED 4B 62 4D 85<br>55 24 48 D3 8E FD 08 FF 05 68 72 01 72 3E F5 BC<br>17 EE AD 27 10 9D 71 B4 27 2B A5 4B DA 7C B6 BB<br>87 91 3A 6D 62 D2 96 48 DD E8 55 CF 0B 08 F2 68<br>7B 14 38 2C 4F 53 43 DE 22 92 79 36 56 D3 E6 2E<br>C6 5D 30 5F 3A 32 37 04 58 49 11 6F EA 3F FA 54<br>35 C0 D5 4A 25 1C 23 7F 09 54 3C C4 D6 E9 BC FF<br>B7 F4 70 7C 02 F4 0D 53 44 BA F0 09 17 F9 2E 74<br>3E AB A3 CE E7 3C C2 10 2D 4D 51 80 B3 13 84 F5<br>6F D4 32 0D 05 25 0C 62 FA EE 18 BE 61 CD 32 B0<br>1A F3 F8 3B D5 7C 4D F4 49 CE AE EF 88 18 4A AB |
| Data e ora della Firma | 05/12/2023 14:52:57 GMT |
| Validità del certificato | Dal 24/10/2023 08:32:29 GMT al 24/10/2026 00:00:00 GMT |
| Certificato del Firmatario valido | |
| Verifica CRL eseguita | |
| Firma Valida | |

| FIRMA 2 | |
|---|---|
| Firmatario | **FLAVIO DIOLOSA'** |
| Codice Fiscale | TINIT-DLSFLV70R10I904V |
| Codice Identificativo | SIG0000005037647 |
| Ente Certificatore | InfoCamere Qualified Electronic Signature CA |
| Organizzazione | |
| Stato | IT |
| Algoritmo | SHA-256 |

| | |
|---|---|
| Impronta della Firma | 18 0E 92 0B 85 41 DB D5 C3 26 8D 2D 7B D7 2F 4D<br>87 29 34 34 CD 50 61 48 7C CD 17 2E 0F B7 96 09<br>DC 06 D9 9E 8C 11 26 85 19 06 B3 0B 1B 63 CA 40<br>C9 FB 9A EB 7A 5A 43 50 D7 89 4B ED AC 5F 57 EE<br>06 85 26 D3 DF DD B9 94 46 15 0A 8D F7 1B 95 24<br>F5 14 94 9E 5F E1 A2 98 F6 E0 6A 62 8B 77 5B F4<br>A0 B8 B2 64 82 5A 74 31 C1 63 6A 78 18 32 34 43<br>C8 D3 D9 6E 12 C7 46 C0 4A EC 6D 96 8F 3A EC B7<br>46 7B 44 85 74 38 11 CF 34 E7 28 44 80 7A 5F 05<br>A5 3C 10 D1 5C B5 CF CB 97 FD B6 81 97 20 50 3E<br>F1 20 0B 17 4A D9 A3 A4 13 32 1F FE B9 48 F2 F0<br>AA B4 D2 74 6C 33 F0 AC 02 02 D3 0E 89 8F 3D 06<br>48 6B 1B 0A 1E 96 41 0A EE BD 96 44 55 BC F2 27<br>A7 5F 2B 86 F1 6B 02 9A BA 2F 5F 7C 95 0F 75 06<br>56 61 F3 0F 34 6E 33 96 34 77 45 C1 AF B3 98 A5<br>C8 73 F9 DD A8 0B 51 B2 78 B6 DA EA FD CB FB 57 |
| Data e ora della Firma | 05/12/2023 12:10:23 GMT |
| Validità del certificato | Dal 09/11/2022 08:45:26 GMT al 09/11/2025 00:00:00 GMT |
| Certificato del Firmatario valido | |
| Verifica CRL eseguita | |
| Firma Valida | |

| FIRMA 3 | |
|---|---|
| Firmatario | **NADIA BRIEDA** |
| Codice Fiscale | TINIT-BRDNDA63L58Z133V |
| Codice Identificativo | 2022503560743 |
| Ente Certificatore | InfoCert Firma Qualificata 2 |
| Organizzazione | ODCEC PORDENONE/91071170939 |
| Stato | IT |
| Algoritmo | SHA-256 |
| Impronta della Firma | 43 61 A9 8B 8A 94 15 B7 E8 74 CA 4E 57 06 33 CB<br>8D 3D 10 F2 86 66 D2 46 A2 04 F1 D6 CE 61 8B D3<br>8A 57 53 A0 AD 39 7B 1B DF 10 E4 43 DE C6 B1 9F<br>55 A9 76 12 40 3F 06 2E B7 35 DE 5A 00 CD 23 7D<br>B5 5E B5 51 F1 59 CE 6A 4D 4B 8F CA 00 9D FD 86<br>53 2A 72 DD 34 47 70 C5 F9 47 C1 79 C9 D9 F8 24<br>7C AD A8 18 67 BF D8 F5 EF 5A 56 CF C1 05 10 6D<br>4D D7 03 FA E1 3C 1A 23 58 4F BD 9D 5A C4 4D 65<br>3D 77 A2 B8 13 6B 6A C6 B7 13 1A AF E0 FF 0B 05<br>BF 25 61 08 CD 84 9C AE CA E2 78 09 D8 0A 51 78<br>9E CF C9 A4 6C 87 47 EE 9C 6B A3 2C D2 7C C9 71<br>61 50 DA 4C E6 A5 4A FA 5B A9 CE FD 7D EC 6B 71<br>CB DB D0 50 30 3A B8 24 18 AF AC 9B 38 A5 FE E4<br>2E 6D 5C 8F 0B F1 06 F3 CA EF 2D 1A B1 5A 33 B7<br>9C F6 4A 14 E6 68 AC 2F 47 95 FE 98 65 BC 0D 13<br>3D 46 E0 89 71 C0 6D BC B2 E2 99 AC EF 60 E8 34 |
| Data e ora della Firma | 05/12/2023 12:54:39 GMT |
| Validità del certificato | Dal 13/04/2022 10:55:38 GMT al 13/04/2025 00:00:00 GMT |
| Certificato del Firmatario valido | |
| Verifica CRL eseguita | |
| Firma Valida | |